CO
IMENTO
E BERTARELLI

COLLEZ
DELLA
REPUBL
ROMAN

TOM. V.

DEL RISC
DOTT. ACHILLE
1925

7

MUSEO DEL RISORGIMENTO CASTELLO SFORZESCO

DONAZIONE DOTT. ACHILLE BERTARELLI

1925

Vol. P

7

COLLEZIONE
DI LEGGI
CARTE PUBBLICHE, PROCLAMI,
EDITTI, RAGIONAMENTI
ED ALTRE PRODUZIONI
TENDENTI A CONSOLIDARE
LA RIGENERATA REPUBBLICA
ROMANA.

TOM. V.

Comprato per la Biblioteca del Principe D. Pietro Gabrielli in Roma. 1800.

ROMA AN. VII. REPUBBLICANO
E II. DELLA REPUBBLICA ROMANA.

PER IL CITTADINO LUIGI PEREGO SALVIONI
STAMPATORE DEL SENATO, E TRIBUNATO.

RAVE003467
RAVE003472
N. INV. 306444
DER. P. 7

COLLEZIONE DI LEGGI

CARTE PUBBLICHE, PROCLAMI, EDITTI, RAGIONAMENTI,

ED ALTRE PRODUZIONI TENDENTI A CONSOLIDARE

LA RIPRISTINATA

REPUBBLICA ROMANA.

LIBERTA' Num. 1. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 1. Messifero Anno 7. Repubblicano.

Il Ministro delle Finanze. NOTIFICAZIONE.

Mercordì 19. Giugno 1799.

E' già spirato da qualche giorno il termine della dilazione accordata dalla Legge dei 14. Pratile per il pagamento delle Contribuzioni stabilite con la Legge dei 4. Pratile. Molti Cittadini, con una indolenza veramente criminosa, trascurano ancora di adempiere il loro dovere indispensabile nelle presenti circostanze. Perciò si fa noto a tutti, che si vanno ad eseguire dai Questori le pene intimate dalla predetta Legge contro i disobbedienti.

I Cittadini, che in vigore della Legge dei 10. Germile sono divenuti liberi proprietarj de' Fondi soggetti a vincoli di Fedecommessi, e Primogeniture, dovranno pagare in Roma la imposizione del due per cento per tutti i fondi, che hanno nei diversi Dipartimenti, a tenore della Notificazione già pubblicata.

Molti abusandosi della permissione accordata dalla Legge dei 4. Pratile, di pagare la metà della Contribuzione del due per cento in Boni intestati a Persone addette al servizio o Militare, o Civile della Repubblica, hanno pagate alcune rate interamente in Boni. Per ovviare a tale falsa interpretazione della Legge, si fa sapere, che i Questori non riceveranno alcun pagamento in Boni, se non si farà contemporaneamente l' altro in numerario. *Breislak*

LIBERTA' Num. 2. EGUAGLIANZA

Giugno 1799.

In nome della Repubblica Romana una e indivisibile.

IL Consolato considerando, che la Comune di Rieti armata di coraggio Repubblicano ha in molte circostanze difeso con tutto il vigore la Patria dall' impeto degl' Insorgenti, ed ha costantemente dimostrato il suo attaccamento alla causa della Libertà. In virtù della Legge dei 27. Pratile an. 7. Decreta come segue: La Comune di Rieti ha ben meritato della Patria.

Il Presid. del Consolato Aleandri.

Pel Consolato il Segretario G. Bernard.

Per Copia Conf. *Il Ministro dell' Interno* Franceschi.

Mercordì 19. Giugno 1799.

LIBERTA' Num. 3. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 1. Messifero Anno 7. Repubblicano.

Il Ministro delle Finanze. Notificazione.

ADesivamente alli due Decreti Consolari delli 5., e 27. Pratile scaduto è stata riattivata la Gabella di baj. 6. per ogni Soma di Carbone, che s' introduce per le Porte di questa Centrale, ed in esecuzione delli stessi Decreti si è data in Appalto al Cittadino Riutort Giovanni, l' offerta del quale fu ritrovata la migliore dopo la Notificazione d' invito delli 7. Pratile.

Nel dedursi a notizia del Pubblico il riattivamento della sudetta Gabella, si avverte, che il predetto Cittadino Riutort, si è messo in possesso dell' Appalto mediante la stipolazione del necessario Istromento, restando egli perciò autorizzato ad esigere l' indicata Gabella alla ragione di baj. 6. per ogni Soma di Carbone, che sarà per introdursi alle Porte nel modo stesso che si esigeva in addietro.

Il Ministero pertanto delle Porte dovrà riconoscere il divisato Cittadino Riutort per legittimo Appaltatore di detta Gabella, e lascerà che venga esatta liberamente col mezzo dei Ministri, che dal medesimo saranno deputati. *Breislak*

LIBERTA' Num. 4. EGUAGLIANZA

Venerdì 21. Giugno 1799.

Li 3. Messifero Anno 7. Repubblicano.

Messaggio del Cit. Bertolio Ambasciatore della Rep. Francese presso la Repubblica Romana al Consolato Romano.

CIttadini Consoli, ricevo al momento nuove ben proprie a calmare le inquietudini dei Patriotti, a rassicurare i timidi, e a condurre all' ultimo punto di energìa tutti gli amici della Libertà, e de' Governi Repubblicani. Io ne garantisco la verità.

Estratto di Lettera del Citt. Abrial Commissario Civile, e Politico del Governo Francese a Napoli scritta da Firenze ai 28. Pratile an. 7.

I successi del valoroso Magdonald hanno posto fine senza dubbio alle inquietudini dei buoni Cittadini. Voi già sapete il vantaggio, che egli ha riportato a Modena. Due mila Austriaci prigionieri, cinquecento morti, o feriti, tre bandiere, dodici pezzi di Cannone co' loro carri di munizione.

Egli è stato ferito nell' entrare a Modena, ma assai leggiermente. Ciò è accaduto ai 24.: ai 25. è entrato in Reggio: ai 26. in Parma, ed è seguita in modo la sua riunione col General Wictor che la sua Armata è attualmente forte almeno di trentacinque mila Uomini. Sembra, che il General Moreau sia in marcia per unirsi a lui. Sottoscritto *Abrial*

Ho ricevuto quest' oggi lettere di Parigi, che confermano tutte quelle delle quali ho avuto l'onore di rendervi intesi, e delle quali molti dettagli vi saranno comunicati officialmente. Ravviserete in esse nuove riprove dell' amicizia, e benevolenza del Governo Francese per la Repubblica Romana.

Sottoscritto *Bertolio*

Per Copia Conf. *Il Segretario del Consolato* G. Bernard.

LIBERTA' Num. 5. EGUAGLIANZA

Repub. Rom. Roma li 4. Messifero Anno 7. Repub.

I Grandi Edili. Notificazione.

Sabato 22. Giugno 1799.

VOlendo cominciare con la possibile celerità ad attivare il Magazzino de' grani di riserva per questa Centrale in conformità degli Articoli 12. 13. 14. 15., e 16. della Legge de' 24. dello scorso Pratile, invitiamo tutti i Proprietarj, Affittuarj, e Mercanti di Campagna dell' Agro Romano ad esibire nel nostro Burò Centrale nello spazio di giorni quindici dalla data della presente l' assegna della precisa quantità dei grani da loro raccolti.

Chiunque nel termine prescritto non avrà data l' assegna, o non l'avrà data veridica, sarà soggetto alla pena stabilita dalla Legge.

Le Assegne del raccolto dell' Agro Romano unite a quelle delle così dette Provincie Annonarie formeranno la base della quotizzazione, che sarà eseguita con la massima equità, valutata, e pagata nei termini indicati dalla Legge medesima.

Gorirossi, *Gigli*, *Wan-roy*, Grandi Edili. *Serpieri Segr.*

Num. 6.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Sabato 22. Giugno 1799.

Rep. Rom. Roma li 4. Messifero Anno 7. Repub.

I Grandi Edili. Notificazione.

L' enorme abuso, che fassi da molti, parte per una invincibile ignoranza, e forse anche per una colposa malizia, del sacro nome di Libertà, produce giornalmente molti, e gravi inconvenienti nel sistema della polizia di questa Centrale.

Fra questi non è indifferente quello di farsi lecito chiunque, di scorticare le Bestie morte in qualsivoglia sito ne accada, ed ivi poi lasciarle insepolte, con intolerabile pregiudizio, e del decoro pubblico, e ciò che è peggio della comune salute.

A porre dunque il necessario riparo a tanto disordine, s' invita ogni Cittadino a denunciare immediatamente ai Ministri del consueto scortico di Porta Leone la morte delle Bestie, che accaderà, proibendone espressamente il toglier loro il cuojo fuori del sopraindicato sito, sotto la di loro più stretta responsabilità, e contro i trasgressori si procederà irremisibilmente con tutto il rigore delle Leggi tuttora veglianti.

Gorirossi, Gigli, Wan-roy, Grandi Edili.

Serpieri Segr.

LIBERTA' Num. 7. EGUAGLIANZA

Sabato 22. Giugno 1799.

In nome della Repubblica Romana, una e indivisibile.

Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 4. Messifero Anno VII. Repubblicano.

IL Consolato vista la petizione del Cit. Poggioli Stampatore Nazionale, con cui si richiede la reintegrazione del giornale periodico, che da esso si stampava sotto il titolo di *Monitore di Roma*.

Considerando i pregiudizj risultanti al detto Stampatore dalla sospensione di detto Giornale, ed i reclami degli Associati, che ne aveano anticipati i pagamenti:

Considerando, che dalla richiesta reintegrazione è da sperarsi una corrispondente pubblica utilità, mediante l' istruzione del Popolo nella verità dei principj, e dei fatti tendenti a formare, ed assodare la felicità del Governo Repubblicano.

Decreta come siegue

Si accorda al Citt. Poggioli di riassumere la Stampa, e pubblicazione del sopraccennato Giornale.

Il Ministro della Giustizia, e Polizia è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato, e pubblicato.

Il Presidente del Consolato Aleandri

Pel Consolato il Segretario G. Bernard

Per Copia Conf. *Il Ministro della Giustizia, e Polizia* Bassi.

LIBERTA' Num. 8. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma li 4. Pratile Anno 7.

I *Grandi Edili. Notificazione.*

IN esecuzione dell'Articolo III. della Legge del dì 24. dello scorso Pratile sono invitati tutti quei Cittadini, li quali vorranno aprir forni di pan Venale per la ventura stagione da cominciare il dì 20. del corrente mese Messifero di esibire le loro denuncie nel termine di tre giorni da decorrere dalla data della presente.

Si ricorda nuovamente, che i Concorrenti dovranno obbligarsi di tenere aperti i loro forni per tutto l'anno, cioè fino alla raccolta dell'anno avvenire, e di spacciarvi il pane secondo la tariffa, che in ogni trimestre sarà fatta da noi in conformità della Legge suddetta.

Perchè poi non possa apprendersi come troppo gravosa l' obbligazione indefinita di tenere aperto il forno per tutta intiera la stagione, restano avvertiti tutti i Concorrenti, che la stessa obbligazione sarà limitata ad una quantità moderata, e proporzionata di grano, che giornalmente potrà spianarsi ne' respettivi forni, ed oltre la quale gl' intraprendenti non saranno mai tenuti per qualunque caso, che sopravenga.

Li così detti Avviamenti dei Forni sono nella classe di quei dritti privativi aboliti dalla Costituzione, e dalle Leggi; Essi non sono più in commercio, e perciò non più capaci di valore, e di esser dedotti in contratto. In conseguenza quante volte i proprietarj dei Forni non vorranno per loro stessi esercitarli, sarà permesso a farlo a qualunque altro intraprendente, pagandone al proprietario la pigione del locale, e degli stigli solamente.

Gorirossi, Gigli, Wan-Roy Grandi Edili.

Serpieri Segretario.

Valeo 11. Giugno 1795.

Num. 9.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

NOTIFICAZIONE

Li 4. Messifero Anno VII. Repubblicano

Il Ministro delle Finanze

Raguaglio del corso delle Cedole in Moneta fina, ed in Moneta erosa nei diversi tempi quì sotto descritti

EPOCHE DIVERSE	Valore di uno scudo di Cedola in moneta fina	Valore di uno scudo di Cedola in moneta erosa
1795	Bajoc. Quattr.	Scudi Bajoc.
Dalli 29. Agosto a tutto li 4. Settembre	87	1 39
Dalli 5. a tutto li 11. detto	86 3	1 38 e mezzo
Dalli 12. a tutto li 18. detto	85 3	1 37
Dalli 19. detto a tutto li 9. Ottobre	84 3 e mezzo	1 35 e mezzo
Dalli 10. a tutto li 23. detto	84 2	1 35
Dalli 24. a tutto li 30. detto	82 2	1 32
Dalli 31. detto a tutto li 6. Novembre	82	1 31 e mezzo
Dalli 7. a tutto li 13. detto	81 3 e mezzo	1 30 e mezzo
Dalli 14. a tutto li 20. detto	82	1 31 e mezzo
Dalli 21. detto a tutto li 4. Dicembre	81 4 e mezzo	1 31
Dalli 5. a tutto li 31. detto	82	1 31
1796		
Dal primo a tutto li 8. Gennaro	82	1 31
Dalli 9. a tutto li 15. detto	81 4	1 30 e mezzo
Dalli 16. a tutto li 24. detto	81 3	1 30 e mezzo
Dalli 25. a tutto li 30. detto	80 4	1 29
Dalli 31. detto a tutto li 5. Febbraro	80 2 e mezzo	1 29
Dalli 6. a tutto li 12. detto	79 4 e mezzo	1 27 e mezzo
Dalli 13. a tutto li 19. detto	80 4	1 29

Dalli 20. a tutto li 26. d.	81 1	1 30
Dalli 27. detto a tutto li 4. Marzo	80 3 e mezzo	1 29
Dalli 5. a tutto li 18. d.	80 1 e mezzo	1 28 e mezzo
Dalli 19. a tutto li 25. d.	80 2 e mezzo	1 28 e mezzo
Dalli 26. detto a tutto il 1. Aprile	80 4	1 29
Dalli 2. a tutto li 8. d.	81	1 29 e mezzo
Dalli 9, a tutto li 15. d.	80 2 e mezzo	1 28 e mezzo
Dalli 16. a tutto li 22. d.	80 1 e mezzo	1 28 e mezzo
Dalli 23. a tutto li 29. d.	79 2	1 27
Dalli 30. detto a tutto li 6. Maggio	79 2 e mezzo	1 27
Dalli 7. a tutto li 13. d.	79 3	1 27 e mezzo
Dalli 14. a tutto li 20. d.	79 2 e mezzo	1 27
Dalli 21. a tutto li 27. d.	81 1	1 30
Dalli 28. detto a tutto li 3. Giugno	77 3 e mezzo	1 24 e mezzo
Dalli 4. a tutto li 10. d.	76 2	1 22
Dalli 11. a tutto li 24. d.	73 2 e mezzo	1 17 e mezzo
Dalli 25. detto a tutto li 8. Luglio	74	1 18
Dalli 9. a tutto li 15. d.	73 2 e mezzo	1 17 e mezzo
Dalli 16. a tutto li 24. d.	73	1 17
Dalli 25. detto a tutto li 5. Agosto	72 3 e mezzo	1 16 e mezzo
Dalli 6. a tutti li 12. d.	71 1 e mezzo	1 14
Dalli. 13. a tutto li 19. d.	70 3	1 13
Dalli 20. a tutto li 26. d.	69 2	1 11
Dalli 27. detto a tutto li 9. Settembre	69	1 10 e mezzo
Dalli 10. a tutto li 16. d.	68 4	1 10
Dalli 17. a tutto li 23. d.	69	1 10 e mezzo
Dalli 24. a tutto li 30. d.	68 3 e mezzo	1 10
Dal primo a tutto li 7. Ottobre	68	1 09
Dalli 8. a tutto li 21. d.	67 4	1 08 e mezzo
Dalli 22. a tutto li 28. d.	67 2 e mezzo	1 08
Dalli 29. Ottobre a tutto li 4.		

1796		
Novembre	69 1	1 10 e mezzo
Dalli 5. a tutto li 11. detto	69 4	1 11 e mezzo
Dalli 12. a tutto li 18. detto	70 1	1 12 e mezzo
Dalli 19. a tutto li 25. d.	69 2	1 11
Dalli 26. detto a tutto li 2. Decembre	71 1 e mezzo	1 14
Dali 3. a tutto li 9. d.	71 2	1 14 e mezzo
Dalli 10. a tutto li 16. detto	72 1	1 15 e mezzo
Dalli 17. a tutto li 23. detto	73	1 17
Dalli 24. a tutto li 31. d.	72 4	1 16 e mezzo
1797		
Dal 1. a tutti li 6. Gennaro	73 2	1 17 e mezzo
Dalli 7. a tutti li 13. detto	75 2	1 20 e mezzo
Dalli 14. a tutto li 20. detto	72 3 e mezzo	1 16 e mezzo
Dalli 21. a tutti li 27. d.	72 3	1 16
Dalli 28. detto a tutto li 3. Febraro	71 4	1 15
Dalli 4. a tutti li 10. detto	70 3	1 13
Dalli 11. a tutto li 24. detto	68 2	1 09 e mezzo
Dalli 25. detto a tutto li 3. Marzo	69	1 10 e mezzo
Dalli 4. a tutto li 10. d.	67 1	1 07 e mezzo
Dalli 11. a tutto li 17. d.	65 2	1 04 e mezzo
Dalli 18. a tutto li 24. detto	60 4	97 e mezzo
Dalli 25. a tutto li 31. d.	59 4 e mezzo	96
Dal 1. a tutto li 7. Aprile	57 3 e mezzo	92 e mezzo
Dalli 8. a tutto li 14. detto	56 4	91
Dalli 15. a tutto li 21. detto	55 4 e mezzo	90
Dalli 22. a tutto li 28. detto	55 1	88 e mezzo
Dalli 29. detto a tutto li 5. Maggio	54 4	87 e mezzo
Dalli 6. a tutti li 12. detto	54	86 e mezzo
Dalli 13. a tutto li 19. d.	53 2	85 e mezzo
Dalli 20. a tutto li 26. d.	53	85
Dalli 27. detto a tutto li 2. Giugno	53 2	85 e mezzo
Dalli 3. a tutto li 9. d.	52 3	84
Dalli 10. a tutto li 16. d.	51 3 e mezzo	83

Dalli 17. a tutto li 30. d.	52 3	84
Dal primo a tutto li 17. Luglio	52 4	84 e mezzo
Dalli 18. a tutto li 21. d.	52	83 e mezzo
Dalli 22. a tutto li 28. d.	51 1	82
Dalli 29. detto a tutti li 4. Agosto	49 4 e mezzo	80
Dalli 5. a tutto li 18. d.	48 3	78
Dalli 19. a tutto li 25. d.	49 4	79 e mezzo
Dalli 26. detto a tutto il primo Settemb.	49 3 e mezzo	79 e mezzo
Dalli 2. a tutto li 15. d.	49 3	79
Dalli 16. a tutto li 22. d.	48 2	78
Dalli 23. a tutto li 29. d.	47	75 e mezzo
Dalli 30. detto a tutto li 6. Ottobre	46 4 e mezzo	75
Dalli 7. a tutto li 13. d.	46 e mezzo	73 e mezzo
Dalli 14. a tutto li 20. d.	45	72
Dalli 21. a tutto li 27. d.	44 2 e mezzo	71
Dalli 28. detto a tutto li 3. Novembre	43 3 e mezzo	70
Dalli 4. a tutto li 10. Novem.	41	65 e mezzo
Dalli 11. a tutto li 17. d.	40	64
Dalli 18. a tutto li 24. d.	38 4 e mezzo	62
Dalli 25. a tutto li 30. d.	33 4	54
Dal primo a tutto li 29. Decembre	46	73 e mezzo
Dalli 30. a tutto li 31. d.	43 1 e mezzo	69 e mezzo
1798		
Dal primo a tutto li 5. Gennar.	43 1 e mezzo	69 e mezzo
Dalli 6. a tutto li 12. d.	38 4 e mezzo	62 e mezzo
Dalli 13. a tutto li 19. d.	31 4 e mezzo	51
Dalli 20. detto a tutto li 2. Febbraro	37 e mezzo	59 e mezzo
Dalli 3. a tutto li 23. d.	33 e mezzo	53
Dalli 24. detto a tutto li 2. Marzo	32 1	51 e mezzo
Dalli 3. a tutto li 9. d.	32 2	52
Dalli 10. a tutto li 16. d.	25 4 e mezzo	41 e mezzo
Dalli 17. a tutto li 23. d.	24 1 e mezzo	39

1798		
Dalli 24. a tutto li 30. d.	22 1	35 e mezzo
Dalli 31. detto a tutto li 27. Aprile	23 3	37 e mezzo
Dalli 28. detto a tutto li 4. Maggio	22 1	35 e mezzo
Dalli 5. a tutto li 18. d.	23 3	37 e mezzo
Dalli 19. a tutto li 25. d.	22 4 e mezzo	36 e mezzo
Dalli 26. detto a tutto li 8. Giugno	20	32
Dalli 9. a tutto li 15. d.	17	27 e mezzo
Dalli 16. a tutto li 22. d.	16 1	26
Dalli 23. a tutto li 29. d.	15 3	25

Segue il Ragguaglio delle Cedole secondo le Tariffe Consolari emanate in virtù della Legge 17. Messifero anno 6., avvertendosi, che su i Contratti già ridotti, o stipolati in conformità della detta Legge non deve farsi alcuna minorazione, e che quì si riporta il presente ragguaglio soltanto per comodo pubblico.

Dalli 12. Messifero a tutto li 23. Termifero anno 6., o sia dalli 30. Giugno a tutto li 10. Agosto 1798. (v. s.)	8 1 due terzi	13 e un terze
Dalli 24. Termifero a tutto li 22. Fruttifero anno 6., o sia dalli 11. Agosto a tutto li 8. Settembre 1798. (v. s.), giorno in cui restarono demonetate.	12 2 e mezzo	20

Il Presidente del Consolato *Aleandri*

Pel Consolato il Segretario *G. Bernard*

Per copia conforme il Ministro delle Finanze *Breislak*

LIBERTA' Num. 10. EGUAGLIANZA

LEGGE

Il General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana

Sabato 20. Giugno 1798.

COnsiderando, che è della massima ragionevolezza, che per effettuare l' incasso del denaro pubblico, quale serve a sodisfare l' impegni dello Stato, si usi una certa formola giudiziaria, sommaria, e spedita contro i morosi debitori, e si proceda contro di essi all'esecuzione Militare, come pratticavasi nel passato Governo,

Considerando, che lo stato attivo, e passivo del passato Governo non risulta che dalla Contabilità Generale esistente in Roma.

Considerando, che le prove de' Crediti del detto Governo contro l' eccezione de' Debitori devono farsi coi libri, e documenti della medesima Contabilità, la divisione de' quali per i Dipartimenti pregiudicherebbe alla regolarità della generale Scrittura, e protrarrebbe i Giudizj.

Considerando, che in un Credito del detto Governo possano esservi solidamente varj interessati domiciliati in diversi Dipartimenti, i quali se divisamente agissero ne' respettivi Dipartimenti giudizialmente potrebbero riportare in una stessa causa Sentenze fra loro contradittorie.

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana.

Decreta la Legge seguente

Art. 1. I Debitori della Nazione per debiti anteriori allo stabilimento della Repubblica saranno intimati dal Questore Dipartimentale a pagare nel termine di giorni cinque.

Art. 2. L' Intimazione dovrà contenere la causa, e quantità precisa del debito, colla indicazione della Legge o condizione, ed obbligazione, a norma di cui si deve il pagamento.

Art. 3. L' Intimazione dovrà essere presentata personalmente o in mano del debitore, o dei suoi Domestici.

Art. 4. Il Debitore dovrà comparire avanti il Questore Dipartimentale nel termine prefisso o per pagare, o per giustificare di aver pagato con legittima quietanza, o sentenza giudiziaria passata in *Re Giudicata* che lo assolvano dal pagamento per quella causa di cui si tratta.

Art. 5. Se il debitore non sarà composto, come all' Arti-

colo precedente, e non avrà riportato dal Questore Dipartimentale il certificato della sua giustificazione, sarà immediatamente soggetto all' esecuzione Militare: A tal' effetto il Questore Dipartimentale dovrà rilasciare l' ordine per l' esecuzione, richiamando la precedente seguita intimazione con la causa, e quantità del debito.

Art. 6. L' ordine firmato dal Questore Dipartimentale, dovrà essere visato dal Pretore del domicilio del Debitore, ed eseguito con la forza armata.

Art. 7. L' esecuzione sarà fatta coll' arresto della Persona fino a tanto che il debito sia stato sodisfatto, e col sequestro, subasta, e delibera de' Beni da farsi avanti il Pretore, secondo lo stile delle antiche Leggi ancora veglianti.

Art. 8. Qualunque eccezione, che il debitore potesse affacciare non derivante da legittima quietanza, o Regiudicata, sarà dedotta in giudizio, dopochè però egli avrà soddisfatto il suo debito colla riserva, e protesta di dedurre, e far giudicare la sua eccezione.

Art. 9. I Debitori potranno sperimentare le eccezioni soltanto nel Tribunal Civile del Dipartimento del Tevere, ancorchè fossero domiciliati in diversi Dipartimenti, derogando per tal' effetto solamente a tutto ciò, che in contrario si è disposto nella Legge de' 10. Germile An. 6. sull' organizzazione de' Tribunali.

Roma 4. Messifero Anno VII.

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repub. Rom. GARNIER.

In nome ec. Il Consolato ordina ec. il dì, ed Anno sud.

Il Presidente del Consolato = Aleandri

Pel Consolato il Segretario G. Bernardi.

Per Copia Conf. *il Ministro della Giustizia, e Polizia* Bassi.

LIBERTA' Num. 11. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana.

Zanini Ajutante Generale Comandante Interino le Truppe Romane alla Romana Gioventù.

Giugno 1799.

LA Libertà, quel Dono inestimabile del Cielo, di cui pel giro non interrotto di 18. Secoli voi non conosceste, che il nome, e che sotto gli auspicj della sempre invitta Nazion Francese avete pur felicemente rivendicato, vi chiama ora alla

difesa de' suoi diritti, e de' vostri per le vie della gloria, e della immortalità.

Un' oggetto sì interessante, e sì sacro deve senza meno ridestare in voi le scintille di quell'antico ereditario valore, che il peso d' un lungo, e vergognoso servaggio ha potuto sopire sibbene, ma non estinguere.

Nipoti non degeneri de' Curzj, de' Cammilli, de' Fabj, e de' Scipioni, udite per un momento le voci della Patria, la qual v' invita a ricalcarne le vestigia, e dal vostro coraggio soltanto e dalla vostra energìa si ripromette di risalire alla primiera grandezza.

I virtuosi principj, che in voi non languono, gli esempj luminosi de' vostri Antenati, l' attaccamento vostro alla Patria, ed alla Libertà animar vi deggiono ad imbrandire la Spada per la pubblica Causa, ed a rendervi degni del vostro nome.

Sicuro il Governo di questa vostra disposizione va attualmente prendendo le più energiche, ed efficaci misure, onde in grata corrispondenza ai servigj, che sarà per prestare, nulla manchi alla Truppa dell' occorrente nè riguardo al Soldo, nè riparto al Vestiario, impegnandone per mio mezzo la sua parola, come pure per que' compensi, che al merito, all' onestà, ed al valore saranno giustamente dovuti.

Zanini

LIBERTA' N.° 12. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana.

Luigi Moutte Ministro della Guerra, Marina, e relazioni estere ai Soldati Romani.

Giugno V 1799.

LA vostra fedeltà, il valor vostro, e la vostra uniformità alle pubbliche circostanze obbligano per modo la mia sensibilità, che ogni lode a me sembra minore del vostro merito.

Sì, prodi Romani; degni di quel nome, che voi portate, avete fatto a mille pruove conoscere, che in voi non è spento per anco il seme di quelle anime generose, che tutto consecrar seppero alla gloria, ed alla Libertà.

Quel fuoco misterioso, che sì gelosamente custodivasi nel Campidoglio, non fu, che un simbolo, ed un presagio di quel libero genio, che ad onta della servitù di tanti Secoli serbar doveasi prodigiosamente per ordine successivo fra i Romani, ed in voi propagarsi per eredità.

A sì fausti principj corrispondano, valorosi Soldati, i progressi, ed il fine. Questo Suolo fortunato, che fu un giorno la Cuna de' Bruti, degli Scipioni, e dei Cammilli goda nel vedere in voi rinnovati per la difesa della Libertà gli esempj di quegli Eroi, che ne gittarono le fondamenta, o ne sostennero le ragioni.

Ad un oggetto sì sacro tutte saranno pur dirette le cure, e le sollecitudini di questo mio Ministero, sicchè tolto a voi giammai non venga, nè ritardato quanto vi si conviene, ed alla prossima organizzazione de' Corpi veggansi nella scelta degl' Individui distinto il merito, ed il valore.

Mossi da un tal riflesso, ma molto più da quello spirito di Patriottismo, che deve costantemente animare, e dirigere le vostre operazioni, non cessate, valorosi Soldati, di dar sempre novelle ripruove del vostro attaccamento alla Patria, e dalla medesima io vi riprometto con sicurezza in ricambio ogni contrassegno di gradimento, e di riconoscenza.

Moutte

LIBERTA' Num. 13. EGUAGLIANZA

Martedì 9. Giugno V 1799.

L E G G E

IL Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana. Volendo mettere le Truppe della Repubblica Romana in un piede rispettabile, di modo che possano resistere ai sforzi degl' inimici della Libertà, con richiamare sotto le sue Bandiere tutti i difensori della Patria, che debbono comporle, e di cui alcuni Individui in questo momento si trovano assenti dai loro Corpi.

Decreta in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione la Legge seguente.

Art. 1. Tutti i sotto Uffiziali, e Soldati assenti dai loro Corpi per qualsivoglia motivo, sono tenuti di riunirsi in Roma, quelli del Dipartimento del Tevere prima del dì 20. di questo mese, e quelli degl' altri Dipartimenti prima del dì primo Termifero prossimo.

Art. 2. Sono solamente eccettuati dalla disposizione dell'Articolo precedente li sotto Uffiziali, o Soldati muniti di esenzioni, o di Congedi definitivi sottoscritti dai loro Capi, ed approvati dal Generale sotto gli ordini del quale essi servivano.

Art. 3. Per venire alla cognizione dei Militari tenuti a riunirsi in virtù dell' Art. primo, le Amministrazioni Dipartimen-

tali subito ricevuta la presente Legge ordineranno alle Amministrazioni Municipali del Cantone, o Sezzione di formare nel tempo d' una Decade tre stati dei Nomi separati, e fatti per ordine Alfabetico,

Il primo di tutti i Militari del Cantone, o della Sezzione presenti, o assenti.

Il secondo, di tutti quelli, che si troveranno presenti all'epoca, in cui questi Stati saranno fatti, o riconosciuti esser nell' obbligo di riunirsi.

Il terzo, di quelli, che sono eccettuati a tenore dell' Articolo secondo.

Art. 4. Questi Stati indicheranno i Corpi, ai quali ciascuno di questi Militari è, o è stato addetto, e la qualità, o il grado col quale vi era impiegato.

Art. 5. Nelle Amministrazioni di Cantone, questi Stati saranno fatti, e sottoscritti dagli Edili delle Comuni, verificati, ed approvati dalle Amministrazioni Municipali. Nelle altre Municipalità, saranno fatti, sottoscritti dalle Amministrazioni Municipali.

Art. 6. Le Amministrazioni Municipali saranno responsabili dell' inesattezza di questi Stati.

Art. 7. Questi Stati saranno inviati subito dopo la loro formazione all' Amministrazione Dipartimentale, la quale li dirigerà in seguito al Ministro della Guerra, che trasmetterà senza dilazione gli estratti di questi Stati ai Prefetti Consolari presso le Amministrazioni Dipartimentali.

Art. 8. Subito dopo ricevuti questi estratti, i detti Prefetti Consolari prenderanno le misure necessarie per fare ricercare i Militari assenti dai loro Corpi senza Congedi legittimi, e farli partire per riunirsi.

Art. 9. I Militari tenuti di raggiungere il loro Corpo, che non l' avranno raggiunto nei tempi fissati dall' Articolo primo saranno reputati Disertori.

I Prefetti Consolari presso le Amministrazioni Dipartimentali li faranno arrestare, e tradurre innanzi un Consiglio di Guerra conforme alle Leggi.

Art. 10. I Prefetti Consolari presso le Amministrazioni Dipartimentali, e Municipali, e gli Uffiziali della Gendarmeria invigileranno particolarmente all' esecuzione della presente Legge,

e denunzieranno ai Tribunali quelli. che faciliteranno la diserzione, o che riceveranno i Disertori con darle asilo, acciò sieno puniti secondo il rigore delle Leggi.

Art. 11. Tutte le Autorità Costituite Civili, e Militari sono incaricate d' invigilare all' esecuzione delle disposizioni della presente Legge sotto la pena di essere destituite, ed ancora di altra più grave, se vi sarà luogo.

Fatto in Roma li 7. Messifero anno 7.

Il General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana Garnier

In nome &c. Il Consolato ordina &c.

Il Presidente del Consolato *Aleandri*

Pel Consolato il Segretario *G. Bernard*

Per copia confor. il Min. della Giustizia, e Polizia *Piamonti*

LIBERTA' Num. 14. EGUAGLIANZA

Martedì 25. Giugno 1799.

L E G G E

IL Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana; Considerando, che un Governo Repubblicano attaccato da nemici, sì interni che esterni, non puole essere troppo riconoscente verso de' Cittadini, che volontariamente prendono le armi per la difesa della libertà. Che quantunque il solo premio degno dei Repubblicani sia nei servigj medesimi, che essi rendono alla Patria, questa stessa Patria ha però il più grande interesse per affezionarseli coi legami potenti della proprietà.

Considerando, che in tutte le Repubbliche, quelli, che hanno versato il loro sangue per la libertà hanno ricevuto delle ricompense onorifiche, ed utili, e che se da una parte, è giusto d' investire i difensori della Patria dei Beni fondi confiscati a quelli, che sono legalmente dichiarati suoi nemici.

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Decreta;

Art. 1. Le Truppe regolate, e stipendiate dalla Repubblica Romana saranno portate al compimento di sei mila Uomini.

Art. 2. Tutti i Cittadini facendo oggi parte dell' Armata Romana, e tutti quelli, che si arrolleranno volontariamente per completarla, e vi faranno un servigio attivo, seguita la Pace saranno messi in possesso di un fondo del valore di duecento scudi Romani.

Art. 3. I difensori della Patria, i quali durante il corso di

questa Guerra hanno ricevuto, o riceverannno delle ferite, che li priveranno d' uno dei loro membri, o li renderanno inabili ad esercitare quella professione che poteva alimentarli, ed a continuare il loro servigio, saranno messi in possesso d' un fondo del valore di trecento Scudi Romani. Il fondo sarà loro dato sopra d' un certificato degli Uffiziali di sanità munito del visa dei Stati Maggiori dei Corpi, e dei Commissarj di Guerra, ed approvato dal General Comandante le Truppe Romane.

Art. 4. Le vedove, ed i figli di quelli, che durante la presente guerra periranno nei combattimenti, o in seguito delle loro ferite, riceveranno in tutta proprietà un fondo del valore di trecento scudi Romani, i fondi saranno loro dati sopra d' un certificato come è espresso nell' articolo precedente.

Art. 5. Le vedove ed i figli di quelli, che durante la presente Guerra moriranno in attività di servigio, altrimenti, che nei combattimenti, o in seguito delle loro ferite riceveranno in tutta proprietà un fondo del valore di due cento Scudi Romani, i fondi saranno loro dati sopra d' un certificato come si è detto nell' Articolo precedente.

Art. 6. I Padri, e le Madri, che saranno nell' indigenza, e i di cui figli saranno periti nei combattimenti, o in seguito delle loro ferite, o in attività di servigio, durante la presente Guerra, saranno messi in possesso d' un fondo del valore di due cento Scudi Romani, con fare le medesime prove di sopra enunziate.

Art. 7. I beni fondi, ed immobili di tutti quelli, che sono, o saranno dichiarati emigrati sono specialmente destinati al pagamento delle indennità di sopra indicate, di maniera che non potrà esserne disposto, in tutto, o in parte prima, che le dette indennità sieno intieramente sodisfatte.

Art. 8. Nel caso, che i beni fondi degli Emigrati si trovassero mancanti senza che i presenti impegni fossero riempiti vi sarà proveduto con una massa sufficiente d' altri beni Nazionali.

Art. 9. Sarà fatto un quadro di tutti quelli, che sono, o saranno dichiarati definitivamente Emigrati, il quadro comprenderà i loro beni fondi, ed immobili colla stima, e sarà stampato ed affisso.

Art. 10. Sarà innalzata nella Piazza del *Foro* una Colonna sulla quale sarà impresso il nome dei difensori della Patria,

morti nella presente Guerra, che è quella della Libertà: i loro Padri, Madri, Vedove, e figli occuperanno un posto distinto in tutte le Feste Civiche.

Fatto in Roma li 7. Messifero Anno 7. Rep.

Il General di Divisione Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Rep. Romana Garnier

In nome ec. Il Consolato ordina ec. il dì, ed anno sud.

Il Presidente del Consolato Aleandri

Pel Consolato il Segr. G. Bernard

Per Copia Conf. *Il Min. della Giustizia, e Polizia* Bassi.

Num. 15.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Martedì 16. Giugno 1799.

L E G G E

In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile

Nella Seduta dei 2. Messifero Anno 7. Repubblicano.

IL Senato dopo avere inteso tre letture della seguente Risoluzione,

La prima nella Seduta dei 19. Pratile anno 7.

Le seconda nella Seduta dei 25. Pratile anno 7.

La terza in quella di questo medesimo giorno

Dichiara, che non vi è luogo ad aggiornamento.

Nella Seduta dei 16. Pratile anno 7.

Il Tribunato dopo inteso tre letture del seguente Progetto di risoluzione

La prima nella Seduta dei 17. Fiorile anno 7.

La seconda nella Seduta dei 5. Pratile anno sudetto,

La terza nella Seduta dei 16. Pratile anno sudetto,

Dichiara che non vi è luogo ad aggiornamento, e

Deliberando sulla petizione fattagli dal Cittadino Prospero Ferrari per fare stendere nelle forme solite gl' Istromenti rogati, e lasciati in matrice dal defonto suo Cognato Giuseppe Matricola Notaro della Comune di Palestrina, e per fare inoltre soscrivere, e pubblicare altri Istromenti, che dallo stesso Matricola, furono già fatti stendere dal Notaro Cesare Bonanni

Considerando che tanto il pubblico, quanto il privato interesse esigge, che i Rogiti de' Notarj non solo siano conservati, ma ancora legalmente distesi. Risolve

Art. 1. Il Consolato per mezzo del Ministro della Giustizia, e Polizia, verificata la realtà, tanto degl' Istromenti ro-

gati, e lasciati in matrice dal defonto Notaro Giuseppe Matricola di Palestrina, quanto degl' Istromenti non soscritti, e che lo stesso Matricola fece distendere dal Notaro Cesare Bonanni, farà per mezzo di un probo Notaro stendere nelle consuete forme, e pubblicare i primi, e pubblicare anche i secondi, se saranno bene stesi. Gli uni, e gli altri Istromenti dovranno inserirsi nei Protocolli del Matricola.

Art. 2. Le spese tutte che occorreranno per eseguire quanto si prescrive nel precedente Articolo, saranno a carico degli Eredi dello stesso Notaro Matricola.

Il Presidente del Tribunato *Cipriani*
Vicini, Conconi *Segretarj*

Il Senato approva
Corboli *Presidente*
Morganti *Segretario*

Vista ed approvata in virtù dell' Art. 369. della Costituzione Romana

Roma li 7. Messifero Anno 7. Rep.

Il Generale di Divisione Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Rep. Romana Garnier

In nome &c. il Consolato ordina &c. dal Palazzo Consolare il dì, ed anno suddetto.

Il Presidente del Consolato Aleandri
Pel Segretario del Consolato G. Bernard
Per Copia Conf. il Min. della Giustizia, e Polizia Piamonti

Num. 16.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

In nome della Repubblica Romana una e indivisibile
Nella Seduta dei 7. Messifero Anno settimo.

Martedì 25. Giugno 1799.

IL Senato dopo aver inteso tre letture della seguente risoluzione

La prima nella Seduta dei 19. Pratile anno 7,
La seconda nella Seduta dei 25. Pratile anno 7,
La terza in quella di questo medesimo giorno.
Dichiara che non vi è luogo ad aggiornamento.

Nella Seduta dei 16. Pratile anno settimo.

Il Tribunato dopo aver inteso tre letture del seguente Progetto di Risoluzione.

La prima nella Seduta dei 17. Fiorile anno 7.

La seconda nella Seduta dei 5. Pratile anno sud.

La terza nella Seduta dei 16. Pratile anno sud.

Dichiara, che non vi è luogo ad aggiornamento, e

Deliberando sulla petizione fattagli dal Cittadino Marsilio Rossi, con la quale domanda di fare stendere nelle consuete forme quattro Istromenti rogati e lasciati in matrice dal suo Fratello Niccola Rossi Notaro della Comune di Ferèntillo,

Considerando, che tanto il pubblico, quanto il privato interesse esigge, che i Rogiti de' Notari non solo siano conservati, ma legalmente distesi. Risolve

Art. 1. Il Consolato per mezzo del Ministro della Giustizia, e Polizia verificata la realtà dei quattro Istromenti rogati, e lasciati in matrice dal defonto Notaro di Ferentillo Marsilio Rossi, li farà per mezzo di un probo Notaro stendere nelle forme solite, pubblicare, ed inserire ne' Protocolli dello stesso Rossi.

Art. 2. Le spese, che occorrerranno per istendere, e pubblicare i quattro Istromenti, saranno a carico degli Eredi dello stesso Marsilio Rossi.

Il Presidente del Tribunato *Cipriani*
Vicini, Conconi Segretarj

Il Senato approva
Corboli *Presidente*
Morganti *Segretario*

Vista, ed approvata in virtù dell' Art. 369. della Costituzione Romana.

Roma li 7. Messifero anno 7. Repubblicano.

Il General di Divisione Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Rep. Romana Garnier

In nome &c. Il Consolato ordina &c.

Dal Palazzo Consolare il dì, ed anno suddetto.

Il Presidente del Consolato *Aleandri*
Pel Consolato il Segretario *G. Bernard*

Per copia confor. il Ministro della Giustizia, e Polizia *Piamonti*

LIBERTA' Num. 17. EGUAGLIANZA

L E G G E

Il General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana.

Mercordì 16. Giugno 1799.

VIsto il Messaggio del Consolato sull' esecuzione degli Articoli II. III. IV., e XVII. della Legge dei 24. Pratile prossimo passato,

Considerando, che il peso deve essere comune a tutti quei, che dalla provvidenza d' una stessa Legge risentono il comodo, e volendo assicurare l' esecuzione della Legge in tutte le sue parti per miglior bene, e vantaggio del Popolo

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana

Decreta quanto siegue

Art. 1. Non sarà permesso a veruno il fabbricar pane venale in qualunque Forno, nè vender pane di qualunque sorta, ne' pubblici Forni, quanto in ogni altro Spaccio, e luogo pubblico della Comune senza un Certificato in iscritto dei Grandi Edili.

Art. 2. Non sarà concesso a veruno il certificato, se non sull' adempimento delle condizioni prescritte agli Articoli III. IV. e XVII. della sopradetta Legge dei 24. Pratile prossimo passato.

Art. 3. La fabbricazione del pane per uso proprio di ciascuno Individuo, e di ciascuna particolar famiglia sarà mantenuta libera secondo il solito finora praticato, e secondo le Leggi tuttora veglianti.

Roma li 8. Messifero anno 7. Repubblicano.

Il General di Divisione Comandante le Truppe Francesi a Roma
Garnier

In nome &c. il Consolato ordina &c.

Dal Palazzo Consolare il dì, ed anno suddetto.

Il Presidente del Consolato *Aleandri*

Pel Consolato il Segretario *G. Bernard*

Per copia conforme il Ministro di Giustizia, e Polizia *Bassi*

LIBERTA' Num. 18. EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile

Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 8. Messifero Anno VII. Repubblicano.

Mercordì 16. Giugno 1799.

IL Consolato considerando, che la Giustizia è la prima base del Governo Repubblicano, e del Credito Nazionale,

Considerando, che alle diverse epoche, alle quali il ser-

vizio degli Approvigionamenti Militari era affidato a delle Compagnie, e a dei Provveditori generali, molti benemeriti Cittadini hanno dovuto, col somministrare le proprie loro Derrate, e sostanze, concorrere al predetto servigio,

Considerando, che essendosi fatte tali parziali somministrazioni, alcuni per Requisizioni Miiitari, e tutti per causa del servigio della Repubblica, deve la medesima invigilare all' esatto, e sollecito loro rimborso,

Considerando, che se il pronto pagamento delle anticipazioni fatte per il servizio militare è giustamente dovuto per tutti i Fornitori, tal rimborso è sopratutto urgente a favore di quelli, che hanno rilasciato le loro Derrate non per verun motivo di specolazione, ma per corrispondere a delle requisizioni necessitate dalle circostanze,

Considerando, che un più lungo ritardo di tal' atto di giustia porterebbe un grave pregiudizio all' Agricoltura, al Commercio, ed all' ulteriore servigio degli Approvigionamenti Militari,

Decreta quanto siegue

Art. 1. La Commissione incaricata di verificare i Conti degli anzidetti Creditori ne solleciterà la prescritta liquidazione.

Art. 2. Qualunque Compagnia di Fornitori, qualunque Agente, e Provveditore generale è tenuto di depositare presso il Ministro della Guerra nel termine di una Decade, dopo la pubblicazione del presente Decreto, lo Specchio de' particolari Creditori, i quali hanno loro somministrato derrate, e generi per il servigio Militare.

Art. 3. Dovrà specificarsi in tale Specchio, 1. l' ammontare di ogni individual Credito; 2. se ciascun Csedito è stato liquidato; 3. se il medesimo è stato pagato per a conti; 4. l' ammontare di detti Conti già pagati.

Art. 4. Nel caso, in cui alcuni de' suddetti Crediti non fossero stati liquidati, resta conservato alle respettive Compagnie, o Provveditori generali il diritto di approvare la liquidazione, che ne verrà fatta.

Art. 5. Spirato che sarà il termine di una Decade prescritto nell' Articolo 2., ogni individual Creditore è autorizzato, ed invitato a verificare nel Burò del Ministero della Guerra, se il suo nome, ed il suo Credito, sono stati dichiarati dal ris-

pettivo suo Debitore, ossia dall' Agenzia, o Compagnia Debitrice.

Art. 6. Nel caso, che nelli Stati presentati vi si ritrovi qualche omissione, o qualche errore, ne sarà presa Nota dal Ministro della Guerra, per corregerli, dopo aver rispettivamente sentito il Creditore, ed il Debitore interessato.

Art. 7. Le Compagnie, e i Fornitori generali sono responsabili dei danni, inconvenienti, e pregiudizj, che potrebbero risultare da qualunque impuntualità nell' esecuzione del secondo, e seguenti Articoli.

Art. 8. Le presenti disposizioni non derogano punto a quanto vien prescritto nel Decreto de' 25. Fiorile sistemativo della liquidazione della Compagnia Cavagnari.

Art. 9. Il presente Decreto sarà stampato, e pubblicato.

Il Ministro della Guerra rimane incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, e renderà conto al Consolato della sua esecuzione.

Il Presidente del Consolato *Aleandri*

Pel Consolato il Segretario *G. Bernard*

Per copia conforme

Il Ministro della Guerra, Marina, ed affari esteri *Moutte*

Num. 19.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una; e indivisibile

Estratto del Consolato nella Seduta del dì 8. *Messifero*

Anno VII. Repubblicano.

Mercoledì 26. Giugno 1799.

IL Consolato considerando la Giustizia, e la necessità di venire ad una regolare, e definitiva liquidazione di tutti li Creditori, che hanno somministrate derrate, e generi per l'Approvigionamenti Militari

Decreta, quanto siegue

Art. 1. Le disposizioni del Decreto dei 29. Brumale sulla liquidazione de' Crediti per somministrazioni anteriori alli 8. Messifero anno 6. sono applicabili a tutti i Crediti esistenti fino al primo Pratile anno 7.

Art. 2. La Liquidazione del Credito della Compagnia Cavagnari verrà effettuata a norma del Decreto de' 25. Fiorile Anno 7.

Art. 3. Le Liquidazioni tutte relative al Ministero della

Guerra, saranno effettuate nei Burò di detto Ministero da una sola, ed unica Commissione. La di cui organizzazione verrà sistemata con un ulteriore Decreto.

Art. 4. Gli ex-Agenti del Governo per le susistenze Militari, ed il Cittadino Colizzi ex-Proveditore delle Truppe nella Comune di Roma sono tenuti presentare nello spazio di tre Decadi i loro Conti al Ministero della Guerra.

Art 5. Sono ammesse, come basi della Liquidazione de' Creditori le otto ultime Epoche accennate nel Rapporto del Ministro della Guerra in data dei 25. Pratile, quali sono,

1. Dall' arrivo dell' Armata Francese sino al primo Fiorile Anno sesto.

2. La spedizione per l' Egitto.

3. Dal primo Fiorile sino alli 8. Messifero, Ingerenza Hardy, e Terziani.

4. Dalli 8. Messifero anno *6.* sino al primo Vendemmiale, Ingerenza Cavagnari.

5. Dal primo Vendemmiale sino alli 11. Fiorile, Agenzìa Generale del Governo.

6. Dalli 3. Glaciale sino alli *6.* Nevoso, Invasione Napoletana.

7. Dalli 11. Fiorile sino alli 9. Pratile, Ingerenza del Cittadino Colizzi.

8. Dalli 9. Pratile. Ingerenza de' Grandi Edili.

9. Li diversi Approvigionamenti per Corfù, e le Forniture fatte in Roma.

Art. *6.* La liquidazione di qualunque Credito parziale dovrà, avanti che sia fatto dal Ministro al Consolato il necessario Rapporto, per arrivare al pagamento, essere approvato dal Fornitore Generale, o dall' Agenzìa, o dalla Compagnia Debitrice.

Art. 7. Al primo dì di ogni mese sarà fatto al Consolato un Rapporto Generale su tutte le Liquidazioni effettuate nel corso dell' antecedente mese, e sulli effetti di tal liquidazione.

Art. 8. Vien revocato, ed annullato qualunque anteriore Decreto contrario alle presenti Disposizioni.

Il Ministro della Guerra è incaricato dell' Esecuzione del presente Decreto.

Il Presidente del Consolato *Aleandri*

Pel Consolato il Segretario *G. Bernard*

Per copia conforme

Il Ministro della Guerra, Marina, e Relazioni Estere *Moutte*

Num. 20.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

LEGGE

IL Generale Comandante le Truppe Francesi stazionete sul Territorio della Repubblica Romana.

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione, Decteta.

Art. 1. La Legge dei 16. Termifero anno 6. sulli Forastieri sarà eseguita secondo la sua forma, e tenore.

Art. 2. Ogni Forastiere sia Laico, sia Ecclesiastico, Regolare, o Secolare, il quale non avrà ottenuto dal Governo Romano il permesso di restare ai termini della Legge precitata, o dell' Autorità Francese, o dei Decreti del Direttorio di Francia sarà tenuto di sortire da Roma nelle ventiquattr' ore, e dal Territorio della Repubblica Romana in cinque giorni, da contare dal giorno della pubblicazione della presente Legge sotto pena di essere condannato da una Commissione Militare a dieci anni di ferri, se sarà suddito di una Potenza in guerra colla Repubblica Francese, o suoi Alleati, ed alla detenzione fino alla Pace se sarà di qualunque altro Paese.

Art. 3. Ogni Forastiere, che non ha ottenuto il permesso di restare ai termini dell'Articolo precedente, non potrà ottenerlo finchè non sia ordinato altrimenti.

Art. 4. Sono eccettuati i Patriotti Napoletani, che saranno riconosciuti dall' Inviato del Governo provisorio di Napoli presso il Governo Romano.

Art. 5. Ogni Forastiere, che ha già ottenuto dal Governo Romano il permesso di restare ai termini della Legge dei 16. Termifero, sarà tenuto, nel tempo d' una Decade, di presentarsi alla Municipalità del suo Domicilio, perchè gli sia continuato il permesso del Governo Romano, se vi ha luogo dopo il rapporto della Municipalità. Passata una Decade il permesso sarà riguardato nullo, ed il Forastiere sarà sottoposto alle pene fissate nell' Art. secondo.

Art. 6. Verun Forastiere potrà introdursi nel Territorio Romano senza passaporto delle Autorità Francesi, o Romane sotto pena di esser' arrestato, e punito secondo le circostanze, e militarmente.

Art. 7. Chiunque facilitasse il soggiorno in Roma, o nel territorio della Repubblica, di un Forastiere non munito d'uno dei permessi di sopra accennati, sarà trattato come il Forastiere, ch' egli secondasse, e sottoposto alle pene indicate nell' Articolo secondo.

Fatto in Roma li 9. Messifero anno 7. Repubblicano:

Il Generale di Divisione Comandante in Capo a Roma Garnier

In nome &c. il Consolato ordina &c.

Dal Palazzo Consolare il dì, ed anno suddetto.

Il Presidente del Consolato *Aleandri*

Pel Consolato il Segretario *G. Bernard*

Per copia conf. il Ministro della Giustizia, e Polizia *Piamonti*

LIBERTA' Num. 21. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma li 9. Messifero anno 7.

I Grandi Edili

NOTIFICAZIONE

LA Legge in data degli 8. Messifero è una seguela dell'antecedente promulgata il dì 24. Pratile, e per conseguenza comincerà ad aver vigore subito che sarà posta in attività la prima.

Siccome nella prima Legge agli Articoli 2. 3. 4. 17. si prescrive che ognuno che vorrà aprire de' Forni sia tenuto a denunciarlo al Burò Centrale, per essere soggetto ai regolamenti che la detta Legge determina: così in questa nuova Legge si estendono detti regolamenti a qualunque sia Fabbricatore, e venditore di Pane. E' stata per tanto male interpretata la Legge sortita jeri, credendosi che senza il previo Certificato nostro non possa vendersi nel momento pane di sorta alcuna; giacchè questa provvidenza avrà luogo allorchè sarà in piena esecuzione la Legge sopraccennata dei 24. Pratile, ed a scanzo di equivoco, e di falsa interpretazione sarà avvertito il Pubblico con nostra notificazione, che fisserà l' epoca precisa del nuovo regolamento sui Forni, e sulla vendita del Pane.

Gorirossi, Wan-roy, Stambrini *Grandi Edili*

Serpieri Segretario

LIBERTA' Num. 22. EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile

Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 23. Fiorile Anno 7. Repubblicano. Affisso, e public. li 12. Messifero unito al seguente.

Romana 20. Giugno 1799.

IL Consolato considerando i vantaggi che può apportare, massime nelle presenti circostanze, alla tranquillità, e sicurezza di questa Comune la formazione di un Corpo di Cavalleria Nazionale Volontaria,

Considerando, che non vi mancano dei valorosi Romani, che si esibiscono volontariamente d' accorrere a qualunque bisogno della Patria, e che il loro zelo, e patriottismo può contribuire alla salvezza della medesima,

Esaminato il piano presentato dal Cittadino Niccola Lasagni General Comandante di questa Guardia Nazionale Sedentaria per l' organizzazione del detto Corpo di Cavalleria,

E visto il Messaggio dell' Ambasciadore Francese il quale commenda il piano sudetto

Decreta come siegue.

Art. 1. Si approva, che sotto gli ordini del Generale della Guardia Nazionale Sedentaria si formi un Corpo di Patriotti Romani a Cavallo in numero di 200., ed anche più se è possibile equipaggiati, e mantenuti a proprie spese all' oggetto di pattugliare per Roma ogni Notte.

Art. 2. Viene assicurato a ciascuno de' Volontarj coscritti nel mentovato Corpo la proprietà del Cavallo, e ciò anche nel caso di qualunque Requisizione.

Il Ministro della Giustizia, e Polizia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Presidente del Consolato *Calisti*

Pel Consolato il Segretario *G. Bernard*

Per copia conforme il Ministro di Giustizia, e Polizia *Bassi*

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile

Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 9. Messifero Anno VII. dell' Era Repubblicana.

IL Consolato considerando, che in diverse Comuni della Repubblica Romana si sono offerti spontaneamente de' Patriotti Volontarj per fare il servigio della Guardia Nazionale a Cavallo,

Decreta quanto siegue.

Art. 1. Il Decreto de' 24. Fiorile prossimo passato relativo alla formazione di un corpo di Volontarj a Cavallo per la Comune di Roma è in ciascuna sua parte applicabile, ed estensivo a tutte le Comuni della Rep. Romana.

Art. 2. In conseguenza i Cittadini, che si ascriveranno per fare il servigio a Cavallo faranno parte della Guardia Nazionale Sedentaria, e saranno unitamente sotto gli ordini del respettivo Comandante della Guardia Nazionale Sedentaria.

Il Ministro della Giustizia, e Polizia è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato a piè di quello de' 24. Fiorile prossimo passato.

Il Presidente del Consolato *Aleandri*

Pel Consolato il Segretario *G. Bernard*

Per copia conforme il Ministro di Giustizia, e Polizia *Piamonti*

LIBERTA' Num. 23. EGUAGLIANZA

Giovedì 27. Luglio 1799.

L E G G E

IL Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repnbblica Romana.

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione, Decreta

Art. 1. Viene proibito a ciascun Ecclesiastico Secolare di comparire in pubblico, e nelle strade di Roma con gli Abiti, e distintivi del suo Stato.

Art. 2. Ogni Ecclesiastico, che contraverrà alla presente proibizione, sarà arrestato, condotto dal Comandante della Piazza, il quale per la prima volta lo condannerà alla detenzione di un mese, ed in caso di recidiva fino alla Pace.

Art. 3. Viene ordinato ad ogni Comandante di posto Militare, di Guardia Nazionale, o di Pattuglia di arrestare ogni Ecclesiastico Secolare, che porti gli Abiti distintivi del suo Stato dodici ore dopo la pubblicazione della presente Legge.

Roma li 9. Messifero Anno 7. Repubblicano.

Il General di Divisione Comandante in Roma Garnier

In nome ec. il Consolato ordina ec. il dì, ed anno sud.

Il Presidente del Consolato Aleandri

Pel Consolato il Segretario G. Bernard

Per Copia conf. *Il Ministro della Giustizia, e Polizia* Piamonti.

LIBERTA' Num 24. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma li 11. *Messifero an.* 7. *Rep.*

I Grandi Edili. Notificazione.

Adesivamente agli Articoli 3, e 4 della Legge dei 24 Pratile ci affrettiamo di pubblicare la Tariffa del Pane da spacciarsi nei pubblici Forni, ed altri luoghi di questa Commune.

Questa avrà luogo dal dì 20. corrente Messifero anno 7. a tutto li 20. *Vendemmiale del futuro Anno* 8.

Tariffa del Pane vendibile tanto dai Fornari, che dai Particolari spacciatori.

Pane di tutta Farina non levata alcuna quantità di Fiore per libra non più di baj. 3.

A contare dal detto giorno 20. Messifero sarà lecito a qualunque Cittadino di acquistare il Pane senza biglietto in qualunque Forno, o Spaccio, ed in qualsivoglia quantità, allo stesso prezzo della Tariffa.

Questo prezzo potrà essere diminuito, non già mai però alterato dai venditori, e spacciatori.

I Commissarj di Polizia, e li Grascieri invigileranno sulla qualità, e peso del Pane tanto nei Forni, che per i spacci, o Piazze.

I Contraventori saranno soggetti irrimisibilmente al rigore delle Leggi. *Gorirossi, Gigli, Wan-roy.* Grandi Edili.

Serpieri Segr.

LIBERTA' Num. 25. EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana, una e indivisibile.

Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 11. *Messifero Anno VII. Repubblicano.*

IL Consolato in esecuzione degli Art. 1., e 2. della Legge Annonaria de' 24. Pratile, visto il Rapporto del Ministro dell'Interno Ordina = Che quei Fornari, i quali dentro un termine, che sarà prescritto dai Grandi Edili, non si saranno presentati a dare la loro sommissione, e dichiarazione di continuare lo spiano a tenore della Legge sudetta, i loro Forni saranno devoluti alla Nazione, che ne disporrà senza pagare veruna sorta di avviamento.

Il Ministro dell' Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto. Il Presidente del Consolato *Aleandri*

Pel Consolato il Segretario *G. Bernard*

Per Copia Conf. *il Capo del Segretariato del* Valeriani

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma li 11. *Messifero Anno* 7.

I *Grandi Edili. Notificazione.*

IN seguito delle Leggi dei 24 Pratile, e 8. Messifero corrente, e del surriferito Decreto Consolare siamo venuti alle seguenti determinazioni.

Art. I. Il termine da noi prescritto con nostra Notificazione dei 4. corrente a chiunque vorrà attendere alla fabbricazione, e spaccio del Pane venale a Tariffa a forma della contemporanea nostra Notificazione resta prorogato ad altri due giorni dalla data della presente.

Art. II. Senza tale Denuncia, e senza il Certificato, che ne verrà rilasciato da Noi, non potrà alcuno attendere assolutamente a questo Esercizio.

Art. III. Gli attuali Fornari, se non denuncieranno nel termine prescritto perderanno qualunque diritto sui loro Forni. Questi saranno devoluti alla Nazione. Non sarà valutata, che la semplice pigione del locale, e dei stigli, senza alcun' avviamento in conformità del sudetto Decreto Consolare.

Art. IV. Chiunque dei Spacciatori di Pane, che sarà ritrovato senza il nostro Certificato, sarà soggetto all'Esecuzione delle pene prescritte dalle Leggi veglianti.

Art. V. Niuno dei Fornari, o spacciatori di Pane potrà molire il suo Grano, se non avrà prima presa nel nostro Burò Centrale la Bolletta del Ripasso; Questa non sarà rilasciata, se non sarà pagata contestualmente la Piastra per Rubbio prescritta dall' Articolo XVII. della sudetta Legge de' 24. Pratile, e dall'altro Articolo della Legge degli 8. Messifero.

Art. VI. I così detti Casarecci, che fabricheranno il Pane per il solo uso proprio, non saranno tenuti nè alla Denuncia, nè al Certificato.

Art. VII. Dovranno però osservare per la Molitura del Grano le solite Cautele prescritte dalle Leggi.

Art. VIII. L'Appaltatore del Macinato non potrà rilasciare loro la Bolletta senza un Certificato del Commissario di Polizia della Sezione, comprovante il numero, e l' Età delle Persone componenti la Famiglia.

Art. IX. Questo Certificato sarà prima visato da Noi.

Art. X. Senza tale Certificato saranno i Casarecci considerati,

come pubblici Spacciatori, soggetti alla Bolletta del Ripasso, ed al pagamento della Piastra per ogni Rubbio di Grano.

Gorirossi, *Gigli*, *Wan-roy*, Grandi Edili.

Serpieri Segr.

LIBERTA' Num. 26. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana.

Il Ministro della Giustizia e Polizia ai Cittadini Romani.

HO il piacere nel primo giorno, che intraprendo l'officio del mio Ministero di annunciarvi, che i nostri Nemici, ed i Perturbatori maligni della nostra tranquillità vengono abbattuti, e fugati per ogni parte dalle Armi Repubblicane. Non vi posso precisare i fatti, perchè un pugno di Briganti, che vaga per le contrade di S. Quirico, e di Radicofani, assassinando vilmente i Passaggieri, e gli Abitanti di quelle Campagne, ha fermato il Corriere della Toscana e gli ha tolte tutte quelle lettere, in cui venivano individuati gli accennati fatti, unitamente alle Gazzette, che li riportavano, locchè parimenti è accaduto all'ultimo Corriere di Genova, a cui pure sono state tolte le lettere più interessanti, malgrado le cautele, che aveva egli usate per conservarle, come ha deposto l'ultimo Corriere *Ludovico Rossi* venuto da Acquapendente; Posso nulladimeno con certezza assicurarvi, che a fronte delle insidie de' Briganti, e degl' infami maneggi de' nostri Nemici, (fra i quali non mi sono ignoti quelli, che fuori dell' ordinario corso della Posta ricevono un piego segreto per ispargere nuove allarmanti) sono quì giunte le più consolanti notizie, e fra queste devono rimarcarsi la posizione dell' invitto Generale Macdonald in Milano, la libera communicazione della Fortezza di Mantova coll' Armata Francese, il ritiro delle Truppe Austro-Russe battute in più incontri, e disperse, la sconfitta degl' Insorgenti alla Fratta nelle vicinanze di Perugia con perdita di trenta di loro morti sul fatto, e di altrettanti feriti, la quiete riacquistata nel Dipartimento del Cimino, il perdono domandato dalla Massa degl' Insorgenti del Clitunno, e la fuga di essi dalle Comuni del Circeo, Queste sono le notizie certe che ultimamente mi sono giunte, e che io non manco di annunciarvi per ora in genere, riserbandomi di esporvele in appresso con maggior precisione. Che si rassicurino dunque tutti i buoni Cittadini; che tremino i vili Nemici della Repubblica; che si ricredano i troppo facili a presta-

re orecchio alle vane, e sciocche voci degli Allarmisti, voci che pur troppo avete veduto sempre mai prive di alcun fondamento di verità. Mantenete l'ordine, la quiete, la tranquillità, e siate certi, che i nostri nemici non potranno mai toglierci quel prezioso dono della Libertà, i di cui frutti siamo ben vicini a godere nel seno di una pace, che ci hanno finora con tanto sforzo invidiata i Satelliti de' Tiranni. *Piamonti*

LIBERTA' Num. 27. EGUAGLIANZA

Rep. Rom. Roma li 12. Messifero Anno 7. Repub.

I Grandi Edili. Notificazione.

A Raffrenare l'abuso intollerabile dei Monopolisti, che si fanno lecito di rivendere il Pane dei Forni liberi, e bajoccanti a prezzo maggiore a danno della Popolazione, saranno in avvenire ossesvate onninamente le seguenti nostre risoluzioni analoghe alle Leggi veglianti.

1. A contare dal giorno di domani 13. corrente tutti i Fornari tanto Liberi, che bajoccanti dovranno apporre onninamente sul Pane, che fabricheranno, il Bollo indicante il numero assegnato al di loro Forno.

2. Chiunque dei Fornari, che non apporrà il Bollo sudetto, sarà soggetto alle pene prescritte dalle Leggi.

3. Niuno potrà vendere questa qualità di Pane *Bollato*. Tutti quelli, che lo rivenderanno saranno soggetti alla perdita del Pane, ed altre pene prescritte dalle Leggi veglianti.

4. I Commissarj di Polizia ed i Grascieri sotto la loro più stretta responsabilità, sono incaricati dell' esecuzione di queste Providenze.

Gorirossi, Gigli, Wan-roy Grandi Edili.
Publio Serpieri Segr.

LIBERTA' Num. 28. EGUAGLIANZA

Il Ministro della Giustizia e Polizia ai Cittadini Romani.

IL Governo Romano non si può mostrare più interessato a dileguare l' allarme, che dei perfidi istigatori cercano spargere tutto giorno nel Popolo sull' invasione de' briganti, quanto coll' ordinare la stampa delli quì annessi documenti.

Nell' atto, che mi sono affrettato a pubblicarli ravvisate come l' orda degli Assassini ha osato di commettere ogni sorte di delitti in nome sempre *dei Re, e sotto il pretesto di una male intesa Religione.*

La condotta però delle Comuni di Poli, e di S. Vito serva di memorabile esempio e di rimprovero insieme a tutte quelle, che non senza malizia accusando la mancanza dei mezzi di difesa hanno permesso, che dei vili assassini penetrassero nel di loro seno, quando per fugarli bastava solo il volerlo.

Le Comuni di Poli, e di S. Vito sebene scarse di abitanti, e mancanti di forze hanno supplito con il loro coraggio, e con la loro buona volontà.

Elleno in cotal guisa si sono rese benemerite della Patria, e della Repubblica, ed i loro nomi saranno gloriosi nei fasti della nostra fortunata Rivoluzione. (li 13. Messifero an. 7.)

Piamonti

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Viva la Repubblica Romana. Palestrina 11. *Messifero Anno* 7. *Repubblicano. Charpentier Capo di Squadrone al General Garnier.*

CIttadino Generale vi rimando il distaccamento, che ha scortato il Cassone. Questo distaccamento mi sarebbe molto necessario, ma sò con pena, che voi ne avete altrettanto bisogno. Oggi i bravi Patriotti di Poli mi hanno condotto i scelerati spediti dal capo dell' Iosorgenti per allarmare questo Villaggio, ma sono stati malissimamente ricevuti, uno de' quali è stato ferito; vi mando altresì le lettere, che questi bravi abitanti mi hanno diretto. Ricusano eglino di esser più sotto Palestrina, vi prego di fare pubblico col mezzo della stampa il contegno di queste Comuni. Questa sera mi metterò in marcia per Paliano, e spero, che riuscirà bene come Palestrina. Gl' Insorgenti sono venuti ancora jeri sera a Cavi, l'Edile mi ha subito spedito il suo figlio, e un altro buon Cittadino. Sul momento ho fatto partire cinquanta uomini all' apparire de' quali si sono dispersi i scelerati, che volevano mettere abbasso il Vessillo tricolore, ma i bravi abitanti lo hanno conservato, e tutto è tranquillo. La prima, che avrò l'onore di scrivervi sarà da Paliano.

Salute, e subordinazione *Charpentier*

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Poli 7. e 8. Messifero Anno 7. Rep. Il Cittadino Paolo Aureli Edile al Citt. Comandante le Truppe Francesi di Palestrina.

V'Informiamo, o Cittadino Comandante, degli orrori commessi quì nella Comune di Poli da alcune masnade d'Insorgenti, acciocchè possiate rimovere qualunque sinistra opinio-

ne, che si fosse presa del nostro Patriottismo, e vero attaccamento alla Repubblica.

Nella sera del primo Messifero all' ore quattro in circa di notte, quando appunto ciascuno riposava nel seno delle loro famiglie, entrarono furtivamente in questa Comune alcuni Insorgenti armati, i quali approfittandosi dell' orror della notte saccheggiarono con qualche danno la Casa del Cittadino Pizzicaria, e quel, che è più, con molte sevizie. Quindi con silenzio grande passarono nella Casa, dove abitano i Cittadini Pelliccioni, ed Aurelj, e si fecero dare una contribuzione di pezzi duri, e nell' atto di partire, non essendo ancor giorno, fecero tagliar l' albero collo schioppo alla mano da un Individuo di questa Comune, e partirono.

La mattina saputosi il fatto, ed essendo state riconosciute alcune Persone de' detti Insorgenti, fu attribuito il successo a vendetta particolare, per cui dopo varj congressi si credette, che non sarebbero mai più ritornati. Ma restammo ingannati, poichè di nuovo all' improviso si presentarono altri Insorgenti Palestrinesi la sera dei 7. Messifero, ed avendo ingannato con diversi raggiri sorpresero un' altra volta la Casa, dove abitano i Cittadini Pelliccioni, ed Aurelj, sequestrarono tutte le Persone, e così li riuscì di saccheggiare con danno maggiore, e con maggior violenza, e servizie la suddetta Casa, e dentro l' oscurità della notte fuggirono. Fremette la mattina seguente questa Comune intiera alla notizia dell' accaduto, tanto più al sapere, che v' erano mescolati dei ribelli noti in questa Comune, per cui nella sera delli otto Messifero, circa l' ore 24. essendosi presentati di nuovo un' orda di altri scellerati entrarono dentro questa Comune gridando *Evviva Maria, evviva Ferdinando, è finita la Repubblica*, spargendo di più, che erano arrivati i Napolitani in grandissimo numero, tentarono di eccitare rivoluzione in questa Popolazione, spargendovi così il terrore, e la costernazione: ma questi Cittadini veri Repubblicani non si lasciarono, nè sedurre, nè atterrire; ma dato subito di mano a quelle armi, di cui si servono per lavorar la Campagna, e qualche fucile, diedero addosso agli Insorgenti, e quantunque avessero avuto ardire di far fuoco, ne arrestarono due, essendosi dati gli altri ad una precipitosa fuga, lasciandoci così molto rammaricati per non averli potuti avere tutti nelle mani. I detti due arrestati si cu-

stodiscono gelosamente a disposizione della Repubblica. Questo Popolo ha spiegato nella riferita occasione il suo vero attaccamento alla Repubblica, ha rimesso l'Albero della Libertà, e si mantiene preparato a respingere chiunque osasse privarlo d'una cosa così cara, Difatti il giorno 9. Messifero avendo perinteso un cannoneggiamento dalla parte di Palestrina, si mantenne sempre tutto intiero sull' armi per respingere qualunque aggressione d' Insorgenti, ed essendo comparsi di lontano alcuni Palestrinesi, suonò la campana all' armi; ma questi erano fuggitivi, ed intimoriti, mutarono strada, essendosi sparso, che nella Comune di Poli erano tutti armati contro ogni sorta d' Insorgenti.

Questa, Cittadino Comandante, è la genuina Relazione di quanto è accaduto nei riferiti giorni, atta non solo a dissipare qualunque ombra di Aristocrazia, che si fosse potuta concepire per le alterate relazioni della fama; ma ancora a farci dichiarare benemeriti della Patria.

Quì le Autorità costituite sono state sempre costanti al loro posto, ed hanno riscossa nei soprascritti critici giorni tutta la sommissione di questi Individui.

Quì si è seguitato sempre a portare la Coccarda Nazionale, segnale comune di Patriottismo.

Quì siamo sprovisti di armi per le note requisizioni; e quì finalmente vi era la metà della popolazione, e la più debole, essendo la gioventù a mietere per le Campagne.

Terrori minaccie, e falsi allarme, nuove notizie di avvicinamento di truppe Napolitane non hanno potuto mai neppur per un momento far perdere l'attaccamento,e costanza Repubblicana.

Vi preghiamo pertanto Cittadino Comandante a rassicurare questi buoni Cittadini con un vostro certificato di sicurezza; e vi auguriamo Salute, e Rispetto *Aurelj Edile*

LIBERTA' EGUAGLIANZA

I Deputati di S. Vito al Citt. Comandante le Truppe stazionate in Palestrina.

I Deputati di S. Vito vi partecipano Cittadino Comandante, che all' avvicinarsi degl' Insorgenti da un Contumace disertore di Napoli fù reciso di notte tempo l' Albero della Libertà. Il Popolo ben intenzionato nel dì seguente voleva nuovamente inalzarlo, ma l' arrivo de' Briganti lo impedì per allora per man-

canza di uomini occupati nella mietitura, e per la partenza fatta della forza Legionaria.

Questi per ben tre volte sono andati, e venuti commettendo dei saccheggi, levando delle contribuzioni, e facendo arrestare non pochi Individui, i quali per altro si seppero disimpegnare, e ritornarono alle loro Case, l'istesso hanno pratticato nelle Comuni di Olevano, e Pisciano, daddove tolsero via una mandra di animali passando per la nostra Comune.

Fù allora, che i nostri presi da un giusto furore si scagliarono addosso di questi assassini obligandoli a rilasciare la preda. Dispersa così l'orda de' Nemici fù immantinente riartivata la Guardia Nazionale Sedentaria, e nuovamente inalzato il Vessillo della Libertà. La Comune è in perfetta tranquillità. Evviva la Repubblica. Salute, e Fratellanza *I Deputati di S. Vito*

Per Copia Conf. il Capo del Segretariato nel Ministero della Giustizia, e Polizia *Vannutelli*.

Num. 29.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubbl. Romana. Nella Seduta del dì 9. Pratile anno 7. Repub.

IL Senato adottando i motivi quì sotto espressi dal Tribunato riconosce l'urgenza della seguente Risoluzione.

Nella Seduta degli 8. Pratile anno 7.

Il Tribunato deliberando sulla proposizione fattagli dal Consolato con suo Messaggio dei 7. Pratile anno suddetto di rendere colla forma di urgenza una Legge per determinare in conformità dell'Articolo 56. della Costituzione l'epoca delle vacanze de' Consigli Legislativi in esso stabilite,

Considerando il suddetto Articolo 56. della Costituzione

Dichiara l'urgenza, e prende la seguente Risoluzione

Art. unico. Le Vacanze simultanee de' Consigli Legisiativi incominciano il dì primo Termifero anno 7. e terminano il dì 30. Brumale anno 8.

Il Presidente del Tribunato *Cipriani*

Vicini *Segretario*

Il Senato approva

Santarelli *Presidente*

Benedetti *Segretario*

Pagnoncelli *Segretario*

Visto ed approvato in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana

Roma li 13. Messifero anno 7. Republicano.

Il Generale di Divisione Comandante le Truppe Francesi in Roma Garnier

In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile

Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 13. Messifero anno 7. Repubblicano.

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare il dì, ed anno suddetto.

Il Presid. del Consolato Aleandri.

Pel Consolato il Segretario G. Bernard.

Per Copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Piamonti.

Num. 30.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana

CONsiderando, che il Dazio, il quale si esigge nelle Dogane della Repubblica Romana nel transito delle merci estere per il Territorio di essa, alla ragione di bajocchi dieci per ogni cento libre di peso è molto tenue,

Considerando, che coll' aumentare il suddetto Dazio si verrebbe a procurare un maggior provento al pubblico Erario senza alcun' aggravio delle popolazioni.

Visto il Messaggio del Consolato del dì 8. del Mese corrente,

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana

Decreta la Legge seguente:

A contare dal primo Termifero il Dazio denominato del transito delle merci estere verrà pagato nelle Dogane della Repubblica alla ragione di bajocchi trenta per ogni cento libre di peso.

Fatto in Roma li 13. Messifero anno 7. Repub.

Il Generale di Divisione Comandante le Truppe Francesi in Roma Garnier

In nome ec. Il Consolato ordina ec. il dì, ed Anno sud.

Il Presidente del Consolato = Aleandri

Pel Consolato il Segretario G. Bernard.

Per Copia Conf. *il Ministro della Giustizia, e Polizia* Piamonti

Num. 31.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana.

Il Ministro della Giustizia e Polizia. Ai Cittadini Parrochi della Comune di Roma.

Cittadini

LA nostra Costituzione, quella base sacrosanta dei nostri Diritti, dei nostri Doveri, e delle nostre Leggi, mentre rilascia da una parte ai Cittadini il libero esercizio del loro Culto, esige dall' altra che si pongano in vigore alcune misure di Polizia Generale, le quali cospirino a mantenere l' ordine, e la tranquillità interna della Repubblica. Queste misure dunque non solo debbono esser conformi al Diritto Costituzionale, ma debbono ancora concorrere a conservarlo intatto, ed inviolabile.

Una di tali misure è appunto la Legge pubblicata sotto il dì 9. del corrente Messifero, nella quale vien proibito agli Ecclesiastici Secolari di portare in pubblico, e nelle strade di Roma gli Abiti, ed altri distintivi del loro Stato. Questa proibizione riguarda gli Ecclesiastici, quando confusi con i loro concittadini non hanno alcun diritto di esser riconosciuti come rivestiti di un carattere particolare, e permesso dalle Leggi, non quando si trovano nell' attuale esercizio delle funzioni relative al Culto Cattolico, al quale sono addetti, ed al quale la nominata Legge non attenta in alcuna maniera nè direttamente, nè indirettamente.

Le ceremonie dunque di questo Culto, fra le quali si contano ls Inumazione, ed il Viatico, continueranno secondo le solite forme, e saranno sempre sotto la protezione della Legge.

Queste sono necessarie conseguenze della Costituzione, ed io sono specialmente incaricato, Cittadini Parochi, di mantenere la più esatta, e rigorosa esecuzione. Debbo ancora assicurarvi di tutta la protezione delle Autorità Francesi, e Romane, subito che vi conformerete a quanto prescrivono le Leggi Civili, e nell' esercizio del vostro privato Ministero cospirate sinceramente a mantenere il popolo nella calma, e nella tranquillità, esortandolo alla pratica delle virtù Repubblicane.

Piamonti

Num. 32.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana una e indivisibile

Mariano de Romanis Ministro dell' Interno

NOTIFICAZIONE

Luglio 1799.

L' Articolo 7. della Legge dei 24. Pratile sul libero Commercio de' Grani per l' Interno della Repubblica, prescrive, che chiunque vorrà farlo per acqua, o per mare dovrà esser munito d' un Certificato della Municipalità. Siccome però doveva dirsi per acqua, o per terra, così un tal equivoco di stampa è stato rettificato, e corretto nell' originale inserito nel Bollettino delle Leggi.

Ad oggetto pertanto, che non insorgano difficoltà in tal particolare, restano prevenuti tutti i Cittadini, che vorranno applicarsi ad un tal Commercio a premunirsi dei respettivi Certificati, giacchè in caso diverso incorreranno nelle pene prescritte dalla indicata Legge.

DE ROMANIS

LIBERTA' Num. 33. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 16. Messifero anno 7. Repub.

I Grandi Edili. Notificazione.

Grandi 14. Luglio 1799.

A Derendo all' Articolo 5. della nostra Notificazione degli 11. corrente prevenghiamo tutti i Fornari, e spacciatori di Pane, che tutte le Bollette del Macinato, che nel dì 20. Messifero saranno inconsunte, rimarranno di niun vigore, se non sarà presa da loro nel nostro Burò Centrale la Bolletta di Ripasso, e pagata contestualmente la Piastra a Rubbio conforme l' Articolo 11. della Legge 24. Pratile prossimo passato.

Chiunque dei Custodi, e Molinari, che dal detto giorno 20. Messifero in appresso molirà per i Fornari, e Spacciatori il Grano senza la detta Bolletta del Ripasso, sarà responsabile dell' interesse della Repubblica, e punito a forma delle Leggi.

Gorirossi, Gigli, Wan-Roy Grandi Edili.

LIBERTA' Num. 34. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 17. Messifero Anno 7. Repubblicano.

Il Ministro della Giustizia e Polizia ai Cittadini Romani.

Giustizia 15. Luglio 1799.

CIttadini. Non v' è artificio, che gl' implacabili nemici del nuovo ordine di cose non impieghino per ispirare nel Popolo la diffidenza sulle vittorie, che le Falangi degl' Invincibili

a guisa di fulmine riportano ovunque il Vessillo della Libertà si mostri per un momento.

In questa ultima, e miserabile risorsa della sconfitta Aristocrazia i veri Repubblicani non possono, nè devono restare inattivi; al contrario debbono prendere una parte significante ne' successi delle nostre intraprese.

In vano la conosciuta malizia de' nostri Contradittori esagera fra noi l'Insurrezzione, e celebra la mostruosa coalizione, che noi sempre contradetti, e sempre trionfanti della più bella delle cause, ed affidati al valore di una Nazione, cui sul continente finora niente ha saputo resistere, faremo vedere, che la causa della Libertà, e dell' Eguaglianza è eterna, ed immutabile, come la giustizia, e la verità.

Mentre la forza de' nostri liberatori incalza di lontano l'inimico in tutti i punti, degli Uomini sedotti ad esser *santamente* Ladri, ed Assassini profittano nel momentaneo intervallo per intercettare la strada, e toglierci l' *officiale* corrispondenza, come è a tutti palese.

Ma non per questo noi manchiamo delli particolari, e sicuri riscontri, se l' assertiva di un Governo, che non ama d'ingannarsi, ed è incapace d' ingannare, ha qualche peso nell'animo dei sensati, io posso assicurare in di lui nome tutti i Cittadini, che a dispetto delle voci contrarie, le notizie del giorno sono quelle delle più segnalate vittorie.

La famosa battaglia di più giorni del Reno, e la brillante vittoria riportata dal prode Massena, che ha spinto la sua immortale Armata fino al Tirolo Italiano, è ancora maggiore di quella, che si è da essi sparsa. L' Arciduca Carlo è ferito, ed è totalmente distrutta la Colonna, ch' egli comandava.

L' invitto Macdonald scorre Padrone in tutta la Lombardìa, mentre i fieri, e deliranti Austro-Russi restano tagliati su tutti i punti.

Il bravo General Monnier sortito d' Ancona ha sbaragliato gl' Insorgenti, e gli ha inseguiti fino a Jesi, e Fabriano, che hanno subito il meritato castigo d' esser saccheggiate, ed in oggi si trova in Macerata.

La Toscana respira tranquillamente l' aure liete di Libertà, e la sola infingarda Siena accoglie tuttora nel suo seno una massa imbelle di assassini, la dispersione de' quali è vicina per ogni parte.

Rieti si difende bravamente, ed il posto importante di Serravalle è in nostro potere.

Napoli presenta lo stato della maggior tranquillità, e si deve riguardare un puro sogno lo sparso ingresso dei nemici in quella Comune.

Gl' Insorgenti di Gaeta sono stati pienamente battuti dalla guarnigione di Capua, ed il Circeo malgrado l' esagerazione è poco meno, che intieramente restituito alla Repubblica.

Voi avete già inteso come nelle parti più vicine alla nostra Comune sono stati dispersi gl' Assassini dagli Abitanti di Ficulle, e di Poli.

In fine il ribelle *Paliano* è già nelle mani del Vincitore.

Tale è il risultato delle notizie, che ha ricevuto il Governo, e che mi sono fatto un dovere di annunciarvi.

Del resto a chi non scorre nelle vene il sangue Austro-Russo, a chi la libertà forma un tenero sentimento, nè confonde i sacrosanti di lei principj colle persone, e coi mali inevitabili della Guerra, non potrà mai venire in mente, che la causa della *schiavitù* sia più da stimarsi di quella della *Libertà*, come non potrà non comprendere, che le contrarie notizie, ed i sparsi Proclami sono un ammasso d' imposture, scaltramente inventate dai nemici dell' ordine, e dalli usurpatori delle altrui sostanze.

Su questo punto di vista gli amici della ragione, della Filantropìa, della propagazione per il trionfo della gloria, e della virtù, manderanno continui voti per le sue armate, e grideranno sempre, Viva la Repubblica. *Piamonti*

LIBERTA' Num. 35. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 17. Messifero anno 7. Repub.

I Grandi Edili. Notificazione.

AUtorizati dalle Leggi ci affrettiamo di publicare la Tariffa delle Mercedi, che si devono pagare dai Fornari ai Molinari per la Molitura dei Grani.

Per ogni Rubbio di Grano, che si trasporta alla Mola a carico dei Fornari per Molitura baj. 20.

Per ogni Rubbio di Grano trasportato a carico dei Molinari per Molitura baj. 40.

Si dovrà però dai Fornari pagare il solito Emolumento *detto della Foglietta* di baj. 45. per ogni cinque Rubbj di Grano.

I Molinari non potranno pretendere di più della presente Tariffa.

Saranno altresì tenuti di tenere affissa nelle Mole, e Custodie la presente nostra Notificazione.

Gorirossi, *Wan-roy*, *Stambrini* Grandi Edili.
Serpieri Segretario.

LIBERTA' Num. 36. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 17. Messifero Anno 7. Repubblicano.

I Grandi Edili. Notificazione.

1. IL Mercato de' Grani, Farine, Orzi, Formentone, ed altri minuti prescritto con Legge de' 15. Germile, e fissato precedentemente nella Piazza di Campo di Fiore, e quindi nel Foro Romano co' nostri Regolamenti del dì 27. Germile Anno 7. sarà trasportato nella Piazza, e Cortile annesso al nostro Burò Centrale in Piazza Madama.

2. A tenore dell' Articolo 1. della Legge sopracitata il Mercato sarà nel Quarto dì, e Nono dì di ogni Decade.

3. Saranno introdotti nel Mercato tutti i Generi suddetti, che si trasporteranno dall' Estero, e dall' Interno della Repubblica per essere venduti publicamente in Roma.

4. Vi saranno nel Locale medesimo de' Magazzini per riporvi li generi, che rimarranno invenduti, a piacimento del Proprietario.

5. Il Guarda Magazzino destinato alla custodia de' Generi ne rilascierà un rincontro al Proprietario, che potrà estrarli, o esporli nuovamente alla vendita. Il Guarda Magazzino medesimo sarà personalmente, e strettamente responsabile dell' identità dei generi nella qualità, e nel peso.

6. Non sarà lecito al Compratore di estrarre fuori del Mercato il genere acquistato, se non l' avrà intieramente soddisfatto, qualora non sia convenuto altrimenti col Proprietario.

7. Al Mercato assisteranno i Grandi Edili, o un di loro Commissario, al quale dovrà aversi ricorso in tutte le vertenze che potrebbero insorgere.

8. I prezzi de' Generi sono liberi.

9. A facilitare l' esecuzione dell' Articolo XI. della Legge de' 24. Pratile sarà lecito di esporre alla vendita il Genere anche in qualunque altro giorno della Decade.

10. A tenore di detto Articolo, i contratti de' Grani, e simili Derrate non potranno farsi, che nelle pubbliche Piazze, e ne' Mercati a ciò destinati; e perciò non sarà lecito ad alcu-

no di contrattare Grani, Farine, Formentone, e Minuti, che s' introduranno al Mercato, fuori del Mercato medesimo.

11. Sarà trasportata nel medesimo Locale la Dogana della così detta Rubbiatella esistente fin ora in Campo di Fiori.

12. I Custodi delle Porte sono invitati ne' primi tempi di ricordarlo a tuti quelli, che conducono, o sono soliti condurre in Roma Grani, Biade, Orzi, Fave, ed altri generi di tal natura, ed inviarli al nostro Burò Centrale in Piazza Madama.

13. Restando perciò nel suo pieno vigore quanto viene prescrittto nelle Leggi Annonarie intorno all' esazione della Gabella della Rubbiatella, si proibisce nuovamente a tutti, e singoli Caporali, Facchini, ed altre persone di tenere, adoprare, o fare esercitare quarte e pesi, se non quelli destinati da noi.

14. Niuno pertanto potrà vendere, o comprare Grani, Orzi, Biade, ed altri generi soliti a misurarsi, o pesarsi con adoprare altri pesi, Rubbiatelle, o Quarte, tanto proprie, che prestate da altri, dovendo ognuno servirsi di quelli, e quelle da Noi destinate.

15. Niun Caporale, o Facchino delle Compagnie da noi destinate potrà per servizio suo, o del pubblico andare da se stesso a misurare, o trasportare Grani, Biade, Orzi, ed altro senza l' assistenza, ed intervento di un Commesso da noi deputato.

16. I trasporti, e le misure non possono farsi di notte.

17. Niun Facchino oltre quelli delle suddette Compagnie può ingerirsi nel misurare, pesare, caricare, scaricare, e far trasporti di Grani, Biade, Orzi, ed altre senza nostra licenza in iscritto.

18. Ogni Fornaro, e Misuratore è tenuto all' obbligo di misurare, ed al pagamento della solita mercede ancorchè i Grani fossero raccolti ne' terreni proprj, e coltivati a proprie spese, ovvero dati, o contrattati, e ricevuti a prezzo di Pane.

19. Tutti e singoli Vetturali, ed altri, che conducono, e sono soliti condurre Grani, Orzi, ed ogni altra sorte di Biade per venderle in Roma, qualora non siano de' proprj raccolti, non possono riporre ne' Magazzeni alcuna quantità di detti Generi in Roma, o fuor di Roma, ma debbono condurli immediatamente al nostro Burò Centrale, qualunque ne sia la quantità, e senza deviamento di strada. Non possono condurli ad

alcun Palazzo, o Casa particolare, se prima non li avranno scaricati nella Piazza Madama, ove solamente debbono venderli colle cautele da noi prescritte, ed ove troveranno preparato anche il Locale per custodirli.

20. Resta inoltre vietato a tutti gli Orzaroli, Pizzicaroli, Osti, Albergatori, Vetturini, Mulattieri, Vetturali, ed altri Rivenditori di comprare per se e per chiunque Orzi, Biade, Fave, ed altro, fuorchè nel publico Mercato, e ne' Magazzeni, ove sarà maggior quantità di Rubbia dieci, prendendo prima nostra licenza in iscritto. Non possono tenere Quarta, ma soltanto lo Scorzo, ed altre misure inferiori, dovendo servirsi al bisogno della Quarta del nostro Burò Centrale. Non possono far compagnie con Caporali, Sotto Caporali, Facchini, e Misuratori, tanto della Quarta del nostro Burò Centrale, quanto della Rubbiatella, nè far contratti, e provvedere i generi per altri, ma soltanto per servigio ed assortimento delle proprie Botteghe, o negozj.

21. I Proprietarj non possono vendere ne' Magazzeni, ed altri luoghi privati alcun genere de' summentovati agli Orzaroli, ed altri Rivenditori senza nostra licenza in iscritto.

22. Senza la suddetta licenza i Caporali, ed altri Misuratori non possono misurare alcuno de' generi medesimi.

23. Niuna persona può introdurre Grani, Biade, Orzi ed altro, e riporli in luoghi privati, se prima non vengono assegnati nel Burò della Rubbiatella medesima.

24. Tutti coloro, che fanno venir Grani, ed altri simili generi per consumo delle proprie Famiglie acquistati fuori di Roma, sono tenuti darcene l'avviso, e pagare il Dazio della Rubbiatella, qualora i Generi medesimi non siano raccolti nei Beni proprj, e coltivati a conto proprio, e non si trasportino in Roma pel consumo della propria Famiglia.

25. I Fornari non possono ricevere alcuna quantità di Grano dai Particolari non Mercanti, o Agricoltori senza nostra licenza in scritto.

26. I Contravventori, e Frodatori della Gabella della Rubbiatella saranno puniti colle pene comminate nelle sudette veglianti Leggi Annonarie.

27. L'esecuzione di quanto viene innovato colla presente

Notificazione comincierà ad avere il suo pieno vigore, ed effetto dal giorno venti del corrente Messifero.

Gorirossi, *Wan-roy*, *Stambrini*, Grandi Edili.
Serpieri Segretario

Num. 37.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 19. Messifero anno 7.
I Grandi Edili

NOTIFICAZIONE

DOmani a forma del nuovo sistema Annonario potrà chiunque prendere il Pane in qualunque Forno, in qualunque quantità, al prezzo della Tariffa di bajocchi tre di moneta erosa per libbra, e senza Biglietti.

Niun Fornaro, o Spacciatore potrà vendere il Pane, se non è munito del nostro Certificato, e della Bolletta di Ripasso.

Il Pane potrà fabricarsi di qualsivoglia forma, e di qualunque peso. I Fornari, e Spacciatori non saranno tenuti ad altro, che a rispondere della qualità, e del peso colla Bilancia, secondo l'acquisto, che se ne farà dagli Avventori. Il Pane dei Forni non potrà rivendersi da alcuno in qualunque luogo. Chiunque lo rivenderà sarà soggetto alla perdita del Pane, ed al rigore delle leggi veglianti.

Possa una volta la libertà del Commercio assicurare la Popolazione di questo ramo di Sussistenza sì necessario alla Vita.

Gorirossi, Wan-roi, Stambrini *Grandi Edili*
Serpieri *Segretario*.

Num. 38.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Armata di Napoli, Divisione di Roma
Dal Quartier Generale di Roma 20. Messifero anno 7. Repub.
P. Garnier Generale di Divisione Comandante la detta Divisione
Al Presidente del Consolato Romano

IO mi affetto, Cittadino, a farvi parte delle nuove, che io ricevo all'istante delle tre Piazze occupate dai Francesi nella Repubblica Napoletana.

Vengo notiziato, che il Forte S. Elmo comandato dal Capo di Brigata Mejeur della 27. Leggiera non è stato punto ancora attaccato, e ch'esso non ha ancora bruciato una cartatuccia. . . . .

Che gl' Insorgenti situati avanti, e intorno a Capua sono stati forzati a ritirarsi per una sortita vigorosa, che ha fatto sopra di essi il General di Brigata Girardon, il quale ha loro ucciso 1500. uomini . . . . .

Che gl' Insorgenti essendo venuti per attaccare la Piazza di Gaeta, il Capo di Brigata Berger della 7. Leggiera, sortito da questa Piazza alla testa di 300. bravi per esterminarli, vi è riuscito togliendo loro i due soli pezzi di Cannone, ch' erano in loro potere.

Io vi prego dunque di fare imprimere, ed affiggere la mia lettera, di cui garantisco il contenuto. Ella servirà a dileguare, e distruggere le voci incendiarie, che i vili amici della Tirannia si compiacciono di spargere.

Salute e Fratellanza *P. Garnier*

Per copia conforme

Il Segretario del Consolato *G. Bernard*

Num. 39.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Armata di Napoli, Divisione di Roma

Al Quartier Generale di Roma li 20. Messifero anno 7. Repub.

P. Garnier Generale di Divisione, Comandante la detta Divisione

SI ordina a tutti i Francesi, i quali non sono impiegati nella Piazza di Roma, di presentarsi dentro le due volte ventiquattr' ore, che seguiteranno la pubblicazione del presente Ordine, al Burò del Capo dello Stato Maggiore della Divisione, in Casa Ruspoli. Nessuno dovrà allontanarsi dalle disposizioni del presente.

Garnier

Num. 40.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

IL General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana, Considerando, che nelle circostanze, in cui trovasi la Repubblica Romana, non vi è altro mezzo per conservare la Libertà generale e individuale, che di riunire in un centro solo tutta l' autorità per opporre una efficace resistenza agl' inimici interni, ed esterni.

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione decreta.

Art. 1. La Repubblica Romana è messa in istato d' assedio,

ed in conseguenza da questo giorno tutte le funzioni del Senato, del Tribunato, e del Consolato sono sospese.

Art. 2. I Membri del Consolato sono invitati ad occuparsi nel tempo della sospensione delle loro funzioni a mettere in ordine il conto, che devono del loro operato conformemente alla Costituzione.

Art. 3. Il Segretario del Consolato resta incaricato della conservazione, e custodia di tutte le carte, libri, registri, e documenti, che trovansi negli Archivj, e Burò Consolari: gli metterà in ordine, e ne formerà degl' inventarj.

Art. 4. I Ministri resteranno al loro posto. Continueranno ad esercitare le funzioni, che sono ad essi attribuite dalla Costituzione, e dalle Leggi Organiche. Nei casi, in cui avranno bisogno di autorizzazione, la riceveranno dall' Autorità Francese. Queste autorizzazioni avran forza di decreti del Consolato, ed avran luogo per tutte le misure amministrative, e regolamentarie. Le misure Legislative continueranno ad esser prese conforme all' Art. 369. della Costituzione. Le Leggi saranno promulgate dal Ministro della Giustizia, e da lui sigillate col Sigillo della Repubblica, che a tale effetto sarà rimesso nelle sue mani, e vi resterà in deposito, finchè durerà la sospensione delle Funzioni del Consolato.

Art. 5. L'Alta Pretura, i Tribunali Civili, e Criminali, i Prefetti Consolari, Pretori, e i loro Aggiunti continueranno a rendere la Giustizia, e ad adempire le loro funzioni conformemente alla Costituzione, alle Leggi Organiche, ed altre Leggi in vigore.

Art. 6. Le Amministrazioni Centrali di Dipartimento, le Amministrazioni Municipali sia di Cantone, sia di Distretto, i Prefetti Consolari, gli Edili, loro Aggiunti continueranno le loro funzioni Amministrative conformemente alla Costituzione, alle Leggi Organiche, ed altre Leggi in vigore.

Art. 7. Lo stesso sarà della Grande Questura, dei Questori Dipartimentali, e Municipali, della Commissione della Contabilità, dell' Amministrazione del Bollo, e del Registro, de' Beni Nazionali, e di tutte le altre Amministrazioni esistenti.

Art. 8. Tutte le Autorità Giudiziarie, Amministrative, e Finanziere continueranno a corrispondere coi Ministri, a cui devono render conto, e da cui devono ricever gli ordini. Tutte

le Leggi esistenti su di ciò continueranno a ricevere la loro esecuzione.

Art. 9. Li Questori Dipartimentali, e Municipali faranno le percezioni delle Contribuzioni, e le versazioni delle loro Casse secondo il modo, e gl' intervalli prescritti dalle Leggi, e segnatamente da quella dei 4. Messifero, sotto pena di esser inquisiti straordinariamente, giudicati, e puniti militarmente.

Art. 10. Il Ministro delle Finanze farà tutte le perquisizioni, e diligenze necessarie per far rientrare sul momento alla Grande Questura tutti i crediti liquidi dovuti sì all' antico, che al nuovo Governo. Egli è autorizzato a ricorrere all' appoggio della forza armata Francese per l' esecuzione delle misure che prenderà, e le disposizioni, che farà per ricuperare i suddetti crediti.

Art. 11. Il Ministro delle Finanze attiverà egualmente, e cogl' istessi mezzi il ricupero di tutte le Contribuzioni arretrate, e segnatamente di quella del Due per Cento sopra i Beni liberi dalle sostituzioni, e dai Fidecommissi. Egli presenterà nel più corto spazio possibile delle vedute, e de' mezzi per procurare ai Funzionarj Pubblici, ed agl'Impiegati il pagamento del loro trattamento.

Art. 12. Le Leggi emanate contro gli Allarmisti, e i Sediziosi, i Cospiratori, e i Perturbatori della pubblica tranquillità, e tutte quelle, che tendono a mantenere la sicurezza generale, a garantire le persone, e le proprietà, , continueranno ad essere eseguite secondo la loro forma, e tenore, e il Ministro della Giustizia, e Polizia continuerà a vegliare colla più severa attenzione alla loro esecuzione.

Art. 13. Il Ministro della Guerra si occuperà immediatamente ed incessantemente de' mezzi di sussistenza per le Truppe Francesi e Romane, come anche di compire l' approvigionamento delle Fortezze di Terra, e di Mare.

Art. 14. Il Ministro dell' Interno invigilerà scrupolosamente affinchè l' Abbondanza continui a regnare in Roma, ed impiegherà tutto per comprimere il Monopolio, e fare eseguire la Legge de' 24. Pratile scorso.

Art. 15. Nulla sarà innovato nel Culto Pubblico: Ciascuno l' eserciterà liberamente secondo la Costituzione, e i loro Ministri saranno sotto la protezione della Pubblica Autorità, finchè

resteranno sottomessi alle Leggi Civili, e che manterranno nel Popolo la calma e la tranquillità.

Art. 16. La delazione d' Armi, Pugnali, Bastoni ferrati, o impiombati, e qualunque altra Arme offensiva, continua ad essere severamente proibita, e sotto le pene emanate nelle Leggi, e nessuno potrà armarsi, che coll' Autorizzazione, e sotto gli ordini del General Comandante le Truppe Francesi nellS Stato Romano.

Fatto in Roma li 23. Messifero anno 7. Repubblicano.

Il General di Divisione Garnier

In Nome della Repubblica Romana una, e indivisibile.

Estratto dei registri del Consolato nella seduta dei 23. *Messifero Anno* 7. *Repubblicano.*

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare il dì, ed Anno sudd.

Il Presidente del Consolato Aleandri

Pel Consolato il Segretario G. Bernard

Per Copia conf. *Il Min. della Giustizia, e Polizia* Piamonti.

LIBERTA' Num. 41. EGUAGLIANZA

Tribunale Civile del Dipartimento del Tevere.

Mercordì 10. Luglio 1799.

LA malizia Forense di alcuni pochi individui tenta tutte le strade, onde tornare agli antichi abusi, e prolungare i litigj con grave danno, e dispendio inutile dei litiganti. In mancanza di *una Legge sulle Procedure Civili*, spetta ai Giudici di riparare, per quanto si può, ad un disordine contrario allo spirito della *Costituzione*, ed ai principj di un *Governo Repubblicano*, e semplicizzare nella più adattata maniera i Giudizj.

Il Tribunale Civile del *Dipartimento del Tevere* penetrato da sì sagro dovere ha stabilito i seguenti *regolamenti provisorj*, che incominceranno ad eseguirsi dal giorno della loro pubblicazione.

Qualunque istanza *inibitoria* da leggersi nella Seduta *del Nonodì*, se non sarà riprodotta in quel giorno, non *potrà reiterarsi* per la susseguente Seduta: reiterandosi senza la sottoscrizione del Presidente, nella quale si dovrà esprimere la facoltà di reiterarla, non avrà forza d' inibire, e potrà dall' altra parte disprezzarsi senza incorso *di attentati*.

Le istanze per *la Cassazione dei Decreti dei Pretori* per qualunque titolo nelle Cause non eccedenti il valore di scudi *tren-*

ta non saranno ammesse: queste perciò non inibiranno, e si potranno impunemente disprezzare.

Prescrivendo *le Leggi organiche su i Tribunali titolo* 1. §. 1. *Art.* 16. che = *il Pretore, ed i suoi Assessori giudicano inappellabilmente tutti gli affari civili, nei quali la cosa in litigio fra le parti, e di un valore, che non ecceda scudi trenta Romani* = Le appellazioni, che in tali cause s' interpongono al Tribunale Dipartimentale, se dall' appellato verranno disprezzate, il Tribunale non ammetterà veruna querela, o istanza per la purgazione degli attentati, non ostante qualunque uso in contrario.

Tutte quelle istanze, la *decisione* delle quali a forma *dell' Articolo* 250. *della Costituzione* spetta al *Tribunale dell' Alta Pretura*, proponendosi nel Tribunale Dipartimentale, non saranno ammesse, e la di loro pendenza non produrrà veruna *inibizione*.

Quelle cause, nelle quali da una delle parti non si saranno distribuite *le Allegazioni* nel tempo prescritto nei regolamenti provisorj *del dì* 11. *Vendemmiale* dell'Anno corrente, saranno onninamente riferite, e decise a favore dell' altra parte. I Difensori, che per loro negligenza avessero mancato, saranno condannati alla indennizzazione dei Clienti in conformità *delle Leggi Civili*.

Dalla Seduta del Pieno Tribunale del dì 22. Messifero an. 7.

Lamberti Presidente

Per Copia Conforme *Sommaini Scriba*.

LIBERTA' Num. 42. EGUAGLIANZA

L E G G E

IL Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana in istato di assedio.

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione. Decreta.

Art. 1. E' creato un comitato di Guerra, e di Finanze, che rimpiazzerà provisoriamente i Ministri della Guerra, e delle Finanze.

Art. 2. Il Comitato della Guerra, e delle Finanze è composto dei Cittadini Breislak, Perilliè, e Loize.

Art. 3. Il Comitato della Guerra, e delle Finanze eserciterà tutte le attribuzioni date dalla Costituzione, e dalle Leggi organiche ai Ministri della Guerra, e delle Finanze conforme alla Legge dei 23. Messifero corrente.

Art. 4. Il Ministro della Giustizia, e Polizìa è incaricato

della promulgazione della presente Legge in conformità dell'Articolo 4. della Legge dei 23. del corrente Mese Messifero.

Fatto a Roma li 24. Messifero Anno 7. Rep.

Il General di Divisione Garnier.

Il Ministro della Giustizia e Polizia prescrive, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Piamonti

Per Copia Conf. *Il Ministro della Giustizia, e Polizia* Piamonti.

LIBERTA' Num. 43. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 24. Messifero Anno 7. Rep.

Mariano de Romanis Ministro dell' Interno. Notificazione.

TRa le provide misure prese dal General Comandante in Roma per la sicurezza, e traoquillità de' Cittadini colla sua Legge delli 23. Messifero, v' è pur quella all' Art. 14., che il Ministro dell' Interno invigilerà scrupolosamente, affinchè l'abbondanza continui a regnare in Roma, ed impiegherà tutto per comprimere il monopolio, e far eseguire la Legge delli 24. Pratile scorso.

Incaricato io di questo difficile, e penoso Ministero, ed anzioso di corrispondere alle premure del savio Generale tutte dirette al pubblico bene, non trascurerò sicuramente di porre in attività tutti i mezzi, perchè le mire giustissime della Legge sieno eseguite, sebbene sia persuaso, che tutti i buoni Cittadini si presteranno dal canto loro in quella parte, che gl' incombe, a favorire la causa pubblica, senza impegnarmi a valermi dei mezzi di rigore, che somministrano quelle istesse Leggi, delle quali se ne vuole l' osservanza.

Ogni Agricoltore, o Possessore de' grani, che dasse un occhiata allo stato presente delle cose, ed al bisogno della Città, dovrebbe conoscere, esser del suo interesse, l' introdurre ne' Granari Urbani tutto il prodotto del loro raccolto, per conservarlo sotto i proprj occhj, e calmare così l' allarme, che si vuol spargere anco per questa parte, vaticinando la mancanza del Pane sul punto stesso di un fertilissimo raccolto. Io dunque l'invito di eseguire prontamente questo progetto, sicuro che sarò corrisposto con quella sollecitudine, e fedeltà, che si richiede in un oggetto di tanta importanza.

La suddetta providenza diretta ad assicurare non meno l' in-

teresse degli Agricoltori, e Possessori di grani, che la pubblica sussistenza, richiama l' osservanza esatta della ridetta Legge dei 24. Pratile, e delle disposizioni susseguentemente date dai Grandi Edili per la di lei esecuzione.

Ricordo perciò ai Fornari di ritenere sempre aperti i loro Forni assortiti di pane in servizio del Pubblico.

Che il pane sia di buona qualità, ben cotto, e ben manipolato.

Che il peso corrisponda sempre ad una libra per tre bajocchi, e che non possa negarsi a ciascun Cittadino quella quantità di pane, che desidera, anche sotto il peso della libra.

Ogni Cittadino avrà diritto di fare in presenza del Fornaro il rincontro del peso di quella quantità di pane, che avrà acquistato, per assicurarsi che stia in ragione di 3. baj. la libra.

Li monopolj sono abbastanza riprovati dalle Leggi. Li Monopolisti non sfuggiranno la mia vigilanza. Io veglierò contro di loro, perchè i Cittadini non soffrano aggravio da Gente così perniciosa nella Società, e nel Commercio.

Li Commissarj di Polizia, e li Grascieri renderanno conto alli Grandi Edili di qualunque contravenzione al presente avviso, perchè dedottane la notizia al mio Ministero, possa io procedere contro i Delinquenti a tenore delle Leggi, lo che eseguirò con quell' energia, che richiede l'utile pubblico, e l' interesse di un Popolo, il quale fin' ora è stato la vittima dell' avarizia, e delle brighe degl' infami Incetatori e Monopolisti. Resta raccomandata alli suddetti Commissarj di Polizia, e Grascieri la più esatta vigilanza, ed il più esatto adempimento de' loro doveri. Essi saranno risponsabili di qualunque disordine, al quale per colpa, o per negligenza non avessero dato riparo.

De Romanis

LIBERTA' Num. 44. EGUAGLIANZA

Armata di Napoli. Divisione di Roma.

Al Quartier Generale di Roma li 24. Messifero Anno 7.

Pietro Garnier Generale di Divisione Comandante in Roma.

PReviene tutti i Cittadini Francesi, i quali si son fatti inscrivere nel Burò dello Stato Maggiore della Divisione, come anche quelli i quali non vi sono finora comparsi, ch' essi dovranno riunirsi domani 25. del corrente nella Chiesa di S. Carlo al Corso, alle 5. ore della sera, per esservi organizzati militarmente.

Egli previene altresì, che quelli, i quali non si son fatti, e non si faranno inscrivere di quì a domani, saranno riguardati come individui sospetti, e per conseguenza cacciati immediatamente da Roma.

Tutti gli Uffiziali di qualunque grado, e di qualunque Armata essi siano, i quali si trovano in Roma per malattia, permissione, o qualsivoglia altro motivo, e che non formano parte dei Corpi, o Depositi della Guarnigione, dovranno parimenti radunarsi nello stesso luogo, ed alla stess' ora, quì sopra detta.

Restano eccettuati solamente quelli, i quali sono obbligati al letto, o i quali sono incapaci, per la gravità della loro malattia, di rendere alcun servigio allo Stato.

Pietro Garnier

LIBERTA' Num. 45. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 25. Messifero Anno 7. Rep.

Il Ministro di Giustizia, e Polizia.

Notificazione.

I Spari di fucile, che continuamente si sentono dentro questa Comune, attaccano la tranquillità, e la sicurezza pubblica. Essa m' impone di richiamare all' osservanza le proibizioni altre volte pubblicate; Resta perciò espressamente vietato a chicchessia di sparare i menzionati colpi di fucile, o qualunque altro istromento da fuoco. I contraventori saranno arrestati, e giudicati secondo le Leggi tuttora veglianti.

La Guardia Nazionale è incaricata dell' arresto di chiunque contravvenisse ad una misura cotanto necessaria alla pubblica quiete. I Commissarj di Polizia sono ugualmente incaricati di sorvegliare all' esecuzione sotto la loro più stretta responsabilità.

Piamonti

LIBERTA' Num. 46. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana, Li 25. Messifero anno 7.

Il Comitato delle Finanze, e della Guerra creato in vigore della Legge dei 24. Messifero corrente.

PReviene, che il Luogo delle sue Sedute è stabilito in Casa Ruspoli, e che riceverà il Pubblico da mezzo giorno fino alle quattro tutti li Quintodì, e le Decadi.

Num 47.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Notificazione. Roma li 26. Messifero anno 7.

Il Comitato delle Finanze, e della Guerra stabilito in virtù della Legge dei 24. Messifero anno 7. Rep.

IL Comitato deciso di dare una pronta ed energica esecuzione alle Leggi, fa sapere a tutti i Cittadini, i quali sono ancora arretrati nel pagamento della Contribuzione del due per Cento sopra i Beni soggetti a vincoli di Fidecommisso, e Primogeniture, che se al termine del corrente Mese non compiranno il dovuto pagamento, si farà sopra di loro l' esecuzione Militare.

Il Questore Dipartimentale del Tevere è incaricato di rimettere al Comitato di Finanze, e di Guerra *la Nota dei Morosi* la sera de' 30. Messifero alle ore otto.

Approvato dal General Comandante P. Garnier.

Il Presidente del Comitato Perilliers.

Per Copia Conf.

Il Segr. del Comitato G. Bernard.

Pel Comitato il Segr. Generale G. Bernard.

Num. 48.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

MANIFESTO

Della Festa dei 14. Luglio (v. s.) che deve celebrarsi in Roma li 30. Messifero corrente.

L' Anniversario dei 14. Luglio (v. s.) dovendo richiamare in tutti i Cittadini liberi l' orrore della schiavitù, e l' amore della Libertà; giorno memorabile, che irragiando sulla federazione di un Popolo, vide altresì consolidarsene l'unione, e l'indipendenza, e che rendendolo illustre alla posterità, gli meritò presso tutte le Nazioni rigenerate gli onori solenni, che ben dobbiamo alla sua augusta ricordanza.

Il General Garnier Comandante le Truppe Francesi sul Territorio Romano invita tutti i Corpi Civili, e Militari a radunarsi il Decade prossimo giorno 30. del corrente Mese alle 4. ore precisamente doppo mezzodì sulla Piazza del Popolo, per portarsi di là nel seguente ordine di marcia al luogo della celebrità, denominato *Campo Vaccino*, ove a tal oggetto sarà eretto un' Albero della Libertà. Le Autorità Civili della Repubblica Romana sono invitate altresì ad assistervi.

Ordine della Marcia.

1. Un distaccamento di Usseri Civici
2. Un distaccamento di 30. Granatieri
3. Due pezzi d' Artiglieria
4. Il deposito della 7. leggiera
5. L' Ambasciatore
6. I Francesi iscritti al Burò dello Stato Maggiore
7. I Commissarj di Guerra, gli Officiali di Sanità, e gl'Impiegati.
8. Il Generale
9. Un distaccamento dell' 11 mezza brigata di Cavallerìa
10. Il deposito della 12 mezza brigata
11. La 15 mezza brigata
12. La 27 mezza brigata
13. La 30 mezza brigata
14. La 62 mezza brigata
15. Il deposito della 64 mezza brigata
16. Quello della 73 mezza brigata
17. La Legione Cisalpina
18. Le Guardie Nazionali del Primo Circondario
19. Quelle del Secondo
20. Quelle del Terzo
21. Le Truppe Romane per ordine di numero
22. Il resto dell' 11 mezza brigata di Cavalleria
23. La Cavalleria Romana.

Per Copia Conforme *Garnier*

Il Ministro dell' Interno De Romanis

LIBERTA' Num. 49. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Li 26. Messifero Anno 7. rep.

Tribunale di Censura in Roma, e direzione del Giurì di accusa.

NElla Convocazione della Seduta del Giurì di Accusa del suddetto giorno il Cittadino Bonfilj segnato nella Lista del corrente Trimestre al Num. 73. uno degli otto Giurati legittimamente estratto per la corrente Decade, ed intimato, essendovi intervenuto, ha costantemente ricusato non solo di prendere il giuramento civico ne' termini prescritti dalla Costituzione Romana nell' Articolo 367., ma bensì protestossi di rivocare qualunque altro giuramento civico per lo avanti in qualsivoglia tempo, ed occasione prestato, senza alcune di lui riserve, che manifesto.

Il Cittadino Direttore del Giurì, udito il Cittadino Vice-Prefetto Consolare, considerando esso Bonfilj come assente, ha condannato il medesimo alla multa di *Scudi venti Romani*, alle spese della Stampa, ed affissione del presente Giudicato ne' tre Circondarj di questa Comune in conformità in tutto, e per tutto dell' Articolo 72. delle Leggi relative alla Costituzione.

Marchetti Presidente
Milanesi Vice-Prefetto Consolare

Per Copia Conf. Lo Scriba del Tribunale
De Fossati Scriba. *Vincenzo De Fossati*

LIBERTA' Num. 50. EGUAGLIANZA

Roma li 27. Messifero Anno 7. Rep.

Il Comitato delle Finanze, e della Guerra Istituito in virtù della Legge de' 24. Messifero Anno 7. Rep. In seguito degli Ordini dell' Autorità Francese Decreta ciò che siegue.

Art. 1. LI Cittadini Panfilo di Pietro, Cruciani, e Terziani sono incaricati dell' Approvisionamento di Civitavecchia.

Art. 2. Per eseguire un tale Approvisionamento essi compreranno dai Mercanti di Campagna, descritti quì appresso, gli Articoli, la di cui quantità, e la natura si trovano descritte nello stato quì aggiunto.

Art. 3. Li Mercanti di Campagna che rifiuteranno di fornire le derrate necessarie al nominato Approvisionamento in tre giorni, vi saranno obligati militarmente.

Art. 4 Se li Cittadini Panfilo di Pietro, Cruciani, e Terziani incaricati della percezzione del citato Approvisionamento negligenteranno di far conoscere al Comitato nelle 24. ore li rifiuti, che gli verranno fatti, essi saranno personalmente responsabili del *deficit*, che si troverebbe nella ricevuta generale.

Art. 5. Li Cittadini incaricati della percezzione delle derrate le verseranno in due giorni nelli Magazzini di Civitavecchia; essi saranno personalmente responsabili delli ritardi, e obligati a fornire essi stessi.

Art. 6. Se la percezzione fatta delle derrate fosse della quantità eccedente i bisogni, queste saranno cambiate dai ricevitori, previa l' autorizzazione del Comitato, contro le derrate, che non si sarebbero potute procurare, e che indispensabilmente servono.

Art. 7. Sarà destinato in pagamento delle derrate acquistate il prodotto delli Crediti del Governo.

Art. 8. A tale effetto sarà stabilita alla Grande Questura una Cassa particolare, i di cui fondi saranno alla disposizione dei Percettori.

Art. 9. Sopra tali fondi li Percettori rilasceranno ai Venditori dei *Boni* per il valore delle derrate fornite; Tali *Boni* non potranno essere esatti, senza il *Visa* del Comitato.

Art. 10. Copia del presente Decreto sarà indrizzata alla Grande Questura, e alli Cittadini Panfilo di Pietro, Cruciani, e Terziani, ed alla diligenza del Segretario generale del Comitato.

Il Presidente del Comitato Perilliers.

Approvato il Generale di Divisione P. Garnier.

Per Copia Conf. *Il Segretario Generale Provisorio* Bernard.

LIBERTA' Num. 51. EGUAGLIANZA

L E G G E

Repubblica Romana una, e indivisibile

Adi 14. *Messifero Anno* 7. *Repubblicano.*

Riordi 14. Luglio 1799.

IL Senato dopo avere inteso tre letture della seguente risoluzione.

La prima nella Seduta dei 2. Messifero Anno 7.

La seconda nella Seduta dei 9. Messifero Anno 7.

La terza in quella dei 14. Messifero Anno sud.

Dichiara che non vi è luogo ad aggiornamento.

Nella Seduta dei 29. *Pratile Anno* 7.

Il Tribunato dopo avere inteso tre letture del seguente Progetto di risoluzione sulle gratificazioni da accordarsi alla Vedova Bufalini.

La prima nella Seduta dei 15. Fiorile Anno 7.

La seconda nella Seduta dei 27. Fiorile Anno 7,

La terza nella Seduta dei 29. Pratile Anno sud.

Dichiara che non vi è luogo ad aggiornamento, e considerando che i servigj straordinarj prestati alla Patria esiggono la riconoscenza Nazionale.

Considerando che il Senatore Bufalini ha sacrificata la propria Vita nel tempo della insurrezione di Città di Castello.

Considerando che la sua Morte quanto è stata vantaggiosa al trionfo della Libertà, ed all' eccitamento del Patriottismo altrettanto ha contribuito alla desolazione, ed alla miseria attuale della sua Famiglia.

Prende la seguente risoluzione.

Art. 1. Saranno pagati alla Vedova, e alle tre Figlie del Senator Bufalini scudi Cinquanta annui per ciascuna, la rata parte de' quali sarà loro pagata anticipatamente in ogni mese.

Art. 2. E' posta a disposizione del Ministro dell' Interno sopra il prodotto della Contribuzione imposta colla Legge dei 13. Vendemmiale Anno 7. la somma di scudi Duecento per erogarli nel pagamento prescritto all' articolo precedente.

Art. 3. Gli Ordini per i respettivi pagamenti di ciascuno si spediranno previa l' esibizione del certificato della loro vita.

Art. 4. Finchè le Figlie della medesima Famiglia resteranno sotto la tutela, e Cura della loro Madre, e di altro Tutore, o Curatore, gli Ordini de' pagamenti dovranno trarsi a favore, e a Nome di legittima persona.

Art. 5. Nessuna delle Figlie, come neppure la Madre potrà percepire la pensione, quante volte trasportasse il suo domicilio fuori del Territorio della Repubblica.

Art. 6. L' esecuzione della presente Legge incomincerà ad avere il suo pieno effetto il dì primo Messifero anno 7., e cesserà interamente tanto per le Figlie, quanto per la Madre sei mesi dopo che la Famiglia del Senator Bufalini avrà conseguito il possesso dell' Eredità Paterna.

Art. 7. Le sole Figlie però giunte all' età di anni 25. compiti, ancorchè non avessero conseguita l'Eredità Paterna, non dovranno ulteriormente percepire la pensione stabilita negli Articoli precedenti.

Art. 8. Questa Legge potrà soffrire dei cambiamenti nella presentazione della Lista delle pensioni esistenti, che annualmente dovrà fare il Consolato, secondo si prescrive dalla Costituzione all' Articolo 164.

Il Senato approva — Il Presidente del Tribunato
Corboli Presidente — *Cipriani.*
Morganti Segretario — *Vicini Segretario.*
Alibrandi Segretario — *Conconi Segretario.*

Vista, ed approvata in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione. Roma li 28. Messifero An. 7. Rep.

Il General di Divisione *Garnier.*

Il Ministro della Giustizia e Polizia in virtù dell' Articolo 4. della Legge dei 23. corrente Messifero prescrive, che la pre-

sente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Per Copia Conforme Dal Ministero 29. Messifero an. 7.
Il Min. della Giust., e Pol. *Il Min. della Giust. è Pol.*
Piamonti. Piamonti.

LIBERTA' Num. 52. EGUAGLIANZA

Roma li 17. Luglio 1799.

L E G G E

IL General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana in virtù dell'Art. 369. della Costituzione Romana decreta la Legge seguente.

Art. I. La Legge dei 18. Fiorile anno 6. sull'estrazione delle Derrate è rinnuovata, ed avrà il suo pieno, ed intiero effetto dalla data della pubblicazione della presente fino ai 28. Messifero dell'anno 8.

Art. II. Sono riportate tutte le Leggi posteriori alla detta Legge dei 18. Fiorile anno 6. che contenessero, o avessero fatte delle eccezioni.

Art. III. La Legge sopra enunziata dei 18. Fiorile sarà impressa in calce della presente (1).

Fatto a Roma li 29. Messifero anno 7. Repubblicano.

Il Generale di Divisione Garnier

Il Ministro della Giustizia, e Polizia in virtù dell' Art. 4. corrente Messifero prescrive, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Per Copia Conforme Dal Ministero della Giust. e Pol.
Il Ministro della Giust., e Polizia *Il Ministro*
Piamonti Piamonti

LIBERTA' Num. 53. EGUAGLIANZA

Civitavecchia li 17. Luglio 1799.

L E G G E (2)

IL General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana, Considerando, che a norma delle Leggi de' 27. Pratile anno, 6. de' 14. Vendemmiale, e 26. Brumale Anno VII. le somministrazioni per forniture militari debbono esser pagate in Beni Nazionali.

Considerando, che li Provveditori debbono esser saldati conforme alla Legge, in seguela della quale essi hanno stipolato col Governo.

(1) *Questa Legge si trova alla pag. 440. del T. I. della pres. Collez.*
(2) *Pubblicata li 29. Messifero.*

Considerando, che l' interesse de' Fornitori, non meno, che la giustizia impongono di determinare il modo, con cui verranno pagate le somministrazioni militari effettuate senza precedenti stipolazioni col Governo, o con stipolazioni, nelle quali non sono state indicate la Legge, e le basi, a norma delle quali le dette somministrazioni devono esser soddisfatte in Beni Nazionali.

In virtù dell' Art. 369. della Costituzione.

Decreta quanto siegue.

Art. 1. Le Forniture militari somministrate in virtù de' contratti fatti col Governo sino al presente giorno saranno pagate in Beni Nazionali conforme a detti contratti, secondo le Leggi indicate ne' medesimi.

Art. 2. Quelli che avranno fatte delle forniture militari senza precedente contratto col Governo, e quelli, i contratti dei quali non indicheranno le Leggi, e le basi, a norma delle quali le dette forniture devono esser pagate in Beni Nazionali, saranno saldate con detti Beni nel seguente modo.

Art. 3. Li Beni rustici saranno stimati alla ragione di sedici volte il netto prodotto annuo risultante dalla stima, purchè tal prodotto netto non si ritrovi punto inferiore al prezzo dell'affitto esistente nell'anno 1793. (v. s.), ed in caso, che non vi fosse allora di affitto, al prezzo dell'affitto anteriore più vicino a tale epoca.

Art. 4. Se il prezzo risultante dalla stima si ritrovasse inferiore al prezzo dell' affitto, quest' ultimo servirà allora di base alla valutazione.

Art. 5. Il valore de' Beni Urbani si ragguaglierà presa dieci volte l' annua pigione di essi, conforme all' Art. 7. della Legge dei 29. Germile anno 7.

Art. 6. Sono riputati Beni Urbani le Case, e fabbriche, ma non le Vigne, Ville, Giardini, ed Orti, benchè posti nell'abitato delle rispettive Comuni.

Art. 7. Il frutto pendente, Bestiami, mobili, stigli esistenti ne' Beni rustici, gli attrezzi, e generi, che ritrovansi nelle manifatture, ed Opificj, non verranno punto compresi nella preaccennata stima, ma saranno essi separatamente periziati in moneta fina, e non saranno ceduti, se non che con inventario, ed in concambio di moneta fina, o di generi.

Art. 8. Per meglio assicurare la responsabilità de' Periti, le stime dovranno affiggersi primo a Roma, secondo nelle Comuni, dove è situato il Bene periziato, terzo nella rispettiva Dipartimentale.

Nientedimeno ne' casi riconosciuti urgenti, si potrà procedere alla cessione di un Bene Nazionale immediatamente dopo fatta la perizia.

Art. 9. Le spese di stima, e qualunque altra spesa menzionata nell' Art. 10. della Legge de' 5. Germile Anno 6. saranno a primo carico dell' acquirente, e verranno poi dedotte sul prezzo del fondo alla ragione di dieci volte il netto prodotto annuo. Lo specchio di dette spese anticipate dovrà inserirsi nel contratto di alienazione de' Beni.

Art. 10. In avvenire il Governo potrà stipolare co' fornitori militari il pagamento delle loro forniture in Beni Nazionali nel modo, e dal ragguagglio, che stimerà ragionevole secondo i prezzi proposti dai fornitori, purchè tal ragguaglio non sia inferiore a dieci volte il netto prodotto annuo, da valutarsi come nell' Art. 3. e seguenti.

Dette stipolazioni saranno fatte dal Ministro della Guerra, e sottomesse all' approvazione del Consolato.

Art. 11. I Beni Nazionali una volta messi alla disposizione del Ministro della Guerra per il pagamento delle spese militari non potranno nè in tutto, nè in parte applicarsi a qualunque altro oggetto.

Art. 12. E' abrogata qualunque disposizione contraria alla presente Legge.

Fatto in Roma li 16. Messifero Anno 7. Rep.

Il General di Div. Comandante le Truppe Franc. a Roma = Garnier.

In nome dellla Repubblica Romana una, ed indivisibile.

Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 16. Messifero Anno 7. Repubblicano.

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare il dì, ed Anno suddetto.

Il Presidente del Consolato = Aleandri.

Pel Consolato il Segretario = G. Bernard.

Per Copia Conf. *Il Ministro della Giustizia, e Pol.* Piamonti.

LIBERTA' Num. 54. EGUAGLIANZA

LEGGE (*)

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionato sul Territorio della Repubblica Romana

(Pubblicata) Marzo 17. Luglio 1799.

COnsiderando, che il pagamento degli affitti deve farsi ai Proprietarj nelle Scadenze indicate nei Contratti.

Considerando, che degli Affittuarj ricusano di fare il loro pagamento nelle suddette Scadenze per ritardarle con le Appellazioni interposte presso ai Tribunali innanzi ai quali le circostanze non permettono di sollecitarne la decisione.

In virtù dell' Articolo 369. della Costuzione Romana,

Decreta

Ogni Giudizio d' un Tribunal Civile di Dipartimento pronunciato, o da pronunciarsi in prima istanza, che condanna un Affittuario al pagamento degli Affitti dovuti al Proprietario dei beni fondi, sarà eseguita provvisoriamente non ostante l' Appellazione, senza pregiudicarvi, con obbligo al Proprietario di dare una Sicurtà idonea per le somme, che gli saranno state pagate.

Fatto in Roma li 18. Messifero anno 7. Repubblicano.

Il Generale di Divisione Comandante le Truppe Francesi in Roma

Garnier

In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile.

Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta dei 18. *Messifero Anno VII. Repubblicano.*

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare il dì, ed anno suddetto.

Il Presidente del Consolato *Aleandri*

Pel Consolato il Segretario *G. Bernard*

Per copia conf. il Ministro della Giustizia, e Polizia *Piamonti*

LIBERTA' Num. 55 EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Valterre Generale di Brigata Comandante le Truppe Romane Alla Romana Gioventù.

Luglio 1799.

UNa prezzolata turba di Briganti devasta le vostre Campagne, saccheggia, ed incendia le vestre Case, si disseta fieramente nel sangue dei vostri fratelli. Il Nord vomita nuove

(*) *Pubblicata li* 29. *Messifero.*

falangi per rapirvi la Libertà, raddoppiarvi le antiche catene, e ricondurre nelle vostre contrade la desolazione, e le barbarie.

Mentre le valorose Armate della gran Nazione versano il sangue per conservarvi il suo dono, e presentare una barriera di vostra difesa resterete voi con una fredda indifferenza indolenti spettatori del vostro periglio?

Scuotetevi, o Romani, e risvegliate in petto la virtù, ed il coraggio delli vostri grandi Avi. Il sagro amore della Patria, il santo entusiasmo della Libertà vi conduca al campo della gloria, e dell' onore. Volate sotto le vostre tricolori bandiere, e rendetele terribili ai vostri esterni, ed interni nemici.

Insegnate loro, che le Nazioni libere non possono mancare di risorse, e che Roma è quella stessa che un giorno ridotta nel Campidoglio, risorse più grande e temuta.

Sterminate i vostri Tiranni, e dissipate ogni timore di nuova schiavitù. Essa vi ricuoprirebbe agli occhi dell' Universo d'una incancellabile ignominia.

Abitatori delle Campagne, Uomini collegati alle Arti, ed al Commercio, facoltosi Cittadini conoscete i vostri doveri, e i vostri interessi.

Voi nascendo contraeste colla Patria il debito di difenderla. Essa vi chiama a soddisfarlo. Se vi ricusate le vostre proprietà vi saranno rapite, il frutto de' vostri sudori vi sarà usurpato, saranno violate le vostre sorelle, massacrati i vostri congiunti dalla sfrenata licenza di barbari inimici, e di scellerati insorgenti.

Non è la sola causa pubblica soltanto, che v' invita all' armi, è ancora il vostro amor proprio la vostra sicurezza.

Qualunque siano le vostre opinioni, ora la causa è divenuta comune. Dobbiamo esser liberi, o divenire il disprezzo, e la preda delle Nazioni inimiche.

Voi dunque tenere Madri, voi spose sensibili lungi dal ritenere fra le vostre braccia i Cittadini, che vi sono cari, e formano la speranza della Patria eccitateli a volare alla Vittoria, o dovrete vedere questi stessi teneri oggetti immolati nel vostro medesimo seno al furore inimico. Nò non piangete sulla loro partenza, non indebolite il loro coraggio, ma intuonate come le donne Spartane inni di allegrezza, ed augurj non fallac-

ci; le vostre mani preparino loro i vestimenti, e le Corone.

Voi Amministrazioni, e Municipalità, voi tutti Agenti del Governo riunite i vostri sforzi per corrispondere alla Nazionale fiducia. La vostra voce animata dal Genio della Libertà penetri i cuori de' vostri Concittadini, accenda in loro quell' onnipossente entusiasmo, che è il preludio della vittoria, e promuova il coraggio degno de' Repubblicani.

E voi, o bravi Guerrieri che frà i pericoli, e le angustie avete fin quì sostenuto l' onore di difendere la Patria persistete colla fermezza, e colla costanza degna delli Eroi.

Il vostro esempio desti negli altri una virtuosa emulazione, ed insieme pentimento, e vergogna per non essere stati i primi. La virtù, la militare disciplina, l' impavido coraggio vi renda sempre più cari alla gloria. Voi sempre tali sarete o ritorniate coronati d' allori, o moriate sul Campo di Battaglia. L' eternità custodirà i vostri nomi, e vi farà vivere nella memoria, e nella gratitudine de' posteri, come vivono tuttora rispettati i Camilli, i Fabj, i Scipioni.

Voi tutti frattanto; che v' impegnate nelle militari fatiche riempitivi di confidenza nel vostro Generale. Io mi affretterò a rimuovere ogni disordine, che vi hà fatto fin quì soffrire, io prenderò per voi le cure le più paterne, io mi occuperò della vostra felicità.

O Roma, te felice, se i tuoi Figli si prestano a queste mie voci. Quali alti destini ti si preparano! Tu ritornerai ad essere il terrore de' tuoi nemici, l' ammirazione dell' Universo.

Valterre

LIBERTA' Num. 57. EGUAGLIANZA

Armata di Napoli. Divisione di Roma.

Giovedì 16. Luglio. 1799.

Discorso pronunciato nel Foro Romano il dì 30. Messifero dell' anno 7. Repubblicano dal Cittadino Pietro Garnier Generale di Divisione Comandante le Truppe Francesi nella Repubblica Romana nella Ricorrenza delli 14. Luglio (v. s.).

QUesto è dunque il giorno, in cui da Noi si celebra l'anniversario del dì 14. Luglio: Questo è il giorno, in cui i nostri cuori, penetrati d' ammirazione, contestano alla presenza dell' Ente Supremo la loro riconoscenza ai Fondatori del Democratico Governo.

Francesi, Cisalpini, Romani, amici, e difensori dell'immortale Rivoluzione, che l'onore ripara di questo suolo, onore che fu per tanti secoli già avvilito, voi tutti, che vedete nella Natura, nell'ordine della providenza, e della ragione universale il tipo, il senso, e l'espressione di questo nuov' ordine di cose, per cui si ristabilisce fra gli Uomini l'*Eguaglianza*, e la *Libertà*, che sono i vostri primi diritti, Uomini sensibili di qualunque stato, Uomini franchi, e leali, che conoscere sapete il prezzo di questa *Libertà* fortunata, soggetta alle Leggi, e da queste protetta, Figli della grande famiglia, se la face del Patriottismo brilla tuttora col medesimo splendore nell' anime vostre, Voi con sentimento di amorevolezza accoglierete le riflessioni di un Fratello, che lungo il tempo della sua vita altro non fece che guidarsi al chiarore di questa sacra fiamma.

Vi sono delle verità importanti, che dobbiamo mai sempre ricordarci se non vogliamo che la mole dello Stato perisca, e procacciarci una sventurata esistenza: La grand' Opera della Costituzione è il più bel dono, che la filosofia ci abbia mai potuto fare: è il più bel retaggio, che trasmettere possiamo ai nostri Figli. E' pur troppo vero che questo prezioso tesoro eccita talmente la gelosia de' Nemici del comun bene, che non vi è sforzo da essi non tentato per rapircela. Insensati! Perchè usurpato si avevano i diritti dei loro Fratelli s' immagginavano essere d' una diversa origine, e ardivano credere che non sarebbero stati giammai costretti a restituire questi diritti! si persuadevano ch' una eterna proscrizione legitimerebbe le loro ingiustizie, e che in mezzo alla schiavitù, alla quale erano riusciti di condannarci, noi saressimo abbastanza felici di ottenere un pezzo di pane onde sussistere.

Noi gli abbiamo alla fine disingannati forti di quella ragione universale, che al presente illumina gli uomini; più forti pel nostro numero, e per la nostra energia noi abbiamo scosso il vergognoso giogo, che ci avviliva.

L' uomo è nato libero: dunque il suo primo diritto è la *Libertà*: La *Libertà* è la facoltà che tutti gli uomini hanno di far valere più che gli è possibile i loro diritti, di averne in compenso tutte le felicità che ne possono risultare senza altrui pregiudizio, subordinati però essendo mai sempre alle Leggi.

La *Libertà* è il diritto di fare tuttociò che le Leggi permettono, nè giammai vi sarebbe Libertà se taluno lecito si facesse ciò che proibiscon le Leggi.

Violare le Leggi si è adunque un' attaccar la *Libertà*, mentre egli è un autorizzare la violazione dei respettivi diritti. Dal momento in cui non vi è più sicurezza non può esservi più Libertà, poichè le volontà particolari pigliando il posto della volontà generale, che è la *Legge*, niuno può più godere liberamente, ed ognuno vedesi obbligato a cedere all' impero della forza, e delle passioni.

Cosa avvi di più orribile di quello stato in cui gli uomini oltrepassando i limiti, che la Legge ha loro accennati, s' abbandonano ad ogni sorta di eccessi?

Nel momento soprattutto quando un popolo immenso sembra rinascere, la di lui Libertà è ancora debole. La pubblica tranquillità non può essere assicurata che con le armi. Ogni Cittadino deve adunque divenire soldato per la pubblica salvezza.

Gli uomini nascono eguali agli occhi della Natura, ma il corpo sociale esige alcune personali distinzioni. L' ineguaglianza delle condizioni non esclude però l' eguaglianza dei diritti: in una Società qualunque è indispensabile che gli uni governino, e che gli altri sieno governati; ma tanto gli uni, quanto gli altri soggetti sono all' impero delle *Leggi*, e quello che oggi ubbidisce avrà domani il diritto di comandare qualora il genio, i suoi talenti, e le sue virtù meritato gli abbiano l'onore del comando.

Essere libero, tranquillamente vivere, e godere in sicurezza le sue proprietà, avere il diritto a tutti gli onori, che si può desiderare di più per essere felice? ..... La *Pace*....

Riuniamoci dunque noi tutti per ottener questa *Pace* contro quei Delinquenti Ministeri, origine di ogni nostra sventura, contro quell' orda infernale di Assassini che questa Repubblica circondano, sì, e sopra questi, contro cui deve scagliarsi il giusto nostro furore affin d' inalzare in seguito l' edifizio della *Libertà*.

Affrettatevi, o cari Amici, riaccendete la vostra energia, e Voi o Romani non dimenticate giammai l' immortale Costituzione, che vi fu data, per ricondurvi all' onore, alla natura,

alla Libertà, ed alla felicità. Se Voi conservar la saprete, la fama farà rimbombare ovunque il vostro coraggio, farà che il Patriottismo vostro oggetto sia d' ammirazione ai Posteri.

Viva la Repubblica

P. Garnier.

LIBERTA' Num. 58. EGUAGLIANZA

Armata di Napoli. Divisione di Roma.

Dal Quartier Generale di Roma li 2. Termifero an. 7.

Pietro Garnier General di Divisione Comandante nella Repubblica Romana in istato d' assedio.

Ai Patriotti Romani che si sono fatti iscrivere.

V' Invito, Cittadini, a riunirvi Domenica 3. Termifero alle ore cinque pomeridiane in punto, nella Chiesa di S. Carlo al Corso, a fine di procedere alla vostra organizzazione, e con questo mezzo poter secondare le vostre sagge, e lodevoli premure, che sono di prestare un servigio attivo per il mantenimento della tranquillità pubblica nell' interno della Città.

P. Garnier.

LIBERTA' Nnm. 59. EGUAGLIANZA

Roma 2. Termifero Anno 7. Repubblicano.

Il Comitato delle Finanze, e della Guerra stabilito in virtù della Legge dei 24. Messifero anno 7. Rep.

COnsiderando, che li Patriotti delle Communi occupate dagl' Insorgenti essendo stati costretti ad abbandonare le loro Case, e Famiglie, hanno un giusto diritto alla considerazione, ed ai soccorsi del Governo.

Decreta quanto siegue.

Art. 1. Viene accordata una razione militare a quei Patriotti, che per attaccamento alla Causa della Libertà hanno dovuto fuggire dalle Communi occupate dagl' Insorgenti.

Art. 2. La suddetta razione non potrà rilasciarsi, che sulla decisione del Comitato.

Art. 3. La decisione del Comitato dovrà essere appoggiata da un Attestato firmato dal Ministro di Polizia, e da due Tribuni, o Senatori del respettivo Dipartimento.

Art. 4. Tale attestato dovrà certificare non solamente il Civismo del Requirente: ma ancora la certezza della fuga, come pure l' impossibilità del ritorno, e la mancanza di mezzi di sussistere.

Art. 5. La razione non potrà essere continuata, che sino all' epoca della liberazione delle respettive Communi.

Il Presidente del Comitato (Perilliers
Segnati (Roize
(Breislak

Per Copia Conforme Il Segretario Provisorio del Comitato
Segnato = G. Bernard.

LIBERTA' Num. 60. EGUAGLIANZA

Roma li 2. Termifero Anno 7. Repubblicano.

Il Comitato delle Finanze, e della Guerra stabilito in virtù della Legge dei 24. Messifero anno 7. Rep.

CONsiderando, che quelli, che nelle attuali angustiose circostanze della Patria ricevono particolari riprove della di lei affezione, sono più specialmente obligati d i consagrarsi alla sua difesa Decreta quanto siegue.

Art. 1. Li Patriotti fuggitivi dalle Communi occupate dagl' Insorgenti non possono ricevere Razioni Militari senza contrarre l' obligo di essere pronti a marciare, quando si daranno gli ordini di rispingere detti Insorgenti dalli respettivi loro Dipartimenti.

Art. 2. Sarà formato un Registro, in cui dovranno ascriversi li Patriotti accennati nel precedente Articolo.

Art. 3. Detto Reegistro si formerà nei Burò del Ministro di Polizia, il quale spedirà ogni Quintidì, e Decadi al Comitato lo Stato effettivo de' predetti Patriotti diviso per Dipartimenti.

Il Presidente del Comitato Perilliers, *Segnati* Roize, Breislak.

Per Copia Conforme il Segretario Provisorio del Comitato
Segnato = G. Bernard.

LIBERTA' Num. 61. EGUAGLIANZA

L E G G E

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionato sul Territorio della Repubblica Romana in istato di assedio

VIsti i rapporti del Comandante della Piazza di Civitavecchia, e quelli del Comandante la Colonna mobile nel Dipartimento del Circeo, che si lagnano della diserzione di varj Soldati delle Truppe Romane,

Considerando, che importa alla sicurezza pubblica di reprimere il delitto di questi vili, che nel momento de' pericoli della Patria abbandonano le bandiere della Libertà = Decreta

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione la Legge seguente .

Art. 1. Ogni militare prevenuto di diserzione sarà giudicato da una Commissione Militare .

Art. 2. Ogni individuo prevenuto d' aver arrolato per il Nemico sarà giudicato nella stessa maniera .

Art. 3. Saranno riputati Disertori tutti i Militari convinti di essere sortiti senza permissione dai Corpi ai quali sono addetti , per entrare in altri corpi .

Art. 4. Gl' Individui giudicati rei di diserzione , o d' aver arrolato per il Nemico saranno puniti di morte .

Art. 5. La Commissione Militare , che dovrà giudicare i delitti enunciati negli Articoli precedenti sarà composta di cinque Membri a scelta del Comandante della Piazza , o del Distaccamento . Ne sarà Presidente un Uffiziale che non potrà essere d' un grado inferiore a quello di Capitano . Il Relatore sarà nominato dal suddetto Comandante . Il Cancelliere sarà nominato dal Relatore .

Art. 6. La Commissione sarà formata , e si adunerà nelle ventiquattr' ore della detenzione del prevenuto per procedere di seguito al giudizio .

Art. 7. Le Sentenze della Commissione saranno senza appello , e non saranno sottoposti alla revisione .

Art. 8. Chiunque avrà nascosto dei Disertori sarà giudicato dalla Commissione Militare , e punito colla pena di dieci anni di ferri .

Art. 9. Chiunque avrà comprato degli Effetti Militari come fucili , monture &c. sarà giudicato dalla Commissione Militare , e condannato a sei anni di ferri .

Art. 10. Il Comitato di Guerra manderà la lista dei Disertori alle Municipalità del loro domicilio . Le Municipalità faranno tutte le diligenze necessarie per eseguire , e procurare l' arresto dei detti Disertori , sotto pena di esser perseguitati come fautori di diserzione .

Art. 11. La presente Legge non è applicabile , che ai delitti di Diserzione , o a quelli d' aver arrolato per il Nemico , che avranno avuto luogo posteriormente alle Leggi dei sette Fiorile, e dei sette Messifero scorso , che hanno accordato Amnistia , e tempo agl' Individui prevenuti di diserzione , purchè però que-

sti si sieno riuniti al loro Corpo nel tempo fissato nella detta Legge. *Il General di Divisione* Garnier.

Fatto in Roma li 4. Termifero anno 7. Repub.

Il Ministro della Giustizia, e Polizia in virtù dell'Art. 4. della Legge dei 23.corr. Messifero prescrive, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Per Copia Conf. Dal Ministero della Giust.e Pol.

Il Min.della Giust.,e Pol.*Piamonti* *Piamonti*

LIBERTA' Num. 62. EGUAGLIANZA

Avviso al Pubblico.

Martedì 13. Luglio 1799.

SI è sparsa voce in questa Città, che a misura che entravano nel Castel S. Angelo delle derrate destinate all' Approvisionamento d' Assedio, esse ne sortivano per essere vendute a vil prezzo. Queste voci sono state riferite anche all' Ambasciadore della Repubblica Francese.

Considerando quanto è importante di schiarire un fatto così grave, affine di perseguitare con tutto il rigore delle leggi i colpevoli, *se esistono*, o di distruggere prontamente una così allarmante calunnia.

Il Commissario di guerra incaricato dei Servizj riuniti della piazza di Roma, e dipendenze come anche del Castel S. Angelo, invita tutti i buoni Cittadini a far pervenire al General Garnier nel più breve spazio di tempo possibile, tutte le *deposizioni sottoscritte*, che il loro zelo potrebbe procurarsi sopra questa sorda denuncia.

Egli si rende responsabile di tutte le derrate provenienti dall' approvisionamento, che potrebbero essersi estratte dal Forte S. Angelo *dal primo Pratile scorso*. Promette e s' impegna a pagare cento Piastre effettive a chiunque provasse, che dall'epoca sudetta fosse stata *venduta*, *data*, *o dilapidata* porzione di queste stesse derrate. Roma li 5. Termifero Anno 7.

Il Commissario di Guerra incaricato dei servizj riuniti della Piazza e Castello *Walville*.

LIBERTA' Num. 63. EGUAGLIANZA

Martedì 13. Luglio 1799.

Armata di Napoli Divisione di Roma.

Dal Quartier Generale di Roma li 5. Termifero Anno 7. Rep.

Pietro Garnier General di Divisione Comandante nella Repubblica Romana in istato di assedio.

AVendo portate infinite lagnanze li Patriotti, ed Impiegati della Repubblica Romana, che per la ristrettezza del tem

po, che vi fu dalla pubblicazione della Notificazione alla riunione de' suddetti Patriotti nella Chiesa di S. Carlo molti non si sono potuti riunire con gl' altri; Sono perciò invitati li Patriotti, ed Impiegati, che desiderano prestare il servizio nell' Interno di Roma a portarsi dalli quì sotto notati Capitani delle loro respettive Sezioni nel termine di ventiquattro ore dalla pubblicazione della presente per essere ascritti, e per formarne poi le altre Compagnie.

Sezione Quirinale Bouchard Antonio Capitano abita nella Casa contigua a S. Claudio secondo piano.

Sezione Bruto, e Pompeo Gallotti Giacomo Capitano abita al Fico incontro il Portonaccio di Gabrielli num. 106.

Sezione Suburra, e Terme Bertini Francesco Capitano abita dirimpetto la Porta del Pretorio di Suburra dentro li Neofiti.

Sezione Pincio Luciani Antonio Capitano abita dietro l' Impresa Casa nuova di Massimi, secondo Piano.

Sezione Vaticano Galizj Alessandro Capitano abita in S. Spirito.

Sezione Marte Capponi Luigi Capitano abita a Piazza di Spagna sopra il Notaro numero 804.

Sezione Pantheon, e Giannicolo Campelli Giuseppe Capitano abita dal Cittadino Bassi al Palazzo Crescenzi alla Rotonda.

Sezione Flaminio, e Capitolio Mazio Luigi Capitano abita nel Palazzo della Contabilità a S. Luigi de' Francesi.

Sono invitati anche gli Ascritti a presentarsi nel suddetto termine ai loro respettivi Capitani. *P. Garnier*

LIBERTA' Num. 64. EGUAGLIANZA

L E G G E

IL General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana in virtù dell'Art. 369. della Costituzione Romana decreta.

Art. 1. E' creato colla presente Legge un Comitato Provisorio del Governo.

Art. 2. Il Comitato Provisorio del Governo sarà composto dei Membri attuali del Comitato della Guerra, e delle Finanze, e dei Cittadini Piamonti Ministro della Giustizia, e Polizia, e del Cittadino de Romanis Ministro dell' Interno.

Art. 3. Tutte le Attribuzioni date dalla Costituzione, e dalle Leggi organiche ai Dipartimenti Ministeriali, quali sono stabilite, apparterranno al Comitato Provisorio del Governo.

Art. 4. Tutte le Deliberazioni del Comitato Provisorio del Governo, avranno forza di Decreti Consolari, sotto l' approvazione dell'Autorità Francese, per le misure generali del Governo.

Art. V. Il Comitato regolerà l'ordine delle sue operazioni di maniera che i dettagli amministrativi di ciascun Dipartimento Ministeriale, non soffrano alcun ritardo.

Fatto a Roma li 6. Termifero An. 7. Rep.

Il General di Divisione *Garnier*.

Il Ministro della Giustizia e Polizia in virtù dell' Articolo 4. della Legge dei 23. corrente Messifero prescrive, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Per Copia Conforme
Il Min. della Giust., e Pol.
Piamonti.

Dal Ministero 6. Termifero an. 7.
Il Min. della Giust. e Pol.
Piamonti.

LIBERTA' Num. 65. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Notificazione. (li 8. Termifero anno 7.)

TUtti quelli, che vorranno avere udienza dal Comitato Provisorio del Governo si dovranno diriggere agl' infrascritti Cittadini secondo la natura de' loro affari, cioè

Al Citt. Piamonti per gli affari di Polizia e Giustizia.
Al Citt. De Romanis per gli affari dell' Interno.
Al Citt. Roize per gli affari di Guerra e Marina.
Al Citt. Breislak per gli affari di Finanze.

I suddetti Cittadini daranno udienza nella Casa Ruspoli la mattina dalle undici sino al mezzo giorno in ciascuno Secondodì, Quartodì, Sestodì, ed Ottodì.

LIBERTA' Num. 66. EGUAGLIANZA

Roma 1. Termifero Anno 7. Rep. (pubblicato li 9. detto.)

Il Comitato delle Finanze, e della Guerra stabilito in virtù della Legge de' 24. Messifero an. 7.

COnsiderando quanto interessi la salute della Patria il provvedere alla sussistenza, ed al soldo de' suoi Difensori.

Considerando, che nelle circostanze attuali verun Cittadino non può ricusare alla Repubblica i soccorsi, che vengono richiesti in di lei nome, senza dichiararsi manifestamente nemico della Libertà.

Desiderando con tutto ciò di non impiegare mezzi di Re-

quisizione, i quali sogliono spossare lo stato, senza che i Cittadini ottengano l' indennizzazione, o il pegno di riconoscenza Nazionale a' loro doveri. In conseguenza degli Ordini dell' Autorità Francesi Decreta come siegue

Art. 1. Per provvedere ai bisogni dell' Armata si farà un' imprestito di centomila Piastre dagli ex-Nobili, e Proprietarj qualunque della Centrale di Roma.

Art. 2. A maggior sollecitazione del pagamento di questa Somma gli Azionarj somministreranno le quote, che verranno loro segnate nella maniera, che si spiegherà in appresso; per un terzo in numerario, e per due terzi in Generi, cioè Grano, Biada, Bovi, Castrati, Carni salate, ed Oglio.

Art. 3. La ripartizione, e la riscossione di questo imprestito vengono affidate al Patriottismo, ed ai lumi dei Cittadini Borghese, Doria, Colonna, Bracciano, e Cesarini Commissarj nominati a quest'effetto. Essi verseranno questi centomila scudi per il terzo in numerario nella Cassa della gran Questura, e per i due terzi in generi ne' Magazzini che verranno indicati dal Comitato.

Art. 4. Il Pagamento di quest' imprestito dovrà effettuarsi nello spazio di venticinque giorni, incominciando dalla pubblicazione del presente, cosicchè ogni cinque giorni se ne versi la quinta parte ne' luoghi surriferiti.

Art. 5. I Commissarj sarebbero personalmente responsabili, se trascurassero d' informare il Comitato dentro il termine di 24. ore di qualunque ritardo commesso dagli azionarj nell' adempiere il versamento nella maniera prescritta.

Art. 6. Il Prodotto netto del dritto dei Registratori, e Bollo nel Dipartimento del Tevere viene specialmente, e totalmente ipotecato per il rimborso di quest' imprestito cominciando dal giorno, in cui i Commissarj suddetti faranno costare di aver versato il primo quinto; quale obbligo, ed Ipoteca dovrà durare fino al totale rimborso degli scudi Centomila. A quest'effetto i Commissarj avranno la facoltà d' incaricare un Cassiere loro particolare per ritrarre il suddetto prodotto dalle mani degl' Impiegati dell'Amministrazione, della Registratura, e Bollo; e ciò sotto la vigilanza degli Amministratori di questo diritto, i quali in ciascun giorno saranno tenuti di visare l' incasso quotidiano, trasmettendone in seguito uno specchio alla Gran Questura, ed altro al Comitato.

Tutta la rendita, che daranno i suddetti dritti sarà a disposizione dei Commissarj per ripartirsi fra gli azionarj.

Art. 7. Copia del presente sarà rimessa per mezzo del Segretario Generale del Comitato alla Grande Questura, all'Amministrazione della Registratura, e Bollo, ed a ciascuno de' Commissarj suddetti.

Approvato dal General di Divisione *Il Presidente del Comitato*
P. Garnier Perilliers
Per Copia Conforme Il Segretario Gen. Provisorio
il Segr. Gen. del Com. *G. Bernard* G. Bernard.

LIBERTA' Num. 67. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana.

Il Comitato Provvisorio del Governo ai Cittadini Romani.

Luglio 1799.

ELetti per disposizione della Legge de' 6. Termifero an. 7. ad assumere il geloso incarico che comprende l' Amministrazione Generale di tutti gli oggetti di pubblica economia, di sicurezza Interna, di Guerra, e di Sussistenze, crediamo proprio del nostro istituto l' annunciarvi quali siano le misure da Noi attivate per corrispondere ai doveri del nostro ufficio, ed a quella confidenza, che ha in Noi riposta la stessa Legge ed il Governo.

Esauste le casse pubbliche dalle perenni e grandiose somministrazioni che esige un' Armata in azione, abbiamo attivato un Imprestito equitativamente ripartito due terzi in generi ed un terzo in moneta, derivabile dai Cittadini più facoltosi i quali saranno rimborsati sul prodotto netto della Tassa del Bollo e Registro. In tal guisa senza punto alterare la domestica economia della Classe preziosa degl' indigenti, potrà soddisfarsi ai bisogni imperiosi del momento. Si otterrà così l' equilibrio tanto necessario con cui si livellano i bisogni della Nazione all'eccesso delle fortune de' più doviziosi, e si rimetterà in circolazione quella massa di numerario e di derrate che in tali momenti si tiene latente ed infruttifera. Questo stesso Imprestito solleciterà in favore della Truppa, e degli Impiegati un' indennizzazione di onorarj ritardata fin' ora per difetto di mezzi abbastanza efficaci, e sospesa pel concorso d' incessanti bisogni, e di impronti indispensabili.

La sicurezza interna sarà un' altro dei primi oggetti della nostra vigilanza. Tutto ciò che cospira a garantire l' individuale

felicità di ogni Cittadino, il di cui risultato è la tranquillità pubblica, formerà il principale dei nostri studj. A tal fine si invigilerà incessantemente sù gli andamenti degli Allarmisti, e de' Perturbatori della tranquillità, de' quali il più leggero delitto sarà investigato, e quindi punito con quel rigore, che suggerisce a vicenda la giustizia e l' imparzialità. Il Cittadino pacifico, qualunque sia il di lui culto, qualunque la sua condizione e la sua entità, sarà rispettato e protetto. Che non si lusinghino però gl' incendiarj ciurmatori, nè i proseliti faziosi del Despotismo. Il Genio della Libertà, scortato sempre dalla più inalterabile giustizia punirà gli uni e gli altri inesorabilmente.

Le operazioni militari avranno ogni giorno nuovo incremento. A tal fine, provvedute già le nostre Fortezze di vettovaglie e di munizioni da guerra si spedirà da per tutto una forza proporzionale per reprimere gli attentati, e le mal-augurate incursioni de' briganti e dei Nemici d' ogni Governo che infestano il nostro territorio. Di già la Colonna del Clitunno, che ha segnato la sua marcia con le Vittorie, è prossima a piombare sopra gl' Insorgenti del Cimino.

Le brave Truppe Repubblicane, raddoppiata la loro energìa, ed il loro coraggio, perseguiteranno i perturbatori dell'ordine pubblico, e si faranno quindi strada per riunirsi ai loro fratelli d'armi che lasciarono i proprj fuochi domestici per purgare le belle contrade dell' Italia.

A tali provvidenze accoppieremo senza interruzzione le più vive sollecitudini, onde in tutto il territorio della Repubblica abbondino le derrate ed i viveri. Il Pubblico ne ha già anticipatamente una testimonianza non equivoca nella giornaliera distribuzione de' grani, e nella ubertosità dei commestibili che si vede in questa e nelle altre Comuni della Repubblica. In garanzia di tale abbondanza sarà inoltre stabilito un deposito di frumento che è il primo oggetto di nutrizione e di vita, ed in quello sarà versato tutto il ritratto dal prestito che si è attivato, per accrescerlo quindi fino al maggiore aumento possibile. Alternando così i nostri studj, sarà posta a livello la Pubblica Economìa, indennizzata la sicurezza d' ogni Cittadino, perseguitato il perturbatore dell' ordine sociale, ed assicurata alla Popolazione una sussistenza permanente e durevole.

Il Presidente del Comitato Perilliers

Pel Comitato Il Segr. Generale G. Bernard

LIBERTA' Num. 68. EGUAGLIANZA

Piazza mercato 17 Luglio 1799. Pubblicata Domenica 28 Luglio 1799.

LEGGE (*)

Sopra i Beni Nazionali

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana .

VOlendo determinare in una maniera precisa le forme , con le quali i Beni Nazionali saranno amministrati , e venduti , e realizzare in questa parte di Amministrazione le misure di ordine , e di semplicità , e di economia consegrate dalla Legge di Organizzazione dell' Amministrazione della Registratura .

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione decreta quanto siegue .

TITOLO I.

Dell' Amministrazione de' Beni Nazionali non alienati .

Art. I. Gli Amministratori Nazionali della Registratura e del Bollo cominceranno il dì dieci Termifero Anno 7. il Governo , ed Amministrazione loro confidata dall' Articolo 1. della Legge dei 9. Fiorile scorso di tutti i Beni Nazionali non alienati di qualunque natura essi sieno, e particolarmente indicati sotto le seguenti denominazioni , cioè , Ex camerali , Ex Communitativi , de' Stabilimenti Ecclesiastici Soppressi , delle Confraternite , Archiconfraternite , Compagnie , e Università , Excamerali Enfiteutici , Ex-communitativi Enfiteutici , Stabilimenti Ecclesiastici soppressi Enfiteutici , Stabilimenti delle Confraternite Enfiteutici , Patrimonio Ex-Gesuitico , Censi de' Stabilimenti Ecclesiastici Soppressi , dell'Ex-Camera , dell'Ex-Communità , e delle Confraternite , Beni degli Ospedali , e Archiospedali , e loro Censi , Beni degli Emigrati , e Beni confiscati , e sequestrati .

Art. II. Benchè i Beni menzionati nella Legge dei 30. Pratile Anno 6. facciano parte dell' Amministrazione de' Beni Nazionali , tuttavia il loro prodotto continuerà ad esser versato alla Grande Questura , per essere erogato in mantenimento degli Ospedali , il tutto in conformità della citata Legge .

Art. III. I Corpi Amministrativi , e Giudiziali non potranno rimanere in possesso di alcun Edificio Nazionale , se non vi sono stati specialmente autorizzati da una Legge .

Art. IV. L'Amministrazione Nazionale sarà egualmente in-

(*) *Affissa , e pubblicata li 10. Termifero an. 7.*

caricata d' invigilare, e di ricuperare il prodotto delle Selve Nazionali in forza delle Aggiudicazioni, spedizione in forma delle quali le sarà consegnata da quelli, che vi avranno proceduto.

Art. V. Tutti i prodotti de' Beni Nazionali, come anche il prodotto delle Rendite Fondiarie, e Costituite, e dei Crediti attivi non potranno essere pagati, che in mano dei Preposti dell' Amministrazione. Questi saranno tenuti d' insistere per il pagamento di tutte le Rendite, e dritti scaduti, come altresì del prezzo delle Aggiudicazioni delle Selve nei termini in esse convenuti. In caso di ritardo per parte dei Debitori, o Aggiudicatarj il Direttore dell' Amministrazione Nazionale decreterà degli Atti coattivi, che saranno visati dal Presidente del Tribunale Civile del Luogo, ove sono situati i Beni sulla presentazione di un Estratto del Titolo obbligatorio del Debitore, e posti in esecuzione senza ulteriore formalità.

Art. VI. Nel termine di quindici giorni dopo la pubblicazione della presente Legge i Registri de' Questori Dipartimentali saranno chiusi da due Membri dell' Amministrazione Centrale alla presenza di un Proposto dell'Amministrazione Nazionale. Questi Registri rimarranno in possesso di detti Questori coll' obbligo di esibirli ogni volta, che farà di bisogno a chi ha Diritto di richiederli, e segnatamente ai Preposti dell'Amministrazione medesima per prenderne quegli Estratti, o Copie, che giudicheranno convenienti, e che i detti Questori saranno tenuti di certificare. Sarà diretta alla Grande Questura, ed al Ministro delle Finanze copia delle operazioni fatte su detti Registri certificata dal Questore, e dal Preposto, che sarà stato presente alle operazioni, qual copia sarà collazionata dai Membri dell' Amministrazione Centrale. Questo Invio sarà fatto dal Questore di ogni Dipartimento senza alcun ritardo.

Art. VII. L' Amministratore de' Beni Nazionali sarà tenuto di fornire ai Preposti dell'Amministrazione Nazionale tutti i schiarimenti, che gli saranno richiesti. Consegnerà parimenti a detta Amministrazione tutte le carte, titoli, documenti, affitti, libri mastri, e stati relativi all'Amministrazione de' Beni Nazionali. Se ne formarà un triplice Inventario: Uno sarà consegnato al Ministro delle Finanze: L' altro all' Amministrazione Nazionale; ed il terzo rimarrà presso lo stesso Amministratore per suo discarico.

Art. VIII. I Questori Municipali, che hanno avuta qualche parte nell'Amministrazione de' Beni Nazionali, faranno chiudere dal Presidente della Municipalità i Registri, dei quali avranno fatto uso, e consegnaranno senza ritardo ai Preposti dell' Amministrazione Nazionale gli Estratti certificati di detti Registri collazionati dal Presidente della Municipalità.

Art. IX. Gli Appaltatori, Affittuarj, e Detentori per qualsivoglia titolo di Beni Nazionali non alienati saranno tenuti nel termine di venti giorni dalla pubblicazione della presente di passare al Burò del Ricevitore dell' Amministrazione Nazionale del luogo, ove dimorano, una dichiarazione da loro consolidata, e sottoscritta degli oggetti, di cui sono detentori. Questa dichiarazione indicherà 1. l'origine del bene, la sua situazione, natura, e consistenza 2. l'Affitto, in virtù del quale l'Affittuario lo gode, la sua data, la sua durata, l'Epoca del principio, e del fine dell' Affitto, ed il nome del Notaro pubblico avanti di cui si sarà stipolato: 3. l importo dell' annua risposta: 4. finalmente la somma pagata, e quella che resta a pagare.

Questa dichiarazione per quanto è possibile sarà appoggiata all' Affitto, ed alle ultime ricevute, che l' Affittuario potrà esibire, le quali saranno visate dal Preposto dell'Amministrazione Nazionale.

Art. X. Mancando gli Affittuarj, e Detentori de' Beni Nazionali di fare nel termine prescritto la dichiarazione ordinata dall'Articolo precedente, saranno decaduti dal godimento di essi, ed i Beni non dichiarati verranno affittati. I Contraventori saranno costretti al pagamento degli affitti dovuti, ed inoltre ad una multa eguale all' importo di detti affitti.

Art. XI. I Registri di Riscossione, libri mastri, apoche di affitti, ed altri titoli, che appartenevano ai corpi, e Comunità, i di cui Beni sono divenuti Nazionali, saranno consegnati in termine di venti giorni dalla pubblicazione della presente ai Preposti dell'Amministrazione Nazionale, in qualunque mano essi si trovino.

Art. XII. Le Amministrazioni Centrali faranno formare nel termine di tre mesi dalla pubblicazione sudetta uno stato di consistenza de' Beni Nazionali corporali, ed incorporali, situati nel loro distretto. Questo stato sarà conforme al modello A. annesso alla presente Legge.

Art. XIII. Per l' esecuzione del precedente Articolo nomineranno Esse dei Commissarj scelti fuori del loro corpo, i quali si porteranno nelle diverse Comuni del Dipartimento, ove di concerto cogli Edili prenderanno tutti i schiarimenti necessarj per formare questo stato.

Art. XIV. Con la riunione di questi stati particolari ne verrà formato uno generale, che ciascuna Amministrazione Centrale rimetterà al Ministro delle Finanze, ed all' Amministrazione Nazionale.

Art. XV. L'Amministrazione Nazionale farà dal suo canto dentro lo stesso termine, e sullo stesso modello formare da' suoi Preposti un somigliante stato, di cui sarà rimessa una copia al Ministro delle Finanze, ed un' altra all'Amministrazione di ciascun Dipartimento.

Questi stati così rispettivamente comunicati, e confrontati daranno la misura dell' esattezza degli uni, e delli altri, e metteranno a portata di ricorrere ad altri schiarimenti, se ve ne sarà bisogno.

Art. XVI. I Preposti dell'Amministrazione Nazionale potranno tutte le volte, che lo stimaranno necessario prendere comunicazione senza spesa, e fare degli estratti, e copie dei Titoli, Registri, e Documenti depositati negli Archivj dei Dipartimenti. Potranno altresì farsi consegnare sotto ricevuta i titoli necessarj al ricuperamento, o farsene spedire le copie dai Segretarj delle Amministrazioni Centrali.

Art. XVII. Indipendentemente dai stati prescritti dagli Articoli precedenti, sarà formato dall' Amministrazione Nazionale uno stato particolare conforme il modello B. annesso alla presente di tutti gli Edifizj Nazionali impiegati ad un servizio pubblico qualunque, sia Civile, sia Militare. Questo stato sarà dall' Amministrazione Nazionale consegnato al Ministro delle Finanze, il quale lo presenterà dentro lo spazio di un Mese al Consolato con un rapporto sulle misure da prendersi per utilizzare tali Edifizj a profitto della Repubblica, e su questo rapporto il Consolato stabilirà ciò, che giudicarà conveniente.

TITOLO II.

Della validità degli Affitti esistenti, e del modo con cui saranno fatti nell' avvenire.

Art. XVIII. I Contratti di Affitto, o di Locazione passati

anteriormente alla presente Legge in virtù di Leggi preesistenti in qualunque forma essi sieno, saranno mantenuti, ed eseguiti secondo la loro forma, e tenore.

Art. XIX. Quelli che saranno stati fatti dai Possessori precedenti nelle forme, e secondo le regole volute dalle Leggi, e consuetudini, saranno egualmente mantenuti.

Art. XX. Allorchè vi sarà luogo a fare, o rinnovare degli Affitti de' Beni Nazionali, verranno fatti ad istanza, e diligenza dei Preposti dell' Amministrazione Nazionale avanti la Municipalità del luogo, ove sono situati i Beni nella forma, e colle condizioni prescritte nei seguenti Articoli.

Art. XXI. Gli Affitti saranno rinnovati per i Beni Rurali un anno, e per le Case di Abitazione, Molini, ed Officine sei Mesi prima della loro scadenza.

Art. XXII. Gli Affitti saranno annunciati due Decadi innanzi per mezzo di affissi nei Cantoni del Luogo, ove si trovano i Beni, ed in quelli, che sono prossimi. Gli Affissi indicheranno il giorno, ed il Luogo, in cui si farà l'aggiudicazione. Vi si procederà pubblicamente innanzi le Amministrazioni Municipali mediante gl'Incanti, e ad estinzion di Candela, salvo di trasportarla ad altro giorno, se vi è luogo.

Art. XXIII. L' Opera de' Notari non sarà in alcun modo necessaria per la stipolazione di detti Affitti, i quali saranno soggetti alla Registratura, ed al Bollo, ed acquisteranno Ipoteca, ed esecuzione in forma. La minuta sarà sottoscritta dalle Parti, che sapranno scrivere, dal Preposto dell'Amministrazione, dai Membri presenti dell' Amministrazione Municipale, e dal Segretario, il quale sottoscriverà solo la spedizione.

Art. XXIV. Gli Affitti non potranno stipolarsi per più di nove anni, nè per meno di un anno.

Art. XXV. Le Condizioni dell' Aggiudicazione saranno regolate da una nota di pesi compilata, e sottoscritta dal Preposto dell' Amministrazione Nazionale, ed approvata dal Direttore. Questa Nota di pesi sarà depositata nel Segretariato dell' Amministrazione Municipale del Luogo, ove esiste il Bene, per esserne presa comunicazione senza spesa da tutti quelli, che lo desidereranno.

Art. XXVI. Oltre le condizioni legali, e consuete in ciascun luogo, ed oltre quelle, che i Preposti dell' Amministra-

zione crederanno di poter imporre per il bene della cosa, si richiameranno sempre le seguenti.

Art. XXVII. Nell'entrare in possesso si procederà da' Periti alla visita degli Oggetti affittati, alla stima del Bestiame, e all'inventario de' Mobili. Il tutto si farà contradittoriamente con il nuovo, e coll'antico Affittuario, e quando non vi fosse l'antico con un Commissario destinato dall'Amministrazione Municipale. Le spese di queste operazioni saranno a carico del nuovo Affittuario, salvo il suo ricorso contro l'antico, se questo vi fosse assoggettato.

Art. XXVIII. L'Affittuario non potrà pretendere alcuna indennità, o diminuzione del prezzo del suo Affitto in verun caso, e neppure per sterilità, grandine, inondazione, gelate, o qualunque altro caso fortuito.

Art. XXIX. L'Affittuario, o locatario sarà tenuto, oltre il prezzo del suo Affitto, di adempire tutti i pesi annui, dei quali sarà unito uno stato a quello delle condizioni. Sarà altresì tenuto a tutte le riparazioni locative, e di pagare le spese di Aggiudicazione.

Art. XXX. L'Aggiudicatario sarà tenuto di fornire una sicurtà solvibile, e domiciliata nell'estensione del Dipartimento, di cui riporterà l'obbligo per mezzo di Atto autentico, se non si è data nel Segretariato otto giorni dopo l'aggiudicazione, in mancanza di che si procederà ad un nuovo affitto a tutti suoi danni, ed interesse.

Art. XXXI. Saranno fatti degli affitti distinti, e separati dei Beni dipendenti in addietro da ciascun Corpo, Case, Comunità, o stabilimenti per le porzioni situate in differenti Cantoni, come anche per le Masse particolari, e distinte degli altri Beni situati nel circuito di più Cantoni.

Art. XXXII. Se le Fabbriche necessarie per la coltivazione di una Tenuta, o di un Corpo di Beni sono situate in un Cantone, ed i Fondi, che ne dipendono in uno, o in diversi altri Cantoni, l'Amministrazione apparterrà al Cantone, nel circuito del quale è situata l'abitazione principale.

Art. XXXIII. Nel caso, in cui alcuni oggetti non potessero affittarsi saranno amministrati nella maniera, che si giudicarà più vantagiosa dai Preposti dell'Amministrazione Nazionale sul parere della Municipalità del luogo, ove i Beni sono situati.

Art. XXXIV. Gli Amministratori Nazionali invigileranno, perchè gli Affittuarj, e Locatarj de' Beni Nazionali facciano tutte le riparazioni, alle quali saranno tenuti in virtù dei loro affitti, e quanto alle altre, queste saranno ordinate sulla richiesta del Direttore dell' Amministrazione Nazionale dall' Amministrazione Centrale del Dipartimento, e l' aggiudicazione ne sarà fatta avanti l' Amministrazione Municipale. Nulladimeno potranno le Amministrazioni Centrali autorizzare i Preposti dell' Amministrazione Nazionale a fare senz' aggiudicazione le spese, che non eccederanno trenta scudi.

Le spese autorizzate per questi oggetti saranno pagate con Ordini delle Amministrazioni Centrali registrati dal Direttore dell' Amministrazione Nazionale, dal Ricevitore della stessa Amministrazione nel Burò del luogo, ove sono situati i Beni, e le quietanze, che saranno ricevute sopra questi Ordini saranno passate per contante.

Art. XXXV. In caso di alienazione di una sola porzione degli oggetti compresi in uno stesso affitto sarà fatta all' Affittuario sul prezzo del suo affitto una diminuzione proporzionata al valore dell' oggetto, il di cui godimento gli sarà stato tolto. A questo effetto saranno nominati due Periti, uno dall' Amministrazione. l' altro dall' affittuario, i quali procederanno alla stima dell' oggetto distratto dal godimento, e consegneranno il loro Processo Verbale all' Amministrazione Municipale, che ne rilascerà gratuitamente una spedizione al Ricevitore dell' Amministrazione Nazionale.

In caso di discordia fra i due Periti ne aggiungeranno un terzo, per conciliare i loro pareri.

TITOLO III.

Del seguestro, della Conservazione, della ricerca de' Beni Nazionali.

Art. XXXVI. Gli Amministratori Nazionali, ed i loro Preposti sono specialmente incaricati di vegliare alla conservazione de' Beni Nazionali, di prevenire, ed impedire le Prescrizioni, ed Usurpazioni, di ricercare, e scoprire quelli, che potessero essere stati sottratti al Dominio della Repubblica.

Art. XXXVII Sono eglino specialmente incaricati di apporre il sequestro, e di mettere col concorso delle Amministrazioni Centrali di Dipartimento la Nazione in possesso di tutti i Beni

mobili, ed immobili, che potranno in appresso essere riuniti al Dominio Nazionale, sia in virtù di Leggi esistenti, sia in virtù di Leggi da emanare.

Art. XXXVIII. A questo effetto, allorchè sarà stata ordinata la soppressione di un Corpo, o di una Comunità Ecclesiastica nomineranno fuori del loro gremio, e l'Amministrazion Centrale sceglierà egualmente fuori del suo seno ciascuno un Commissario incaricato di portarsi nello stabilimento soppresso, e di far l'Inventario di tutti gli oggetti mobili ivi esistenti: di chiudere, e di contrasegnare i Registri di Riscossione del Ricevitore, e di stabilire la sua Contabilità: di fare l'Inventario di tutti i Titoli, Carte, e Documenti concernenti le proprietà; e di formare sopra tutti questi documenti, e col mezzo de' schiarimenti particolari, che detti Commissarj potranno conseguire, lo stato generale de'Beni immobili, Rendite, e Crediti attivi, che si troveranno appartenere allo stabilimento soppresso il giorno della soppressione.

Faranno egualmente uno stato dei Debiti passivi dello Stabilimento, che formeranno sopra i Registri, ed altri Titoli, che saranno loro presentati. Ogni dichiarazione verbale sarà a questo riguardo considerata come nulla, e non avrà effetto, se non quando fosse appoggiata dalla rappresentanza di un atto autentico per parte del Creditore. Un duplicato di questi stati, che saranno fatti a forma dei Modelli C, e D. annessi alla presente Legge, sarà consegnato al Direttore de' Beni, ed un altro duplicato all' Amministrazione Centrale. L' Inventario del Mobilio, e dei Titoli, Registri, e carte, che sarà egualmente fatto doppiamente, sarà portato tanto al Direttore dell' Amministrazione Nazionale, quanto all' Amministrazione Centrale.

Art. XXXIX. Questi Commissarj ritireranno dalle mani dello stabilimento soppresso i Titoli, Registri, e Carte, e le rimetteranno sotto Ricevuta al Ricevitore dell' Amministrazion Nazionale, nel Circondario del quale l' abitazion principale sarà situata.

Per altro se questi ogetti fossero necessarj all' Agente contabile dello stabilimento soppresso per istabilire la sua Contabilità, e render conto della sua Amministrazione (lo che non sarà possibile, se non nel caso, in cui la lunghezza di questo Conto fosse tale da non potersi formare all' istante) saranno lasciati

per una Decade nelle mani del Contabile, il quale sarà tenuto subito dopo spirato questo termine di consegnare il suo Conto, ed i titoli, Carte, e Registri nelle mani de' Commissarj, che li passeranno al Ricevitore dell' Amministrazione Nazionale, il quale sarà tenuto di verificare i Conti, e di diriggerli in seguito colle sue osservazioni al Direttore dell' Amministrazione, che li chiuderà definitivamente.

Art, XL. Questi Commissarj faranno simultaneamente le operazioni prescritte nei due precedenti Articoli, e saranno assistiti da un Impiegato Superiore dell' Amministrazion Nazionale nominato dal Direttore, ed incaricato a sottoscrivere con essi i Processi Verbali, Stati, ed Inventarj.

Art. XLI. In avvenire dal giorno della pubblicazione della presente Legge tutti i stabilimenti Ecclesiastici, siano d'Istruzione, siano di soccorsi pubblici, o altri, non potranno dare in affitto, o Locazione i loro Beni, se non che pubblicamente, ed all' incanto nella forma stabilita dagli Articoli precedenti, e senza prima averne dato avviso al Direttore dell' Amministrazione Nazionale. Nel dare questo avviso al Direttore gli manderanno la Nota de' Pesi, dell' Aggiudicazione, per essere da Lui visata, ed approvata.

Art. XLII. Sarà impreteribile l' intervento di un Preposto dell' Amministrazione Nazionale in queste Aggiudicazioni, il quale sottoscriverà i Processi Verbali di Aggiudicazione, unitamente cogli Agenti de' Stabilimenti indicati nell' Articolo 39.

Art. XLIII. Se il Preposto dell' Amministrazione conoscesse di esistere un concerto fraudolento tra i Corpi, e stabilimenti, e gli Aggiudicatarj, avrà la facoltà di sospenderci l' Aggiudicazione, e di rimetterla ad altro giorno, rendendone conto al momento al Direttore dell' Amministrazion Nazionale, con informarlo dei motivi della sospensione.

Art. XLIV. Nel caso, in cui un Corpo Religioso si permettesse di mettere in Aggiudicazione dei Beni, che gli appartengono, o di affittarli, o di prorogare gli affitti esistenti contro le disposizioni degli Articoli precedenti, le di lui Proprietà passeranno all' istante in possesso della Nazione.

Art. XLV. E' proibito ai Corpi, e stabilimenti Ecclesiastici di ricevere anticipatamente alcun prezzo di affitto, ne alcun termine di obblighi, e Crediti attivi, nè di toccare alcuna Rega-

lia per qualsivoglia titolo. La mancanza di esecuzione di questa disposizione sarà punita con la stessa pena pronunciata nell' Articolo precedente, ed i Contraventori saranno inoltre tenuti di versare nella Cassa del Ricevitore dell' Amministrazion Nazionale l' equivalente delle somme, che avranno ricevute in contravenzione del presente Articolo.

Art. XLVI. E' proibito loro egualmente di procedere ad alcun taglio, o Aggiudicazione di selve, senza averne ottenuta l' autorizzazione espressa dall' Amministrazione Nazionale, e questa autorizzazione non sarà accordata, che sulla necessità provata di fare questi tagli per il dirado delle Selve, e Foreste, o per antistare al bisogno della legna da fuoco, che potrebbe avere lo stabilimento, previo sempre il parere delle Amministrazioni Centrali, e dei Direttori. Le quantità de' tagli dovranno sempre essere proporzionate a ciò, che esiggerà la circostanza, o il bisogno.

Art. XLVII. E' altresì loro proibito di vendere, alienare, o impegnare alcuna delle loro proprietà. Tutti i debiti, che fossero stati contratti da Essi posteriormente alla pubblicazione della presente Legge saranno considerati come Debiti personali, ed in niun caso la Nazione sarà tenuta al loro rimborso.

TITOLO IV.

Dei Conti da rendersi degli antichi Contabili.

Art. XLVIII. Chiunque ha amministrato i Beni Nazionali in qualsivoglia maniera, sarà tenuto di render conto del prodotto di questi stessi Beni nel termine di venti giorni dalla riunione dell' Amministrazione Generale de' Beni Nazionali all' Amministrazione Nazionale avanti i Preposti di questa Amministrazione.

Art. XLIX. I Questori Municipali saranno tenuti di stabilire le loro riscossioni, e spese con un conto doppio, che rimetteranno al Preposto dell' Amministrazione Nazionale, e al Questore Dipartimentale. Questo chiuderà tal conto, e riceverà i Fondi esistenti nella Cassa del Questore Municipale, o che provengano da capitali, o da rendite.

Art. L. I Questori Dipartimentali renderanno un simile conto alla Gran Questura delle loro riscossioni, e spese sullo stesso oggetto, e vi verseranno i Fondi, che avranno in Cassa, sia che li abbiano ricevuti direttamente, sia che li abbiano avuti dalle mani de' Questori Municipali.

I Questori Municipali, e quelli de' Dipartimenti avranno cura di distinguere in questi conti le somme provenienti dalle Rendite, e quelle risultanti dai Capitali. Il nome delle parti solventi, l' indicazione de' Beni, ed il motivo dei pagamenti vi saranno pure scrupolosamente enunciati. Un duplicato di questi conti sarà inviato all' Amministrazione della Registratura.

Art. LI. L' Amministratore de' Beni Nazionali passerà all' Amministrazione Nazionale lo stato de'Beni Nazionali venduti formato sul Modello E. annesso alla presente Legge. Una copia di questo stato sarà rimessa al Ministro delle Finanze dal medesimo Amministratore.

Art. LII. Col mezzo di questi conti, e stati l'Amministrazione essendo a portata di aprire il conto di ciascun Acquirente, o Affittuario, vi farà procedere senza dilazione dai suoi Preposti.

TITOLO V.

Del Mobilio, e sua Vendita, e degli oggetti riservati.

Art. LIII. Il mobilio spettante alla Repubblica si distingue in due classi.

La prima sarà composta degli Effetti, Quadri, Statue, Libri, e Manoscritti preziosi, ed altri oggetti di Arti, e di Scienze destinati per il Museo, o Biblioteca Nazionale.

La seconda conterrà tutto il di più del Mobilio di qualunque natura esso sia.

Art. LIV. Si procederà nel termine di un Mese a togliere i Sigilli apposti tanto in Roma, quanto nei Dipartimenti, ed all' inventario, separazione, e vendita degli effetti per la conservazione de' quali erano stati apposti.

Art. LV. Si procederà nello stesso termine alla revisione degl' inventari, che potessero essere stati fatti.

Art. LVI. Quest' inventarj, e revisioni saranno fatte simultaneamente dai Commissarj nominati dalle Amministrazioni Centrali, e dall' Amministrazione Nazionale, i quali si uniranno con un Perito Stimatore per stimare articolo per articolo il valore degli oggetti inventariati, o rivisti, o per fare la separazione prescritta nell' Articolo 53.

Art. LVII. Procedendo all' inventario, o revisione i Commissarj apporranno ad ogni Mobile, o Effetto una Carta, sulla quale richiameranno un numero di ordine, ed il valore dell' oggetto, secondo la stima.

Art. LVIII. I Commissarj per gl' Inventarj consegneranno nel termine di otto giorni dopo la loro data i Processi Verbali, cioè quelli delle Amministrazioni Centrali al rispettivo Segretario del Dipartimento, e quelli dell' Amministrazione Nazionale al Direttore di essa. Lasceranno nelli inventari, e revisioni una colonna in bianco, per descrivervi il prezzo, che si ritrarrà dagli oggetti venduti.

Art. LIX. Il mobilio della prima classe sarà depositato nei luoghi da destinarsi dal Consolato. Quello della seconda sarà venduto agl' incanti nella forma, che si dirà in appresso, mediante vendite pubbliche, che nelle Comuni al di sopra di dieci mila abitanti saranno fatte in una Sala destinata unicamente a quest'uso, e nelle Comuni al di sotto di dieci mila abitanti nel sito, ove i Mobili si ritroveranno.

Art. LX. A misura, che i Commissarj procederanno agl' inventarj, o revisioni faranno trasportare gli effetti secondo la loro natura nei luoghi menzionati nell' Articolo precedente. Uniranno ai trasporti un estratto dell' inventario relativo ai detti effetti.

Art. LXI. I Direttori dell' Amministrazione Nazionale solleciteranno presso le Amministrazioni Centrali l' autorizzazione di vendere gli effetti mobili in istato di essere venduti, e le Amministrazioni Centrali saranno tenute di aderire alla loro richiesta.

Art. LXII. Le vendite saranno annunciate due Decadi innanzi per mezzo di pubbliche Notificazioni, che indicheranno in massa gli oggetti i più preziosi, e che saranno estesi il più che sarà possibile.

Art. LXIII. Le medesime saranno fatte coll' Autorità delle Amministrazioni Centrali, mediante l' opera di un Notàro alla presenza di due Commissarj nominati uno dall' Amministrazion Centrale, l' altro dal Direttore dell' Amministrazion Nazionale. A tale effetto si consegnerà a questi Commissarj una spedizione in forma dell'inventario, che ne sarà stato fatto.

Art. LXIV. Le spedizioni in forma di queste vendite saranno rimesse all' Amministrazione Centrale, e al Direttore dell' Amministrazione Nazionale dai loro rispettivi Commissarj al più tardi otto giorni dopo l' ultima seduta.

Art. LXV. I Commissarj alle vendite riferiranno sopra i lo-

ro Processi Verbali il prezzo della stima, e quello ritratto dalla vendita degli effetti, e le Amministrazioni Centrali invigileranno, perchè i custodi degli effetti cessino da ogni funzione, subito che rimangono inutili.

Art. LXVI. Le vendite saranno fatte a contanti, ed il prezzo, che ne proviene sarà versato nella Cassa del Ricevitore dell' Amministrazione Nazionale, al quale sarà parimenti consegnata una spedizione in forma del Processo Verbale di vendita, e ciò nel termine di otto giorni dall' ultima Seduta di ciascun incanto sotto pena contro il Notaro incaricato di procedervi, e di ricuperare i denari, di due scudi di multa per ciascun giorno di ritardo.

Art. LXVII. I Processi Verbali d' Inventarj, Revisioni, Vendite, ed altri relativi al Mobilio Nazionale saranno assoggettati ai dritti di Registratura, e di Bollo, come ogni altro atto, e questi dritti saranno prelevati sul prezzo principale, o accessorio di dette Vendite, come si dirà in appresso.

Peraltro i Commissarj saranno tenuti di fare l' anticipazione di tutti i dritti degli atti preliminari, o preparatorj, che avranno preceduto la Vendita, ma se ne faranno rimborsare dal Ricevitore de' Beni sopra Ordine dell' Amministrazione Dipartimentale.

Art. LXVIII. Sarà stipolato nella Nota de' pesi il cinque per cento del prezzo principale per supplire alle spese di stampa, ed affissione ai dritti di Registratura, e del Bollo, alle spese di trasporto, e di Vendita, all' indennità de' Commissarj, agl' Inventarj, ed alle vendite, ed agli Onorarj del Notaro pubblico, che avrà prestata l' opera sua nelle Vendite. Si preleverà inoltre sopra quest' oggetto l' importo dei dritti della Registratura, e del Bollo, degl' Inventarj, ed altri Atti preliminari, che saranno stati rimborsati ai Commissarj dal Ricevitore de' Beni per esser versato nella Cassa di detto Ricevitore, che se ne darà debito, come riscossione straordinaria, e ne rilascerà quietanza.

Art. LXIX. Le Amministrazioni Centrali regoleranno sul parere dei Direttori de' Beni gli Onorarj de' Commissarj, e degli altri, che saranno stati impiegati sia agl' Inventarj, sia alle Vendite a proporzione delle fatiche, e cure, che ciascuno di Essi avrà impiegate,

Art. LXX. Se accadesse, che questo Cinque per Cento risultante dal prezzo delle Vendite non fosse sufficiente, la Somma da aggiungervi sarà prelevata sul prezzo principale della Vendita, e sarà pagata dal Ricevitore de' Beni sopra Ordini dell' Amministrazione Dipartimentale.

TITOLO VI.

Delle Dichiarazioni da fornirsi dai Depositarj, e Detentori di Effetti Nazionali.

Art. LXXI. I Depositarj di Effetti Mobili spettanti alla Repubblica saranno tenuti di farne nel termine di venti giorni dopo la pubblicazione della presente la loro dichiarazione nel Burò del Ricevitore dell' Amministrazione Nazionale, e di tornare a presentarla alla prima richiesta. Questa disposizione è dichiarata comune ai Custodi, che fossero stati precedentemente incaricati di conservarli.

Art. LXXII. In mancanza per parte di questi Depositarj, o Custodi di aver fatto nel termine prefisso la prescritta Dichiarazione saranno forzati alla restituzione degli oggetti non dichiarati, ed a questo effetto saranno tradotti innanzi ai Tribunali competenti.

Art. LXXIII. Questa disposizione si applica ai Depositarj dei Registri, Carte, ed ogni altro titolo qualsivoglia de' Corpi, Stabilimenti, e Individui, de' Beni de' quali la Repubblica è in possesso. Questi Depositarj saranno tenuti di passare nel termine di due Decadi la dichiarazione di questi oggetti, e di farne, sotto Inventario, e discarico, la consegna al Ricevitore de' Beni. In caso di mancanza si procederà contro di loro, come Detentori di Effetti spettanti alla Repubblica.

Art. LXXIV. In caso di sottrazione, o di occultazione di detti Effetti Mobili, Titoli, e Carte, o di qualcuno di essi, se i Sottrattori, o Occultatori non li presentano nel termine di venti giorni, o in mancanza degli Effetti Mobili non si sottopongono a riportarne il valore, si procederà contro di Essi, e saranno puniti secondo il rigor delle Leggi.

TITOLO VII.

Della Ricompra delle Rendite.

Art. LXXV. L' Amministrazione Nazionale è espressamente incaricata d' invigilare alla Conservazione delle Rendite Fondiarie, e Costituite spettanti alla Repubblica. In conseguenza ne

farà fare dai suoi Agenti, e Preposti nel Circondario di ciascun Burò dei Libri Mastri. Invigilerà alle Prescrizioni, ed esiggerà dai Debitori i nuovi titoli, o ricognizioni, che sono tenuti di fornire.

Art. LXXVI. E' egualmente incaricata di ricevere i Capitali di somiglianti Rendite provenienti da rimborsi, o ricompra, che ne faranno i Debitori, uniformandosi alle seguenti regole.

Art. LXXVII. Ogni Rendita fondiaria, e costituita, Censo, e Canone, sarà rimborsabile a piacere del Debitore, non ostante qualsivoglia clausola contraria stipolata nei Contratti.

Art. LXXVIII. Sulla domanda di rimborso fatta dal Debitore si procederà in primo luogo dal Ricevitore dell'Amministrazione alla liquidazione del Capitale sulla fissazione portata nel Contratto, che costituisce il Capitale stesso, e degli Arretrati, ed interessi decorsi fino a quel giorno. Il Debitore farà a piè di questa liquidazione l' obbligo di pagare, e si sottoscriverà. Questo documento sarà in seguito indrizzato dal Preposto al Direttore dell' Amministrazion Nazionale, il quale dopo aver verificata l' esattezza della Liquidazione, la viserà, e la rimanderà al Ricevitore, affine che questi faccia realizzare l'obbligo del Debitore.

Art. LXXIX. In mancanza del Contratto, o di ogni altro titolo, che possa indicare la tassa, sulla quale il Capitale dovrà essere formato sarà proceduto alla liquidazione componendo il Capitale col moltiplico di venti volte l' importo della rendita.

Art. LXXX. Se si tratta di Risposta in natura il Capitale sarà formato col moltiplico di venticinque volte l' importo della Rendita calcolata sul valore delle Derrate da desumersi dalle Tariffe dei Mercati più vicini. Questo calcolo sarà fatto sopra un Annata Comune di un Sedicennio, da cui si detrarranno i due Anni più forti, ed i due più deboli. Si troverà in seguito negli Anni rimanenti la Somma in danaro, che rappresenterà il valore delle Derrate.

Art. LXXXI. Se si tratta di Enfiteusi perpetue, o rese tali dalla Legge dei 30. Germile Anno 6. il Capitale sarà calcolato sopra quaranta volte il Canone a forma delle Leggi preesistenti senza pregiudizio delle altre Risposte in natura, o di altra specie, che saranno rimborsabili nella maniera prescritta dall' Articolo precedente.

Art. LXXXII. Gl'interessi cesseranno di correre dal giorno dell'obbligo.

Art. LXXXIII. Sarà accordato un premio, o sia beneficio del quindici per Cento a quelli, che faranno, e realizzeranno delle offerte di rimborso dentro tre Mesi, del dieci per Cento a quelli, che faranno, e realizzeranno simili offerte dentro sei mesi, e del cinque per cento a quelli che le faranno, e le realizzeranno dentro un Anno a contare dal giorno della presente Legge. Passata questa dilazione i Debitori di tal natura non saranno più ammessi a godere del beneficio, che viene loro accordato da questo Articolo.

TITOLO VIII.

Delle vendite degl'Immobili, e del loro modo.

Art. LXXXIV. A contare del primo Vendemiale anno 8. le vendite de' Beni Nazionali di ciascuna natura, qualunque sia la loro origine, saranno fatte dalle Amministrazioni Centrali di Dipartimento secondo il modo seguente alla presenza del Direttore dell'Amministrazione Nazionale; e del Prefetto Consolare presso le dette Amministrazioni.

Art. LXXXV. Sino a detta Epoca le vendite continueranno a farsi in conformità delle Leggi preesistenti, cioè dall'Amministrator Generale, e dalle Dipartimentali sino al dieci Termifero prossimo epoca della riunione, e dal dieci Termifero fino al primo Vendemiale seguente dall'Amministrazione Nazionale, e dalle Dipartimentali come per il passato.

Art. LXXXVI. Nel corso della Decade, che seguirà la pubblicazione della presente Legge le Amministrazioni Centrali nomineranno dei Periti incaricati di procedere alla stima di tutti i Beni Nazionali situati nel loro Dipartimento, eccettuate le Selve, e Foreste di maggiore estensione di Rubbia cento misura Romana, le quali resteranno in propietà della Repubblica, ed eccettuate le Case, ed Edificj destinati dalla Legge ad un Servizio pubblico.

Art. LXXXVII. Quando i Peritti avranno ricevuta la loro Commissione dall'Amministrazione Dipartimentale, saranno tenuti di cominciare le loro operazioni nella Decade, di continuarle senza interruzione, e di compirle nel termine prescritto dall'Amministrazione Centrale secondo l'estensione, e la quantità de' Beni da stimarsi, salvo in caso di malattia, di doman-

dare il loro rimpiazzo . Non uniformandosi essi a questa disposizione si nomineranno altri Periti , ed i primi non potranno più esser nominati ad adempiere questa incombenza . Non potranno neppure domandare alcun Salario per le Operazioni , che avessero incominciate .

Art. LXXXVIII. Prima di cominciare le loro operazioni i Periti si porteranno presso l' Amministrazione Municipale del Luogo , ov' è situato il Bene , e le esibiranno la loro commissione .

Si porteranno in seguito con un membro di detta Amministrazione da questa delegato sopra il Bene da stimarsi . Ne contesteranno la situazione , e la consistenza , e fisseranno la Rendita d'ogni bene . uniformandosi alle seguenti disposizioni, e secondo il modello F annesso alla presente Legge .

Art. LXXXIX. Indicheranno i Beni individualmente con riferire a chi appartenevano anticamente , la loro situazione , ed i loro confini .

Art. XC. Riferiranno la quantità superficiale di detti Beni nel loro totale , e secondo la misura del luogo , desumendola o dal pubblico Catastro , o da Piante , o da Istromenti di acquisti , o da altre misure certe , e legali , che indicaranno per fondamento della loro relazione .

Art. XCI. Descriveranno in collettiva le specie diverse del Fondo , dichiarando ancora la rispettiva qualità di buono , mediocre , o cattivo , in modo che il quantitativo della collettiva corrisponda al totale già indicato .

Art. XCII. Appropriaranno ad ogni partita , o specie di terreno il suo rispettivo valore da desumersi , come agli Articoli seguenti .

Art. XCIII. Sotto la somma di questa collettiva faranno le detrazzioni dei capitali passivi , dei Canoni , servitù de' pascoli, spese di mantenimento di Forme , Fontanili , o altre fabbriche . Le imposizioni di ogni specie , alle quali il Fondo può essere soggetto non saranno dedotte .

Art. XCIV. Depurata la somma intiera dell'estimo di quel tal Fondo , riporteranno fuori il risultato netto in tre colonne , ponendo nella prima la quantità superficiale del terreno , nella seconda il suo prodotto annuo , e nella terza il Capitale , o sia il valore reale .

Art. XCV. Per costituire il valore netto del Fondo scandaglieranno tutti i Frutti in natura, che rende o che è capace di rendere annualmente.

Art. XCVI. Per valutare questi frutti i Periti si faranno presentare gli affitti degli ultimi dodici anni, ed in mancanza di detti affitti uno stato delle rendite di queste stesse proprietà, e l'annata comune servirà di base alla stima. Uniranno al loro Processo verbale questo stato certificato per estratto dai libri della Computisteria.

Art. XCVII. Se accadesse, che i libri, dai quali dovrebbero questi stati esser presi, non esistessero, i Periti prenderanno per base della lor stima il valor delle derrate nel Cantone della situazione dei Beni negli ultimi dodici anni, e questo valore sarà determinato con un Processo verbale di pubblica voce, e fama formato dall' Amministrazione Municipale, e visato dal Preposto dell'Amministrazione Nazionale.

Art. XCVIII. Dovranno purgare il prodotto dei frutti dalla spesa della cultura, o sia dalla parte colonica, che cede in luogo di essa.

Art. XCIX. Valuteranno il pascolo relativamente al prezzo dell' Erbe, consultando le vendite fatte in detti anni per mezzo di Atti pubblici, o privati, ed in mancanza vi suppliranno seguendo il modo prescritto nell'Articolo 97. suddetto.

Art. C. Le case coloniche, fontanili, ed altre fabbriche rurali saranno comprese nella valuta del Fondo, e stimate a proporzione del loro utile, o comodo.

Art. CI. Per valutare il capitale, i frutti del Fondo, e i dritti, o pesi, saranno calcolati a ragione del cinque per cento, ed i canoni, e censi, a ragione del due e mezzo per cento.

Art. CII. I bestiami, gli attrezzi, i stigli, ed ogni altra cosa semovente, o amovibile spettante al Fondo, come anche i frutti pendenti saranno stimati dai Periti, e riportati in fine separatamente nella sua relazione per aggiungerli al valore totale del Fondo medesimo.

Art. CIII. Il terreno delle selve, e foreste cedue di ogni specie, e natura si stimerà a ragguaglio del frutto, che rende tanto in legna per il tempo periodico del taglio, quanto in pascolo.

Art. CIV. A questa stima però si dovrà aggiungere il valore delle Piante riprodotte per quella età, e stato, in cui si trovano cresciute dopo l'ultimo taglio, riportandone il suo valore in fine della Perizia, per unirsi al totale prezzo del Fondo.

Art. CV. Le Macchie di alto fusto di ogni specie si stimeranno colla raccolta del frutto del pascolo, avuto riguardo al prodotto degli ultimi dodici anni, secondo il modo prescritto dall'Art. 96., con aggiungere a questa stima il frutto, che ogni tanti anni può ricavarsi col taglio a dirado degli alberi, senza danno della conservazione della stessa macchia.

Art. CVI. Le Mole, e Ferriere, Forni, Valche, e simili edificj, ed opificj, riceveranno il loro valore, considerando non solo i loro cementi, e situazioni, ma anche il prodotto di un dodicennio, facendo la deduzione delle spese di manutenzione, col ragguaglio del cinque per cento. Tali prodotti saranno valutati secondo gli Affitti esistenti, o i rilievi dei libri di Computisteria, ed in mancanza col mezzo della pubblica voce, e fama.

Art. CVII. Le fabbriche di abitazione, e di delizia si stimeranno secondo le regole solite di valutare il sito, ed il cemento, ed a questa somma, aggiungendo la rendita che se ne ha, o che può aversene al ragguaglio del cinque per cento, si dividerà in seguito per metà il totale, che ne risulta, e questa metà costituirà il vero valore.

Art. CVIII. Per le Chiese, e Conventi de' stabilimenti soppressi si terrà lo stesso metodo di stimare, come al precedente Articolo, la situazione, ed i cementi, ma rispetto alla rendita da ricavarsene, i Periti considereranno l'uso, a cui potranno esser ridotte tali fabbriche secondo la loro località.

Art. CIX. Trovandosi un peso reale di canone, o altra ipoteca, che cada sopra più fondi, dovranno i Periti ratatamente farne la deduzione a forma delle Leggi, ed a questo effetto le Amministrazioni Centrali, e Municipali, dovranno somministrare alli Periti gli opportuni schiarimenti, per poter regolare le loro operazioni.

Art. CX. I Periti compileranno un Processo verbale della loro stima, e lo invieranno il giorno della sua chiusura tanto all'Amministrazione Centrale, quanto al Direttore dell'Amministrazione Nazionale.

Art. CXI. Gli onorarj dei Periti saranno regolati dalle Amministrazioni Centrali, e pagati dall'Amministrazione Nazionale, salvo il rimborso ordinato dal seguente Articolo 133.

Sarà accordata al Delegato dell'Amministrazione Municipale la metà dell'onorario di un Perito da pagarglisi nella stessa guisa.

Art. CXII. Il giorno quindici di ciascun mese le Amministrazioni Centrali faranno affiggere in tutti i luoghi soliti del loro Territorio, e specialmente in quelli, ove i Beni sono situati lo stato dei Beni Nazionali, che avranno fatti stimare nel mese precedente coll'enunciativa del prezzo della stima di ciascun oggetto, e faranno depositare degli esemplari di questi Stati nelle Case comuni di detti luoghi, affinchè ognuno possa prenderne comunicazione, e copia gratuitamente.

Inviaranno altresì degli esemplari di detti Stati ai Direttori, ed altri Preposti dell'Amministrazione Nazionale.

Art. CXIII. Il Direttore sull'autorizzazione dell'Amministrazione Nazionale insisterà presso le Amministrazioni centrali, perchè sieno posti in aggiudicazione gli oggetti stimati. Egli compilerà, e presenterà alle Centrali per essere approvato l'affisso annunciante la vendita, e la nota de' pesi, clausule, e condizioni, con le quali l'aggiudicazione avrà luogo.

Un duplicato di detta Nota de' pesi sarà depositato nel Segretariato del Dipartimento, ed un' altro duplicato resterà presso il Direttore dell' Amministrazione, per prendersene comunicazione dai Cittadini gratuitamente, quando la desidereranno.

Art. CXIV. Quando si farà sopra un oggetto non posto negli affissi una offerta almeno eguale all' importo della stima, il Direttore dell'Amministrazione Nazionale sarà tenuto di comprenderlo nel primo affisso, che compilerà.

Questa offerta potrà farsi tanto al Segretariato dell'Amministrazione Dipartimentale, quanto al Burò del Direttore dell' Amministrazione Nazionale, e ne sarà spedito Atto all'Oblatore. Nel primo caso l'Amministrazion Centrale darà avviso nel termine di 24. ore al Direttore suddetto delle Offerte, che saranno state fatte.

Art. CXV. L'Amministrazion Centrale sarà tenuta di mandare i detti affissi in tutti i luoghi, nei quali lo stato de' Beni sarà stato mandato, o si sarà dovuto mandare, ed anche nei

Dipartimenti vicini, e d' indicare il giorno, il luogo, e l'ora, in cui le auzioni, o sopraofferte saranno ricevute.

Art. CXVI. Le auzioni saranno ricevute pubblicamente avanti le Amministrazioni di Dipartimento. Vi saranno quindici giorni d' intervallo tra la prima, e la seconda pubblicazione, e si procederà un mese dopo la seconda all'aggiudicazione definitiva al maggiore, ed ultimo Oblatore. I giorni saranno indicati per mezzo di nuove Notificazioni, nelle quali l'importo dell' ultimo incanto sarà menzionato.

Art. CXVII Ciascun auzione non potrà esser minore della somma di uno scudo, quando l'oggetto sarà di cento scudi, o inferiore: di cinque scudi, quando sarà dai cento, ai cinquecento scudi; e di dieci scudi al di sopra dei cinquecento scudi indefinitivamente.

Art. CXVIII. Le aggiudicazioni definitive saranno fatte in Seduta pubblica nel Capoluogo di Dipartimento della situazione de' Beni avanti l'Amministrazione Centrale regolate dal Prefetto Consolare, ed alla presenza del Direttore dell'Amministrazione Nazionale.

Art. CXIX. Saranno le medesime fatte col mezzo degl' incanti, e ad estinzion di candela.

Art. CXX. Gl' incanti saranno al tempo stesso aperti sul tutto insieme, e sulle porzioni dell'oggetto compreso in una sola, e medesima stima, e se al momento dell'aggiudicazione difinitiva la somma delle auzioni parziali eguaglia l'incanto fatto sulla massa, i Beni saranno a preferenza aggiudicati separatamente.

Art. CXXI. Le Amministrazioni Centrali sono autorizzate a non ammettere agl' incanti.

1. Quelli, che non giustificassero della loro solvibilità.

2. Quelli, che essendo divenuti aggiudicatarj di Beni Nazionali non hanno soddisfatto i termini scaduti, o che avendo già subita la pena dei danni, ed interessi non avranno pagato in seguito le somme, delle quali sono rimasti debitori.

3. Quelli che sono apertamente in istato di ubbriachezza.

Art. CXXII. L'Amministrazione Centrale potrà per misura di Polizia ordinare subito l'arresto degl' individui che disturbassero l'ordine, e la libertà degl' incanti.

Art. CXXIII. I Prefetti Consolari presso le Amministrazioni Centrali denuncieranno e faranno procedere avanti i Tribunali

contro tutti quelli, che turbassero la libertà degl' incanti con minacce, violenze, e vie di fatto, o che nelle stesse viste dassero, o ricevessero somme di danaro, accettassero, sottoscrivessero promesse, biglietti, o obblighi.

Quelli che si saranno resi colpevoli di queste manovre, o eccessi saranno condannati ad una multa di cinquanta scudi, e si procederà anche criminalmente contro di Essi, se vi è luogo.

Art. CXXIV. I Giudici, che trascuraranno di procedere in questi delitti saranno puniti, come nei casi di prevaricazione.

Art. CXXV. Si comprenderà in uno stesso atto di stima, e di aggiudicazione la totalità degli oggetti compresi nello stesso corpo di affitto, o di mezzaria, o coltivati da uno stesso particolare.

Art. CXXVI. Se la modicità degli oggetti affittati determina l' amministrazione Centrale a riunirne molti in uno stesso atto di aggiudicazione, subito che un Oblatore riclamerà contro questa riunione, e domanderà, che i Beni compresi in un solo affitto siano posti in vendita separatamente, l' amministrazione sarà tenuta di aderirvi.

Art. CXXVII. Quando i Beni non sono affittati, e sono coltivati da un gran numero di Particolari diversi, ciascuna coltivazione per ristretta, che sia, dovrà egualmente formare una sola, e medesima partita di stima, e di aggiudicazione.

Art. CXXVIII. I Beni saranno venduti a corpo, e non a misura senza garanzia di valore, e non potrà essere esercitato rispettivamente alcun Ricorso per indennità, riduzione, o accrescimento del prezzo della vendita qualunque possa essere la differenza, che passa di più, o di meno nella misura, consistenza, e valore.

Art. CXXIX. Nondimeno se al tempo stesso vi sarà stato errore nella descrizione dei terreni, e confini, e nella consistenza indicata, si farà luogo a circoscrivere la vendita, ma se una di queste due condizioni si trova adempita, non potrà essere ricevuta alcuna domanda di circoscrizione, o indennità.

Art. CXXX. Quando il doppio errore esisterà in pregiudizio dell' aggiudicatario questi non sarà ammesso a domandare la circoscrizione, che nel termine di due mesi dopo la sua aggiudicazione, spirato il quale i suoi riclami non saranno più ricevuti, e la vendita avrà il suo effetto.

Art. CXXXI. Sarà egualmente luogo a circoscrizione, quando si sarà compreso in una vendita un Bene, o porzioni di un Bene qualunque non suscettibile di alienazione.

Art. CXXXII. Le circoscrizioni, e nullità di vendite non daranno adito ad alcuna domanda d' indennità, danni, ed interessi, sia verso la Repubblica, sia verso l' aggiudicatario, eccettuato il caso, in cui vi fossero deteriorazioni, o miglioramenti, ed in questo caso l' indennità sarà regolata dall' amministrazione Centrale, mediante Processo verbale de' Periti, e d' appresso il parere del Direttore dell' amministrazione Nazionale.

Art. CXXXIII. L' Aggiudicatario potrà fare la dichiarazione *Pro persona nominanda* nei sei mesi, che seguiranno l' Aggiudicazione. Questa dichiarazione sarà fatta avanti le Amministrazioni di Dipartimento, e da queste accettata.

Art. CXXXIV. L' Aggindicatario sarà tenuto di pagare nel termine di otto giorni dopo l' Aggiudicazione nelle mani del Ricevitore dell' Amministrazione Nazionale le spese di Stime, Affissi, Pubblicazioni, Bollo, Registratura, ed altre legittimamente fatte per consumare la Vendita, secondo il regolamento fattone dall' Amministrazion Centrale col parere dell' Amministrazione Nazionale.

Le dette spese saranno trascritte nella nota dei Pesi, e si faranno conoscere agli Oblatori prima dell' Aggiudicazione.

Art. CXXXV. In verun caso non saranno comprese nelle sudette spese quelle di opposizioni, le quali saranno a carico di quelli, che le avranno fatte.

Art. CXXXVI. L'Acquirente sarà tenuto di rimborsare all'Affittuario le spese di lavorazioni, Semenze, ed ingrasso di terreno, sulle stime, che se ne faranno dai Periti nominati rispettivamente dalle Parti, eccettuato il caso, in cui l' Affittuario avesse ricevute le Terre già seminate, o in istato di coltura, nel qual caso sarà tenuto, di renderle senza indennità nello stesso stato, in cui le avrà ricevute.

In caso di scissura i Periti si uniranno ad un terzo Perito, per essere d' accordo.

Art. CXXXVII. Il prezzo delle Vendite de' Beni Nazionali sarà pagato nella Cassa del Ricevitore dell' Amministrazione Nazionale nel Capoluogo del Dipartimento nei termini, nelle valute, e secondo il modo seguente.

Art. CXXXVIII. Sotto pena di caducità, di perdere le rate pagate in conto, e di soggiacere a tutte le spese di nuovo incanto, gli Aggiudicatarj dovranno eseguire il pagamento totale dei loro acquisti nello spazio di due mesi, da decorrere dal giorno dell' aggiudicazione, cioè un terzo dentro 24. ore dalla detta aggiudicazione, e gli altri due terzi nei due mesi che seguiranno.

Art. CXXXIX. Potranno essere ammessi in pagamento dei Beni Nazionali in concorrenza con la moneta fina, e con le seguenti proporzioni, i Certificati, o quietanze contabili della Grande Questura provenienti, o da provenire dal versamento dei titoli di liquidazione dei Creditori dello Stato, sia per ragione di forniture, o prestiti, sia per ragione dei Luoghi di Monti, o vacabili, o tutt' altri crediti, dei quali la liquidazione è già ordinata, o potrà esserla in avvenire.

Art. CXL. Gli Aggiudicatarj potranno far entrare in pagamento delle loro aggiudicazioni per le vendite di mille scudi, e al di sotto nove decimi in quietanze contabili, ed il di più in moneta fina, per quelle dai mille ai duemila otto decimi, per quelle dai due mila ai cinque mila sette decimi, per quello dai cinquemila ai dieci mila sei decimi, e per quelle maggiori dei dieci mila fino a qualunque somma cinque decimi, vale a dire la metà del prezzo di dette vendite.

Questa disposizione non è applicabile nè alla Repubblica Francese, nè ai creditori Fornitori della Repubblica Romana, i quali riceveranno i beni senza concorso d' incanti, o di versamento di contante.

Art. CXLI. Nulladimeno il prezzo della stima de' bestiami mobili, utensilj, e frutti pendenti non potrà in verun caso, sè non che in quello di vendita fatta alla Repubblica Francese, esser pagato, che in moneta fina non essendo le quietanze contabili ammissibili, che per il capitale de' fondi.

Art. CXLII I compratori non entreranno in possesso reale, se non dopo aver pagata la prima rata.

Art. CXLIII. In mancanza di pagamento della prima rata nel termine di sopra fissato si procederà a cura del Prefetto Consolare presso l' Amministrazione Centrale alla rivendita di secondo incanto di tutte le parti del Bene comprese nell' aggiudicazione a tutti i danni dell' aggiudicatario nelle forme prescritte dagli Articoli 84., e seguenti della presente legge. I beni ven-

duti; ed i beni proprj mobili. ed immobili dell' acquirente saranno affetti al pagamento del prezzo dell' aggiudicazione.

Art. CXLIV. L' aggiudicatario decaduto sarà tenuto di soddisfare l' importo dell' incanto nullo. In caso di renitenza vi sarà astretto secondo il modo determinato per la ricupera dei denari Nazionali.

Art. CXLV. Il primo giorno di ogni mese il Prefetto Consolare presso l' Amministrazione Dipartimentale invierà all' Amministrazione Nazionale.

1. Lo stato delle stime fatte nel mese precedente.
2. Quello delle vendite fatte nello stesso mese.
3. Quello de' pagamenti fatti sul prezzo di dette vendite.

Art. CXLVI. Il Ricevitore dell' Amministrazione Nazionale stabilito presso il capoluogo di Dipartimento sarà tenuto d' inviare il giorno 30. di ogni mese al Prefetto Consolare presso l' Amministrazione Dipartimentale lo stato di tutti i pagamenti fatti sulle vendite dei beni Nazionali durante il mese medesimo.

Invierà uno stato eguale al Direttore dell' Amministrazione Nazionale, il quale sarà tenuto di spedirne copia agli Amministratori Nazionali in Roma, come anche dello stato delle stime, e di quello delle vendite consumate, che gli saranno stati forniti dall' Amministrazione del Dipartimento.

Art. CXLVII. Sarà formata dall' Amministrazione Nazionale un istruzione per facilitare l' esecuzione di quella parte di questa Legge, ch' è relativa alle vendite d' immobili, e per risolvere le difficoltà, che potessero insorgere.

Art. CXLVIII. Restando con la presente Legge proibite tutte le vendite all' amichevole, o sia a tavolino a contare dal primo Vendemiale prossimo, il Consolato cesserà di disporre dei fondi immobili posti a sua disposizione dalle Leggi de' 27. Pratile anno 6., 14. Vendemmiale, e 26. Brumale anno 7. sino alla somma di nove milioni, e mezzo.

Art. CXLIX. In conseguenza sarà aperto al Consolato un nuovo credito di beni Nazionali col dritto di prelazione, come si dirà in appresso, per essere unicamente affetto ai servizj arretrati, e correnti degli approvigionamenti militari.

Art. CL. Alla stessa epoca sarà fatto uno stato di liquidazione dei conti della Repubblica Romana con l' agenzia della Repubblica Francese, e si terrà alla disposizione della stessa agen-

zia una somma di duecentomila piastre in quietanze contabili della Grande Questura ammissibili in pagamento de' beni Nazionali, e da imputarlesi sull' importo del suo credito. Queste quietanze contabili, e quelle, che potessero in appresso esserle spedite, potranno esser da lei trasferite nelle frazioni, che le converranno.

Art. CLI. La Repubblica Francese dovendo avere a forma delle sue convenzioni i beni Nazionali al decuplo del loro annuo fruttato, e le regole stabilite dalla presente Legge per le stime portando essi Beni ad un doppio valore, per conciliare l' esecuzione della presente Legge cogl' interessi della Repubblica Francese, la liquidazione del suo credito dovrà farsi nelle proporzioni relative ai suoi Diritti; in conseguenza le duecentomila piastre, che le saranno consegnate in virtù dell' Articolo precedente saranno bonificate nello stato di sconto secondo le regole determinate al modello G. annesso alla presente Legge.

Art. CLII. Siccome la Repubblica Francese aveva in virtù delle stesse convenzioni la prelazione sopra ogni altro compratore, questa prelazione gli sarà conservata egualmente che ai latori di dette quietanze contabili, o frazioni di esse nell' acquisto, che la medesima, o i detti latori intenderanno di fare del Fondo, che avranno indicato, e che le sarà aggiudicato dalle Amministrazioni Dipartimentali al prezzo delle stime, e nelle forme prescritte dalla presente Legge ma senza il concorso degl' Incanti, e sul semplice versamento delle quietanze.

Art. CLIII. Sarà libero all' Agenzia della Repubblica Francese di prendere comunicazione dei processi verbali di stima, e note di pesi dirette all' Amministrazion Nazionale dai suoi Direttori.

Art. CLIV. I creditori fornitori della Repubblica Romana riceveranno in pagamento dei loro crediti dei boni dei ministri, nei dipartimenti de' quali le Forniture saranno state fatte. Questi boni saranno fatti nella forma del modello G. annesso alla presente Legge.

Art. CLV. Questi Boni presentaranno lo sconto dei creditori Fornitori. Vi s'indicherà primieramente la base della liquidazione, ed in seguito la somma, di cui il bono dovrà essere bonificato a ragione della disposizione della presente Legge, la quale vuole, che i beni Nazionali non siano venduti al dì sotto della stima reale.

Art. CLVI. Questi Boni saranno versati sull' avviso dell'Amministrazione Nazionale alla Grande Questura, la quale ne consegnerà ai creditori fornitori delle ricevute contabili ammissibili in pagamento de' beni Nazionali sul prezzo della stima reale.

Art. CLVII. Sarà libero ai proprietarj di queste ricevute di girarle ad altri, ma la girata dovrà essere scritta a piedi della sottoscrizione del Ministro, e della accettazione degli Amministratori Nazionali, ed essere inoltre firmata dal cedente, e dal cessionario.

Art. CLVIII. Il proprietario di simili ricevute non potrà godere del diritto di prelazione, se non nel caso, che non siano state girate, o che la girata sia stata autorizzata dal Ministro.

Art. CLIX. Per assicurare la prelazione, tanto alla Repubblica Francese, che ai Creditori Fornitori della Repubblica Romana è proibito alle Amministrazioni Dipartimentali, di porre in vendita i Beni, che potessero esser stati, o essere domandati dalla Repubblica Francese, o dai Ministri della Repubblica Romana, ai quali la Legge ha aperto dei crediti in beni Nazionali.

A questo effetto l' Amministrazione Nazionale farà passare ai suoi Direttori nei Dipartimenti l'avviso delle domande, che potessero essergli state dirette, ed essi veglieranno, affinchè i beni non siano compresi in alcuna Notificazione, o ne siano cassati nel caso che vi fossero stati compresi.

Art. CLX. Nientedimeno nel caso, in cui l' incanti fossero stati aperti sulla seconda pubblicazione, il Diritto di prelazione non potrà essere esercitato, che sotto la condizione di ricevere i beni al prezzo dell'ultima offerta.

Art. CLXI. Tutte le vendite, e promesse di vendite stipolate per mezzo di pubblico istromento, o fissate in seguito di richieste officiali a tenore delle Leggi anteriori alla presente, avranno il loro pieno effetto.

Art. CLXII. Sono dichiarate nulle tutte quelle vendite, che si fossero potute fare senza l' intervento dell' Amministratore Generale de' Beni Nazionali.

Art. CLXIII. Potranno nondimeno queste ultime vendite esser sanate, e rettificate dall'Amministrazione Nazionale, mediante i decreti da emanare dal Consolato su i rapporti di detta Amministrazione comunicati al Ministro delle Finanze.

TITOLO IX.

Delle concessioni in Enfiteusi dei Beni Urbani.

Art. CLXIV. Per provvedere alla conservazione de' beni, che fossero invenduti, le Amministrazioni Dipartimentali potranno in mancanza di compratori dare simili beni in enfiteusi quando vi saranno autorizzate dall'Amministrazione Nazionale.

Art. CLXV. La fissazione del canone sarà ragguagliata alla ragione del due per cento sul capitale da fissarsi a stima de' periti.

Art. CLXVI. Mancandosi dagli Enfiteuti al pagamento del canone convenuto per due anni consecutivi, s' intenderanno decaduti dall' Enfiteusi.

Art. CLXVII. La stessa caducità avrà luogo in caso di qualunque inadempimento dei patti stipolati nell' istromento.

TITOLO X.

Del modo di pagare i Creditori dell' Amministrazione Generale de' beni Nazionali.

Art. CLXVIII. I creditori dell' Amministrazione Generale dei beni Nazionali sia per ragione delle spese interne della medesima, sia per ragione delle spese esterne, cioè perizie inventarj, biffe, ricerche, ed ogni altra operazione relativa ai sudetti beni, che non sono stati ancora soddisfatti, saranno liquidati da detta Amministrazione dei loro crediti dall'epoca della prima organizzazione dei suoi Burò sino al giorno della riunione decretata dalla Legge dei 9. Fiorile scorso, ed eseguita dalla presente.

Tale liquidazione distinguerà le spese dell'anno 6. da quelle dell'anno 7.

Art. CLXIX. Il pagamento delle spese interne si farà dalla grande Questura sulla presentazione dello stato di dette spese stabilito dall'Amministratore Generale de' beni Nazionali prendendone l' importo sul fondo destinato dalla Legge dei 29. Ventoso anno 7.

Art. CLXX. Il pagamento delle spese esterne liquidate come sopra dall'Amministrator Generale si farà in beni Nazionali.

Art. CLXXI. A questo effetto i loro conti liquidati, e visati, come sopra, saranno versati alla Grande Questura, che ne rilascerà quietanze contabili ammissibili in pagamento dei beni Nazionali, come all'Articolo 156. della presente Legge.

TITOLO XI.

Disposizioni particolari.

Art. CLXXII. Tutti gl' individui addetti presentemente all' Amministrazione Generale de' beni Nazionali continueranno a godere de' loro trattamenti sino al primo Vendemmiale prossimo sopra i fondi accordati dalla Legge dei 29. Ventoso ultimo.

Art. CLXXIII. Il Cittadino Quenard Amministratore attuale de' beni Nazionali riempirà da questo momento il posto di Amministratore vacante nell' Amministrazione Nazionale della Registratura, e dei Dominj.

Art. CLXXIV. Si aggiungeranno alla divisione nel Burò Centrale dell'Amministrazione Nazionale due nuove Sezioni distinte, l'una sotto il nome di Sezione del Catastro, e l' altra sotto il nome di Sezione di Liquidazione, contenzioso, e sconto. Queste due Sezioni saranno composte di un Direttore di corrispondenza, di due primi commessi, e di quattro spedizionieri.

Il Trattamento rispettivo di ciascuno di questi impiegati sarà lo stesso, che quello determinato nel quadro annesso alla Legge di organizzazione dei 9. Fiorile passato.

Art. CLXXV. Si deroga dalla presente Legge a tutte le altre anteriori, che potesseso esserle contrarie.

Fatta in Roma li 29. Messifero Anno 7. Rep.

Il Generale Comandante le Truppe Francesi Stazionate sul Territorio della Rep. Rom. Garnier

Il Ministro della Giustizia, e Polizia in virtù dell'art.4. della Legge de' 23. Messifero prescrive, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Rep. Romana pubblicata, ed eseguita.

Dal Ministero della Giustizia,e Polizia il Ministro Piamonti.

Per Copia Conf. *il Ministro della Giustizia,e Polizia* Piamonti.

LIBERTA' Num. 69. EGUAGLIANZA

Repubblica Francese. Armata di Napoli, Divisione di Roma.

Lunedì 29. Luglio 1799.

Dal Quartier Generale di Roma li 11.Termifero an.7.della Rep. Franc.

Pietro Garnier Generale di Divisione Comandante le Truppe stazionate sul Territorio Romano in stato di assedio, al Comitato del Governo Romano.

VOi non avrete dimenticato, o Cittadini, ciò che vi promisi gli 8. del corrente, cioè una vittoria sopra gl' infami Briganti, che infestano la vostra Repubblica, e che colle loro perfide machinazioni cercano ingannare la buona fede del bravo Po-

polo Romano, per attirarlo nel loro odioso e crudele partito, vantandosi dei sacri titoli di Riorganizzatori del Culto, che pretendono distrutto, di Protettori delle Persone, e delle proprietà. Come mai gli Scelerati ardiscono usurpare de' dritti, che non appartengono, e non apparterranno giammai a queste vili Truppe di malfattori, che sotto un velo sì bello saccheggiano il Popolo, rovinano e devastano le campagne, rapiscono e strappano dal seno delle loro famiglie bravi ed onesti Cittadini, che crudelmente assassinano, insultano all'onore delle Donne, violano le Vergini, oltraggiano finalmente l'umanità intiera? E bene, Cittadini, io v' invito a far conoscere al Popolo la presente, ed il rapporto, che vi troverete unito. Vi prego di far imprimere il tutto nelle due lingue. Ciò servirà a convincere gl' Increduli per principio o per piacere. *Pietro Garnier.*

Valterre Generale di Brigada Comandante nel Dipartimento del Cimino.

Al Generale di Divisione Garnier Comandante l'Armata Francese stazionata nel Territorio Romano.

VI rendo conto, o mio Generale, che conformemente alle vostre istruzioni, mi son portato sopra Ronciglione, dove ho attaccato l'inimico, il quale vi si era trincerato con otto pezzi di Cannone. Egli mi oppose una resistenza terribile, e sostenuta da un foco violento, che durò dalla punta del giorno sino al mezzo giorno. Era tanto più difficile lo sboscarli, che ogni casa presentava una Fortezza, sostenuta non solo dagl' Insorgenti forastieri, ma ancora dai cattivi Soggetti di questa Città, che vergognosamente si erano sottoposti ed uniti alle loro Bandiere. In vano cercai di richiamarli al loro dovere con una intimazione, che loro indirizzai a questo effetto; la loro ostinazione, l'animosità colla quale si difesero mi obbligò, per rendermi Padrone di questa Piazza, di bruciare molte case, dove questi scelerati si erano racchiusi, e dalle quali lanciavano un fuoco continuo. I Mostri vi hanno trovato il castigo dovuto ai loro enormi delitti. Vi sono stati bruciati. Un gran numero, che non posso citarvi nel momento, morde la polvere. La Città cede alla fine al coraggio de' bravi sotto-Officiali, e Soldati. Essa è presa. Tre Bandiere sono state tolte e prese da un sotto-Officiale. Io ve lo invio, ed egli stesso ve le presenterà, scortando i Cannoni, che vi fo condurre, attesa la loro inutilità, per eseguire i vostri ordini, i quali saranno puntualmente osservati.

Riducendo questa ribelle Città al suo dovere, penso di dare un esempio alle altre Comuni, che, come essa, sono cadute in questa abominevole reazione. Esse tremino. La nostra vendetta è più veloce del fulmine.

L'Attacco di questa piazza è stato sì vivo, e la resistenza sì ostinata che malgrado tutti gli sforzi dei Capi, è stato impossibile l'impedire nell'azione il saccheggio di qualche casa. Vi ho perduto 25. uomini. Domani ve ne rimetterò la nota come ancora di quelli che si sono particolarmente distinti. Salute e Rispetto *Valterre*.

Per Copia conforme il General di Divisione Garnier.

Per Copia conforme il Segr. del Comitato G. Bernard.

LIBERTA' Num. 70. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Sentenza del Tribunale Criminale del Dipartimento del Tevere

Li 11. *Termifero Anno* 7. *Repubblicano*.

In nome del Popolo Romano.

Lunedì 29. Luglio 1799.

VIsto dal Tribunale Criminale del Dipartimento del Tevere l'Atto d'Accusa steso li 29. Pratile Anno 7. Repubblicano contro il Detenuto Biagio Antonio Olivieri de Pretis dal Direttore del Giurì del Circondario di questa Comune di Roma del tenore seguente = Espone, che la mattina del dì 22. Vendemiale del corrente Anno, il Ministro del Cittadino Andrea Giorgi denunziò al Cittadino Pretore di Marte un Furto accaduto nella precedente notte, in cui dalla propria Rimessa posta nel Vicolo incontro la Chiavica di S. Giacomo degl' Incurabili aperta mediante la violenza usata alla serratura la di lei porta erano stati rubati due Cavalli, Sella con sua Valdrappa, Briglia, e Capezza alla Vaccareccia; E sebbene in essa denuncia non si assegnasse veruno in sospetto, tuttavia postosi il Capo Vaccaro del Derubato in traccia del Ladro, riuscì al medesimo arrestare coll'ajuto di un suo Compagno nelle vicinanze di Filacciano una incognita Persona sorpresa coi furtivi Cavalli, e Robbe, onde passato il tutto in potere della Giustizia, la stessa Persona fece conoscersi per Biagio Antonio de Pretis da Vignanello, se ne formò in seguito l'opportuno Processo: da questo si ebbero le prove in genere stabilite con li soliti estremi costitutivi del Furto, e l'altra della violenza usata alla Porta, risultante dalla giudiziale Recognizione nelle forme Legali. In seguito

poi a dimostrare il detto de Pretis Autore del Furto, concorre la sua confessata povertà, da cui si desume la causa a delinquere: La denunzia data dal Derubato per mezzo del suo Ministro: La reperizione presso del Detenuto di due Cavalli, Sella, Briglia, e Capezza, ottenuta dall' enunciato Capo Vaccaro, e Compagno, quali Cavalli, e Robbe vennero poi riconosciute dal Denunciante Ministro ad oculum per Cavalli, ed Attrezzi spettanti al suo Padrone Giorgi, e per furtivi identificati fra consimili dai Testimonj degli estremi: La sua stragiudiziale confessione fatta coll' indicato Capo Vaccaro, mentre all' occasione, che questi lo sorprese con la refurtiva, e che lo legava, gli si raccomandò, che lo avesse rilasciato, esibendogli in regalo un' Orologgio, ed un paro di Calzoni di pelle, chiedendo scusa del suo delitto per essere il primo, e per averlo commesso essendo Ubriaco, con avere con due dita schiodato l' indicata Serratura, conforme asserisce nel suo esame lo stesso Capo Vaccaro, al quale aggiunge l' altro dell' anzidetto suo Compagno, sebbene in più ristretti termini, giacchè asserisce, che arrestato il Detenuto, offerisse il regalo dell' Orologgio, e raccomandandosi di non esser condotto in Roma, altrimenti sarebbe stato moschettato, si esprimesse di non aver fatta altra mancanza, che questa, di cui si tratta, e glielo aveva fatto fare il bisogno. E la sua mala qualità, risultando dal Certificato dei Collettori del soppresso Governo, essere il medesimo stato Carcerato, e punito sotto li 2. Maggio con cinquanta nerbate per escoriazione, e contusione, e sotto li 2. Luglio del successivo anno 1789. trasmesso all'opera per anni tre a titolo di furto. Sentito il Detenuto su la predetta imputazione, volle sostenere con il sotterfugio, che ora si enuncia, la negativa del suo delitto. A propria discolpa adunque asserì, ch' essendo egli partito da Roma, ove non aveva potuto trovare impiego, la mattina di Venerdì 12. Ottobre (v. s.), nella di cui successiva notte accadde poi il Furto, e sortito Porta del Popolo, giunto la sera al Procojo del Citt. Ghigi passata prima Porta, si ponesse a dormire per terra; che nel fare del seguente giorno direttosi verso Nazzano, si accompagnasse seco lui un uomo incognito, che cavalcava un Cavallo Morello bardato di Sella, Briglia, e Capezza, con altro Cavallo nudo legato a coda, e così discorrendo per la strada fra loro, arrivati vicino alla suddetta Terra, l' uomo

suddetto smontato da Cavallo sul supposto di portarsi colà a provedere la Biada, gli lasciasse detti Cavalli, e salito esso sopra il primo dei medesimi, caminando adagio, per essere sopragiunto dal suddetto Incognito, che così gli aveva ordinato, si vedesse venire incontro due Persone a Cavallo, uno dei quali riconobbe per Inserviente il Derubato, il quale dopo avergli ricercato d'onde avesse avuti detti Cavalli, che gli significò rubati al di lui Padrone, l'obligasse a retrocedere verso Roma, e condottolo alla Stalla di Giorgi circa le ore otto della sera del giorno istesso, da colà fosse condotto legato dall'Ispettore Taliani alla sua Guardiola, ove gli consegnò il Mandato di Arresto. In altro costituto poi reso, dopo essere stato posto alla Larga, indusse due persone per informate, di averlo veduto nell'indicata mattina dei 12. Ottobre fuori di Porta del Popolo nell'atto di sua partenza, e quantunque una di esse non fosse potuta esaminare, per essere partita coi Francesi; sentita l'altra, che trovavasi Carcerata, andò in qualche modo verificando il detto del Detenuto, asserendo averlo veduto circa la metà dell'indicata mattina fuori di Porta del Popolo verso il mezzo miglio veniente da Roma; che salutatolo soltanto, proseguisse il suo viaggio di ritorno a questa Comune, senza però allegare alcuna causa, onde potesse ricordarsi della suddetta precisa giornata, dalla quale al suo Esame ricevuto il dì 17. Nevoso, erano decorsi quasi tre mesi di tempo. E siccome il delitto suddetto è di natura da importare pena afflittiva, ed infamante, così li Cittadini Giurati dovranno dichiarare, se vi è luogo all'Accusa contro il detto Incolpato per il furto suddetto.

La dichiarazione del Giurì di Accusa del detto Circondario di questa Comune di Roma scritta in piè dell'Atto di Accusa li 29. Pratile, la quale stabilisce, esservi luogo all'Accusa menzionata in detto Atto; Il Mandato di Cattura rilasciato lo stesso giorno dal Direttore del Giurì del detto Circondario contro l'istesso Detenuto Biagio Antonio Olivieri de Pretis; Il Processo Verbale della consegna della sua Persona alla Casa di Giustizia dello stesso Dipartimento; E la dichiarazione del Giurì di Giudizio in data di questo giorno, la quale stabilisce = che costa del Furto delli due Cavalli, dei quali si tratta; che costa dell'aggravante qualità di violenza alla Porta della Rimessa, ove eran custoditi li detti Cavalli, e che il Detenuto Biagio Anto-

nio Olivieri de Preris, nè è Convinto, il Tribunale, dopo avere inteso il Prefetto Consolare, condanna Biagio Antonio Olivieri de Pretis alla pena della Vita, e confisca dei suoi Beni, in conformità del Capitolo 60. dei Bandi Generali del soppresso Governo, di cui si è fatta lettura del tenore seguente: „ Nella pena della Vita, e confiscazione di tutti li Beni in„ correrranno poi quelli, che per rubare scaleranno Case, o „ Abitazioni tanto in Roma, quanto in qualsivoglia altro luogo „ fuori di Roma, o per il Distretto, o in Campagna, Botte„ ghe, o ogni altro luogo con Scale, ed altri Istromenti di „ qualsivoglia sorte, ovvero romperanno, o faranno altre vio„ lenze in qualunque modo alle Porte, o alli Muri princi„ pali delle Case, Appartamenti, o Abitazioni, alle Fenestre, „ Tetti, e ad ogni altra parte dei luoghi suddetti &c. incor„ reranno nella pena della Vita, purchè il Furto commesso „ passi la somma di scudi dieci „.

Ordina, che il presente giudizio sarà messo in esecuzione ad insistenza del Prefetto Consolare, a tenore dell'Articolo 285. delle Leggi.

Fatto li 11. Termifero anno 7. Repubblicano nell' Udienza del Tribunale Criminale, ov'erano presenti li Citt. Lamberti, e Sicca Giudici Civili, e per turno anche Criminali del Tribunale, che hanno sottoscritta la minuta del presente Giudicato.

Caciotti Presidente.
Lamberti Presid. del Tribunale Civile, e Giudice Criminale.
Sicca Giudice Civile, e Criminale.
Loreti Scriba.

LIBERTA' Num. 71. EGUAGLIANZA

Rep. Rom. Roma li 11. Termifero Anno 7. Repub.
Il Comitato Provisorio del Governo stabilito in virtù della Legge dei 6. Termifero.

COnsiderando, che la Tariffa pubblicata dalli Grandi Edili li 17. Messifero sul pagamento da farsi dai Fornari per la Molitura del loro grano è alquanto gravosa.

Vista l' informazione de' Cittadini Grandi Edili Decreta:

I. La Tariffa dei 17. Messifero sul prezzo della Molitura del Grano de' Fornari, è annullata.

II. Li Grandi Edili d' intesa col Ministro dell' Interno ne pubblicheranno una nuova analoga alle circostanze, e meno gravosa ai Fornari.

III. I Molinari, i quali ricuseranno di uniformarsi alla Tariffa prescritta dai Grandi Edili perderanno il dritto alla proprietà delle Mole, che saranno devolute alla Nazione, la quale potrà concederlo ad altri Cittadini, avuto riguardo alla sola pigione del locale, e dei stigli.

Per il Presidente *De Romanis*.

Pel Comitato il Segretario Generale *G. Bernard*.

LIBERTA' Num. 72. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Dal Burò Centrale 12. Termifero an. 7. Repub.

I Grandi Edili. Notificazione.

Martedì 30. Luglio 1799.

IN seguito del Decreto del Comitato Provisorio del Governo de' 5. Termifero anno 7. resta abolita la Tariffa pubblicata con nostra Notificazione dei 17. Messifero sul pagamento da farsi dai Fornari per la Molitura del Grano.

Da questo giorno in appresso essa è fissata a baj. venticinque per ogni Rubbio. Sarà pagato inoltre il solito emolumento detto delle Fogliette nella somma di baj. venti al Caricatore, e baj. dieci al Seguitore per ogni cinque Rubbj di Grano, che saranno stati moliti, e trasportati in farina al Forno. Tutti gli altri poi, che vorranno molire, compreso tutto, cioè trasporti, ed altro pagheranno baj. 50. per ogni Rubbio.

I Molinari, che ricuseranno di prestarsi alle richieste, e di uniformarsi a questa definitiva tariffa perderanno il dritto alla proprietà delle Mole, che saranno devolute alla Nazione, la quale potrà concederle ad altri Cittadini, avuto soltanto riguardo alla pigione del locale, e delli stigli.

Gorirossi, Stambrini, Wan-roy Grandi Edili.

LIBERTA' Num. 73. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 12. Termifero Anno 7. Repubblicano.

Il Comitato Provisorio del Governo stabilito in virtù della Legge dei 6. Termifero an. 7. Repubblicano.

Martedì 30. Luglio 1799.

COnsiderando, che li Spacciatori di Farina, Vermicellari, Maccaronari, Ciambellari, Pasticcieri, ed altri venditori di Paste vendono il loro genere a livello del prezzo del Grano.

Ordina che gli sudetti Spacciatori di Farina, Vermicellari, Maccaronari, Ciambellari, ed altri Venditori di Paste saranno tenuti di prendere le Bollette di Ripasso come i Fornari, e pagare la Piastra a Rubbio prescritta dalla Legge 24. Pratile.

Per il Presidente del Comitato De Romanis

Per Copia Conforme per il Comitato il Segr. Gen. G. Bernard.

LIBERTA' Num. 74. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 13. Termifero Anno 7. Repubblicano.

Il Comitato Provvisorio del Governo stabilito in virtù della Legge dei 6. Termifero Anno 7. Repubblicano.

Mercordì 31. Luglio. 1799.

VOlendo ovviare a qualunque disordine sull' Amministrazione economica del Dipartimento del Tevere, e delle Municipalità di questa Centrale, volendo insieme provvedere ai disesti, che allignano nell' Amministrazione degli Ospedali, e di altri stabilimenti di pubblico soccorso; volendo finalmente prendere le più proficue misure sugli oggetti di sussistenza, tanto per la Comune di Roma, quanto ancora per la Truppa: il Comitato Provvisorio del Governo ha deputato diversi Commissarj, communicando loro le facoltà, che si leggono dettagliate nei quì sotto impressi Decreti.

Restano avvertiti i prescelti Commissarj, che non potranno dispensarsi dall' incarico, ed in caso d' insubordinazione, saranno riconosciuti, come nemici dell' ordine, e del Governo Repubblicano, e saranno assicurate, come in ostaggio, le di loro Persone.

Per il Presidente del Comitato De Romanis.

Num. 75.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana.

Roma li 13. Termifero anno 7. Rep.

Mercordì 31. Luglio. 1799.

IL Comitato Provvisorio del Governo stabilito in virtù della Legge dei 6. Termifero Anno 7. Repubblicano. Decreta quanto siegue.

Art. 1. Sarà deputata una Commissione di tre Individui, li quali nel perentorio termine di giorni dieci dovranno ricevere un' esatto conto dell' operato dall' Amministrazione Dipartimentale del Tevere, e dalle Municipalità di Roma, incominciando dalla prima organizzazione dei Corpi Amministrativi sino al presente.

Art. 2. A quest' oggetto sono nominati li Cittadini Emiliano Martelli, Ercolani Marcello. e Canevari Luigi nella Sezione di Giustizia.

Art. 3. Essi dovranno riferire al Comitato il risultato delle loro operazioni, indicando i disordini, che fossero accaduti, ed i fonti, da' quali procedono, con progettare altresì quei

mezzi più sicuri, che crederanno espedienti al pubblico vantaggio.

Il Presidente del Comitato Perilliers.

Pel Comitato = Il Segretario Generale G. Bernard.

LIBERTA' Num. 76. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Li 13. Termifero anno 7.

IL Comitato Provvisorio del Governo stabilito in virtù della Legge dei 6. Termifero Anno 7. Repubblicano. Decreta come siegue.

Art. 1. Sarà eletta una Commissione di quattro Cittadini, alla vigilanza de' quali apparterrà il prendere esatto, e rigoroso conto delle passate, e delle attuali Amministrazioni degli Spedali, ed altri stabilimenti di pubblico soccorso dal principio della Repubblica sino al momento, che fu posta in attività la Legge dei 10. Termifero Anno sesto, e dall' epoca dell' Amministrazione dei Grandi Edili sino al presente.

Art. 2. A tale oggetto sono nominati i Cittadini Brunetti Tribuno, Mancinelli Grasciere, Angelo del Medico, e Bonaccorsi, li quali riceveranno le loro istruzioni dal Comitato Divisione Ministero dell' Interno, da cui dipenderanno, ed a cui saranno obbligati di render conto del loro operato, compita che averanno la loro Commissione.

Art. 3. Nel più breve periodo di tempo i quattro divisati Commissarj eletti dovranno presentare al Comitato gli stati esatti di tutte le operazioni di economia fino ad ora attivate dagli Amministratori delli detti Luoghi Pii.

Art. 4. Essi proporranno eziandio i mezzi, onde riparare agli abusi, ed ai disordini introdotti in tali Amministrazioni, modellando un piano di riforma analogo ai bisogni, ed all' economìa particolare di ciascun luogo.

Il Presidente del Comitato Perilliers.

Per il Comitato = Il Segretario Generale G. Bernard.

LIBERTA' Num. 77. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 13. Termifero Anno 7. Rep.

IL Comitato provvisorio del Governo stabilito in virtù della Legge dei 6. Termifero Anno 7. Repubblicano.

Considerando, che sono cessate le Funzioni dei Cittadini Doria, Borghese, e Acquaroni già Amministratori Generali per le Sussistenze di Roma,

Considerando, che l'interesse della Cassa pubblica domanda un esatto rendimento de' conti della loro Amministrazione.

Ordina quanto siegue.

Art. 1. Sarà ricevuto il suddetto rendimento de' conti dai Cittadini Lampredi Tribuno, Scultheis, e Grego presso la Municipalità del primo Circondario, a tale effetto nominati Commissarj.

Art. 2. Li medesimi riceveranno i detti conti, vi faranno quei rilievi, che crederanno convenire per la loro esattezza, e ne presenteranno rapporto al Comitato.

Il Presidente del Comitato Perilliers.

Per il Comitato = Il Segretario Generale G. Bernard.

Repubblica Romana. Roma 13. *Termifero Anno* 7. *Rep.*

Mercordì 31. Luglio 1799.

LIBERTA' Num. 78. EGUAGLIANZA

IL Comitato Provvisorio del Governo stabilito in virtù della Legge dei 6. Termifero An. 7. Rep.; Decreta come siegue.

Art. 1. Si procederà senza dilazione alla liquidazione dei Conti dell' Ex-Agenzia Generale del Governo per le sussistenze Militari.

Art. 2. Li Cittadini Martel, di Livorno, Castelli ex-Amministratori de' Beni Nazionali, Boni Tribuno, sono nominati Commissarj liquidatori per tale effetto.

Art. 3. I Commissarj come sopra deputati, eseguiranno nel più ristretto termine le loro incombenze, ed esibiranno al Comitato i rilievi delle loro operazioni.

Il Presidente del Comitato Perilliers.

Per il Comitato = Il Segretario Generale G. Bernard.

LIBERTA' Num. 79. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 13. *Termifero Anno* 7. *Rep.*

Mercordì 31. Luglio. 1799.

Il Comitato Provvisorio del Governo stabilito con le Leggi dei 24. *Messifero, e* 6. *Termifero.*

COnsiderando la moltiplicità dei delitti che impunemente si commettono nelle Campagne.

Considerando l' urgenza di porvi un opportuno riparo

Considerando che ogni Cittadino deve contribuire al mantenimento della pubblica sicurezza e tranquillità, Decreta.

Art. 1. In ogni Cantone della Repubblica Romana si formerà nello spazio di una Decade una Guardia di Polizìa.

Art. 2. Questa sarà ripartita in divisioni corrispondenti alle

Communi del Cantone. Se le Communi saranno vaste, vi sarà una divisione in ogni Commune; se ristrette, una divisione potrà guardare più Communi.

Art. 3. Le Amministrazioni Municipali determineranno la forza di questa Guardia, il numero delle sue divisioni e quanti individui la debbono comporre. Ad ogni Decade si rimetterà al Comitato lo stato di situazione di ciascuna Guardia.

Art. 4. Ogni Divisione sarà comandata da un Caporale e tutte le Divisioni saranno dipendenti dal comando di un Ispettore che risiederà nel capo luogo del Cantone.

Art. 5. Un terzo di ciascuna divisione sarà formato di uomini a cavallo armati di sciabla, di pistole e fucile, e due terzi di uomini a piedi con fucile e sciabla.

Art. 6. L' Amministrazione Municipale del Cantone nominerà l' Ispettore, ed i Capi di ogni Divisione. Tutti si dovranno o cambiare o confermare ogni tre mesi dalla stessa Amministrazione, la quale però potrà sempre dimettere quelli di cui non sarà contenta.

Art. 7. Il soldo della truppa a cavallo sarà di Scudi dodici il mese, e ciascuno avrà il peso di mantenere il suo cavallo. Il soldo delle guardie a piedi sarà di Scudi sei il mese. I Caporali avranno due Scudi di più, e l' Ispettore quattro.

Art. 8. L' Amministrazione Municipale ripartirà la spesa necessarià sì per l' armamento e per i cavalli, come per il soldo mensuale di questa truppa sopra tutti i Cittadini del suo distretto in proporzione delle loro forze.

Art. 9. I Cantoni nei quali si ritarderà la formazione di questa Guardia più di dieci giorni dopo la pubblicazione del presente decreto saranno soggettti ad una gravatoria di venti piastre per ogni giorno di ritardo. Questa gravatoria si pagherà dalle persone commode del Cantone nella cassa del Questore Dipartimentale, e l' amministrazione centrale potrà disporre di questo fondo per i pubblici oggetti che risguardino la tranquillità.

Art. 10. Tutti gli individui che saranno arrestati da questa Guardia saranno tradotti al capo luogo del Cantone, i loro denari ed effetti saranno esibiti all' Uffiziale di Polizìa e ne sarà passata nota al Questore Municipale. Se saranno riconosciuti colpevoli, sarà il tutto aggiudicato a profitto della guardia che avrà eseguito l' arresto.

Art. 11. Ogni qual volta una persona arrestata dalla Guardia di Polizìa sarà giudicata colpevole, tutti i Cittadini commodi di quella Commune in cui si è commesso il delitto dovranno versare in una Cassa due paoli per ogni persona arrestata.

Art. 12. Il Questore Municipale ogni mese renderà conto agli Edili dei fondi esistenti in questa Cassa e delle loro provenienze.

Art. 13. Quando in un Cantone dai Briganti si commetteranno dei danni, con i fondi esistenti in questa cassa si daranno de' compensi ai danneggiati.

Le amministrazioni Municipali indicheranno al Questore le persone dalle quali si dovrà esiggere la detta somma di paoli due.

I Prefetti Consolari presso i Dipartimenti, e Municipali sono incaricati sotto la loro responsabilità della pronta esecuzione di questo Decreto.

Il Presidente del Comitato Perilliers.

Il Segretario Generale Provvisorio G. Bernard.

LIBERTA' Num. 80. EGUAGLIANZA

Il nome del Generale di Divisione Comandante le Truppe Francesi stazionate nel Territorio della Repubblica Romana. Il Cittadino Francesco Grilli Capitano attaccato allo Stato Maggiore Generale dell' Armata Francese ai Patriotti della Repubblica Napoletana commoranti in questa Centrale.

INcaricato di organizzare una Compagnia di Patriotti della Repubblica Napoletana, li medemi invitati a concorrere a tale disposizione si dirigeranno a prestare il di loro nome nel tempio del Pantheon dentro il termine di due giorni dopo la pubblicazione del presente, dalle ore nove della mattina fino alle dodeci, ove troveranno persona destinata a formarne il registro.

Hassi una certa sicurezza non esservi alcuno restìo, o dubbioso di sinceramente concorrere a tale invito, che altro non risguarda, se non il buon ordine, un ottimo regolamento, e la propria causa, imitando le orme dei Patriotti Francesi, e Romani in ciò distinti.

Si avvertono coloro, che preteriranno, essere reputati nemici della Patria, e si prenderanno sù di essi le opportune misure. Roma li 13. Termifero Anno 7. Rep. *Garnier*

Gio: Franc. Grilli Cap. att. allo stato mag. Gen. dell' Arm. Franc.

LIBERTA' Num. 81. EGUAGLIANZA

Giovedì 1. Agosto 1799.

LEGGE

IL General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana, Considerando, che i principj sopra i quali è fonda ta la Costituzione riprovano tutto ciò è contrario alla Libertà, ed ai costumi

In virtù dell'Art. 369. della Costituzione decreta la Legge seguente.

Tutte le condizioni imposte dai Testamenti, o donazioni agli Eredi, Legatarj, o donatarj, le quali saranno contrarie ai costumi, o all' esercizio della Libertà personale, come quelle di non poter passare alle Seconde Nozze dopo la morte del primo Marito, di non potersi maritare con una tale persona, o di non poter sposare, che una tal' altra person a, di non potersi affatto maritare, o altre simili condizioni della stessa natura, sono nulle, e di niun effetto, e gli Eredi legatarj, o donatarj goderanno del beneficio delle disposizioni testamentarie, o donazioni non ostante le dette condizioni.

Fatto a Roma li 14. Termifero anno 7. Repubblicano.

Il Generale di Divisione Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repub. Romana Garnier

Il Comitato prescrive, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Per il Presidente del Comitato Piamonti

Per Copia Conf. *Pel Comitato il Segr. Generale*

Il Segr. del Comitato G. Bernard. G. Bernard.

LIBERTA' Num. 82. EGUAGLIANZA

Venerdì 2. Agosto 1799.

Repubblica Romana. Roma 15. Termifero Anno 7. Rep.

Il Comitato Provvisorio del Governo stabilito in virtù della Legge dei 6. Termifero An. 7.

CONsiderando, che ogni Cittadino deve i suoi servigj alla Patria, e che le cariche di Amministratori Dipartimentali, di Edili, e di Prefetti Consolari annoverarsi devono fra i pubblici pesi, dai quali niuno deve andare esente, se non per legittime cause di verificata impotenza.

Considerando, che le frequenti diserzioni dei Funzionarj suddetti dai loro posti hanno cagionato, e vanno tuttora cagionando un insoffribile disordine, dal quale ha spesso origine l' Anarchia.

Considerando che chiunque ricusa di prestarsi ai suddetti pubblici pesi dimentica non solo i sacri doveri di Cittadino, ma si fa inoltre partecipe e correo del disordine, e della Anarchia.

In virtù della stessa Legge dei 6. Termifero Anno 7. decreta quanto siegue.

Art. 1. Niun Individuo de' Corpi Amministrativi Dipartimentali, o Municipali, niun Prefetto Consolare presso entrambe le Amministrazioni potrà sotto qualsivoglia pretesto rinunziare, o dimettersi dall' esercizio di sue funzioni.

Art. 2. Qualunque Cittadino verrà nuovamente eletto ai suddetti Impieghi sarà tenuto ad accettare l'incarico destinatogli senza frapporre impedimento, o ritardo alcuno alla sua istallazione.

Art. 3. Fermo sempre restando al suo posto, ed all' esercizio di sue funzioni potrà ciascuno de' suddetti Funzionarj esporre, e giustificare al Comitato i ragionevoli motivi, onde chiedere la dimissione.

Art. 4. Qualunque dimissione, sebbene accordata, non darà mai il diritto a verun Funzionario di abbandonare il posto, se non dopo che il successore assegnatogli sarà stato istallato, ed avrà con effetto assunto l' incarico destinatogli.

Art. 5. Ogni Cittadino, che in contravenzione degli Articoli 1., e 2. o abbandonerà il Posto, che occupa, o non accetterà la carica, che gli si destina, sarà riguardato come sospetto, e sarà abbandonato, e soggetto al rigor della Legge come reo d' insubordinazione.

Per il Presidente del Comitato De Romanis.

Dal Comitato = Il Segretario Generale G. Bernard.

LIBERTA' Num. 83. EGUAGLIANZA

L E G G E

Il Gen. Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana.

Venerdì 2. Agosto. 1799.

COnsiderando che è della giustizia di far godere all'Affittuario della Gabella del Sale tutti i diritti, che gli sono stati concessi dalla Legge dei 15. Germile prossimo passato.

Visto il Messaggio del Comitato Provvisorio del Governo de' 14. Termifero.

In virtù dell'Art. 369. della Costit., Decreta la Legge seg.

Art. 1. Tutto il Sale estero introdotto nei Porti d'Ancona,

Civita-Vecchia, Sinigaglia, ed altri Porti della Repubblica Romana dovrà pagare la Gabella stabilita dalla Legge dei 15. Germile prossimo passato al momento del discarico.

Art. 2. Sarà eccettuato dal pagamento della Gabella ogni Carico di Sale che sarà dichiarato per semplice transito, e dovranno preventivamente a qualunque scarico, i proprietarj di detto Sale, o chi per loro, dichiarare se il Sale giunto nei porti suddetti viene per solo transito.

Art. 3. Portando la circostanza, che il Sale di transito si dovesse scaricare, allora dovrà depositarsi nei Magazzini della Dogana.

Art. 4. Il Comitato provvisorio del Governo è incaricato della pubblicazione, ed esecuzione della presente Legge.

Fatta in Roma li 15. Termifero anno 7.

Il Gen. Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Rep. Rom. P. Garnier.

Il Comitato prescrive, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica pubblicata, ed eseguita.

Per il Presidente del Comitato Piamonti.

Pel Comitato il Segretario Generale G. Bernard.

Per Copia Conforme il Segretario Generale G. Bernard.

LIBERTA' Num 84. EGUAGLIANZA

Roma 15. Termifero Anno 7. Repubblicano.

L' Ambasciatore della Repubblica Francese presso la Repubblica Romana, e il Generale di Divisione Comandante le Truppe Francesi stazionate nello Stato Romano.

CONsiderando, che i Francesi non Militari impiegati presso l' Armata, o dimoranti in Roma per affari loro particolari, devono nelle presenti circostanze gli stessi servigj, che se fossero in Francia attaccati alle Case loro dai Nemici della Libertà, e della Causa Repubblicana.

Considerando, che penetrati da questo principio molti Francesi della Classe suddetta si sono iscritti con trasporto conformemente ai Proclami del Generale, e con pari zelo, e coraggio, eseguiscono il servizio Militare ad essi prescritto, ma che ad un tempo stesso ve n' hanno pur molti, i quali sotto motivi a tacersi per onore del Nome Francese, ricusano di prestarvisi. Decretano.

Art. 1. Ogni Francese non domiciliato in Roma prima del

1789., sia egli impiegato, o nò, nel seguito dell' Armata, e delle Amministrazioni, il quale ricusi di fare il servizio Militare a lui prescritto dal Generale, sarà dichiarato Emigrato, e come tale trattato in tutta l' estensione della Repubblica Romana.

Art. 2. I Francesi contemplati dall'Articolo precedente, non potranno dispensarsi dal Servizio Militare, di cui si tratta, che esibendo un' esenzione sottoscritta dal Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate in Roma.

Art. 3. I Proprietarj, o principali Locatarj di Case non potranno alloggiare alcun Francese compreso negli articoli precedenti, se non è munito di un Certificato di servizio sottoscritto dal Capitano della sua Compagnia, e visato dal Generale. Il Proprietario, o principale Locatario, che non denunciasse il Francese mancante del prescritto Certificato, sarà condannato senza forma di Processo dal Generale a scudi 500. d' emenda, i quali si esigeranno militarmente, e verseranno nella Gran Questura, per essere impiegati nelle sussistenze, ed ai bisogni dell' Armata.

Art. 4. I Nomi dei Francesi refrattarj al presente Decreto; le qualità loro, i loro Dipartimenti, e le loro Comuni, si stamperanno, e pubblicheranno, e la Lista verrà trasmessa officialmente dall' Ambasciadore, e dal Generale al Direttorio Esecutivo, ed al Ministro della Polizia Generale della Rep ubblica Francese.

L' Ambasciad. della Rep. Franc. presso la Rep. Rom. *Bertolio*.
Il Generale Divisionario *P. Garnier*.
Per Copia Conforme *G. Bernard*.

Num. 85.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana.

Li 17. *Termifero Anno* 7. *Rep.*

Condannati trasmessi dall' infrascritti Tribunali di Roma alla Galera, ed all' Opera a tenore delle rispettive Condanne.

Domenica 11. Agosto 1799.

1 TOsti Niccola del fù Francesco, e

2 Bonaventura Giuseppe del fù Domenico Romani condannati dal Tribunale Criminale alli Ferri per anni 10. per furto qualificato.

3 Stroppini Giovanni del fù Franceesco da Castel Petrignano già condannato dal soppresso Tribunale della Consulta alli

Ferri per anni 7. per furto qualificato da incominciare il 1. Maggio 1797. (v. s.)

4 Mellini Antonio del fù Valeriano Romano condannato dal Tribunale Criminale alli Ferri per anni 5. per furto qualificato.

5 Castagnini Francesco di Stefano Genovese, e

6 Lucarini Pietro di Paolo da Perugia condannati dalla Commissione Militare Francese alli Ferri per anni 10. per rivoluzionarj.

7 Liberati Giovanni Tommasso, del fù Domenico,

8 Pietro Santi Vincenzo di Pietro,

9 Casali Luigi di Mattia,

10 Antinucci Mattia di Domenico da Tagliacozzo, e

11 Granelletti Giuliano di Giustino da Celano condannati come sopra alli Ferri per anni 6. per spioni.

12 Rosa Domenico del fù Giuseppe da Civita Vecchia condannato come sopra alli Ferri per anni 5. per rivoluzionario.

13 Colonelli Francesco del fù Belardino da Castel Raimondi condannato come sopra alli Ferri per anni 3. per summossa popolare.

14 Farina Benedetto del fù Isidoro da Palestrina condannato come sopra alli Ferri per anno uno per sommossa popolare.

15 Coronari Raffaelle del fù Tommaso Romano, e

16 Pasquali Clemente di Francesco da Viterbo condannati come sopra alli Ferri per anni due per furto qualificato.

17 Putini Giuseppe del fù Antonio Milanese condannato come sopra alli Ferri per anno uno per furto.

18 Torricelli Giacomo di Serafino Romano condannato dal Consiglio di Guerra alli Ferri per anni 4. per rapina notturna con abuso di officio.

19 Buzzetti Giovanni di Giovanni Battista Milanese condannato come sopra alli Ferri per anni 4. per rapina notturna con abuso di Officio.

20 Costantini Sebastiano di Pasquale d' Ascoli,

21 Fumasoli Giacomo di Carlo Giuseppe Svizzero,

22 Torricelli Gioacchino di Serafino Romano,

23 Fransani Antonio di Francesco Milanese, e

24 Ceralli Giacomo del fù Francesco Romano condannati come sopra alli Ferri per anni 3. per rapina notturna con abuso di Officio.

Meloni Commissario.

Num. 86.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana.

Roma 18. *Termifero Anno* 7. *Repubblicano.*

I Grandi Edili. Notificazione.

Lunedì 5. Agosto 1799

SIamo prevenuti, che qualche Impostore spacciando la qualifica di nostro Commissario degli Alloggj s' introduca nelle Case de' Cittadini per estorcere delle somme contro la promessa di liberarli dal peso di alloggiare. Volendo prevenire un abuso, che è tanto contrario alle nostre intenzioni, e rimediare ai disordini da ciò derivati, invitiamo tutti i Cittadini a non permettere ad alcuno l' ingresso, e la visita delle loro abitazioni, se prima non avrà esibito il nostro certificato di autorizzazione da noi sottoscritto, e munito del Sigillo del nostro Burò Centrale. Chiunque ha sborsate delle somme in forza di questo abominevole attentato è invitato a darcene la denunzia. Noi lo assicuriamo della pronta, e scrupolosa restituzione del denaro sborsato, e della nostra protezione per garantirlo dalle prepotenze del colpevole.

Gorirossi, *Stambrini*, *Wan-roy* Grandi Edili.

Serpieri Segretario.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Num. 87.

Repubblica Romana

Il General Comandante la Guardia Nazionale Sedentaria alli Cittadini Romani.

Lunedì 5. Agosto 1799.

LE provvide cure del Cittadino General Garnier per assicurare vieppiù la tranquillità, e la sicurezza della Commune di Roma, e de' suoi Cittadini sono energicamente espresse nel Proclama, che indirizza a que' Cittadini Romani, che formano il Ceto delle Persone, cui specialmente più di ogni altro deve interessare così importante oggetto. Mi affretto pertanto in adempimento dell' ordine dal medesimo Cittadino Generale ingiuntomi a pubblicare un tal Proclama, affinchè ottengan il suo compiuto effetto le misure da esso prese pel pubblico bene, nè sia ascosa a veruno la ricordanza di quei doveri, da cui deve essere ogni Cittadino animato a servire la Patria, per adempirli con precisione.

N. Lasagni Com.

Num. 88.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Francese

Armata di Napoli. Divisione di Roma.

Dal Quartier Generale di Roma li 18. Termifero an. 7. Rep.

P. Garnier Generale di Divisione Comandante la Repubblica Romana in istato di assedio ai Cittadini Proprietarj, Mercanti di Campagna, Negozianti, e Banchieri di Roma.

CIttadini, nel numero de bravi Romani che si sono resi utili al loro Paese nel momento di Crisi hò osservato con piacere la formazione degli Usseri Nazionali, nè posso esentarmi d' applaudire al loro Zelo, e Patriottismo in secondarmi nel mantenere la tranquillità pubblica.

Avrei desiderato aumentarne il numero, ma la mancanza di mezzi di molti bravi onesti Romani li hà impediti di unirsi ai loro fratelli. Spero che il loro desiderio non sarà vano, se l' attaccamento ed il vostro amore per il bene pubblico supplirà al suo bisogno.

Voi ricchi Proprietarj, Negozianti, Banchieri a cui deve essere a cuore la conservazione delle vostre proprietà dipendente dalla interna tranquillità, unitevi voi, e i vostri figli a questo onorevole Corpo composto di gioventù educata, ed a Voi, che li affari non permettono d' agire in questo Servigio interessante, vi offro i mezzi di essere utili alla Patria cioè di equipaggiare a vostre spese, ed a vostra scelta de' Cittadini probi per servire negli Usseri Nazionali stabiliti per mantenere il buon ordine nell' Interno, e dividere le fatiche della Guardia Nazionale.

Ricordatevi, che se Roma antica trovò delle risorse nel braccio de' suoi Guerrieri, essa ne trovò ben più nel disinteresse, e nelli Sagrificj de' suoi figli presso de' quali l' amore della Patria, e l' entusiasmo di Libertà era un fanatismo. Imitate tali esempj, fate vedere, che Roma moderna è degna di una sì grande Origine.

Che l' Egoista frema, che il Cittadino si mostri, e la Repubblica dirà: se l' indifferenza dell' uno ha voluta la mia perdita, le beneficenze degli altri mi han salvata. La Storia ne' suoi Annali imprimerà sulla fronte de' primi il Sigillo dell' ignominia, e darà ai secondi la palma della Immortalità.

Garnier

LIBERTA' Num. 89. EGUAGLIANZA

Rep. Rom. Roma li 18. Termifero Anno 7. Repub.

Il Comitato Provisorio del Governo stabilito in virtù della Legge dei 6. Termifero anno 7.

Lunedì 1 S. Agost. 1799.

CONsiderando, che il riparto fatto dai Cittadini Commissarj per il prestito di scudi 100. mila si rende in parte inesequibile per essere state in esso comprese alcune persone, che non possiedono facoltà proporzionate, e per essere state altre trascurate, che sono in caso di supplire ai bisogni della Patria, senza disesto della privata economia, e per altri ragionevoli motivi.

In virtù della Legge de' 6. Termifero anno corrente decreta quanto siegue.

Art. I. L' intera Tassa a forma del Quadro quì sotto impresso dovrà da ciascuno versarsi entro il termine di giorni 25. per un terzo in moneta fina nella Cassa della Grande Questura, e per gli altri due terzi in generi, cioè in Grano, Biada, Bovi, Castrati, Carne salata, ed Olio nel Magazino di riserva destinato per il Popolo alle Terme, facendone la consegna al Guarda Magazino.

Art. II. Il versamento suddetto dovrà effettuarsi in cinque rate, di maniera che, ogni 5. giorni ciascuno debba recare il quinto della sua tassa.

Art. III. Si procederà all' esecuzione Militare per qualunque inadempimento, o nel tempo, o nella quantità.

Art. IV. Alla stessa esecuzione saranno soggetti anche li Aggenti, ed Amministratori in mancanza dei Principali Padroni.

Art. V. Se di alcun fondo non comparirà o il Padrone, o il di lui Agente, ed Amministratore sara un tal fondo considerato come derelitto, e soggetto alla confisca in favore della Nazione.

Art. VI. E' annullato il Decreto del 1. Termifero anno corrente, ed il riparto altra volta fatto, in tutte quelle parti, che sono contrarie alla presente riforma, che si osserverà invariabilmente, restando però fermo il suddetto Decreto nelle altre parti, che non hanno subita alcuna variazione.

Per il Presidente del Comitato Piamonti.

Per il Comitato il Segretario Generale G. Bernard.

Per Copia Conforme il Segretario Generale G.Bernard.

Accoramboni Filippo ₰ 200
Amadei Cesare, e fratelli 100
Antamori Francesco 100
Altemps Marco ex-Duca 100
Altieri Emilio ex-Principe 300
Altoviti 50
Acquaroni Giacomo 200
Albertazzi Ferdinando 50
Ardinghelli Luigi 40
Andreozzi Gio. Battista 20
Angelotti Gio. Battista 50
Angelucci Liborio 50
Austoni Giov., e per esso il Carrozziere alla Torretta 20
Albertazzi Paolo 100
Androsilla ex-Marchese 300
Agliati Stagnaro alle Conv. 50
Agliati Camillo 50
Averani Orologiaro incontro Ghigi 50
Argenti 80
Arigoni Vincenzo 200
Angelini Giuseppe 50
Ascarelli fratelli 200
Alatri Sabato 80
Ambron Salomone 80
Aureli Giuseppe a Macel di Corvi 100
Brizi Antonio 100
Boccapaduli Giuseppe 100
Boccapaduli Margherita 200
Boccapaduli Luigi 100
Bulgarini Bischi 100
Belloni ex-Marchese 200
Bussi Giulio, ed altri fratelli 400
Bonadies Filippo 100
Bonaccorsi Petroni Maria Cintia 100
Barberini Carlo Maria ₰ 2000
Bernini Francesco 100
Belmonte Stivigli Giovanni Maria 40
Borghese Marcantonio 6000
Braschi Falconieri Costanza 1000
Bonaccorsi Alessandro 500
Bonaventura Patrimonio, e per esso Angelo Massimi 100
Ballarini Francesco Oste a S. Pancrazio 30
Boldri Patrimonio 50
Bandini fratelli 150
Brandi Giacinto 100
Barigioni Gius. Angelo 50
Bonfili Giuseppe 30
Bolis Gualdo Simone Antonio, e per esso Sala Stefano Agente 20
Bona Bartolomeo 30
Barbellini Carlo 500
Bartolucci Vincenzo 100
Bompiani fratelli 50
Bocci Andrea Antonio ricapito dal Magaziniere a Piazza Rosa 40
Brioni Francesco negoziante alla Petacchia 80
Bonamici Filippo 80
Batisti Santi 100
Bianchi Antonio 100
Bracucci Gio. Battista 300
Biondi Francesco 300
Bevilacqua Antonio 200
Bolasco fratelli 200
Bersani Gio. Batt. a Piazza Colonna 80
Bonelli, e Ravaglia 150

Brambilla Filippo ꝛ 50
Bontus negoziante a S.Marcello 200
Bonbelli Giorgio 100
Bolardi Cristofaro Pellaro a S. Carlo 50
Bocchetti Salumaro 20
Borghi Giacomo 50
Bottoni Giovanni 200
Bistogli 200
Bacchetti Capitano alle Case Brusciate 80
Barafael Jacob 150
Bondi fratelli 100
Belloni Cerarolo 80
Batocco a Strada Giulia 100
Barghiglioni Carlo 20
Bencivenga Argentiere in Campo di Fiore 200
Cesi Vedova Regnano 200
Costacuti Luigi 400
Corsini Tommaso 1100
Colonna Girolamo, e fratelli 200
Casali Federico, e Gregorio, e per essi Lorenzo Alciati Agente 60
Curti Girolamo 100
Carpegna Antonio 1200
Caffarelli Vergara 25
Cardelli Alessand.,e fratelli 300
Capozucchi Galeazzo 50
Conti Michelangelo 500
Cesarini Francesco 1500
Colligola Carlo 300
Ciogni Leonardo 100
Consalvi Andrea,ed Ercole 160
Cappelletti Patti Margherita 30
Cappelletti Bened.Canonico 20
Caffarelli ex-Principe ꝛ 50
Cavalletti Gaspare, e Girol. 100
Ceva Buzi Francesco 350
Corsi di Firenze, e per esso Campanella Agente 200
Carandini ex-Cardinale 100
Capponi Girio, e per esso Barattino Pellegrini 50
Cavalletti de Rossi 40
Colonna Filippo 2500
Crescenzi Bonelli ex-Duca 100
Capranica Francesco 200
Casali ex-Marchese 600
Capponi ex-Marchese 50
Ciacchi ex-Conte, e per esso Celoni 100
Cesarini Angelo 25
Catani Crispoldo 20
Caracciolo Sebastiano Lodovico 40
Caraucci Giovanni 40
Cortese Giuseppe Antonio, e per esso Salvi Angela 40
Costantini eredi di Carlo Luigi 20
Cuccomos Michel'Angelo 20
Cipriani Marsilio Carlo 50
Cristaldi Ascanio 50
Cimarra Federico, e fratelli 30
Calidi Gaetano 20
Campana Prospero 25
Cencelli Vincenzo Paolo 20
Castellini Pietro 30
Conti Luigi 50
Campanile Vincenzo 100
Colizzi Vincenzo 200
Crosciar Federico 50
Candelori 50
Cruciani Giuseppe 200

Cleter Francesco 50
Casavecchia Mariano 40
Calabrini Vincenzo 250
Cellessi Camillo, ed altri fratelli di Pistoja 100
Castrati Gio Battista 50
Cecchi Gaetano 100
Chiavacci fratelli 30
Chiesa Domenico, e figli 100
Carmignani Sebastiano 100
Cremona 50
Ciampi Domenico 50
Caprano Matteo 100
Comelles Carlo 50
Cortesi Pietro 50
Codini Paolo 50
Capoccetti a S. Carlo al Corso 100
Crespi fratelli, e Giuliè 100
Cleter Gioacchino 100
Cardini Magazziniere 50
Combi Girolamo 50
Curti Lepri 200
Cioccani Gio. bagarino 50
Croce Giuseppe Affinatore 200
Cima Bagarino 100
Capotondi alli Giubbonari 100
Camelo fratelli 30
Carducci Tintore a Monte Giordano 50
Calzaroni Lanaro 100
Colli Gioacchino 50
Colli Bernardino 50
Cesaretti Sante Magazziniere a S. Barbara 50
Corcos 50
Canori fratelli 200
Castelli Niccola 50
Cini, e Tarroricca 60
Calisti Domenico 100
Cestelli Francesco 200
Dondini Giacomo, e fratelli, e per essi Cicconi Domenico 50
Doria Panfili Andrea 2500
De Cavalieri Ulderico 250
Del Bufalo Paolo 200
Dandini fratelli 30
Della Torre Alessandro, e Luigi 50
De Fabj Silvestri Bovio Antonio di Bologna 80
Doria Antonio ex-Card. 20
Del Cinque Concorso, e per esso Velletri Anacleto 20
De Bagno Ferdinando, e per esso Flaviani Agente 25
Della Porta Gherardo Maria Rodiani 25
Della Porta Carlo Rodiani 50
De Vecchis Luigi 80
Del Nero ex-Barone 400
De Levj Dupuis Luigi, e per esso Simonetti 60
Datti fratelli 100
De Torres Luigi 20
Dionigi Domenico 20
De Rossi Francesco Ant. 50
Dini di Perugia, e per esso Sgambati Proc. 100
Damor Decler Eleonora 50
Di Pietro Panfilo 1000
Di Pietro Pasquale 200
Di Pietro Michele 200
Della Milla Francesco in Borgo Vecchio 40
De Gregori Pio 50
Del Moro Girolamo 80

De Gregori Vincenzo ₰ 30
De Cupis Madalena 50
De Cupis Flaminia 50
De Santis Vincenzo alla Chiesa nuova 50
D'Antonio Pasquale 80
D'Antonio Biagio 200
Di Pietro Francesco 50
De Vaux Alessandro 1000
Diotallevi, Pizzicarolo alla Trinità 30
De Angelis, Droghiere alla Rotonda 30
Ercolani Luigi 1000
Filonardi al Gesù 150
Fatinelli di Lucca Filippo, e per esso Gio: Giuseppe Graziani Esattore 50
Fontia Urbano 20
Floridi Isabella 40
Fedeli Giuseppe 100
Falconieri Mario 1500
Fioravanti Bened., e Pompeo a' Coronari 30
Falcetti fratelli 200
Fiorelli Rafaele 50
Fratini Giulio Eredi 100
Fratini Vinc., e Socj per la Dogana dello Studio 200
Fiscer Francesco Saverio 50
Fedeli mercante all'Anima, o sia Gioachino suo successore 30
Fajella Droghiere a Piazza di Spagna 50
Fiano Salomone 50
Fornaciari Antonio 40
Giraud Gio: Giuseppe, e Francesco fratelli 500
Ghigi Agostino ₰ 3500
Giugni Eredi Nicolini, e per esso Gio: Giuseppe Graziani suo Agente 25
Gaucci Lodovico, Chiara Serlupi, Crescenzi Domenico 30
Giustiniani Vincenzo 1200
Gavotti Alessandro 500
Grimani Patrimonio 50
Gangalante Fausto, e Fortunato 20
Gaidi, ed Orsi Maraldi da Forli 40
Grassi Orazio 30
Grassi Antonio Maria di Sinigaglia 100
Grilli Patrimonio, e per esso Rosetti Ermenegildo 700
Gaetani Francesco 2000
Gonin, e Compagni a strada della Croce 200
Gaeta Vincenzo 50
Ghislieri Pietro Ottavio Pio 20
Graziani Gio. Giuseppe 25
Guglielmi Canonico, e fratello Avvocato 40
Ghignardi Anna 20
Gagliardi Domenico 40
Guidi Patrimonio, e per esso Giannini Agente 50
Galli Gio. Bat., e fratelli 20
Galli Patrimonio, e per esso Orengo Nicola 30
Giovannini Benedetto 30
Grillotti Catarina 25
Gavilli Miloni Catarina 20
Giorgi Carlo 1500
Giovanangeli Gio. Bat. 100

Galletti Antonio 30
Galimberti Giuseppe 50
Gualdi Giovanni 200
Gardenghi Eredi 100
Gagliardi Aleandro 50
Garzia Francesco 150
Gonnelli Giuseppe 100
Giberti Carlo, e per esso Rossi Girolamo 60
Garroni Filippo 50
Gargiulo Eredi 60
Giorgi Ignazio 30
Gualdi Pasquale 30
Garzia Salvatore 50
Guglielmi ex-Cavaliere alla Chiesa nuova 100
Gelpi 100
Garinei fratelli 50
Imperiali Centurioni Maria 30
Ingami Gio. Battista 50
Ingami Carlo 100
Incoronati 20
Lepri Giuseppe Ambrogio 300
Lante Luigi 500
Lante Antonio 300
Lancellotti Ant. Scipione 500
Lepri Cusani 450
Loffredo Francesco, e per esso Tesi Domenico Agente 300
Lauretti Alessandro, e fratelli 20
Lelmi Filippo 40
Laurentini Camillo, e Cropanesi Niccola 50
Lodi Mattia 20
Liberti Marco 100
Liberati Eugenio 20
Luigioni Paolo 50
Littò Luigi 100
Lazzari figlio 30
Lepri Benigno 50
Lenzi Giacomo 100
Lavaggi Domenico 1000
Lavaggi Sala, e Compagni per le Alumiere 4000
Lucani Francesco 100
Mazio della Zecca 500
Mattei Giuseppe 800
Marescotti Galeazzo 70
Massimi Palombara ex-Marchese 200
Massimi Angelo 100
Marescotti Bartolomeo 40
Marescotti Franc. Seniore 40
Marescotti Franc. Giuniore 100
Morroni Michele 150
Malaspina Coeredi Altoviti, e per esso Lorenzo Alciati 25
Molara Patrimonio, e per essi Folcari Giulio Agente 100
Malaspina Gius., e per esso Pietro Simonetti 30
Mosca Francesco Maria, e per esso Carlo Riggi 50
Martini Vincenzo, e per esso Bondacca 40
Mignanelli 150
Muti Gio: Paolo 150
Maccarani Silvio 150
Maccarani Pietro 30
Mantica ex-Prelato 200
Magnani Antonio 30
Muti Papazzurri Girolamo 150
Morè Bernardo 20
Mangalli Tiburzio, e per esso Marchetti Luigi 20
Maruffi Pier Luigi 20

Montelli Francesco 20
Mignolini Giuseppe 120
Moutte Gregorio 50
Mariani, e Bramini 600
Morelli Francesco Maria 30
Magnelli Gioacchino 100
Menicuzzi Giovanni 80
Martucci Cappellaro 30
Montanari Carlo 30
Magnani Biagio 150
Maselli Michele 50
Molinari Gio. Battista 50
Mitterpock alle Convertite 50
Mordenti Vaccinaro 50
Molinari Domenico 50
Migliori Magazziniere 50
Mariani incontro la Sapienza 30
Mazzetti Angelo 100
Moretti Gio. Battista 100
Maldura Antonio 30
Mastruzzo Setarolo a'Baullari 50
Nicolini Giuseppe, e fratelli, e per essi Graziani Gio: Giuseppe 200
Nunez Gondi Salvo 300
Negroni fratelli 200
Napulioni Bonaventura 20
Napulioni Paolo 100
Nalli Sebast., e Compagni 100
Notarangeli Pietro, Ferraro a Montanara 50
Orsini di Garavina Filippo 450
Orsini de Cavalieri Franc. 200
Ottoboni Fiano Antonio 400
Ossoli Filippo, e Giusep. 200
Odescalchi Silvio 800
Orsini Roberto 20
Olgiati fratelli 60
Origo ex-Marchese 20
Olivieri Bernardo 50
Ostini Francesco 100
Originati Giacomo 100
Onelli Vincenzo 50
Ojetti Giuseppe 500
Passolini 100
Passerini Ippolito 20
Pagliacci Miloni Silverio 30
Pallavicini 2000
Paleotti Pocavena Franc. 60
Pelucchi ex Conte 40
Pagliarini Tommaso 50
Pio di Savoja, e per esso de Dominicis, e Guerra. 500
Piccini Giuseppe ex Conte 40
Piccolomini, ed Erede Ghislieri 100
Paracciani 30
Patrizj Porzia 250
Patrizj Naro Francesco 1500
Petroni Bolognetti Isabella 100
Pognatoschi Stanislao, e per esso Albagini Carlo 250
Pucicchelli Giuseppe 25
Palomieri Lorenzo 20
Piccioni Giuseppe 20
Pierantonj Giovanni 20
Palocci Gio: Battista 70
Pentini Ulisse 20
Petrarca Severino 20
Palombi Francesco 200
Petraccini Giovanni 60
Paccanari Giovanni 100
Piazza Sabato 30
Pediconi Saverio 50
Pinchetti Matteo 30
Pinchetti Fratello maggiore 30
Pichi Biagio 60
Palma Lorenzo Pellaro 50

Pica Tofani, e compagni	200
Pierelli Francesco	100
Placidi Clemente detto il Moretto	200
Petrucci Saggiatore della Zecca	200
Pace Giuseppe Elia	200
Querini Bernardo Droghiere	30
Rufini Andrea	100
Rossi Gennaro	30
Roselli Fratelli	100
Rosa Cappellaro a S. Romualdo	30
Rafaeli Giacomo	50
Riccardi Carlo ex March. e per esso Sella Agente	500
Rezzonico Abbondio	250
Rospigliosi Giuseppe	1400
Rinuccini ex Cardinale, e Fratelli	200
Reali Gaspare, e Fratelli	50
Ruspoli Francesco	700
Rondanini Giuseppe	600
Raggi Antonio Giulio	250
Reali Feliciano	30
Rossi Gioacchino Figlio	30
Rulli Niccola	60
Ranaldi Niccola	20
Rapini Francesco	40
Ricciotti Francesco	200
Rocchen Claudio Luigi	130
Rondoni Francesco	200
Romanelli Francesco	50
Romolini Gio: Maria	100
Rossetti Michele	100
Ruga Francesco	50
Riggi Carlo	50
Romani Valentino	50
Rasi Tommaso	30
Ricci Magazziniere	200
Santacroce Publicola Francesco	600
Sagripanti Giuseppe	50
Scarlatti Augusto	60
Sciarra Colonna Maffeo	600
Sergardi Fratelli di Siena	30
Sinibaldi Cesare	400
Sampieri Gio: Antonio	250
Serlupi Crescenzi Domenico	60
Serlupi Crescenzi Fratelli	60
Spada Giuseppe	600
Strozzi Lorenzo	1000
Salviati Patrimonio	700
Strozzi Ennio, ed altri Fratelli, e per essi Michelini Agente	40
Simonetti Giacomo	350
Sagripanti Pandolfina	170
Sacchetti Scipione	300
Schinchinelli Alessandro Erede Stoppani	100
Suderini Tiberio	100
Stigliano Andrea, e per esso Acquari Giuseppe	20
Sala Domenico	25
Soncini Ridolfi Gio: Battista	20
Stampa Pietro	100
Sala Gio: Abondi, e Glocj	300
Sartori Carlo	150
Sartori Gio: Battista	500
Staderini Giuseppe	600
Spaziani Natale, e Nepote	100
Serestorj di Firenze, e per esso Mazzini Giacomo al Corallo	50
Sardi Girolamo	40

Stefani Alessandro 100
Smit Giuseppe 50
Savorelli Giacomo 50
Sangenj Egidio 50
Servetti Pietro 80
Sicurani alla Chiesa nuova 100
Spada Giovanni Orologiaro 50
Spreghini Gaspare 50
Schultheis Saverio 200
Santini Gaspare 50
Sieubert Fratelli 300
Sardi Gaetano 30
Sabbatucci Paolo Salumaro 30
Sonnini 30
Trugli Niccola, e Galoppi Moglie 200
Teodoli Francesco Maria 600
Torres Luigi 20
Torrigiani Patrimonio, e per esso Tassoni Avvocato 300
Testa Francesco di Marsciano 20
Triulzj Benedetto 20
Tomati Pietro 30
Tartaglioni 300
Toriglioni Giuseppe 60
Ternò, e per esso Cini all' Orfanelli 20
Torti Agostino 100
Trivelli Salumaro 20
Terribilini Antonio 50
Terziani Guglielmo 200
Torlonia Giovanni 1500
Toni, e Marietta 100
Tritonio Gio: Carlo 50
Tallongo Bernardo 100
Trojani Domenico Droghiere 30
Tivoli Vitale 50
Tinelli Mariano Caprettaro 100
Vai Fratelli 80
Uffreduzzi Filippo di Fano, e per esso Ciuffarelli Niccola Agente 60
Verospi Gavotti ex-Baronessa 200
Vivaldi Francesco 50
Vettori Giovanni 100
Valleman Carlo 30
Viviani Carlo 60
Valadier Giuseppe 100
Villa degli Abbati, e per esso Toletti Paolo 30
Volpi Luigi, e Montobio Pietro 30
Viscardi Filippo 50
Vendetti Giuseppe 30
Visconti Salvatore Pellaro 50
Vaccari Gio. Battista 200
Valdambrini Domenico 500
Zaccaleoni Federico 300
Zannetti Fratelli 200
Zagnoni 100
Zolesi Gio. Battista, e Figli 50

Num. 90.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Martedì 6. Agosto 1799.

LEGGE

Il Gen. Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana.

Considerando, che interessa la causa pubblica di attivare vieppiù in forza di una Legge, il mercato de' Grani, Farine, e Minuti stabilito nella Comune di Roma dalla Legge de' quindici Germile prossimo passato

Considerando, che ad onta de' regolamenti veglianti, si tenta di deviare da questo sistema,

Volendo prevenire qualunque disordine

Visto il rapporto del Comitato provvisorio del Governo degli undici del mese corrente

In virtù dell'Art. 369. della Costituz. decreta la Legge seguente

Art. I. Il Mercato de' Grani, Farine, e Minuti prescritto dalla Legge 15. Germile, e dai Regolamenti de' Grandi Edili, de' 17. Messifero anno corrente, è fissato definitivamente nella piazza del Burò Centrale detta Piazza Madama.

Art. II. E' riunito a questo Mercato anche l'altro Mercatello di Campo di Fiori.

Art. III. In conseguenza tutti i Conduttori di Grani, Farine, Biada, Orzo, Formentone, ed altri minuti che s'introducono nella Comune di Roma, per venderli, sono costretti portare quotidianamente queste derrate al locale suddetto, ove esporle pubblicamente alla vendita.

Art. IV. Per tutto ciò che riguarda il regolamento, e la polizìa del detto Mercato sarà osservata puntualmente la Legge citata de' 15. Germile, e la Notificazione de' Grandi Edili de' 17. Messifero.

Art. V. Per tutto ciò che riguarda l'esazione della Gabbella detta *la Rubbiatella*, saranno esattamente osservate le disposizioni prescritte dalle analoghe Leggi veglianti, e dalla citata Notificazione de' Grandi Edili.

Art. VI. I contraventori saranno soggetti alle pene comminate nelle Leggi veglianti, e irremisibilmente puniti.

Art. VII. Sarà reputato come contraventore, e soggetto alle pene medesime, chiunque si opporrà direttamente, o indi-

rettamente al buon ordine, allo stabilimento, ed all'aumento del mercato. Fatta in Roma li 19. Termifero anno 7. Rep.

Il Generale Comandante le Truppe Francesi Stazionate sul Territorio della Rep. Rom. Garnier

Il Comitato prescrive, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Per il Presidente del Comitato Piamonti

Per Copia Conf. *Pel Comitato il Segr. Generale*

Il Segr. del Comitato G. Bernard. G. Bernard.

LIBERTA' Num. 91. EGUAGLIANZA

L E G G E

IL General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana, considerando che il delitto di moneta falsa è un' attentato alla Sovranità del Popolo, che tende a sciogliere tutti i legami della Società ed a rovesciare l'ordine politico dei Stati:

Considerando, che questo delitto è veramente un delitto di lesa Nazione, e che deve essere represso colla pena di morte, sopra tutto quando i rei si moltiplicano, e che la loro cupidigia somministra un' arme nuova alli nemici esteriori del Governo.

In virtù dell' Articolo 369. Decreta la seguente Legge.

Art. 1. Ogni individuo prevenuto di moneta falsa sarà tradotto avanti una Commissione Militare, che lo giudicherà nelle ventiquattr' ore.

Art. 2. Ogni Individuo giudicato reo del delitto di moneta falsa, sarà condannato alla pena di morte conforme alle Leggi antiche tuttora veglianti.

Art. 3. Sarà dichiarato reo del delitto di moneta falsa ogni Individuo in casa, o in possessione del quale saranno trovati i torchi, conj, e tutti gl' istromenti necessarj a coniare moneta, le materie disposte, e preparate per essere coniate in moneta, o delle monete false già coniate con i detti istromenti.

Art. 4. Tutti gl' Orefici ed altri Artisti, i quali impiegano per i loro lavori alcuni degl' istromenti, che possono servire a coniare moneta saranno obligati di farne la dichiarazione, e di darne lo stato, e la descrizione al Prefetto Consolare presso la Municipalità del loro Cantone, o del loro Circondario, nei tre giorni seguenti la pubblicazione della presente Legge, con obbligo sottoscritto da essi di presentarli ad ogni richiesta.

Art. 5. Ogni Individuo, che dolosamente distribuisse nel pubblico, e mettesse in circolazione delle monete false, o ne avesse facilitata la fabricazione, sarà condannato dalla Commissione Militare a vent' anni di ferri.

Art. 6. I beni de' Fabricatori di falsa moneta condannati a morte saranno confiscati a beneficio della Repubblica. I Fautori, complici, e Distributori condannati ai ferri, conforme all' Articolo precedente saranno in oltre condannati ad una multa di cinquecento scudi moneta fina da prendersi sopra il più netto, ed il più liquido de' loro beni mobili, ed immobili.

Art. 7. Sopra i beni confiscati, e sopra il prodotto delle multe sarà dato un premio in denari a qualunque individuo, che denuncierà, e farà sequestrare ed arrestare i Fabricatori di moneta falsa, i loro Fautori, Complici, e Distributori. La quota di quest' indennità, o premio sarà fissata dalla Commissione Militare, che ne fara menzione nel suo Giudizio, e la proporzionerà alla natura del servigio reso alla Repubblica, ed al valore dei beni de' Condannati.

Fatto in Roma li 19. Termifero anno 7. Repub.

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana Pietro Garnier.

Il Comitato prescrive, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica pubblicata, ed eseguita.

Per il Presidente del Comitato Piamonti.

Pel Comitato = Il Segr. Generale G. Bernard.

Per Copia Conforme il Segr. Gen. G. Bernard.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Num. 92.

Repubblica Romana. Roma 20. Termifero Anno 7. Rep.

Il Comitato Provvisorio del Governo stabilito con le Leggi dei 24. Messifero, e 6. Termifero An. 7.

Al Popolo Romano.

I Briganti armati perseguitano, prendono, e maltrattano i Patriotti dei vostri Dipartimenti in quei punti in cui momentaneamente il numero può opprimere il coraggio dei buoni Cittadini.

I Briganti senz' armi si agitano anch' essi da pertutto: I loro complotti sono già scoperti: Che tremino. Il Governo ha nelle mani il filo delle trame liberticide.

Cittadini: Per assicurare la vita, il riposo dei vostri Fra-

telli, che possono trovarsi lungi dal Centro del Governo: Per garantire la tranquillità pubblica minacciata, il Comitato si vede forzato ad assicurarsi di quell' individui, di cui le opinioni, ed i rapporti compromettono la pubblica tranquillità: Essi ne risponderanno.

Che rimangano dunque pacifici i buoni Cittadini: la Legge li protteggerà, la fiducia del Governo è per essi.

I Cittadini, che come Doria, Borghese, Colonna, Altemps, Cesarini, Bonelli, Vivaldi, Curato del Popolo, Curato di S. Crisogono, quello di S. Maria in Posterula, e tanti altri hanno dato riprove di sommissione, e di rispetto alle Leggi, vivano pur sicuri, e tranquilli! Il Comitato secondando la stima pubblica garantisce la lor quiete, e darà sempre loro le maggiori prove di fiducia.

Romani, il Comitato veglia notte, e giorno per il vostro riposo: Egli vi difenderà dall' oppressione de' scellerati, de' cospiratori (su quali invigila), che ben conosce, e che al primo loro movimento saprà annichilire con un braccio di ferro.

Il Presidente del Comitato Perilliers.
Pel Comitato = Il Segretario Generale G. Bernard.
Per Copia Conforme il Segretario Generale G. Bernard.

LIBERTA' Num. 93. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 21. Termifero Anno 7. Repubblicano.
Il Comitato Provvisorio del Governo stabilito in virtù della Legge dei 6. Termifero Anno 7. Repubblicano.

Ai Cittadini Romani. Proclama.

LA Patria vi chiamò alla sua difesa con la Legge dei 7. Messifero: La gloria di contrastare ai nemici della Libertà, le meditate manovre, il vincerli, e l'assoggettarli al genio Repubblicano doveva essere il compenso di un cuor libero, che rifugge di palpitare fra gli urti del dispotismo, e la soppressione de' proprj diritti. Ma la Patria stessa non contenta di chiamarvi con la sola voce della gloria, vi contrasegnò con la stessa Legge la sua gratitudine. Essa destinò ad ogni volontario difensore della Patria un fondo di duecento scudi da conseguirsi dopo la pace. I fondi degli Emigrati assegnati a questo sacro impegno, e gli altri, che vi offre la Nazione nel caso, che quelli non siano sufficienti, vi assicurano della sua pro-

messa immanchevole. Frattanto il Comitato nel pubblicare i seguenti Decreti di emigrazione vi presenta il retaggio sicuro de' vostri compensi. Esso interprete della suddetta Legge, e tutto inteso al vostro bene, vi assegna fin dal momento, che v'inscriverete, il fondo che la Legge promette all'epoca della pace. E' aperto nel Burò della Guerra il Ruolo, che aspetta i vostri nomi. Affrettatevi ad inscrivervi nella classe degli uomini liberi, e degli onorati figli di quella Roma, che oramai è impaziente di soffrir più a lungo l'indifferenza, o il letargo.

Il Presidente del Comitato Perillier.

Per copia conforme il Segretario Gen. G. Bernard.

LIBERTA' Num. 94. EGUAGLIANZA

Repubblica Romann. Roma 21. *Termifero Anno* 7. *Rep.*

Giovedì 6. Agosto 1799.

IL Comitato Provvisorio del Governo stabilito in virtù della Legge dei 6. Termifero Anno 7. Rep. Visti i Rapporti del Ministro della Giustizia, e Polizìa dei 18. Fiorile scorso.

Considerando, che Giovanni Vincenzo Falzacappa, e Giovanni Francesco Falzacappa della Comune di Corneto, Ruggiero Falzacappa filippino di Roma, Argelati Vescovo di Velletri, Pietro Barbetta Prete della Comune di Velletri, e Paluzzo Altieri della Comune di Roma avendo lasciato il Territorio della Repubblica Romana per ritirarsi in Napoli paese allora Nemico, sono compresi nell' Articolo primo paragrafo terzo della Legge dei 30. Ventoso ultimo. Decreta.

Giovanni Vincenzo Falzacappa, e Giovanni Francesco Falzacappa della Comune di Corneto, Ruggiero Falzacappa filippino di Roma, Argelati Vescovo di Velletri, Pietro Barbetta Prete della Comune di Velletri, e Paluzzo Altieri della Comune di Roma sono definitivamente compresi sulla lista degli Emigrati.

In conseguenza le loro persone ed i loro beni saranno sottoposti alle disposizioni delle Leggi dei 27. Fruttifero e 30. Ventoso decorsi.

Il Presidente del Comitato Perillier.

Per Copia Conforme *Il Segretario Generale* G. Bernard.

LIBERTA' Num. 95. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 21. *Termifero Anno* 7. *Rep.*

Giovedì 6. Agosto 1799.

IL Comitato Provvisorio del Governo stabilito in virtù della Legge dei 6. Termifero Anno 7. Repubbl. Considerando che Gio. Battista Aldobrandini, Pietro Gabrielli, Camillo Mas-

simi, e Giovani Ricci, tutti quattro abitanti della Comune di Roma, avendo esercitato nella detta Comune durante l' usurpazione del potere Sovrano fatto dai Napoletani, le funzioni di Deputati del Governo provvisorio stabilito contro i principj della Costituzione, sono Compresi nell' Articolo primo, paragrafo quinto, della Legge dei 30. Ventoso scorso.

Decreta

Gio. Battista Aldobrandini, Pietro Gabrielli, Camillo Massimi, e Giovanni Ricci tutti quattro abitanti della Comune di Roma, sono definitivamente compresi nella lista degl' Emigrati.

In conseguenza le loro Persone e i loro Beni saranno sottoposti alle disposizioni delle Leggi dei 27. Fruttifero, e 30 Ventoso decorsi.

Il Presidente del Comitato Perillier.

Per Copia Conforme *Il Segretario Generale* G. Bernard.

LIBERTA' Num. 96. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 21. Termifero anno 7. Rep.

Giovedì 6. Agosto 1799.

IL Comitato Provvisorio del Governo stabilito in virtù della Legge dei 6. Termifero Anno 7. Rep. Visto il rapporto del Ministro della Giustizia, e Polizìa dei 18. Fiorile prossimo passato.

Considerando, che il Cittadino Ercole Consalvi è stato obbligato di lasciare il Territorio Romano per un' ordine d'espulsione dato dalle Autorità Francesi.

Decreta

Il Cittadino Ercole Consalvi à cassato dalla Lista degli Emigrati.

Il Presidente del Comitato Perillier.

Per Copia Conforme *Il Segretario Generale* G. Bernard.

LIBERTA' Num. 97. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 21. Termifero anno 7. rep.

Giovedì 6. Agosto 1799.

IL Comitato Provvisorio del Governo stabilito in virtù della Legge dei 6. Termifero Anno 7. Rep. Visto il Rapporto del Ministro della Giustizia, e Polizìa dei 18. Fiorile.

Considerando che contro il Cittadino Ercole Consalvi espulso dal Territorio Romano per ordine delle Autorità Francesi esistono delle incolpazioni, le quali non sono state purgate.

Decreta

Art. 1. Il Sequestro apposto sulli Beni del Cittadino Ercole

Consalvi rimarrà fermo fintantochè saranno giudizialmente purgate le incolpazioni date contro di esso.

Art. 2. Il Prefetto Consolare presso i Tribunali Civile e Criminale del Dipartimento del Tevere é incaricato del proseguimento del Giudizio di dette incolpazioni avanti i Giudici competenti.

Il Presidente del Comitato Perillier.

Per Copia Conforme *Il Segretario Generale* G. Bernard.

LIBERTA' Num. 98. EGUAGLIANZA

Repubblica Francese

Dal Quartier Generale di Roma li 21. *Termifero anno* 7. *della Repubblica Francese. Pietro Garnier General di Divisione Comandante la Repubblica Romana in istato d'assedio.*

COnsiderando, che nel momento in cui la forza armata acquista la consistenza necessaria che è la sola capace di reprimere l'audacia dei nemici della cosa pubblica, è indispensabile d'assicurare il buon ordine della sua organizzazione con delle Leggi egualmente conosciute dai Cittadini, che compongono questa forza,

Considerando, che la composizione dei differenti Corpi potrebbe dare una speranza efimera ai cospiratori, che hanno già tentato di mettere in uso dei mezzi di disunione, i quali rigettati fin a questo giorno con sdegno, potrebbero ancora esser impiegati di nuovo, e produrre un effetto nocivo nei Cittadini timidi contro i quali i tentativi sono particolarmente diretti. Decreta quanto siegue.

I Corpi armati cogniti sotto la denominazione di Guardie Nazionali, o Battaglioni di Volontarj saranno sottoposti alle Leggi Militari.

Qualunque Cittadino di uno di questi Corpi, Uffiziale, o Soldato il quale rifiutasse di ubbidire ad uno de' suoi Capi sarà degradato, e carcerato sin alla pace. Gli altri delitti saranno puniti a tenore delle Leggi veglianti: sarà a quest' oggetto formato un Consiglio di Guerra incaricato di ricevere i rapporti, giudicare i delitti commessi dai Cittadini componenti questi Corpi.

Questo Consiglio di Guerra sarà composto nella stessa forma, che quello della Guardia Nazionale. La formazione attuale sarà rinuovata acciò sia composta di maniera che gl' Uffizia-

li, o Soldati della Guardia Nazionale non ascenda ad un numero superiore a quello dei Corpi Volontarj, questa nuova composizione sarà presentata nelle ventiquattr' ore sotto l' approvazione del Generale.

Una volta per sempre si previene che tutti questi Battaglioni sono unicamente destinati al servizio interno di Roma, e che non sarà mai che vengano impiegati al di fuori del recinto della Città se non quando lo richiedono.

Garnier.

Num. 99.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Armata di Napoli Divisione di Roma

Dal Quartier Generale di Roma li 10. *Termifero Anno* 7. (*)

Pietro Garnier

Generale di Divisione Comandante la Repubblica Romana in istato di assedio.

COnsiderando quanto è importante l' interesse pubblico di dare al 1. Battaglione dei Volontarj Romani un Capo degno della stima Nazionale, e della confidenza dei Cittadini, che compongono questo Corpo.

Vista la dimanda fattami da tutti li Capitani di questo Corpo affine d' ottenere per loro Capo il Cittadino Vivaldi.

Vista la condotta, ed il zelo, che il Cittadino Vivaldi ha manifestato in tutte le occasioni.

Vista la premura, che Egli ha impiegato per secondare con tutti li mezzi possibili l' organizzazione di un Corpo destinato alla difesa della Patria

Decreta ciò che siegue.

Il Cittadino Vivaldi è nominato Comandante del 1. Battaglione dei Volontarj Romani.

Eseguite le disposizioni suddette il Cittadino Vivaldi comunicherà il presente decreto al Comandante della Piazza, che resta incaricato a farlo riconoscere nella suddetta qualità per tutto il suo Corpo unito. P. GARNIER

Per Copia Conforme

Il Comandante il 1. *Battaglione dei Volontari Romani* Vivaldi

(*) *Pubblicato con li due seg. li* 21. *detto.*

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana.

Roma 21. Termifero Anno 7. Repubblicano.

Il Comitato provvisorio del Governo

Stabilito in virtù della Legge dei 6. Termifero Anno 7. Repubblicano.

Al Cittadino Vivaldi Comandante il primo Battaglione de' Volontarj Romani.

IL Comitato ha preso nella dovuta considerazione il progetto da Voi presentato al Cittadino Generale rapporto al buon regolamento, che volete stabilire per il servigio pubblico. Sarà perciò notificato in tutti i Burò, che gl' Impiegati ne' medesimi debbano, come Patriotti prestare Personalmente il loro Servigio a favore della Patria, o nel Battaglione de' Volontarj, o nel Corpo della Guardia Nazionale Sedentaria, e che gl'Impiegati stessi saranno soggetti all' Ordine, ed a tutte le Regole di polizia de' Respettivi Corpi in caso di mancanza, e d' insubordinazione.

Ha convenuto anche il Comitato medesimo, che non si debba da quì innanzi dare impiego ad alcuno nella Repubblica, se questi non giustificherà autenticamente d' essere iscritto, e di far parte o del Battaglione de' Volontarj a norma della Lettera del Cittadino Generale Garnier de' 4. corrente, o del Corpo della Guardia Nazionale Sedentaria. A quest'effetto verranno formati gli opportuni Ruolli de' Cittadini iscritti dai respettivi Comandanti.

Quelli poi, che marceranno contro il nemico, saranno esentati dalle Contribuzioni, e Requisizioni, e si farà di essi una speciale menzione onorevole; oltre di avere il dritto alla Legge de' 7. Messifero averanno tre Scudi, ed un pajo di Scarpe per ogni Marcia, che faranno da conseguirsi le Scarpe prima della Marcia, ed i Scudi tre al ritorno della medesima.

Il vostro attaccamento alla Causa pubblica non disgiunto da prudente energìa fa sperare al Comitato il buon esito in tutte quelle operazioni, che la Patria vi confida.

Per il Presidente PIAMONTI

Per Copia Conforme

Il Comandante del 1. Battaglione dei Volontarj Romani Vivaldi

LIBERTA' O MORTE

Repubblica Romana

Li 21. Termifero Anno 7.

Vivaldi Comandante il primo Battaglione de' Volontarj Romani

Ai suoi compagni d' Arme.

IO sò, che voi siete profondamente penetrati dei mali, che soffre la Patria, ma sò ancora, che voi non ammettete pericolo, dove supplisce il coraggio, ed un giusto titolo. La Libertà è il più gran dono della natura: Gelosi di possederlo, noi lo difenderemo sino alla morte, e saremo liberi.

Ma non esiste Libertà, dove non v' è Giustizia: Per questa ragione voi non siete meno irritati degli oltraggi recati alla più sacra delle cause da chi se n'è servito finora per istromento delle sue prave intenzioni. Bisogna richiamare la Repubblica alla purità de' suoi principj, la Libertà sarà allora immancabile.

Voi avete ancora un' altro motivo di lagnanza per il fatto della nostra riunione. Appena fù essa combinata, ne tremò l'Aristocrate è vero, ma un' altra classe d' Uomini pronti a sfigurare qualunque operazione, che non sia loro prodotto, che abbandona la Repubblica, quando abbia a restare compromessa, cominciò a calunniarla, come spirante l' insubordinazione, ed il massacro. Impostori!

I Volontarj Romani si sono riuniti, ed organizzati in forza di una Legge, e la Bajonetta, ch' eglino hanno avuto in sorte dalla Patria, non la impiegheranno, che per far osservare la Costituzione, e mantenere illesa la comune indipendenza. Eglino conoscono troppo questo sacro dovere per non allontanarsene un momento.

Quando il bisogno lo chiederà, quando l' Autorità, da cui dipendono sarà per dare loro un destino, più veloci allora del fulmine porteranno ovunque lo spavento ai malvaggi, e vendicheranno con il proprio sangue l' oltraggiata causa della Libertà.

Che cessino dunque gl'inimici della nostra riunione di servirsi dell' arma infame della calunnia per iscreditarci. Denuncino essi i colpevoli, e se per un caso si rinvenisse frà noi il Milantatore, o il Prepotente, egli non sarà più volontario.

Miei Compagni d' Armi voi non avete bisogno, che io vi

ripeta, che il nostro primo impegno egli è di obbedire alla Legge, ed all' Autorità, che ci ha istituiti: Non v' è Repubblica, dove regna il disordine, il furore, la contradizione. Siate fieri della Libertà. Nei maggiori perigli abbiate il coraggio della pazienza. Voi non disperate giammai della Vittoria.

Godete pure del timore, che voi ispirate ai mal' intenzionati. La vostra incorruttibilità, la vostra deliberata volontà di vincere, o morire vi rende sensibili agli stessi vostri nemici. Voi non transigerete mai col vizio.

Chiamato all' onore di essere il Comandante del primo Battaglione dei Volontarj voi leggete quì annesso il decreto, che me ne riveste. Il General Garnier Istitutore del Battaglione tanto più richiama sopra di se la nostra non meno, che la riconoscenza de' Romani, quanto il suo scopo principale è la salvezza del Campidoglio, ed il trionfo della Repubblica. Noi dunque corrispondiamo in tutto alla di lui espettazione, e saremo liberi. *Vivaldi*

LIBERTA' Num. 100. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 22. Termifero Anno 7. Repubblicano.

Il Comitato Provvisorio del Governo

Stabilito con le Leggi dei 24. Messifero, e 6. Termifero.

MANIFESTO.

LE misure prese sugl' ostaggi riguardano la sicurezza pubblica; Questa forma il maggior impegno del Comitato, e quei Cittadini, che si sottraggono all' effetto di vedute così uniformi al buon ordine, attentano al ben pubblico, o vilmente diffidano della inviolabile parola del Governo. Ha esso rimarcato in questo numero i Cittadini Barbarini, l' ex Baron Gavotti, i Conjugi Ghigi, la Cittadina Braschi, Pellegrino Braccucci, l' ex Prelato Gabrielli, Massimiliano Massimi, l' ex Marchese Patrizj, l' ex Duca Mattei, e Niccola Bonaccorsi. Una frode criminosa gli ha fatto strada ad una occultazione disonorevole ad ogni Cittadino, che nulla può rimproverarsi, ed infame altresì allorchè attraversa le savie disposizioni del Governo bilanciate sulla pubblica tranquillità.

Non isfuggiranno però essi le più scrupolose indagini: il Governo li sorprenderà, li trarrà dai loro nascondigli, e saranno riguardati come nemici della tranquillità, e dell' ordine. Se nel corso di tre giorni non si restituiranno all' obbedien-

za, se non si presenteranno al Comitato, se non si abbandoneranno alla vigilanza, ed alla fede del Governo, secondando i suoi principj, ed i suoi sentimenti manifestati col Proclama di jeri. I loro effetti, i loro mobili ne risponderanno; Saranno essi venduti sul momento, e sul fatto sarà applicato il loro prodotto per un terzo agli Ospedali, per l'altro terzo alla soddisfazione del Soldo della Truppa, e per il rimanente a sollievo degl' Indigenti, a cui ne faranno la giusta distribuzione i proprj Parrochi. Tardi si accorgeranno essi, che il dolo e la frode ritorce su i loro Autori la vendetta Nazionale.

Il Presidente del Comitato Perillier.

Per il Comitato = Il Segretario Generale G. Bernard.

Num. 101.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana.

Roma 22. Termifero anno 7. Rep.

Il Comitato Provvisorio del Governo

Stabilito in virtù della Legge dei 6. Termifero Anno 7.

Venerdì. 9. Agosto 1799.

NOTIFICAZIONE.

INformato il Comitato, che girano in questa Comune dei sedicenti Commissarj, i quali estorcono del denaro dai Cittadini i più timidi, facendogli credere, che con questo mezzo sono dispensati dall'ostaggio delle loro persone, previene tutti i Cittadini della falsità di queste deputazioni. Il Governo veglia per sorprendere, e punire severamente i Malvagi la di cui malizia è giunta ad alterare con la più nera infamia le sue savie disposizioni, ch'esiggono la circostanza, e la sicurezza pubblica. Dietro queste misure sarà cauto ogni Cittadino da guardarsi da questi Esseri decisamente nemici dell' ordine.

Per il Presidente del Comitato Piamonti

Per il Comitato il Segretario Generale G. Bernard

LIBERTA' Num. 102. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 22. Termifero anno 7. Repub.

Il Comitato provvisorio del Governo stabilito con le Leggi dei 24. Messifero, e 6. Termifero

Venerdì 9. Agosto 1799.

NOTIFICAZIONE.

E' Debito di ogni buon Cittadino il prestare il suo servigio alla Patria, allorchè se ne presenta il bisogno, e si accresce il peso di questo sacro dovere verso quei Cittadini, che

trovansi dalla Patria stessa prescelti a cuoprire qualunque impiego. Su questa base pertanto dovrà ogni Impiegato di qualunque Classe egli sia, incominciando dal quarto dì della corrente Decade, prestare personalmente il servigio, o nel primo Battaglione de' Volontarj Romani sotto il comando del Cittadino Vivaldi, o nella Guardia Nazionale Sedentaria. A tale oggetto saranno tenuti tutti i Capi di ogni Dipartimento a formare subito un Rollo dei rispettivi Individui addetti, esplorandoli in quale dei due Corpi brameranno prestare il servigio. I discarichi dei succennati Capi di Burò, o Dipartimenti dovranno trasmettersi dentro lo spazio di 24. ore, o al Comandante Generale della Guardia Nazionale, per quelli che si decideranno per la medesima, o al suddetto Comandante Vivaldi per gli altri, che vorranno essere incorporati all' indicato primo Battaglione de'Volontarj. I Ruolli dovranno individuare le Abitazioni degl' Individui, che vi saranno notati. Ogni qualvolta alcuno dei compresi in detti Ruolli sarà intimato, dovrà immancabilmente prestare il suo servigio. La fiducia nel Patriottismo, e nell' impegno di adempire a doveri cotanto privilegiati dovrebbe esser garante per assicurare la perfetta esecuzione di quanto nella presente s' insinua; ma in qualunque contrario evento non è da dissimularsi, che il Cittadino Generale Comandante le Truppe Francesi, ed il Governo dovranno servirsi contro gl' Inobbedienti di quelle efficaci misure, che tutte le Leggi comminano a chi si mostra, o insensibile, o alieno dal servigio, e difesa della Patria.

Per il Presidente del Comitato Piamonti.

Pel Comitato il Segretario Generale G. Bernard.

LIBERTA' Num. 103. EGUAGLIANZA

L E G G E

Il Gen. Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana.

COnsiderando, che la Legge de' 24. Pratile non provvede che alla sussistenza della Comune di Roma, Visto il Messaggio del Comitato provisorio del Governo de' nove del mese corrente.

In vigore dell'Articolo 369. della Costituzione Romana, decreta quanto siegue.

Art. I. Tutti i proprietarj de' Grani daranno l'assegna del

raccolto, otto giorni dopo la tritatura, alle rispettive Municipalità, le quali dovranno passarne autentica nota all' Amministrazione Dipartimentale, e questa dovrà trasmetterla al Comitato provisorio del Governo.

Art. II. L' infedeltà dell'Assegna sarà punita con la duplicazione della quota.

Art. III. Saranno obbligati alla prestazione della quota, per lo sfamo del popolo, indistintamente tutti i proprietarj de' grani.

Art. IV. Sarà esente soltanto il proprietario di un raccolto minore delle Rubbia sette.

Art. V. Si preleverà dal quantitativo quotizabile la panatica, ed il seme.

Art. VI. La Massa del genere soggetto alla quota sarà fissata dalla Municipalità sullo stato dell'ordinaria Consumazione di ciascuna Comune.

Art. VII. Ogni proprietario sarà incaricato della Custodia del genere, fino al tempo della prestazione.

Art. VIII. Mancando alla prestazione l' Edile lo provvederà a conto del proprietario, il quale ne perderà il prezzo, che verrà versato nella Cassa del Questore Municipale.

Art. IX. L' Edile, l'Aggiunto, ed il Segretario unitamente estrarranno a sorte i quotizati.

Art. X. La sortizione avrà luogo immediatamente dopo fissato lo stato di consumazione, ed ogni voce non sarà maggiore di Rubbia cinque.

Art. XI. Si formeranno tre sortizioni; nella prima, che presterà il genere nel primo bimestre, saranno compresi soltanto i quotizati minori di Rubbia dieci; nella seconda, per il secondo bimestre, avranno luogo per due terzi delle voci i quotizati minori di Rubbia quindici, e per l'altro terzo i maggiori; nella terza tutti gli altri indistintamente.

Art. XII. Si affiggerà nei luoghi soliti di ciascuna Comune l'Elenco de' quotizati, con la presente Classificazione.

Art. XIII. Il prezzo del grano di quota sarà fissato ogni trimestre dalle Amministrazioni Dipartimentali, avuto riguardo al prezzo medio de' primi due mercati della Città centrale.

Art. XIV. Fissato il dato del prezzo del genere, le stesse Amministrazioni Dipartimentali formeranno la tariffa del peso, e prezzo del pane, e sarà stampata, e spedita a tutte le Comuni.

Art. XV. Contemporaneamente alle Consegne del grano, il Conduttore del Forno dovrà pagare al proprietario il prezzo di Tariffa.

Art. XVI. I proprietarj dei Forni di pane venale saranno prescelti nella panizzazione.

Art. XVII. Se dopo le notificazioni non si troveranno gl' Impresarj dei forni, la Municipalità del Cantone astringerà due o tre dei più ricchi Possidenti della Comune, di esercitare i forni a proprio conto su li dati di sopra stabiliti.

Art. XVIII. Le Municipalità dei respettivi Cantoni invigileranno sotto la loro responsabilità personale, perchè per parte dei Conduttori dei Forni, siano pagati puntualmente i prezzi del grano quotizato, di mano in mano che ne ricevono la consegna.

Art. XIX. Ogni Cittadino avrà il diritto di vendere il grano eccedente la sua quota, di aprire forni, fabbricare e vendere pane sempre sotto le disposizioni della presente Legge, ed altre veglianti restando in suo pieno vigore il libero Commercio, e la libera circolazione dei grani.

Fatta in Roma li 22. Termifero anno 7. Rep.

Il General Divisionario Garnier

Li 24. Termifero Anno 7. Repubblicano.

Il Comitato prescrive, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Per il Presidente del Comitato Piamonti

Per Copia Conf. *Pel Comitato il Segr. Generale*

Il Segr. del Comitato G. Bernard. G. Bernard.

LIBERTA' Num. 105. EGUAGLIANZA

Roma 23. Termifero Anno 7. Rep.

Il Comitato Provvisorio del Governo

Stabilito in virtù della Legge dei 6. Termifero Anno 7. Repub.

Al Popolo di Roma. Romani.

Sabato 10. Agosto 1799.

ROmani. I Briganti in numero di seicento si sono impostati tra Frascati, ed Albano. Il loro ardire è stato punito dai Repubblicani: una gran parte di essi morde già la polvere.

Cittadini! Non basta aver battuto i Briganti: Conviene distruggerli; conviene inseguirli fino nelle loro spelonche.

Il Bravo Generale Garnier è sortito da Roma alla testa di una colonna formidabile.

Voi conoscerete ben tosto quanto possa il valore Repubblicano contro degli Uomini, che sotto un nome imposturato commettono i più atroci delitti sulle persone, distruggono le proprietà, e spingono la loro temerità fino a voler far credere legittimi i loro attentati.

Guardia Nazionale! Volontarj Romani! Voi tutti soldati della Patria armati per una stessa causa, adempite ai vostri doveri con zelo, fermezza e subordinazione, di cui avete di già dato riprove.

Popolo Romano! Abitanti pacifici di questa Città! Siate tranquilli. Il Governo, le Autorità Costituite vegliano tutti alla vostra sicurezza, ai vostri bisogni. Le sussistenze sono assicurate.

Guerra ai Briganti; Guerra ai malintenzionati; Guerra ai nemici della Patria di qualunque maschera siano eglino ricoperti.

Viva la Repubblica.

Il Presidente del Comitato Perillier.

Pel Comitato = Il Segretario Generale G. Bernard.

LIBERTA' Num. 104. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 24. Termifero Anno 7. Rep.

I Grandi Edili. Notificazione.

ESsendosi resi ormai insoffribili gli abusi per i quali vengono non solo negligentate, ma anche espressamente violate tutte le salutari provvidenze prese dalle Leggi tuttora veglianti negli antichi Bandi intorno alla polizia delle Strade, perciò a scanzo di qualunque credulità per cui si volesse eludere l' esecuzione delle stesse Leggi, rammentiamo a tutti, che è espressamente proibito di gettare in istrada immondezze, acqua polita, o sporca, orina, e qualunque altra materia soda, o liquida, di ogni specie dalle Fenestre, Rendiere, Tetti, o altri siti.

Potranno bensì le immondezze portarsi, o farsi portare, mettersi, o gettarsi nei soli Immondezzari destinati a tal oggetto, che di quì innanzi per maggior commodo del Pubblico verranno indicati di nuovo con la parola *Immondezzaro* scritta a lettere Cubitali, nel qual sito soltanto e non altrove sarà lecito di mettere le immondezze.

Nelle qualità d' immondezze si avverte, che non si intendono le Paglie, e semi di fieno, le materie, che si levano dai Cortili, dalle botteghe di Salumari, Pollaroli, Macellari, Cal-

zolari ec. dalle Cantine, dai Pozzi, dalle Stalle, dalle Latrine, Ceneracci delle Lavandare, Animali morti, erbacce di ogni specie, Felci, Scafature di Piselli, Fave, Fagioli, foglie di Cavoli, Lattughe, Sellari, e cose simili.

Molto meno s' intendono li Calcinacci, Terre saponacee de' Saponari, bolliture di Ferracci dei Manescalchi, e Ferrari, capature di Cucina de' pubblici Osti, e Trattori, letti, ed altre immondizie de' Vermi da Seta, e finalmente le Erbe de Semplicisti, e Speziali, e qualunque altra immondezza delle loro Botteghe, quali cose tutte non devono esser gettate negl' Immondezzari, ma dovrà ciascuno mandarle al Tevere, o nei pubblici scarichi destinati a tal oggetto.

Richiamiamo egualmente alla memoria di tutti la proibizione di ritenere in questa Centrale animali neri, o siano Porci piccoli, o grossi in qualunque parte di Essa, ed anche nei Cortili dei Palazzi, e Case private essendo questi animali di grave incommodo al Pubblico, e di sommo pregiudizio alla salubrità dell' Aria.

I Commissarj di Polizia invigilaranno esattamente contro li Trasgressori di quanto si è enunciato: faranno arrestare li mancanti, dandone al momento la relazione al Pretore a cui si deve, insistendo presso di Esso per la rigorosa esecuzione delle pene comminate.

Gorirossi, *Wan-roy*, *Spada*, Grandi Edili.

Serpieri Segretario

LIBERTA' Num. 106. EGUAGLIANZA

Roma adì 25. Termifero Anno 7. Rep.

Pietro Garnier General di Divisione Comandante la Repubblica Romana in istato d' assedio.

VIsto che li malati dello Spedale di S. Spirito si sono considerabilmente accresciuti in questi giorni, e si rende necessario evacuarlo, e per conseguenza occcorrono de' mezzi di trasporto.

Visto che per il servizio dell' Artiglieria occorrono parimenti de' trasporti considerabili. Decreta.

Art. 1. Tutti i Cavalli, Giumenti, o Muli che si trovano in Roma sono posti in requisizione, e dovranno esser portati quest' oggi, tre ore in punto dopo il mezzogiorno in Castel S. Angiolo cogli respettivi finimenti e Conduttori.

Art. 2. Saranno fatte delle Visite rigorose in tutte le Case dai Commissarj delle Sezioni nominati a quest' oggetto. Qualunque Cittadino che potrebbe essere refrattario a quest' ordine dovrà immediatamente essere arrestato colla sua famiglia e condotto in Castel S. Angiolo, ove sarà detenuto in ostaggio.

P. Garnier.

LIBERTA' Num 107. EGUAGLIANZA

Repubblica Francese

Dal Quartier Generale di Roma li 26. Termifero anno 7. della Repubblica Francese. Pietro Garnier Generale di Divisione Comandante la Repubblica Romana in istato di assedio.

ROmani, ho voluto conoscere la giusta misura delle vostre opinioni, del vostro coraggio, dell' odio vostro per quei comuni nemici, le vile masnade de' quali minacciano le vostre famiglie, le vostre proprietà, la vostra indipendenza. Le mie speranze non sono state da voi tradite, e mi compiaccio nel rendere omaggio allo sdegno virtuoso che generalmente avete manifestato alla sola idea dell' evacuazione di questa Comune. Nò, nò: I Francesi non abbandoneranno giammai quegli uomini, pe' quali essi hanno conquistato la Libertà; Nè io ho formato il progetto di abbandonare le vostre mura senza combattere; Se finsi una ritirata, ciò non fù, ve lo ripeto, che per conoscere i vostri sentimenti. Si perisca dunque insieme, o si salvi la Libertà, e quell' onore ch' è più caro a' miei compatriotti, più caro a voi, della vita stessa. Romani la bandiera tricolore sventola sulle vostre mura; intorno a quella si riuniscano gli uomini degni della libertà, i nemici de' briganti.

Le falangi Repubblicane sono ora impostate e riunite; quanto prima esse porteranno il terrore nella massa del delitto; voi seguir le dovrete per distruggerla.

Io faccio evacuare sopra Civitavecchia i malati, le donne, i bagagli, finalmente tuttociò che nell' azione di un combattimento potrà servir d'imbarazzo. Non resteranno meco che quegli uomini di cui il coraggio sostenuto dal numero saprà da per tutto vincere i vostri nemici.

Ma per me si rende necessaria la vostra unione, la continuazione di quel coraggio che con tanta compiacenza io veggo spiegarsi. Che ogni Cittadino divenga soldato, e si occupi a garantire la tranquillità in queste celebri mura. Proprietarj, pa-

dri di famiglia voi siete quelli ch' io difendo : ajutate il Governo con tutti i mezzi possibili : la pubblica sicurezza, la cura di mantenere la tranquillità a voi si affidano ; io l' abbandono a ciascuno di voi. Onore ai buoni, ai bravi che mi secondano: odio e morte ai scellerati assassini vergognosi e segreti della libertà : Io li conosco e veglio sopra di loro.

E voi, miei bravi fratelli d' arme, voi Francesi coraggiosi, il giorno di gloria è giunto. Sostenete la vostra fama, mostratevene degni e l' inimico sarà battuto. Miei bravi compagni ! la prima virtù e di difendere gli oppressi ; i Romani hanno affidato alle vostre mani il deposito della loro libertà : la fiducia di essi non sarà ingannata : Proviamolo loro nel campo dell'onore.

P. Garnier.

LIBERTA' Num. 108. EGUAGLIANZA

L E G G E

Martedì 13. Agosto 1799.

IL General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana, Visto il Messaggio del Comitato Provisorio del Governo, in data di questo giorno.

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana, decreta quanto siegue.

Saranno solamente compresi nella Legge dei quattro del corrente mese tutti i Disertori, che al primo Fruttifero prossimo non si saranno riuniti al loro Corpo.

Fatto in Roma li 26. Termifero Anno 7. Rep.

Il General di Divisione Garnier

Il Comitato prescrive, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Per il Presidente del Comitato Piamonti.

Per Copia Conforme *Il Segr. Gen.* G. Bernard.

LIBERTA' Num. 109. EGUAGLIANZA

Giovedì 15. Agosto 1799.

Dal Quartier Gen. di Roma li 28. Termifero Anno 7. Rep.

Pietro Garnier Generale di Divisione Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Rep. Romana in istato d' assedio.

Ai Patriotti Romani

I Briganti, e tutti i nemici della Libertà si fondano in supplemento del vero coraggio e delle forze che loro mancano sulle fraudolente Manovre di Allarmi, di calunnie, e di false voci, che hanno sinora formato l' unico Vessillo che li conduce. Essi temono il vostro valore, e la vostra energia Repubblicana.

Bravi Cittadini Patriotti Volontarj, essi temono il castigo dovuto alla loro crudeltà, ai loro saccheggi, alle loro rapine, ed alle non mai più udite loro brutalità. Per combatterla colle solite Armi de' vili ricorrono al sussidio della zizania, che fra voi disseminano spargendo, che qualora vi disponeste ad unirvi con gli Eroi della grande Nazione per secondarne le militari operazioni sareste i primi ad essere esposti al sacrificio ne' maggiori pericoli. Valorosi Giovani non basta il saper disprezzare i rischj della Guerra: Conviene essere non meno animati a trionfare delle maliziose cabale, ed orditure di chi spera con queste d'ispirare uno spreggevole timore ne' vostri petti.

La Patria vi chiama alla sua difesa: Essa vi invita ad unire le vostre Armi a quelle degl' invincibili Francesi sotto gli Ordini di un loro Capo che nel guidarvi alla vittoria, sarà specialmente geloso di risparmiare le vostre vite nel dividere con voi la gloria degli allori vincitori.

Voi fin d'ora prestar dovrete il Servizio egualmente ad ogni altro Corpo Militare. Sarebbe per voi un torto il persuadervi più a lungo sù questo oggetto. Non lo soffrirebbero il vostro civismo, il vostro valore. La Patria vi invita ad iscrivervi tra i suoi benemeriti Campioni. I vostri nomi saranno un monumento immortale del diritto, che acquisterete alla pubblica benemerenza. Voi non sarete mai dimenticati in que' compensi che la Patria vi destina, e vi prepara immancabilmente il Comitato: Andate, presentatevi: Tanto basta per vincere e trionfare.

P. Garnier

LIBERTA' Num. 110. EGUAGLIANZA

Roma 21. Termifero Anno 7. Repubblicano.

Il Comitato Provvisorio del Governo Stabilito in virtù della Legge dei 6. Termifero Anno 7. Repub.

COnsiderando di quanto interesse sia per il sollievo dell'umanità il proteggere i stabilimenti di pubblico soccorso, e segnatamente quegli Ospedali, che o per mala amministrazione, o per l'annullamento di alcuni Capitali, hanno sofferto una troppo sensibile alterazione nella propria economia.

Considerando, che appartiene non solo alla vigilanza del Governo, ma alla rettitudine eziandio, ed alla sana morale di ogni buon Cittadino il cospirare con tutte le sue forze, che sia assicurata in favor di tali stabilimenti una sussistenza permanente, e giornaliera.

Considerando, che per corrispondere a così sagro impegno, devono i Cittadini facoltosi aderire alle mire del Governo con qualche loro sacrificio. Ordina quanto siegue.

I Sequestri apposti dai Creditori dell' Ospedale in Laterano sopra le rendite de' Beni a questo appartenenti, saranno tolti provisoriamente, e le rendite medesime saranno considerate libere, e di libera amministrazione dell' Ospedale medesimo.

Tali rendite saranno, per la metà applicate in mantenimento degl' Infermi, ed inservienti domiciliati nel menzionato Ospedale, e per l'altra metà erogate a favore di tutti i Creditori di detto Ospedale legittimamente riconosciuti per tali, abbiano essi, o non abbiano apposti i Sequestri.

Con la rata metà ceduta in favore de' menzionati Creditori saranno dimessi fino alla loro estinzione totale i debiti, che l' Ospedale ha contratti, avuto riguardo a' Creditori, ed alla proporzionale reintegrazione de' loro Crediti.

A tale effetto gli Amministratori dell'Ospedale faranno uno Stato esatto delle sue rendite, e verrà questo pubblicato coll' approvazione del Comitato, per fissar sù di esso il riparto proporzionale della metà lasciata a vantaggio de'Creditori.

Per il Presidente del Comitato De Romanis.

Dal Comitato = Il Segretario Generale G. Bernard.

Per copia conforme il Segretario Gen. G. Bernard.

Per Copia Conforme *Serpieri Segr. del Burò Centrale.*

LIBERTA' Num. III. EGUAGLIANZA

Roma li 23. Termifero Anno 7.

Il Comandante della Piazza di Roma ai Grandi Edili.

Stato 10. Agg. 1799.

LA tranquillità, e la sicurezza pubblica esiggono, Cittadini, che le Strade di questa Citta siano illuminate: questa è d'altronde l' intenzione del Governo, che me ne scrive in questo momento. Io v' invito in conseguenza a prendere le misure convenevoli, acciocchè tutti i Quartieri di questa Città siano illuminati tutta la notte. Salute, e Fratellanza

Beaufils Capo di Battaglione.

Romania 11. Agg. 1799.

Repubblica Romana. 24. Termifero anno 7. Notificazione.

L'Oggetto di cui parla il Citt. Commandante della Piazza è dei più interessanti. La comune sicurezza dee impegnar tutti a dar mano, ed a cooperare all' effettuazione d' una così provvida misura. La Legge de'7. Pratile anno 6. volle ovviare ai

disordini, che avessero avuto luogo dalla mancanza dell' illuminazione delle Strade, e volle, che fosse questa eseguita assolutamente. In oggi, più che altre volte è necessario, che sia illuminata la Città, e sia meno compromessa la pubblica personale sicurezza. A quest'oggetto si richiama all'esatta osservanza la Legge suddetta, e specialmente l'Articolo 3. della medesima, in cui si determina la pena cui soggiacer debbono i Contraventori. Inculchiamo la scrupolosa esecuzione di quanto si è prescritto, non dovendosi ascoltare sù questo oggetto, che il bisogno del pubblico, e la comune sicurezza, che deve prevalere ai riguardi di equità, e di economia, che si opponessero all' intento. *Gorirossi*, *Wan-Roy*, *Spada* Grandi Edili.

Serpieri Segretario.

LIBERTA' Num. 112. EGUAGLIANZA

Dal Quartier Generale di Roma li 30. Termifero Anno 7. Rep.

Pietro Garnier *Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Rep. Romana in stato d'Assedio*.

COnsiderando, che vi è bisogno di assoggettare il Corpo de' Volontarj Romani ad un sistema, e ad un regolamento, che risguarda la di lui perfetta organizzazione, decreta

Art. 1. Che tutti quelli si sono iscritti nel Battaglione, o nella giornata della riunione a S. Carlo, o antecedentemente nelle Note firmate, o posteriormente nei Ruoli firmati dai Capitani, questi dovranno restare nel Battaglione de' Volontarj senza, che ostar possa qualunque precedente disposizione.

Art. 2. Chi non tornerà al Corpo, sarà punito militarmente, e se eserciterà impiego, o funzione pubblica, sarà inoltre destituito.

Art. 3. Il Battaglione medesimo continuerà il servizio dell' Interno di Roma, e contro il nemico saran portati nel combattimento quei soli bravi Patriotti, che daranno il loro nome in mano del respettivo Capitano per l'effetto medesimo.

Art 4. Tutti gl' Impiegati, e Funzionarj pubblici al di sotto di anni 45., che non sono ascritti nè prima, nè dopo la formazione del Battaglione, saranno tenuti ad ascriversi nel termine di due giorni da oggi, esibendo il servizio alli respettivi Capitani delle loro Sezioni, altrimenti s' intenderanno destituiti dall' Impieghi, che coprono.

Art. 5. Ogni Volontario nel giorno, che presterà il ser-

vizio nell'esterno della Città, avrà la razione. Quei, che marceranno contro i Briganti, godranno del beneficio accordatogli dalla Legge. Chi intimato al servizio mancherà di prestarvisi sarà punito militarmente.

Il Comandante Beranger è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto. *P. Garnier.*

Per Copia conforme il Comandante de' Patriotti Volontarj Romani
Beranger

LIBERTA' Num. 113. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 1. Fruttifero Anno 7.

I Grandi Edili. Notificazione.

Romana 16. Agosto 1799.

ADerendo alle istanze di alcuni Cittadini facoltosi, abbiamo accordata a varj Fornari la facoltà di fabbricare il Pane di lusso col fiore di Farina, ed il Pane decinante con i spurghi. Il primo, cioè il Pane di lusso, si vende alla ragione di baj. 4. e l' altro decinante a baj. 2. per ciascheduna libra. Questa è la Legge imposta ai Fornari medesimi. Che il Pubblico ne sia prevenuto.

Gorirossi, Wan-roi, Spada *Grandi Edili.*
Serpieri *Segretario.*

LIBERTA' Num. 114. EGUAGLIANZA

Romana 16. Agosto 1799.

Divisione di Roma. In nome del Popolo Francese.

Seduta del 1. Fruttifero an. 7. Repub.

SEntenza della Commissione Militare, che condanna alla pena di morte Vincenzo Pellegrini, come reo di fabbricazione di falsa moneta in virtù dell'*art.* 2. *e* 3. della Legge *de'* 19. *Termifero passato*: ed assolve Gaetano Mignati, e Gaetano Paroni dichiarati non rei del suddetto delitto.

Sottoscritto = *Mathivet Capitano Relatore.*

LIBERTA' Num. 115. EGUAGLIANZA

Romana 16. Agosto 1799.

Divisione di Roma. In nome del Popolo Francese.

Seduta del 1. Fruttifero an. 7. Repub.

SEntenza della Commissione Militare, con cui in forza *dell' art.* 2. della Legge *de'* 19. *Termifero passato* restò condannato alla pena di morte Matteo Rosa (contumace), per aver battuta moneta falsa; ed in virtù *dell'art.* 5. dell' istessa Legge fu condannato alla pena di 10. anni di ferri Mariano Papi, come complice.

Sottoscritto = *Mathivet Capitano Relatore.*

LIBERTA' Num. 116. EGUAGLIANZA

LEGGE

Lunedì 19 Agosto 1799.

IL General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana. Considerando, che lo stato attuale dei Dipartimenti della Repubblica rende impossibile agli Abitanti del Dipartimento del Tevere di proseguire in grado di appellazione le Cause giudicate dal Tribunale Civile del detto Dipartimento in conformità dell'Articolo 35. della Legge dei 10. Germile anno 6. sull'organizzazione dei Tribunali, e d'esaminar nuovamente le cause medesime rimesse dall' Alta Pretura in conseguenza de' Giudizj di Cassazione.

Considerando, che la sospensione di dette Cause può essere di un danno gravissimo, per tutti i rapporti sì pubblici, che privati, e che è dovere del Legislatore l'accorrere ad uno straordinario inconveniente con un rimedio proporzionato.

Visto il Messaggio del Comitato provvisorio del Governo del primo di questo mese, in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione, Decreta

Art. 1. Sarà stabilito in Roma un Tribunale Civile temporaneo d'Appellazione.

Art. 2. Esso sarà composto di cinque Giudici, come il Tribunal Civile ordinario, e sono nominati a questo effetto i Cittadini Martelli Emiliano, Camanni Giudice del Tribunale Civile del Circèo, Mattei già Commesso nel Ministero dell' Interno, Mazzichi Camillo, Alessandri Ippolito. Le funzioni di Prefetto Consolare presso lo stesso Tribunale verranno esercitate dal Cittadino Petrarca Severino.

Art. 3. A questo Tribunale saranno portate tutte le Appellazioni interposte in conformità delle Leggi dai giudicati del Tribunale Civile del Tevere. Esso è surrogato ai Tribunali Civili destinati nel caso dell'Articolo 35. della Legge organica dei 10. Germile anno 6. sui Tribunali.

Art. 4. Allo stesso Tribunale provvisorio sarà tenuta l'Alta Pretura di rimettere il nuovo esame delle Cause Civili reso necessario dai Giudizj di Cassazione.

Art. 5. Questo Tribunale eserciterà le sue funzioni sintantochè il Governo non annunzierà con un Proclama, la loro cessazione, dopo di che non potrà occuparsi, che a pubblicare le Sentenze nelle Cause dal medesimo già esaminate.

Art. 6. Il trattamento dei Membri, ed impiegati di questo Tribunale sarà lo stesso di quello del Tribunal Civile del Tevere.

Roma ai due Fruttifero anno 7. Repub.

Il General di Divisione Garnier

Il Comitato prescrive, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Per il Presidente del Comitato Piamonti.

Per il Comitato il Segretario Generale G. Bernard

Per Copia Conforme *Il Segr. Gen.* G. Bernard.

LIBERTA' Num. 117. EGUAGLIANZA

L E G G E

IL General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana. Considerando, che in caso di cassazione dei Giudici dei Tribunali Criminali, l'esame degli affari deve rimettersi dall'Alta Pretura a uno dei Tribunali Criminali dei due Dipartimenti più vicini, in conformità dell'Articolo 206. della Legge de' 20. Messifero anno 6.

Considerando, che lo stato attuale dei Dipartimenti Cimino, e Circeo avendo sospese le funzioni dei Tribunali Criminali nei medesimi stabiliti, rende impossibile il nuovo esame degli affari a' medesimi rimessi dall'Alta Pretura, in conseguenza dei Giudizj di cassazione.

Considerando, che è d'urgenza, e di necessità l'accorrere al disordine del momento, con un rimedio straordinario, che renda libero il corso alla Giustizia, e provveda nello stesso tempo al sollievo dei detenuti.

Visto il Messaggio del Comitato Provisorio del Governo, del primo di questo mese.

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana, decreta quanto siegue.

Art. 1. Sarà stabilito in Roma un Tribunale Criminale Temporaneo, destinato solamente ad esaminare le Cause dei Condannati dal Tribunale Criminale del Tevere, allorchè le Sentenze del Tribunal medesimo saranno in giudizio di cassazione annullate.

Art. 2. A detto Tribunale saranno rimessi dall'Alta Pretura tutti gli affari, che in conseguenza di cassazione, dovrebbero per suo decreto portarsi al Tribunal Criminale del Cimino, o Circeo.

Art. 3. Il detto Tribunale Provisorio sarà composto di tre Giudici, compreso il Presidente, i quali giudicheranno nelle forme prescritte dalle Leggi, per i Tribunali Criminali, servendosi a quest'effetto dei Giurati compresi nelle liste ordinarie del Dipartimento del Tevere, e specialmente di quelli della Comune di Roma.

Art. 4. E' nominato Presidente del detto Tribunale il Cittadino Camillo Benzi.

I due Giudici necessarj a stabilire il Giudizio Legale, saranno presi, per turno dal Tribunale Civile Provisorio d'appellazione stabilito colla Legge contemporanea. Le funzioni di Prefetto Consolare saranno esercitate dal Prefetto Consolare presso lo stesso Tribunal provisorio d'appellazione.

Art. 5. La cessazione delle funzioni del detto Tribunale verrà annunciata da un Proclama del Governo.

Art. 6. Il trattamento del Presidente, del Prefetto Consolare, e degl' Impiegati di questo Tribunale, sarà lo stesso di quello del Tribunal Criminale del Tevere.

Fatto in Roma ai 2. Fruttifero anno 7. Rep.

Il General di Divisione Garnier

Il Comitato prescrive, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Per il Presidente del Comitato Piamonti

Per Copia Conf. *Pel Comitato il Segr. Generale*

Il Segr. del Comitato G. Bernard. G. Bernard.

LIBERTA' Num. 118. EGUAGLIANZA

Roma li 3. *Fruttifero anno* 7. *Rep.*

Il Comitato Provisorio del Governo stabilito in virtù della Legge dei 6. *Termifero an.* 7. *Repubblicano.*

Proclama.

SEbbene l'interesse particolare degli Agricoltori dovea impegnarli ad introdurre nella Città i loro grani, e ad avvicinare alla medesima più che fosse possibile il bestiame, che trovasi sparso nelle lontane Tenute, come esser dovea impegno di ogni Cittadino di sottrarre alla rapina de' vili Briganti quei generi, che da essi depredati servono loro di esca, e li rendono più arditi per sostenersi ne' posti, che hanno occupati; pure vedendo il Comitato, che tali riflessi non sono stati bastanti a decidere gli Agricoltori stessi ad usare una tal provvidenza, ne

prende egli stesso la cura, e perciò ordina, che tutti gli Agricoltori, e Possessori di grani nelle Tenute dell' Agro Romano debbano nel termine di una Decade aver introdotto in Roma tutti i loro Grani, come debbano aver avvicinato alla Città tutto il Bestiame di qualunque specie, per conservarlo in quelle riserve, che dai Grandi Edili saranno destinate, essendone essi specialmente incaricati. Passato il termine della Decade, l'Armata Francese scorrerà le anzidette Tenute, e trovando Grano o Bestiame, che non sia stato trasportato a tenore del presente Decreto, lo farà sua preda per impiegarlo a benefizio del popolo, al di cui vantaggio è specialmente diretta questa necessaria misura. Si persuade il Comitato, che ciascun Agricoltore, o Possessore di Grano, o di Bestiame si presterà con tutte le forze all'adempimento di quanto loro viene prescritto, e per il privato loro profitto, e per il vantaggio della città, onde non avrà luogo l'esecuzione della pena, dalla quale sono mosse le sole anime vili. Li Grandi Edili sono incaricati non solo di stabilire quelle riserve, che crederanno necessarie al pascolo del Bestiame, che sarà avvicinato alla Città, ma d' invigilare, perchè la presente disposizione sia esattamente eseguita.

Il Presidente del Comitato Perilier.

Pel Comitato = Il Segretario Generale G. Bernard.

LIBERTA' Num. 119. EGUAGLIANZA

Roma li 3. Fruttifero anno 7. Repub.

Il Comitato Provvisorio del Governo Stabilito in virtù della Legge dei 6. Termifero Anno 7.

Proclama.

IL numero degl' Infermi, che giornalmente si aumenta per l' influenza della stagione, e per le circostanze di Guerra, rende gli Ospedali così Civili, che Militari incapaci di supplire al bisogno de' medesimi, per la mancanza de' letti già tutti occupati. Il Governo, siccome deve far fronte ad urgentissime spese, per cui le somme giornaliere sono pur troppo interamente esaurite, sente con dolore la propria impotenza di soccorrere in questa parte que' luoghi sacri all'umanità languente. Vuole egli pertanto confidare nella pietà de' Cittadini Romani, che si sono in tutti i tempi singolarmente distinti in questa virtù, e vuole sperare, che sapranno essi con l'umanità loro riparare alla difficoltà suddetta, che per la malvagità del tempo si

oppone invincibilmente al buon volere del Comitato. Quindi è, che in di lui nome ogni Cittadino, ogni Casa Religiosa resta invitato in proporzione delle proprie facoltà sue a somministrare spontaneamente letti forniti, o parte di essi, come sarebbero Lenzuoli, Materazzi, Coperte, e cose simili a favore dei ridetti Luoghi di pubblico soccorso, e siffatte oblazioni spontanee verranno ricevute in ogni Circondario dai Parrochi segnati a piè di questo Proclama. Non si dubita, che l'orrore di veder languire li nostri simili, li nostri amici, li nostri fratelli desterà nei petti di ciascun Cittadino, che si vanta Romano, una gara virtuosa nelle offerte, e questa commendabile emulazione sarà pubblicata colle stampe notando li nomi de' Contribuenti. Rifugge l'animo del Comitato dalla idea di venire ad una requisizione domiciliare coattiva, dalla quale si lusinga, che sarà dispensato, per la spontanea commiserazione de' Romani.

Primo Circondario. Parroco de' SS. Lorenzo, e Damaso in S. Andrea della Valle.

Secondo Circondario. Parroco di S. Lorenzo in Lucina.

Terzo Circondario. Parroco di S. Marcello.

Il Presidente del Comitato Perillier.

Per il Comitato il Segretario Generale G. Bernard.

LIBERTA' Num. 120. EGUAGLIANZA

L E G G E

IL General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana: Considerando, quanto importi di prevenire le frodi, e gl' inconvenienti, che hanno luogo in occasione, che si effettua la Vendita delle Prese fatte sugli nemici;

Considerando, che si deve provvedere ai bisogni dell'Armata soprattutto con quei mezzi, che derivano da tali prese;

Considerando, che da alcuni Monopolisti, ed Incettatori viene sorpresa bene spesso la buona fede de' Militari in occasione di tali Vendite:

In vigore dell'Artic. 369. della Costituz. Romana, Decreta

Art. I. Viene proibito ad ognuno di comprare Cavalli, Cavalle, Muli, e Bovi dai Militari di qualunque Grado, senza che questi ne presentino una licenza espressa del General Comandante la Divisione di Roma.

Art. II. Quelli, che avessero fatto tali acquisti, incominciando dal giorno di jeri fino al presente, dovranno esibirne una dichiarazione specificata al Generale suddetto.

Art. III. Chiunque in avvenire facesse tali Compre senza la licenza suddetta, verrà condannato ad anni dieci di ferri.

Art. IV. Queste Licenze dovranno rimanere presso il Compratore, affinchè egli possa presentarle all' opportunità, per giustificare i suoi Contratti.

Fatta in Roma li 5. Fruttifero anno 7. Rep.

Il General di Divisione Garnier

Il Comitato prescrive, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Per il Presidente del Comitato Piamonti.

Per il Comitato il Segretario Generale G. Bernard

Per Copia Conforme *Il Segr. Gen.* G. Bernard.

LIBERTA' Num. 121. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 6. Fruttifero Anno 7.

Avviso.

Venerdì 23. Agosto 1799.

A Tenore del Decreto del Comitato Provisorio del Governo in data dei 22. Termifero passato, essendosi proceduto alla Stima, e Descrizione de' Mobili, ed altro, spettanti alli appresso Cittadini ex-Marchese Patrizj, ex-Baron Gavotti, ex-Prelato Gabrielli, ex-Duchessa Braschi, ex Duca Mattei, ex-Cavaliere Bonaccorsi, ed ex-Marchese Massimi, domani, che sarà Sabato 7. corrente si darà principio alla Vendita del Mobilio alli medesimi appartenenti, incominciando dal Palazzo Patrizj posto incontro la Chiesa di S. Luigi de' Francesi; onde sono invitati a comparire, chi vuol far acquisto di essi Mobili la mattina alle ore 9., ed il giorno alle ore 4. pomeridiane.

Una tal vendita si farà al pubblico incanto, ed il prezzo de' generi verrà raguagliato a moneta fina. Terminata questa si passerà agli altri Palazzi di sopra indicati, onde &c.

LIBERTA' Num. 122. EGUAGLIANZA

L E G G E

Venerdì 23. Agosto 1799.

IL General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana: Considerando, che l'Articolo X. delle Leggi organiche su i Tribunali, nel prescrivere il concorso degli Assessori nei giudizj dei Pretori, si serve espressamente della parola *Sentenza*, la quale di sua natura non significa, che un giudizio definitivo, ed irrevocabile.

Considerando inoltre, che è dovere del Legislatore, il provvedere, che l'Amministrazione della giustizia, specialmente nei casi urgenti non sia resa impossibile.

Visto il Messaggio del Comitato provisorio del governo dei 3. Fruttifero anno 7. in virtù dell'Art. 369. della Costituzione Decreta

Art. I. L'Articolo 10. delle Leggi organiche su i Tribunali non comprende se non le sentenze, e decreti definitivi dei Pretori.

Art. II. In conseguenza i decreti interlocutori provvisionali, e revocabili, saranno considerati, come validi, ancorchè fatti dal solo Pretore senza l'assistenza, e concorso degli Assessori.

Art. III. Il Tribunale dell'Alta Pretura, ed i Tribunali Civili della Repubblica, nel giudicare sulle domande di cassazione, per tale mancanza, saranno tenuti adattarsi alla presente dichiarazione, provvisoramente, finchè una nuova Legge non abbia chiaramente prescritta, e resa eseguibile una forma diversa.

Fatta in Roma li 6. Fruttifero anno 7. Repub.

Il General di Divisione Garnier

Il Comitato prescrive, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Per il Presidente del Comitato Piamonti

Per Copia Conf. *Pel Comitato il Segr. Generale*

Il Segr. Gen. del Comitato G. Bernard. G. Bernard.

LIBERTA' Num. 123. EGUAGLIANZA

L E G G E

IL General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana in virtù dell'Art. 369. della Costituzione Romana decreta la Legge seguente.

L'Istituto Nazionale è autorizzato a sospendere le sue Sedute duranti i Mesi di Vendemmiale, e Brumale prossimi.

Fatta in Roma li 6. Fruttifero anno 7. Repub.

Il Generale di Divisione *P. Garnier*.

Il Comitato prescrive, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica pubblicata, ed eseguita.

Per il Presidente del Comitato Piamonti.

Per il Comitato = Il Segretario Generale G. Bernard.

Per Copia Conf. *il Segretario Gen. del Comitato* Bernard.

LIBERTA' Num. 124. EGUAGLIANZA

Armata di Napoli Divisione di Roma. In nome del Popolo Francese.
Seduta de' 6. Fruttifero an. 7. Repub.

SEntenza della Commissione Militare, che condanna alla pena di morte in virtù dell'*art.* 3. della Legge *de'* 22. *Pratile anno corrente* Francesco, e Sante Capretti Padre, e Figlio di Ferentillo, il primo, per aver portato le armi contro la Repubblica, come Capo degl' Insorgenti, con aver vessato, e fatto carcerare i Patriotti, forzato molti particolari, e Comuni a delle Contribuzioni, e con aver cospirato al rovesciamento del Governo Repubblicano nella Comune di Terni; e l'altro, per aver portato l'armi contro la Repubblica colli Briganti sotto gli ordini del suddetto suo Padre.

Sottoscritto = *Delhotat Capitano Relatore.*

LIBERTA' Num. 125. EGUAGLIANZA

Divisione di Roma. In nome del Popolo Francese.
Seduta de' 7. Fruttifero an. 7. Repub.

SEntenza della Commissione Militare di condanna di morte contro il Curato Fedele de Angelis di Ferentino di Campagna in forza *dell'art.* 3. della Legge de' 22. Pratile an. 7., e *dell' art.* 2. della Legge *degli* 11. *Termifero* anno 6. accusato, e trovato reo di aver eccitato nel suo Paese co' suoi discorsi, e prediche molte insurrezioni; d'aver impegnato il Popolo a prender l'armi contro la Rep. Romana, e li Francesi; d'essersi fatto chiamare Capo degl' Insorgenti di Ferentino; d'avergli comandato in persona, come Generale negli attacchi contro i Francesi, e Polacchi; d'essere stato Comandante di Anagni, e Palestrina; e di essersi trovato all'ultimo attacco di Frascati.

Sottoscritto = *Mathivet Capitano Relatore.*

LIBERTA' Num. 126. EGUAGLIANZA

Roma 9. Fruttiifero Anno 7. Rep.

IL Comitato provvisorio del Governo stabilito in virtù della Legge dei 6. Termifero anno 7. Repubblicano: Desiderando fissare i differenti servigj dell'Armata Francese, e Romana, con mezzi tali, che la sussistenza dei Militari si trovi assicurata, e la Cassa pubblica non resti aggravata, che di quella spesa, che sarà assolutamente necessaria a tal effetto, Decreta:

Le Forniture, per le sussistenze in ogni genere tanto, per la Truppa Francese, che per quella della Repubblica Romana saranno date in Appalto.

Li Cittadini sono invitati a fare le loro offerte al Comitato del Governo.

L'Appalto sarà fatto il dì 15. del corrente.

Il Presidente del Comitato Perillier.

Pel Comitato = Il Segretario Generale G. Bernard.

Per Copia Conf. il Segr. Gen. del Comitato G. Bernard.

LIBERTA' Num. 127. EGUAGLIANZA

L E G G E

IL General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana: Considerando, che l'Amministrazione economica del Salnitro, e Polvere non può disimpegnare coll'opportuna attività l'impresa addossatagli dall'art. 11. della Legge de' 6. Pratile anno 7. del trasporto dell'Immondezze delle Strade della Comune di Roma, e dello Spurgo de' Fossi, dove si gettano dette Immondezze.

Considerando, ch'è della maggior necessità il provedere a tal impresa, per ovviare al pubblico incommodo, ed a qualunque pericolo dell'insalubrità dell'aria.

Visto il Messaggio del Comitato Provisorio del Governo de' 6. del mese corrente.

In vigore dell'Art. 369. della Costituzione Romana, Decreta:

Art. I. E' revocato l'Art. 11. della Legge de' 6. Pratile an. 7.

Art. II. Sarà data in Affitto previe le Notificazioni del Comitato Provisorio del Governo, al miglior Oblatore, l'impresa del trasporto dell'Immondezze delle Strade di Roma, e dello spurgo de' Fossi, dove le medesime si portano.

Art. III. L'Affittuario sarà tenuto addossarsi quelle obbligazioni, che saranno prescritte dal Comitato, e si renderanno agli offerenti ostensibili prima della loro offerta.

Art. IV. La Risposta da pagarsi all'Affittuario dal Governo sarà specialmente ipotecata sul prodotto della tassa delle Botteghe affittata ai Cittadini Mattia Vagnolini, e Giacomo Lepri; delle tasse delle Carrette, ed altre unite affittate al Cittadino Francesco Antonio Franzoni.

Art. V. A tal effetto, le risposte di questi Affitti si terranno nella Gran Questura in conto a parte, e su questa partita si trarranno gli ordini di pagamento della risposta da convenirsi coll'Affittuario del trasporto delle immondezze, e spurgo dei fossi. La somma, che dalle dette risposte sopravanzerà al detto

pagamento sarà annualmente trapassata nel Conto dell'Introito generale della Cassa pubblica.

Fatta in Roma li 9. Fruttifero Anno 7. Rep.

Il General di Divisione Garnier.

Il Comitato prescrive, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica pubblicata, ed eseguita.

Per il Presidente del Comitato Piamonti.

Pel Comitato = Il Segr. Generale G. Bernard.

Per Copia Conf. il Segr. Gen. del Comitato G. Bernard.

LIBERTA' Num. 128. EGUAGLIANZA

Repubblica Francese. Armata di Napoli. Divisione di Roma.

Dal Quartier Generale di Roma li 9. Fruttifero anno 7. della Rep. Franc.

Pietro Garnier Generale di Divisione Comandante la Rep. Rom. in istato d' assedio.

ESsendo dovere d'un Generale il far conoscere i bravi Militari, che si distinguono colla loro condotta, ed il loro coraggio, mi do premura di rendere pubblico il rapporto della presa d'Albano, e Frascati nelle giornate dei 3., e 4. Fruttifero corrente. So, che mi sarà impossibile il descrivere tutti i fatti eroici, i quali hanno illustrato in questi due affari i degni, ed intrepidi soldati, che ho l'onore di comandare, atteso, che il mezzo il più breve, ed il più sicuro sarebbe quello di far stampare i loro nomi, mentre tutti si sono resi degni di elogj. In tanto nel raccontare con la possibile brevità i fatti accaduti procurerò di far noti quelli di que' bravi Militari, che si sono distinti.

Ognuno sa, che codeste due Città erano in potere de' Napoletani, e degl' Insorgenti, e che questi individui fingendo d' ignorare, quanto poteva sopra di essi il Genio della Libertà, parevano minacciare la Capitale d' una invasione prossima.

Irritato della loro audacia adunai una colonna di mille due cento uomini sotto gli ordini del bravo Ajutante Generale Teuliè, e l' intrepido Capo di Battaglione Collinet; avendo loro dato ordine di marciare sopra *Albano*, ove il nemico si era fortificato con tre pezzi d'artiglieria, batterlo, portargli via i suoi cannoni, fare prigioniere il Maggior Napoletano, che vi comandava, fu per questa Colonna l'affare d'un momento, ed il preludio della Vittoria di *Frascati*.

Dopo la presa d'*Albano*, questi due Capi avendo collocate le loro truppe sull'altura di *Castel Gandolfo*, inviarono un pichet-

to a *Marino*, per farvi macinare il grano necessario, per il mantenimento della Colonna; ma il nemico, istruito del piccolo numero di questo distaccamento, forte di due mila uomini, due pezzi di Cannone, ed un Obusiere, venne ad attaccare *Marino*.

L' affare s' impegna, ed è così vivo quanto ostinato. Già l' impetuosità del Soldato lo portava sopra i Cannoni del nemico, ma siccome in questo momento l'avanzarsi troppo sarebbe stato imprudente; così i Capi saviamente ordinarono la ritirata, e si stava all'aria aperta su la strada maestra vicino ad Albano, quando raggiunsi la Colonna.

M' occupai a scuoprir l' animo del Soldato, ed avendolo trovato, secondo il suo solito, disposto a far valere il suo coraggio, ordinai ai Capi Teuliè, e Collinet di portarsi per le alture dalla parte di dietro a Frascati; serbai con me un corpo di Cavalleria, col quale mi presentai dalla parte della pianura, mentre la Fanteria, e l'Artiglieria, la quale consisteva in due pezzi da 4. comandata dal bravissimo *Cauicole* Capitano nel 5. Reggimento sfilavano, con un picchetto di Cavalleria, per eseguire il movimento ordinato. La prima Compagnia degli esploratori, comandata dal coraggioso Grenier Capitano nella 11' eseguì con egual destrezza, che coraggio l'ordine ricevuto d'impadronirsi d'un Fortino, che dominava i monti estesi dietro Frascati; il Fortino, ed i pezzi di cannoni furono presi; una parte de' Briganti uccisi, e l'altra posta in fuga; questo successo non ritardò la marcia della Truppa, che continuò sempre a spandersi sopra le alture, per circondare Frascati. In quest' intervallo, l'artiglieria sostenuta da un picchetto di Cavalleria scendeva lungo le mura di Villa Conti, ove il nemico gli contrastò, ma in vano, il passo; egli perdette un cannone da 4., che subito fu rivoltato contro di lui. Ripiegato nel basso della costa fece un fuoco terribile di moschetteria, sostenuto da quello di tre cannoni di grosso calibro, che aveva sulla Piazza, ma inutili sforzi! Il Soldato radoppia l'ardore, l' importante passo di carica continua, l' Eroe d'artiglieria Cauicole intrepidamente si presenta sulla Piazza, e con il fuoco della sua artiglieria leggiera smorza quello del nemico: allora si vede l'audace, e bravo Dejean Uffiziale nella 11. di Cavalleria alla testa del suo picchetto precipitarsi sopra i cannoni, ed entrare nella Città alla testa della Fanteria. In quel mentre il restante della co-

lonna guidato dai bravi Capi di sopra riferiti vi entrava ancora da tutte le parti. O spettacolo sorprendente! il nemico battuto, livido, scoraggito, non trova più salvezza, che in una fuga tanto vergognosa, quanto precipitosa; un bosco d' olivi, che conduceva alla pianura era sfuggito all'attenzione dei Capi, che non avevano gente abbastanza, per tagliare intieramente la ritirata ai fuggitivi; questi cercano di profittare di questo bosco, per isfuggire il fulmine, che piombava sulla loro testa; me ne avveggo, e stacco sul momento un corpo del bravo 11. di Cavalleria, il quale con una contro-marcia, con prestezza eseguita, si scaglia sopra di essi, li taglia a pezzi, e stanco del macello non ritorna, che dopo essersi coperto del loro sangue; il Capo di Brigata Desbordeliers spiegò il più gran coraggio.

Ecco dunque i Generali Rodio, e Rocca Romana fortificati in Frascati, ottima posizione, con 23. bocche da fuoco, 1000. uomini di Truppe di linea, e 4000. Insorgenti, battuti, scacciati, e giustamente castigati della loro temeraria audacia, da mille, e due cento uomini.

La Vittoria ha prodotto oltre la disfatta del nemico ventitre bocche da fuoco di varj calibri, nove cassoni ben guarniti, sei carrette di palle, tre Bandiere, trentasei prigionieri Napoletani, dì cui quattr' Uffiziali, come ancora una quantità d'armi, monizioni, Cavalli, e Muli.

La Colonna merita i più grandi elogj; Uffiziali, sotto-Uffiziali, e Soldati tutti hanno fatto il loro dovere; si è però con giustizia rimarcato nel numero il General Santa-Croce, ed i suoi Ajutanti di Campo, i bravi Teuliè Ajutante Generale Cisalpino, Collinet Capo di Battaglione nella 8. Leggiera, Advinay Capo dello Stato Maggiore della Divisione, Breissand Capo di Battaglione della 19., Charpentier Capo di Squadrone Romano. Marron Tenente nella 12. Comandante la 2. Compagnia de' bravi Esploratori, Charpentier Tamburro Maggiore, Valdebouse, e Mussot Sargenti, Claret Foriere, e Jean Gille Cacciatore nella 27. Leggiera, Guignes Sargente nella 7., Ganta Caporale, Gautrau Tamburro nella 1. degli Esploratori, e Cini Ussero Romano, che ha portato via una Bandiera al Nemico; i Dragoni Romani, gli Usseri Civici sono ancora degni di elogj.

Non nomino quelli già citati nel rapporto; esso fa abbastanza conoscere la loro condotta. *P. Garnier.*

LIBERTA' Num. 129. EGUAGLIANZA

Roma 9. Fruttifero Anno 7. Repubblicano.

Il Comitato Provvisorio del Governo Stabilito in virtù della Legge dei 6. Termifero Anno 7. Repub.

Lunedì 26. Agosto 1799.

COnsiderando, che l'economia nella distribuzione delle Sussistenze Militari è una misura prescritta dall' interesse Nazionale, non meno che dal buon servizio, e dalla Legge. Decreta

Art. I. Tutti gl' Individui aventi diritto alla Razione, sono sottoposti alla rivista del Commissario Ordinatore.

Art. II. Dopo detta rivista Decadaria, sarà formato uno Stato nominativo dei suddetti Individui, Copie del quale saranno rimesse al Comitato, ed al Commissario incaricato del servizio della Piazza.

Art. III. Il Commissario di Guerra incaricato del servizio non potrà visare, che li Boni portati nello stato sopra indicato.

Art. IV. Il Commissario Ordinatore è tenuto nella giornata di fare la rivista prescritta dall'Art. I., e di formare il nuovo Stato, nel quale dovrà indicare 1. quelli Impiegati nei Corpi Militari, ed Amministrativi, li quali hanno diritto alla Razione, 2. il numero delle Razioni dovute a ciascuno a norma della Legge, e dei Decreti veglianti.

Il Presidente del Comitato Perilier.

Pel Comitato = Il Segretario Generale G. Bernard.

Per Copia Conforme *Il Segretario Generale* G. Bernard.

LIBERTA' Num. 130. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Li 6. Fruttifero anno 7. Repub. (*)

In nome del Popolo Romano il Tribunale Criminale del Dipartimento del Tevere.

(Pubblicata) Giovedì 29. Agosto 1799.

NElla convocazione della Seduta del Giurì Speciale di giudizio del suddetto giorno, li Cittadini *Francesco Saverio Sgambati*, *Aldobrando Gorirossati*, *Michele Alessandri*, e *Giuseppe Carlo Salomoni* segnati nella Lista de' 30. Cittadini formata dall' Amministrazione Dipartimentale del Tevere, per creare il Giurì speciale di giudizio, a seconda dell'Articolo 87. delle Leggi relative alla Costituzione, come Aggiunti alli dodici Giurati legittimamente estratti per il detto Giurì speciale, ed intimati alla detta Seduta, essendovi intervenuti, costantemente ricusa-

(*) *Pubblicata li* 12. *detto*.

rono di prendere il Giuramento Civico nei termini prescritti dalla Costituzione Romana nell'Art. 367., protestandosi di volere aggiungere la Clausola *Salva la Religione Cattolica*.

Il Citt. Presidente del Tribunale Criminale del Dipartimento del Tevere, udito il Citt. Agretti Prefetto Consolare, e li due Giudici Civili, ma per turno anche Criminali Lamberti, e Celestini, considerando essi *Sgambati*, *Gorirossati*, *Alessandri*, *Salomoni* come assenti, ha condannato li medesimi alla multa di venti scudi Romani (per ciascuno), alle spese della Stampa, ed affissione del presente giudicato in tutte le Comuni del Circondario, in conformità in tutto, e per tutto dell'Articolo 72. delle Leggi relative alla Costituzione.

Caciotti Presidente.
Lamberti Presid. del Tribunale Civile, e Giudice Criminale.
Celestini Giudice Civile; e Criminale.
Veduta *Agretti P. C.*, *Loreti Scriba.*
Per Copia Conforme *Loreti Scriba.*

LIBERTA' Num. 131. EGUAGLIANZA

Dal Quartier Gen. di Roma li 12. Fruttifero Anno 7. Rep.
Pietro Garnier Generale di Divisione Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Rep. Romana in istato d' assedio.

Proclama.

LE misure, che sono state prese ne' scorsi giorni ad effetto di eseguire i trasporti per servizio dell'Armata non sono state dettate, che dall'urgenza delle circostanze, per rimediare a que' disordini, che tanto da vicino minacciavano la pubblica tranquillità. Essendo tali bisogni in gran parte cessati, ed altronde essendosi già prese le più provide misure, onde riparare a qualunque occorrenza, devono essere tranquilli i Proprietarj, che al presente non saranno più posti a Requisizione i loro Cavalli, i loro Bovi, i loro Carri, i quali fossero addetti, o al trasporto delle derrate per questa Comune, o all'Agricoltura.

In vista di una tale assicurazione niuno tralascerà sicuramente di riattivare tanto il trasporto delle derrate, quanto di preparare i lavori delle Campagne. A questo oggetto sono dati gli ordini più positivi per la libera circolazione de' Generi di sussistenza, e s' invitano le Autorità costituite a voler garantire con tutta la forza delle Leggi i Possessori de' Bestiami, che portano le Derrate in questa Comune, eseguendo le provide mire del Go-

verno, dovendo esse sole essere responsabili degli ostacoli, che per loro negligenza potesse incontrare il Commercio. Qualora poi dopo una così solenne assicurazione tentasse qualcuno di eludere le cure del Governo, sarebbe indegno del nome di Cittadino, e richiamerebbe sopra di se tutto il rigore delle Leggi.

Dalla pubblicazione della presente potranno i Campagnuoli, ed i Portatori di Grasce liberamente uscire le Porte con l'autorizzazione dei Grandi Edili, che saranno responsabili dei Passaporti, che loro concederanno. *P. Garnier.*

LIBERTA' Num. 132. EGUAGLIANZA

L E G G E

Giovedì 29. Agosto 1799. V.

IL General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana: Desiderando di procurare l'esecuzione la più pronta della Legge dei 27. Messifero prossimo passato, che assicura ai difensori della Patria una giusta ricompensa da prendersi sulli Beni degli Emigrati.

Considerando, che le ferite ricevute nei combattimenti danno diritto a molti di essi di ricevere al momento l'indennizazione promessa, e che vi sono ugualmente de' Padri, Madri, Vedove, e Figli bisognosi di coloro, che sono state vittime del loro coraggio, e del loro attaccamento alla Repubblica sotto le Bandiere a cui si erano volontariamente arruolati.

In vigore dell'Artic. 369. della Costituz. Romana, Decreta

Art. I. Il Ricevitore dell'Amministrazione Nazionale del Bollo, Registratura, e Dominj viene incaricato sotto la sua più stretta responsabilità di procedere senza indugio, e nel più ristretto tempo ad apporre le Biffe, ed a prender possesso a nome della Repubblica, ed a stimare i mobili, ed immobili, che appartenevano agl' individui descritti definitivamente sulla lista degli Emigrati, che gli sarà trasmessa dal Governo.

Art. II. Il Ricevitore suddetto dell'Amministrazione Nazionale provisoriamente, e sin a che non gli sia altrimenti ordinato, è autorizzato a fare tutte le operazioni, che la Legge dei 27. dello scorso Messifero ha affidato ai Ricevitori dell' Amministrazione Nazionale nei Dipartimenti, ed all'Amministrazione Centrale relativamente al sequestro, al possesso ed alla stima dei beni degl' individui descritti definitivamente sulle liste degli Emigrati, ed in ciò si deroga alla detta Legge dei 27. Messifero.

Art. III. Il Ricevitore farà procedere nel più breve tempo

alla vendita all'incanto di tutti i mobili dei detti Emigrati, e ne farà versare il prodotto alla Gran Questura. Egli farà nel medesimo tempo procedere alla stima di tutti gl' immobili di qualunque natura, ed in qualunque luogo sieno situati.

Art. IV. I Militari feriti, o i parenti indigenti dei morti nella presente guerra si muniranno dei titoli richiesti dalla Legge dei 7. Messifero, li rimetteranno al Ricevitore dell'Amministrazione Nazionale, che ne rilascerà loro la ricevuta, gli scriverà in un registro a tal effetto destinato, e ne farà il rapporto al Governo.

Art. V. Dal rapporto del Ricevitore, se i titoli sono giudicati valevoli, il Governo farà un Decreto, che autorizzerà l' Amministrazione Nazionale a fare puramente, e semplicemente senza spesa la cessione, ed il rilascio in tutta proprietà dell' immobile, che equivalerà la somma fissata dalla Legge per l' indenizzazione. L' immobile ceduto sarà stimato dieci volte la sua rendita in conformità della Legge dei 29. Messifero anno 6.

Art. VI. L' Amministrazione Nazionale avrà attenzione di dividere, per quanto è possibile, i beni immobili degli Emigrati in porzioni uguali all' indennizzazioni, ma se questa divisione fosse impossibile, per la natura dell' immobile, allora si riuniranno i titoli di più difensori della Patria, o dei loro parenti, che hanno diritto all' indennizzazione, e loro si darà, e si rilascerà in tutta proprietà una massa di Beni equivalente alla totalità delle indennizzazioni da godersi da essi in comune, come compropietarj, o venderla, e dividersene il prezzo a rata parte di ciascuna indennizzazione. Nel caso di una vendita siffatta il diritto di Registratura resta fissato ad una Piastra a qualunque prezzo ammonti l' immobile così venduto.

Fatta in Roma li 12. Fruttifero anno 7. Repub.

Il General di Divisione Garnier

Il Comitato prescrive, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Comitato Perillier.

Pel Comitato = Il Segretario Generale G. Bernard.

Per Copia Conf. il Segr. Gen. del Comitato G. Bernard.

LIBERTA' Num. 133. EGUAGLIANZA

L E G G E

IL General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana: Considerando, che gl'individui descritti definitivamente sulla lista degli Emigrati sono civilmente morti, e che la Repubblica in virtù delle Leggi esistenti entra nei loro diritti presenti, e futuri.

Volendo compire le Leggi dei 26. Fruttifero anno 6., e 30. Ventoso anno 7.

In vigore dell'Art. 369. della Costituzione Romana, Decreta:

Art. I. Allorchè i figli di famiglia ancora sotto il potere paterno saranno, o sono stati descritti definitivamente sulla lista degli Emigrati, sarà apposto il sequestro sopra tutti i Beni mobili, ed immobili del Padre, e Madre dei suddetti Emigrati.

Art. II. A richiesta, e con la diligenza del Ricevitore dell' Amministrazione del Bollo, Registratura, e Dominio Nazionale si procederà all' inventario di tutti i beni mobili, ed immobili del Padre, e della Madre de' suddetti Emigrati.

Art. III. I detti beni saranno divisi in tante porzioni, compresovi il Padre, e la Madre, e quante teste vi saranno nella famiglia abili a succedere direttamente al Padre, e la Madre, e ciò non ostante qualunque testamento, o istituzione d'erede principale fatta, o da farsi.

Art. IV. I Nipoti abili a succedere al loro Avo, ed Ava per la rappresentazione del loro Padre, o della loro Madre non saranno riguardati, che come una sola testa in qualunque numero essi sieno.

Art. V. Quando le porzioni saranno state fatte dal Ricevitore dell'Amministrazione Nazionale, esse saranno tirate a sorte fra tutti i concorrenti, di modo che la Repubblica entrerà in possesso a godere della porzione, o porzioni che le toccheranno, per disporne, come di una proprietà Nazionale, ed il Padre, e la Madre continueranno a godere delle loro porzioni particolari, e di quelle de' loro figli, che non saranno Emigrati.

Art. VI. L'estrazzione delle parti di sopra menzionate si farà in presenza dei Membri dell'Amministrazione Nazionale, e del Ministro delle Finanze, o d'un Cittadino munito di suo potere.

Art. VII. Sono dichiarate appartenenti di pieno diritto alla Repubblica tutte le proprietà particolari degli Emigrati, figli di famiglia, come *Peculio Castrense*, e tutti i Crediti attivi di cui i Debitori sono obbligati di fare la dichiarazione al ricevitore dell'Amministrazione Nazionale negli otto giorni successivi alla pubblicazione della presente Legge, sotto pena di pagare alla Repubblica una multa dieci volte il Capitale del Credito, di cui saranno Debitori, al qual pagamento saranno costretti con esecuzione Militare sulla semplice richiesta del Ricevitore dell'Amministrazione Nazionale.

Art. VIII. La multa di dieci volte il Capitale del debito sarà addossata ad ogni debitore, di qual siasi Emigrato, che non farà la dichiarazione richiesta dall'Articolo precedente.

Art. IX. I Notari pubblici saranno tenuti sotto pena della medesima multa di fare al ricevitore dell'Amministrazione Nazionale la dichiarazione di qual siasi Atto, che avranno fatto, o che faranno, e che costituirebbe un Credito, o un obbligo in favore d'un Emigrato, sia figlio di famiglia, o altro. I medesimi Notari saranno tenuti di esibire i loro Registri al Ricevitore dell'Amministrazione Nazionale, o a chi sarà da lui legittimamente autorizzato, per farvi la ricerca degli Atti, di cui si tratta nel presente Articolo.

Art. X. Le Leggi dei 26. Fruttifero anno 6., e 30. Ventoso anno 7. continueranno ad essere eseguite secondo il loro tenore in tutti gli Articoli a' quali non viene derogato dalla presente Legge.

Fatta in Roma li 14. Fruttifero anno 7. Rep.

Il General di Divisione Garnier

Il Comitato prescrive, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Comitato Perillier.

Per il Comitato il Segretario Generale G. Bernard

Per Copia Conforme *Il Segr. Gen.* G. Bernard.

LIBERTA' Num. 134. EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Francese.

Seduta de' 14. Fruttifero an. 7. Repub.

Valato 31. Agosto 1799.

SEntenza della Commissione Militare di condanna di morte contro Francesco Varini presente, e Niccola Mazzoneschi contumace, co me rei di fabbricazione di moneta falsa, a tenore

dell'*art.* 2. della Legge de' 19. *Termifero* scorso, ed alla pena di dieci anni di ferri contro Antonio Montenovo reo di complicità, mitigando per le particolari circostanze quella di venti prescritta dall'*art.* 5. della detta Legge.

L'istessa Sentenza in virtù dell'*art.* 6. della detta Legge ordina la confisca de' Beni Mobili, ed immobili dei due condannati a morte a profitto della Repubblica.

Inoltre dichiara non rei Stefano Rebaudi, Lorenzo Antonelli, e Carlo Filippo Varini, i quali saranno posti in libertà, restituendo loro tutti gli effetti, a riserva della moneta falsa.

Sottoscritto = *Mathivet Capitano Relatore*.

LIBERTA' Num. 135. EGUAGLIANZA

Amministrazione Nazionale.

In nome della Repubblica Romana.

Estratto dal Libro delle deliberazioni dell'Amministrazione della Registratura, Bollo, e Dominio Nazionale del dì 16. Fruttifero Anno 7. Repubblicano.

Lundi 1. Settembre 1799.

Gli Amministratori Nazionali.

COnsiderando, che la Legge sopra i Beni Nazionali dei 29. Messifero Anno corrente incarica specialmente l'Amministrazione Nazionale d'invigilare alla ricupera di tutte le somme dovute alla Repubblica per Affitti, Censi, Canoni, ed altre di qualunque natura menzionate nell'istessa Legge.

Considerando, che niuno può dispensarsi dal saldare simili debiti senza rendersi colpevole verso la Repubblica, ed anche verso i Particolari, che non essendo Debitori, si trovano perciò gravati di tutto il peso delle spese pubbliche.

Considerando, che le Leggi dichiarano la caducità contro tutti i Debitori di Canoni Nazionali, che non abbiano esattamente pagato alla scadenza l'importo de' medesimi.

Considerando, che molti Individui hanno amministrato i Beni Nazionali, e rendite pubbliche, e che devono perciò render conto delle somme da loro percette.

Considerando, che tutti i Direttori, e Ricevitori stabiliti dalle Leggi de' 9. Fiorile, e 29. Messifero non sono ancora in attività in tutti i Dipartimenti della Repubblica, e che nulladimeno interessa di accelerare tanto il rendimento de' Conti de' diversi Contabili, quanto la ricupera delle somme dovute al Governo dagli Affittuarj, Canonisti, ed altri Debitori, e Detentori de' denari pubblici.

Deliberano, e notificano quanto siegue:

Art. I. Il Direttore, e Ricevitore del Dipartimento del Tevere, ciascuno in ciò, che lo concerne adempiranno indipendentemente dalle loro funzioni nel loro Dipartimento, quelle, che dovrebbero esercitare i Direttori, e Ricevitori presso gli altri Dipartimenti.

Art. II. In conseguenza il Direttore del Dipartimento del Tevere, per mezzo di pubblico affisso chiamerà nel termine di 24. ore al rendimento de' Conti tutti gli Amministratori, e Agenti Contabili dal primo stabilimento della Repubblica sino al presente giorno in qualunque Dipartimento abbiano essi amministrato, o percepito il tutto a norma della Legge de' 29. Messifero Anno 7.

Art. III. Chiamerà egualmente nel termine di 24. ore, e per mezzo di pubblici affissi a fare dichiarazione dello stato de' loro debiti tutti gli Affittuarj, Canonisti, ed altri debitori in qualunque Dipartimento siano situati i Beni, per i quali devono corrispondere a fine di farsi esibire i documenti giustificativi dei pagamenti, che potessero aver fatti in mani di qualche Agente pubblico, qualunque siasi.

Art. IV. Di concerto con il Direttore il Ricevitore del Dipartimento del Tevere riceverà dai Debitori sopra enunciati le somme delle quali la Repubblica è Creditrice verso di loro, come altresì farà tutte le istanze per indennizzazioni, interessi, e caducità, e segnatamente accetterà la devoluzione di tutti i Fondi Enfiteutici Nazionali, i di cui Possessori non avranno nelle debite scadenze pagato intieramente il Canone a tenore delle Leggi tutt'ora veglianti, e dei patti delle Investiture.

Art. V. Terrà tanti Conti separati quanti sono i Dipartimenti della Repubblica.

Art. VI. L'Amministrazione Nazionale ingiunge a' suddetti suoi Preposti di perseguitare con tutto il rigore anche con l'esecuzione Militare tutti i Detentori per qualsivoglia titolo del danaro pubblico sopraindicati, come anche di tradurli innanzi ai Tribunali, anche criminalmente se vi è luogo.

Art. VII. Gli enunciati Direttore, e Ricevitore giustificheranno all'Amministrazione Nazionale nel termine di otto giorni da oggi le diligenze, che avranno praticate in seguito della presente deliberazione, e dovranno ogni Decade rendere conto al-

la stessa Amministrazione delle operazioni fatte nella Decade precedente.

Gli Amministratori Nazionali
Quenard, Bartolucci, Nicolaj

LIBERTA' Num. 136. EGUAGLIANZA

Armata di Napoli Divisione di Roma. In nome del Popolo Francese.
Seduta de' 16. Fruttifero an. 7. Repub.

Lunedì 1. Settembre. 1799.

SEntenza della Commissione Militare, che condanna alla pena di morte in virtù dell'*art.*2. *tit.*4.della Legge *de'*21. *Brumale sulli Delitti, e le Pene*, contro Carlo Poggi reo di Spionaggio per gli Briganti di Frascati, con avergli impegnati a venire a Roma, dicendo, che aveva duemila Coccarde Napolitane da distribuire al di loro arrivo.

Sottoscritto = *Delhotat Capitano Relatore*.

LIBERTA' Num. 137. EGUAGLIANZA

Roma 17. Fruttifero Anno 7. Rep.
Il Comitato Provvisorio del Governo Stabilito in virtù della Legge dei 6. Termifero Anno 7.

Martedì 3. Settembre 1799.

Proclama.

LA più giusta, e principal cura del Comitato è quella di assicurare al Popolo la necessaria sussistenza. Mentre egli s'occupa indefessamente di questo sacro oggetto, vede con ribrezzo, che alcuni Agricoltori, e Possessori di Grano, e di Bestiami invece di concorrere al pubblico vantaggio trascurano l'invito, che loro fu fatto con Proclama dei 3. Fruttifero, con il quale gli fu ingiunto d'introdurre in Roma nel termine di una Decade, tutto il Grano esistente nelle Tenute dell'Agro Romano, e di avvicinare alle nostre mura tutto il Bestiame possibile. Questi scioperati, negligentando il proprio, sacrificano l'interesse pubblico; amano meglio di lasciare le loro sostanze in preda al furto, ed alla Rapina de' Briganti, che trasportarle in Roma a profitto de' loro fratelli, de' pacifici Cittadini. Il Governo però non può riposar tranquillo sù tanta indolenza. Il pretesto della mancanza de' mezzi da trasporto non si ammette, perchè non è vero. Chi non ha tali mezzi del proprio, deve valersi di quelli de' Careggiatori per mestiere, che sono in abbondanza, sia con carri, sia con bestie da Soma. Presentandosi ai Grandi Edili, riceveranno la direzione, e l'appoggio, che gli sarà necessario per l'adempimento del Decreto del Comitato, il quale per una

graziosa condiscendenza, proroga il termine già prescritto nel primo Proclama ad un' altra Decade dalla data del presente. Chiunque abuserà di questa condiscendenza medesima; chiunque si mostrerà renitente all'invito, sappia, che non sarà ammessa alcuna scusa, e che spirato il termine la forza armata scorrerà le Tenute, per confiscare i generi non trasportati, e applicarne il valore a beneficio del Popolo. Li Grandi Edili sono specialmente incaricati per l' esecuzione di questa disposizione, della quale si vuole onninamente l'osservanza.

Per il Presidente del Comitato De Romanis.

Per il Comitato il Segretario Generale G. Bernard.

LIBERTA' Num. 138. EGUAGLIANZA

Roma li 18. *Fruttifero Anno* 7. *Repubblicano*.

Il Comitato provvisorio del Governo stabilito in virtù della Legge dei 6. *Termifero anno* 7. *Repubblicano*.

FRa gli oggetti rilevanti, e moltiplici affidati alle cure del Governo, quello che sovra ogni altro ne richiama la sollecitudine, è la soddisfazione del debito pubblico, di cui i Luoghi di Monte formano uno de' rami principali. Senza dubbio l'imperiose circostanze, che dai grandi avvenimenti traggono la loro origine, hanno posto fin' ora il Governo nell' impotenza di ripartire soccorsi legittimamente dovuti ad un numero considerevole di Famiglie, alle quali tutto il mezzo di sussistenza era il prodotto de' Luoghi di Monte. Ma è ben debito del Comitato d'occuparsi particolarmente sulla condizione di questa classe sì interessante di Creditori, e di diriggersi, e pervenire con un travaglio preparatorio, ed indispensabile alla meta, cui ha veracemente a cuore di conseguire. Per giungervi il Comitato ha nominato una Commissione composta dei Cittadini Pace, Basilj, e Gaspardi.

Questa Commissione si radunerà li 25. del corrente, giorno del Proclama, in Casa Pace a Monte Citorio. Sarà essa incaricata di ricevere, esaminare, registrare, e visare i titoli de' Proprietarj de' Luoghi di Monte, e ne farà in seguito il rapporto al Comitato.

Tutti i Proprietarj de' Luoghi di Monte domiciliati nel Dipartimento del Tevere hanno tre Decadi di tempo, onde rimettere nelle mani della detta Commissione i titoli, ed i documenti giustificativi del loro credito.

Si accorda una dilazione di sei Decadi, contando dal giorno della pubblicazione, ai Proprietarj domiciliati negli altri Dipartimenti della Repubblica.

Tutti gli stranieri sono autorizzati a fare la loro dichiarazione entro il termine di otto Decadi.

Passate queste diverse epoche il Governo non riceverà più istanze su tale oggetto, ne' reclami.

Sì tosto, che la massa de' Luoghi di Monte sarà legalmente cognita, si stabilirà una Legge che fissi il modo dei rimborsi.

Subito, che gli sforzi costanti del Comitato, e che l'esecuzione delle misure da esso prese gli permetteranno d'invitare alla liquidazione gli altri creditori del Governo, il Comitato dimostrerà co' fatti, non essere egli meno geloso di meritare la fiducia de' suoi Concittadini, che di mostrarsi il difensore de' dritti loro, e de' loro vantaggi.

Terminata, che siasi questa liquidazione si occuperà indi il Comitato al rimborso dei Vacabili, ed al pagamento delle Giubilazioni.

Pel Presidente del Comitato Breislak.
Per il Comitato = Il Segretario Generale G. Bernard.

LIBERTA' Num. 139. EGUAGLIANZA

Roma 18. *Frnttifero Anno* 7. *Rep.*

IL Comitato provvisorio del Governo stabilito in virtù della Legge dei 6. Termifero anno 7. Repubblicano: Considerando che l'operazione del prestito forzato di centomila Scudi procede con una somma lentezza; in vista dei presenti urgentissimi bisogni: Decreta

Art. I. I cinque Commissarj Borghese, Doria, Colonna, Odescalchi, e Cesarini saranno responsabili dei pronti, e regolari versamenti, che si debbono fare nella Cassa della Grande Questura, e dei Magazzeni Militari.

Art. II. Potranno i medesimi scegliere tra le famiglie possidenti di Roma altre venti Case, colle quali parteciperanno la loro responsabilità.

Art. III. Sono autorizzati a fare nel riparto dei 18. Termifero quei cambiamenti che crederanno opportuni, per costringere al pagamento i morosi colla esecuzion Militare.

Art. IV. Copia del presente Decreto sarà inviata ai cinque Commissarj suddetti, per la più pronta esecuzione.

Il Presidente del Comitato Perillier.

Per il Comitato il Segretario Generale G. Bernard

Per Copia Conforme *Il Segr. Gen.* G. Bernard.

Li Commissarj scelti in ajuto in conformità dell'Articolo II. del Decreto del Comitato Provvisorio del 18. corrente sono li seguenti

Ghigi ex-Principe, Simonetti ex-Marchese, Barberini ex-Principe, Colonna Girolamo, Turlonia, Ragione Scultheis, e Pappiani, Palombi Francesco, Marescotti Francesco, Ragione Lavaggi, e Compagni, Giorgi Carlo, Colizzi Vincenzo, Pallavicini ex-Principe, Sciubert fratelli, Sartori Carlo, Ragione Cini, e Tarroricca, Gaetani ex-Principe, Patrizj ex-Marchese, Biondi Francesco, Lante Vincenzo ex-Duca, Ottoboni Antonio ex-Duca.

LIBERTA' Num. 140. EGUAGLIANZA

Giovedì 5. Settembre 1799.

Dal Quartier Gen. di Roma li 19. Fruttifero Anno 7. Rep.

Pietro Garnier Generale di Divisione Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Rep. Romana in istato d' assedio.

Proclama al Popolo Romano.

ROmani. Una grande congiura si è finalmente scoperta. Il Governo ne ha nelle sue mani la trama. Alcuni de' Congiurati sono già arrestati. Il loro infame progetto, era vendere questa Città agli scellerati Briganti, incendiare le Case de' Possidenti, ed uccidere tutti i Patriotti. Non il sesso, non l' età doveva garantire dal loro furore. Era destinato, che il sangue scorresse a torrenti per le vostre strade. Il Genio della Libertà, che protegge queste mura ha fatto scuoprire i loro empj complotti. Romani, siate tranquilli, e sicuri. I Francesi vi assistono, ed essi sono concordemente decisi o a salvare la vostra libertà, o a morire insieme con Voi. Cospiratori tremate. La vendetta Repubblicana è pronta a piombare su di Voi. La classe de' Cittadini, che sotto varj pretesti doveva essere sacrificata è innumerabile. Romani, se ne volete una riprova, leggete l' estratto seguente delle lettere originali del Cardinal Ruffo intercettate, ed ora esistenti presso di me. Qualunque Cittadino potrà verificare la soscrizione di Ruffo ben cognita a questa Città.

Intanto la sicurezza de' Cittadini è nelle mani del Governo. Esso sarà ugualmente deciso contro i nemici della Patria,

come lo è per proteggerne gli amici. Ogni Individuo, che si allontanasse da queste misure sarà abbandonato al rigore militare. Ogni contrada in cui accaderà qualunque mossa, che attraversi il buon ordine, e che tenda alla cospirazione, sarà incendiata. *P. Garnier.*

Estratto di Lettera del Cardinal Ruffo a Rodio in data 10. Agosto scaduto (v. s.)

La Truppa è troppo debole per esser divisa. Non lasciate guarnigione in alcuna parte. La Guardia Nazionale sarà facile ad esser guadagnata al partito. Intanto non tentate l'impresa di Roma senza soccorsi, e senza corrompere una buona parte del popolo. Il Ghetto sarà la prima parte della Città, che esporrete al saccheggio. Accetterete tutti i Giacobini, che si daranno al partito Realista, per esporli a combattere dalla parte di Narni, e così sacrificarli.

Altra Lettera di Ruffo a Rodio del dì.... Agosto (v. s.)

Credo, che al ricevimento della mia lettera sarete già ben avanzato nello Stato del Papa; conviene dunque stabilire il metodo, per ivi distruggere tutto il partito Repubblicano, e sue aderenze. Dividete in tre classi il popolo di Roma. Tutti gl' individui, che prima dell' invasione de' Francesi nello Stato Romano erano del partito repubblicano, comprendendovi quelli che avessero ordito cospirazioni, tentato rivoluzioni, intervenuti nei Club, o parlato pubblicamente contro i Sovrani, o anche il Governo locale. Di questi, molti saranno pubblicamente conosciuti, per essere stati i primi a rivestire le cariche repubblicane di Consoli, Senatori, Tribuni, Edili, ed altro. Costoro saranno arrestati, e messi in giudizio. La seconda classe sarà di tutti gl' individui, che hanno ottenuto in appresso qualche impiego nella Repubblica poco dopo il suo stabilimento. Di questi altresì dovrete assicurarvi. Ne' medesimi comprenderete tutte le persone facoltose, le quali non essendosi manifestamente svelate contro il sistema Repubblicano, sono sospette di averne adottato i principj. La terza classe finalmente abbraccerà tutti quegl' individui, che avendo anche per sola miseria accettati degl' impieghi, hanno qualificata col fatto la loro avversione all' Ecclesiasticismo, ed al Realismo. Fate, che le punizioni sieno accompagnate da sommo rigore.

LIBERTA' Num. 141. EGUAGLIANZA

Giovedì 5. Settembre 1799.

Roma li 19. Fruttifero Anno 7. Repubblicano.

Il Comitato Provvisorio del Governo stabilito in virtù della Legge dei 6. Termifero Anno 7. Repub.

Proclama ai Cittadini Romani.

MEntre i Francesi travagliano col loro sangue a sostener la nostra Repubblica; mentre il Governo si occupa con ogni stento ad allontanare l'indigenza specialmente dalla Centrale, Romani, dentro le vostre Mura, fra Voi, si congiura contro la pubblica Libertà, contro la Sicurezza, e la Pace de' Cittadini. Il Governo istruito da lungo tempo di queste trame ne ha già sorprese la scorsa notte le fila inique. I Capi sono tra i ferri, subiscono attualmente il più rigido esame, e fra momenti vi aspettano i loro Complici.

Romani, i Francesi piuttosto che abbandonarvi alle stragi degli Assassini, sono costantemente pronti a difendervi. Essi divideranno con Voi i travagli, ed i pericoli, e quando altra salute non rimanesse, periranno con Voi. Lo promisero, lo manterranno. Siate tranquilli dunque, o Romani; veglia il Governo alla conservazione vostra, e alla vostra tranquillità. Ei non esige da Voi, che la quiete degli animi, la sommissione alle Leggi, e l'avversione al disordine.

Il Presidente del Comitato Perillier.

Pel Comitato il Segretario Generale G. Bernard.

LIBERTA' Num. 142. EGUAGLIANZA

Venerdì 6. Settembre 1799.

Armata di Napoli = Divisione di Roma.

Dal Quartier Generale di Roma li 20. Fruttifero Anno 7. della Rep. Francese.

Pietro Garnier *Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Rep. Romana in stato d'Assedio.*

Ordine del giorno.

PReviene tutti i Cittadini componenti la Guardia Nazionale Sedentaria, Battaglione de' Volontarj Romani, e generalmente tutti i Soldati Romani, che ha nominato il General di Brigata Santacroce, per prendere il Comando di tutte le suddette Truppe in luogo del Cittadino Lasagni.

Ordina in conseguenza di riconoscerlo, e di obbedirlo in tutto ciò che comanderà, per il bene del servizio, e la conservazione del Governo Repubblicano.

Il Ministro della Polizia generale è incaricato di render pubblico il presente ordine col mezzo della stampa.

P. Garnier.

Per Copia Conforme *Piamonti*.

LIBERTA' Num. 143. EGUAGLIANZA

Armata di Napoli Divisione di Roma. In nome del Popolo Francese. Seduta de' 21. Fruttifero an. 7. Repub.

Sabato 7. Settembre 1799 V.

SEntenza della Commissione Militare, che in conformità dell' *art. 2. tit. 4.* della Legge *de' 21. Brumale sulli Delitti, e le Pene* condanna alla pena di morte Paolo Pecorari, detto *Brugnolo* reo di essere stato più volte, con altri Romani, a Frascati in Casa del Gen. degl' Insorgenti Rodio, per concertare insieme i mezzi di organnizzare una rivolta in Roma, e farla scoppiare nell' istante, in cui gl' Insorgenti avrebbero voluto entrare nella Città, e di essere stato uno degli Spioni del suddetto Rodio.

Sottoscritto = *Delhotat Capitano Relatore*.

LIBERTA' Num. 144. EGUAGLIANZA

Roma 23. Fruttifero Anno 7. Repubblicano.

Il Comitato Provvisorio del Governo stabilito in virtù della Legge dei 6. Termifero anno 7. Rep.

Lunedì 9. Settembre 1799 V.

VIsti i bisogni urgenti, e continui dei trasporti per l'Armata. Visti gli abusi introdottisi ne' metodi fin quì pratticati per supplirvi. Visti gl' inconvenienti derivanti dalle Requisizioni. Visti i giusti reclami de' Possidenti de' Carri, e Barrozze, ed Agricoltori Decreta.

Art. I. Saranno esenti gli Agricoltori, e Possessori di Barrozze, e Bovi in avvenire da qualunque Requisizione.

Art. II. I suddetti per supplire ai Trasporti dell'Armata dovranno pagare nei cinque primi giorni, e l'altra metà negli altri cinque giorni consecutivi di ogni mese incominciando dal dì 1. Vendemmiale in mani del Citt. Zobboli Antonio la metà del numero di Piastre ripartite sopra i suddetti a tenore della quì annessa nota sottoscritta dal Cittadino Presidente, e dal Segretario Generale.

Art. III. Per chiunque non si presterà a fare il suddetto pagamento, restano accordate tutte le facoltà al Cittadino Zobboli Antonio di mettere in requisizione i di lui Carri, e Bovi, e di procedere militarmente.

Art. IV. Qualsivoglia Possessore di Carri, e Cavalli di Vet-

tura d'ora innanzi non potrà fissare Vetture per fuori di Roma, se prima non avrà riportato il permesso dal Comitato.

Art. V. Qualunque Vetturino, o altri Individui soliti ad affittare Carozze, o Cavalli, saranno tenuti dare i loro Carri, e Cavalli alle occorrenze, previo il pagamento di scudi due, e baj. cinquanta moneta fina al giorno, altrimenti si prenderanno su di loro le misure le più decise.

Art. VI. Il Citt. Zobboli in seguito delle sopraccennate autorizzazioni, e garanzia del Governo sarà tenuto di prestarsi all'adempimento di tutti i trasporti, per i quali verrà ricercato dal Governo suddetto.

Art. VII. Il medesimo per dar sfogo dell'Amministrazione, ed erogazione delle Somme poste a di lui disposizione dovrà tenere una Contabilità in regola, dalla quale in ciascun mese dovrà dedursi un Conteggio dimostrativo dell'Introito, ed Esito mensuale, che dal Zobboli verrà presentato al Comitato.

Art. VIII. A contemplazione di detta Opera da impiegarsi dal Zobboli nel prestarsi all'effetto de' Trasporti, per cui verrà ricercato, e del peso di dover render conto della sua Amministrazione, gli si assegna dal Governo una indennizzazione di scudo uno quotidiano, che egli potrà accreditarsi nel detto mensuale Conteggio da esibire.

Il Commissario Ordinatore è incaricato ad invigilare per l'esecuzione del presente Decreto.

Il Presidente del Comitato Perillier.

Pel Comitato = Il Segretario Generale G. Bernard.

Nota dei Cittadini Tassati a tenore dell'Art. II.

Abbondi Giovanni	*Piastre* 10	Bracciano	10
Abbondi Crespino	8	Barberini	10
Airoldi Marco	8	Battaglia Giovanni	3
Antonucci Felice	5	Boccacciari Carlo	3
Antonini Valentino	5	Buttaoni Filippo	3
Armellini Francesco	3	Bertarelli	3
Assenti Giuseppe	5	Bonelli Girolamo	3
Amici Donato	3	Carnevali Fratelli	8
Belardi Giovanni Antonio	3	Cleter Francesco	10
Bandini Fratelli	5	Conti Giuseppe	5
Belardi Marco	3	Canori Giovanni Battista	15
Borghese	15	Cimorini, ed Amari	8

Cruciani Giuseppe	12	Giusti Giusto	5
Crespi Isidoro	5	Grimaldi Giovanni	3
Ciccaglia Pietro	8	Ingami Eredi	8
Crespi Tommaso	5	Jacometti Bernardino	5
Carbone Francesco	3	Ludovisi Francesco Ant.	5
Cerasa Fratelli	6	Lugani Francesco	12
Casini Felice	5	Lisoni Francesco	5
Camognani Giuseppe	3	Liberti Marco	15
Cosentini Venanzio	3	Lucani Gioacchino	3
Castellini Pietro	5	Lucci Teodoro	5
Dezi Eredi	5	Leonardi Antonio	5
Diotallevi Domenico	5	Maggi Filippo	8
Diotallevi Gioacchino	8	Maggi G. B., e Pietro Paolo	5
Del Grande Fratelli	5	Maggi Domenico	5
De Angelis Fratelli	5	Merolli Gius., e Marinucci	10
De Cæsaris Fratelli	5	Maruffi Pier Luigi	5
De Arcangelis Francesco	5	Merolli Fratelli	5
De Paolis Francesco	5	Moroni Michele	5
Doria Luigi	3	Manzi Fratelli	5
D'Antonio Biagio	8	Malanca Giuseppe	3
Del Grande Gioacchino	3	Nebbia Angelo	5
Fioravanti Romano	8	Narducci Fratelli	12
Fanucci Tommaso	3	Narducci Giovanni	3
Fiori	5	Nizzica Matteo	3
Floridi Ottavio	8	Olivieri Bernardo	3
Franzetti Antonio	6	Paolucci Antonio	3
Gigli Antonio	5	Petrella Andrea	8
Giorgi Andrea	15	Pelandini Anastasio	5
Giovanni Benedetto	3	Pier Gentili Francesco	3
Giorgi Felice, e Fratello	10	Paolini Vincenzo	8
Graziosi Felice	8	Piervincenti Vincenzo	5
Giovenale, e Pigliucci	5	Pallavicini	10
Giorgi Giuseppe	8	Petrolini	3
Galassi Fratelli	12	Patrizi	12
Garofalo Fratelli	12	Petraccini	3
Garofalo Luigi	5	Piergentili Ignazio	3
Gigli, e Franchi	12	Pompei Lorenzo	3
Guidi Silvestro	3	Rossetti Fratelli	3
Grazia Salvatore	8	Ricci Giovanni Battista	3

Rossi Fratelli	8	Vitelli Antonio	3
Riccioli Francesco	8	Vanni Felice	8
Ruspoli	12	Vanni Giovanni Battista	10
Ridolfi	5	Valdambrini	8
Serafini Francesco	3	Valerj Fratelli	5
Simonetti Francesco	3	Ventura Belardino	3
Stazi Gaudenzio	3	Vescovi	3
Santini Sebastiano	8	Zannetti Fratelli	8
Scagnoli	3	Zocchi Giovanni Antonio	3
Stendardi Antonio	3	Di Pietro Panfilo	10
Trojani Domenico	3	Tartaglioni Antonio	8
Truzzi Francesco	5	In tutto Piastre	755

Il Presidente del Comitato Perilier.

Pel Comitato = Il Segretario Generale G. Bernard.

Per Copia Conforme *Il Segretario Generale* G. Bernard.

LIBERTA' Num. 145. EGUAGLIANZA

Roma 23. Fruttifero Anno 7. Repubblicano.

Il Comitato Provvisorio del Governo Stabilito in virtù della Legge dei 6. Termifero Anno 7. Repub.

Lunedì 9. Settembre 1799.

CONsiderando, che allorquando il Governo inflige delle pene pecuniarie agl' Individui che si sono sottratti alla garanzìa della tranquillità pubblica con occultarsi all'Autorità Suprema, che gli avea notati per Ostaggi, la sua intenzione è quella di provare a tutti i Cittadini, che a veruno è permesso d' isolarsi dalla Causa pubblica, mentre la Patria reclama la sua presenza.

Considerando, che il maggior contrassegno di confidenza, che possa dare il Governo è di rivestire un Cittadino di poteri sufficienti per assicurare l' afflizione delle pene, che Egli pronuncia, e che in conseguenza di questo principio ogni Cittadino, che abusa delle importanti funzioni affidategli, per esigerne delle personali retribuzioni è convinto col fatto d'essere indegno di adempire a pubbliche funzioni.

Visti i rapporti, e le denunzie dedotte al Comitato contro la condotta tenuta dal Cittadino Paolo Benzi nella vendita ordinata del Mobilio dei Cittadini Bonaccorsi, e Patrizj, dai quali risulta, che il detto Benzi ha venduto gli uni a prezzi tali, che degli oggetti da lui aggiudicati per cinquantacinque Piastre, sono stati rivenduti per Piastre ottocento, allorchè per ordine del Governo n' è stata rinnovata vendita; e che egli ha fraudo-

lentemente esatto, per non far seguire la vendita degli altri, una retribuzione a suo privato profitto di cinquecento Piastre.

Vista la denunzia, la quale porta, che il Cittadino Niccola Castelli Negoziante, il quale si era presentato in nome di una Compagnia, per acquistare i mobili posti in vendita del Citt. Patrizj, ha esatto da lui un obbligo di seicento Piastre, per ritirare la sua offerta data all' incanto: Decreta quanto siegue

Art. I. Gli obblighi estorti al Citt. Patrizj dalli Cittadini Paolo Benzi, e Niccola Castelli sono dichiarati nulli, e dovranno restituirglisi senza ritardo.

Art. II. Il Cittadino Paolo Benzi è destituito dalle funzioni d' Ispettore delle Dogane, e da tutte le altre, che potesse esercitare per parte del Governo nella Comune di Roma, senza una espressa permissione del Governo, sotto pena di un'emenda di quattromila Piastre.

Art. III. La Sezione delle Finanze, e quella della Giustizia, e Polizia sono particolarmente incaricate dell' esecuzione del presente Decreto, il quale sarà stampato, affisso, e riportato nel Bollettino delle Leggi della Repubblica.

Il Presidente del Comitato Perilier.

Pel Comitato il Segretario Generale G. Bernard.

LIBERTA' Num. 146. EGUAGLIANZA

Armata di Roma. In nome del Popolo Francese.

Sentenza pronunciata dalla Commissione Militare

Seduta de' 19. Fruttifero an. 7. Repub. (Pubblicata li 23. detto)

(Publicata) Lunedì 9. Settembre 1799.

LA Commissione Militare stabilita in Roma in virtù della Legge dei 14. Fiorile anno VI. Repub. Si è adunata à Monte Citorio nella Casa de' Missionarj ad effetto di giudicare *Luigi Donati* Padre, e *Giuseppe* suo Figlio, il primo di anni 55., ed il secondo di anni 28., nativi di Poggio Mirteto nel Dipartimento del Clitunno &c. il Presidente ha proposto la questione seg.
„ Li nominati Luigi, e Giuseppe Donati accusati di aver tiranneg-
„ giato il Popolo nel tempo dell'estinto Governo, e di esser dive-
„ nuti Despoti; Di aver ritenute più Cariche ad un tempo; Di
„ aver abusato dell'autorità, che Essi avevano; Di essere stati gli
„ Autori, e li Motori dell'Insurrezione accaduta nel decorso Mese
„ di Germile in Poggiomirteto; Di aver occasionato il Saccheg-
„ gio di diverse Case all' incontro che una Colonna di Truppa
„ Francese si portò in Poggiomirteto; Di essere stati caggione

„ della morte di un Prete in tal' occasione; Di essersi fatti no-
„ minare Fornitori dell'Armata Napoletana, allorchè invase il
„ Territorio della Repubblica Romana; Di aver fatto arbitraria-
„ mente adunare un Consiglio di Guerra, e di aver falsificato
„ il Sigillo del Consolato, sono Colpevoli?

La Commissione Militare dopo aver maturamente, ed attentamente esaminata l' intera Procedura dei *Donati* Padre, e Figlio. Considerando primieramente, che la di loro condotta nel tempo del Governo del Papa, non può, nè deve esaminarsi dalla Commissione, e che quand' anche fosse stata in qualche modo censurabile, dopo sì lungo lasso di tempo non vi è luogo a sindacare i fatti accaduti sotto un' altro Governo.

2. Che dal tenore dell'Accuse loro date risulta l' odio, e l'animosità, essendo la Denuncia illegale, ed informe, perchè senza data, e senza firme.

3. Che li Capi Accusatori supposero, che per le di loro tirannìe, e dispotismo seguisse l' Insurezzione accaduta nel Mese trascorso di Germile in Poggio Mirteto, lo che è assolutamente falso, mentre costa in Processo, che i *Donati* Padre, e Figlio si studiassero ad ogni partito di reprimere sin dal suo nascere la Rivolta.

4. Che li Capi dell' Insurrezzione di Poggiomirteto, che sono in gran parte i di loro Accusatori, e contrarj Testimonj, anzi che armarsi per iscuotere il di loro preteso Giogo, come essi dicono, tagliarono l'Albero della Libertà per ben tre volte, si armarono espressamente contro il Governo Repubblicano, per arrestare li così detti Giacobini, ed impadronirsi di tutte le Carte della Nazione, giusta la prova, che ne risorge dalle stesse Lettere dei Capi dell' Insorgenza, le quali sono inserite in Processo.

5. Che il Saccheggio di Poggiomirteto, e la morte del Prete, che si addebitano al Figlio di Donati, non potevano calcolarsi a di lui carico, poichè egli non comandava la Colonna, che battè l' Insorgenti, ed il Prete fu estinto da alcuni Soldati prima che il Donati entrasse nella Comune in coerenza di quanto attestano molti Officiali, e Soldati, i quali asseriscono di più, che lo stesso Donati fu molto dolente del disgraziato avvenimento, e fece sospendere il Sacco, e risparmiare il Fuoco.

6. Che la condotta tenuta, ed il coraggio dimostrato in

tal incontro dal Figlio di Donati gli hanno meritato li più grandi elogj del Comandante della Colonna, e degli altri Officiali.

7. Che la dolce, e persuadente Lettera scritta di suo pugno da Giuseppe Donati all' Insorgenti, per invitarli a deporre le Armi, accettando un generale perdono, e la spedizione fatta in seguito, per lo stesso oggetto dell'Arciprete di Montopoli sono tutte prove di un cuor docile, e generoso.

8. Che il Donati Padre alla notizia dell' Insurrezione, se ne fuggì in Roma, e che all'arrivo delle Truppe Napoletane fu spedita una Pattuglia in di lui Casa per arrestarlo insieme col Figlio, e che il General Mecthc voleva farli fucilare ambedue.

9. Che l' imputazione data ai Donati d'essersi fatti nominare in Fornitori dell'Armata Napoletana non si giustifica, e quand' anche si giustificasse, il Decreto Consolare emanato a loro favore in virtù della Legge dell' Amnistìa li garantirebbe.

10. Che le Monture, e Coccarde del Papa, e dei Re di Spagna, e Svezia, che li Donati usavano nell' estinto Governo in virtù di Lettere Patentali, si ritrovarono fra le cose neglette della loro Casa, il che prova, che non avevano alcun cattivo animo nel ritenerle.

11. Che il Figlio di Donati acquistò nel Campo dell' Insorgenti, come provano più Testimonj, il Coltello ritrovato in di lui Casa, e che egli era immune dalla Requisizione delle Armi, perchè descritto nella Nota di quelli, che erano autorizzati a ritenerle.

12. Che parte degli Accusatori, e Testimonj contro li Donati resta complicata nella nuova Insurrezzione del Cantone di Poggiomirteto.

13. Che il Donati Padre era legalmente autorizzato dal Ministro della Giustizia a convocare un Consiglio di Guerra per far punire il Caporal Negretti, che aveva percosso il suo Capitano.

14. Che il Sigillo fatto fabbricare col mezzo di un suo Amico dal Donati Padre nella circostanza, in cui dai Consoli fu eletto in Provisioniero delle Sussistenze della Repubblica, è del tutto dissimile dai Sigilli, che ha in ogni tempo usati il Consolato, e che da questo stesso si ha una prova evidente della falsità di un tal capo di accusa.

Dietro queste considerazioni chiare a luce di pieno meriggio, la Commissione Militare dichiara unanimamente, che li

Donati, Padre, e Figlio non sono colpevoli di tutti i capi di accuse loro opposte, ed ordina, che siano al momento posti in Libertà.

Dichiara inoltre, che li nominati Virgilio Pescetelli, Onofrio Pescetelli, Canonico Luigi Savi, Alessandro Amatì, Francesco Melchiorri, Canonico Leopoldo Melchiorri, e Bernardino Ipoliti Accusatori, e Testimonj contro li Donati Padre, e Figlio sono falzarj, e calunniatori, e che li detti Donati potranno perseguitarli per la reintegrazione di tutti li danni da essi loro sofferti.

La Commissione ordina, che siano loro restituiti tutti gli Effetti, e tutto il Denaro loro tolto nella circostanza dell'Arresto, ed incarica il Capitan Relatore di fare tutte le necessarie ricerche à quest'oggetto, e di far mettere in esecuzione la presente Sentenza in tutto il suo contenuto, una di cui Copia sarà mandata tanto al Ministro della Giustizia, che al Generale Comandante la Divisione di Roma.

La Commissione Militare accorda alli Donati la facoltà di far istampare il loro Giudicato à proprie spese in quel numero di Esemplari, che crederanno a proposito per essere affissi, e distribuiti a chi loro piacerà.

Fatta, e pronunciata in Seduta pubblica in Roma, li Anno, Mese, e giorno sopradetti; li membri della Commissione, il Relatore, ed il Cancelliere hanno sottoscritta la minuta della Sentenza.

Mathivet Capitano, Relatore.

LIBERTA' Num. 147. EGUAGLIANZA

Roma 24. Fruttifero Anno 7. Repubblicano.

Il Comitato Provvisorio del Governo stabilito in virtù della Legge dei 6. Termifero anno 7. Rep.

Martedì 10. Settembre 1799.

NOTIFICAZIONE.

IL Comitato Provvisorio del Governo ordina a tutti i possessori di Buoni di Cassa dell'ex-Agenzìa Generale delle Sussistenze militari, che debbano nel termine perentorio di giorni tre a contare dalla data d'oggi, presentare li detti Buoni alla Commissione di liquidazione della prefata Agenzìa per esservi registrati, e bollati.

Ordina inoltre a tutti quelli, che avessero conto aperto colla suddetta Agenzìa generale, che nell'istesso termine di tre giorni debbano presentare l'estratto delle partite de' loro Conti,

con li documenti comprovanti alla precitata Commissione, che ne farà la liquidazione.

Avverte, che in mancanza delle sudette presentazioni nel termine sopra espresso li Buoni resteranno nulli, e di niun valore; Li Creditori in conto corrente non saranno più ammessi a pretendere cosa alcuna; e li Debitori saranno perseguitati straordinariamente come detentori del denaro pubblico.

La Commissione di liquidazione tiene le sue Sedute al Palazzo detto di Venezia, al primo piano, dalle ore dieci di Francia della mattina sino a due ore dopo mezzo giorno.

Per il Presidente del Comitato De Romanis.
Per il Comitato il Segretario Generale G. Bernard.

LIBERTA' Num. 148. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 24. Fruttifero anno 7. Notificazione.

Martedì 10. Settembre 1799.

AFavorire il trasporto delle derrate alla Centrale, ed a togliere ogni benchè piccolo ritardo, che le misure di sicurezza possono recare ai vignaroli, e conduttori di grascie, si fa noto, che questi non avranno più bisogno di passaporto per entrare, ed uscire dalla Centrale. Dovranno bensì essere muniti d'un Certificato da noi sottoscritto, e che sarà rilasciato al Burò Centrale a Piazza Madama a tutti quelli, che faranno costare essere Vignaroli, o Conduttori di grascie: e questo Certificato terrà luogo di passaporto.

Gorirossi, Wan-roy, Spada Grandi Edili.
Serpieri Segretario.

LIBERTA' Num. 149. EGUAGLIANZA

Repubblica Francese. Armata di Napoli. Divisione di Roma.
Dal Quartier Generale di Roma li 27. Fruttifero Anno 7. della Rep. Francese.

Venerdì 13. Settembre 1799.

Pietro Garnier *Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Rep. Romana in stato d'Assedio.*

Rapporto dell'affare di Monterotondo.

UNa Colonna di 1500. Briganti sotto gli ordini del General Salomon scese da Rieti, e venne nella notte dei 24. Fruttifero ad impadronirsi di Monterotondo, dove secondo il costume di questi Scellerati commise mille orrori. Il General Garnier informato di tale attentato ordinò ad un corpo di 600. uomini di marciare su Monterotondo nella notte dei 25. ai 26. sotto gli ordini del bravo Ajutante General Teulié; questa mar-

cia fu puntualmente eseguita, e la Colonna non trovò alcuno ostacolo sin a Mentana, ove rovesciò un corpo di 200. Briganti, che vi si era postato, di cui molti rimasero trucidati sul suolo. La Colonna proseguì la sua marcia su Monterotondo, dove fu ricevuta a colpi di cannone da 1500. uomini, che vi si erano fortificati; ma il General Teulié avendoli fatto rispondere con alcune palle da dodici, portò loro la confusione, e il disordine. La fanteria, e la cavalleria profittando di questo momento di terror panico si scagliò sopra di loro, ne uccise un gran numero, mentre il resto non trovò la sua salvezza, che nella fuga la più vergognosa. Il Citt. Thiery Cannoniere fu quello che slanciandosi intrepidamente sul loro pezzo da quattro li decise ad abbandonarlo. Egli sul campo di battaglia fu promosso al grado di Caporale.

Il resultato di questa vittoria ci ha procurato due pezzi d'artiglieria ben montati, delle munizioni, e varj bagagli. I Cittadini Blancard Capitano nell' 11. Reggimento di Cavalleria, Valenten Comandante i Carabinieri Romani, Bertholet, Piccoli, Salvatori Aggiunti, hanno dimostrato in questo affare il più gran coraggio, e dall'altra parte tutta la Colonna ha fatto il suo dovere. *P. Garnier.*

LIBERTA' Num. 150. EGUAGLIANZA

L E G G E

Venerdì 13. Settembre 1799.

IL General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana: Considerando, che l'Ospedale di S. Giovanni in Laterano non può corrispondere colle forze del suo patrimonio troppo sensibilmente diminuito al mantenimento degl' Infermi, che in ogni Stagione ricevono ospizio in detto luogo.

Considerando, che tra le prime cure di un Governo libero si riconosce quella di portar soccorso a quei stabilimenti di pubblico soccorso che mancano di mezzi, onde far sussistere gl' infermi che ebbero ivi asilo.

Visto il Messaggio del Comitato Provisorio del Governo del 15. del mese corrente,

In vigore dell'Art. 369. della Costituzione Romana, Decreta:

Art. I. Li beni, e rendite spettanti alla Chiesa, e Colleggio soppresso de' Marchegiani restano incorporati a favore dell'Ospedale di S. Giovanni in Laterano, con l'obbligo però, che lo stes-

so Ospedale debba a suo carico soddisfare ai pesi, che si richieggono, perchè la menzionata Chiesa de' Marchegiani resti aperta.

Art. II. Egualmente li beni, e rendite appartenenti all'Eredità Barazzi vengono ceduti, ed incorporati in favore dell'Ospedale medesimo, dovendosi per disposizione del Testatore li detti beni, e rendite erogare nella fondazione appunto di un'Ospedale.

Fatta in Roma li 27. Fruttifero anno 7. Repub.

Il General di Divisione Garnier

Il Comitato prescrive, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Per il Presidente del Comitato Breislak.

Per il Comitato il Segretario Generale G. Bernard

Per Copia Conforme *Il Segr. Gen.* G. Bernard.

LIBERTA' Num. 151. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Li 27. Fruttifero anno 7. Repub.

Condannati trasmessi dall' infrascritti Tribunali di Roma alla Galera, ed all'Opera a tenore delle rispettive Condanne.

Venerdì 13. settembre 1799.

1 TOnnerini Luigi di Vincenzo Bolognese condannato dal Consiglio di Guerra alli Ferri per anni 10. per furti.

2 Petrucci Giuseppe del fù Belardino da Castiglion del Lago.

3 Torre Fortunato di Giuseppe da Collescipoli.

4 Fiordi Domenico di Mattia da Perugia, e

5 Buffalini Francesco q. Pietro da Città di Castello condannati dalla Commission Militare alli Ferri per an. 10. per Briganti.

6 Biscioni Pasquale del fu Domenico d'Ancarana, e

7 De Simoni Mattia del fu Simone da Gubbio, condannati come sopra alli Ferri per anni sette per Briganti.

8 Corsi D. Vincenzo del fu Carlo della Città di Castello.

9 Pieroni Giuseppe del fu Pietro da Città di Castello.

10 Barbi Domenico del fu Andrea da Perugia condannati come sopra alli Ferri per anni 5. per Briganti.

11 Mori Carlo del fu Carlo Romano condannato alli Ferri per anno uno, come sopra per Brigante.

12 Anesanti Giovanni del fu Francesco da Ferentillo.

13 Scorsellini Filippo del fu Pietro da Ferentillo, e

14 Jacchetti Bernardino del fu Marco da Morro condannati dal Tribunale Criminale di Spoleti alli Ferri per anni 5. per più delitti.

15 Giacobbe Luigi q. Giacomo Romano condannato dal Tri-

bunale Criminale del Dipartimento del Tevere alli Ferri per anni cinque per più delitti.

16 De Serra Giuseppe di Giovanni Portoghese condannato dal Consiglio di Guerra alli Ferri per anni 4. per furto con abuso di Officio. *Melonj Commissario.*

LIBERTA' Num. 152. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 29. Fruttifero Anno 7.

Domenica 15. Settembre 1799.

NOTIFICAZIONE

AFissare il giusto prezzo delle Moliture de' Grani, ed a porre a livello l' interesse dei proprietarj del genere col prezzo, che merita l'opera della Molitura, ed a comporre una volta le dissenzioni fra i Fornari, ed i Molinari, ha il Comitato del Governo prese in matura considerazione le ragioni addotte da ambe le parti. Ha interpellati altresì i Fornari, ed i Molinari, e ponderate le ragioni da loro addotte, è venuto nella determinazione di fissare gli articoli seguenti, che in seguito dell' invito dallo stesso Comitato ricevuto ci affrettiamo di pubblicare.

1. I Fornari pagheranno paoli quindici per ogni viaggio, oltre l' emolumento della foglietta in baj. 20. al caricatore, e baj. 10 al seguitore.

2. I Molinari non potranno più pretendere la Verta, nè altro incerto su i viaggi, e dovranno riportare al Forno il giusto peso della farina macinata ad uso d' arte.

3. Riguardo poi ai Casarecci la Molitura sarà pagata bajocchi settanta per ogni rubbio, cioè baj. quarantacinque pel Molinaro, baj. sette e mezzo pel Seguitore, e baj. diecisette e mezzo, per chi trasporta detto genere. L' articolo secondo è applicabile egualmente riguardo alla Molitura de' Casarecci.

4. Mancando nel Peso oltre la quantità, che da l'arte, di una decina per rubbio, e non essendo macinata la Farina a dovere, il Fornaro, o Casarecciante sarà indennizzato del danno sul prezzo medesimo della Molitura. Con questa s' intende annullata qualunque altra tariffa fatta antecedentemente.

S' inculca l' esatta osservanza di quanto si è di sopra esposto, giacchè contro i trasgressori si agirà col rigore della legge.

Questa dovrà stare affissa in tutte le Custodie delle Mole, e nei Forni.

Gorirossi, Wan-Roy, *Spada* Grandi Edili.

Serpieri Segretario.

LIBERTA' Num. 153. EGUAGLIANZA

Divisione di Roma. In nome del Popolo Francese.

Sentenza pronunciata dal primo Consiglio di Guerra permanente della Divisione di Roma il dì 26. Fruttifero an. 7. Repub. (*)

(Sulliana) Romenica 15. Settembre 1799.

IL primo Consiglio di guerra permanente della Divisione di Roma, creato in virtù della Legge de' 13. Brumale anno V. convocato per ordine del Comandante, si è adunato in Casa Marefoschi a piazza Colonna, luogo destinato per le sue Sedute, ad effetto di giudicare Luigi Bonfigli, Capo di Battaglione, Comandante la Piazza, e Fortezza di Civita-Castellana, di anni 39. Romano, di cinque piedi e due pollici di Statura, Capelli e ciglia grigie, fronte larga, occhi bianchi, naso lungo, bocca, e labra mezzane, mento lungo, e viso ovale: Accusato di aver consegnata all' inimico la Piazza, e Fortezza di Civita Castellana senza una conveniente difesa, e senza esservi stato forzato dalle circostanze.

Il Consiglio deliberando a porte chiuse, solamente in presenza del Commissario del potere esecutivo, il Presidente ha proposta la seguente questione.

„ Luigi Bonfigli, Capo di battaglione, Comandante la „ Piazza e Fortezza di Civita-Castellana, accusato di aver con- „ segnato all' inimico la suddetta Piazza, e Fortezza senza una „ conveniente difesa, e senza esservi stato forzato dalle circo- „ stanze, è reo?

Raccoltisi i voti cominciando dal grado inferiore, il Presidente esternando l'ultimo la sua opinione; Il Consiglio di guerra Considerando, che in seguito della lettera dell'Ajutante Generale Zanini, in data de' 20. Termifero anno 7., che è stata l'ultima che il Comandante Bonfigli abbia ricevuta da lui, e che è concepita ne' seguenti termini:

„ E' inutile, che voi mi ripetiate di voler della Truppa, „ poichè vi ho di già più volte scritto, che sono impossibilita- „ to a potervene fornire; in conseguenza conviene che vi adat- „ tiate alle circostanze, e che facciate come potete „.

Questo Comandante ha dovuto perdere intieramente la speranza di essere soccorso, e di ricevere alcun rinforzo.

Considerando, che con una guarnigione di quasi quaranta

(*) *Affissa, e pubblicata li 29. detto.*

Uomini, numero al quale essa si trovava ridotta dopo un assedio di nove giorni, sarebbe stata cosa imprudentissima di ostinarsi a difendere il Forte fino all' ultima estremita; sopratutto dopo la presa della Città, poichè l' inimico poteva allora, mettendosi al coperto del fuoco degli Assediati, tirare sulle batterie dalle fenestre e merli delle Case vicine, e che le dominano;

Considerando, che dopo non aver avuto risposta a tre differenti Lettere scritte al Generale, Comandante in Roma, e trovandosi sempre più stretto dagli Assedianti, Bonfigli non poteva più sperare di avere alcuna comunicazione, e di poter partecipare il suo stato di penuria;

Considerando, che non si è determinato a capitolare, che dopo la decisione unanime del suo Consiglio di Guerra;

Considerando soprattutto, che la voce dell'evacuazione di Roma dalle Truppe Francesi, che aveva potuto essere fondata, ruinava intieramente le sue ultime speranze;

Dichiara a pieni voti, che il Citt. Luigi Bonfigli, di sopra qualificato, non è reo dell'accusa portata contro di lui; Ordina che sia subito messo in libertà, e ripristinato nelle sue funzioni, in conformità degli Articoli 31. e 37. della Legge dei 13. Brumale anno V. concepiti nei seguenti termini.

Art. 31. „ Nel caso in cui tre Membri del Consiglio di- „ chiarassero, che l'Accusato non è reo, sarà subito messo in „ libertà, e ripristinato nelle sue funzioni „.

Art. 37. „ Nel caso preveduto dall'Art. 31. sopraddetto, „ il Processo Verbale sarà terminato colla rimissione, o disca- „ rico di accusa del Prevenuto, chiuso e sottoscritto, come „ si è detto „.

Ingiunge al Capitano Relatore di mettere in esecuzione la presente Sentenza &c.

Sottoscritto = *Mathivet Capitano Relatore.*

Domenica 15 Settembre 1799.

LIBERTA' Num. 154. EGUAGLIANZA

Belair Generale di Divisione dell'Armata della Repubblica Francese, Comandante a Civita Vecchia in stato d' Assedio e Paesi che la circondano, ai Popoli dell'Italia. e principalmente agli Abitanti di Civitavecchia, ed ancora a quegli delle Città, e Campagne vicine.

IO veggo, Cittadini, con un vero rammarico, malgrado il mio desiderio di contribuire alla nostra felicità facendo regnare la calma, l' ordine, e la giustizia; malgrado le premu-

re che io mi sono date, perchè non vi succeda alcun danno, e perchè non possono restare impunite alcune delle vessazioni, alle quali si potrebbe tentare di esporvi: veggo dico con grandissimo dispiacere un gran numero di voi, che sembra disposto ad abbandonarsi a dei criminosi artifizj, ed a lasciarsi piegare a dei perfidi suggerimenti.

Esige la giustizia, che tutto ciò che tende a turbare il buon ordine, ed a tradire gli interessi in uno Stato, sia rigorosamente punito. L'Uomo giusto in simili circostanze senza bilanciare un sol momento, e senza ascoltare la sua inclinazione alla clemenza, abbandona al ferro vendicatore della Legge tutti i colpevoli, qualunque essi sieno, e qualunque ne sia il numero.

Bruto nell'antica Roma (voi non potete ignorarlo) fece cadere senza esitare, le teste de' suoi Figli colpevoli verso la Patria. Che un simile atto di giustizia vi serva di esempio, ed infiammi nel tempo stesso i vostri cuori del sacro fuoco dell'amor della Patria.

I mali dell'Italia provengono principalmente dalle ribellioni, che i nostri comuni nemici hanno saputo fomentare con perfidi artifizj. E' riuscito a costoro di spingere i popoli di questa bella Regione a degli atti attroci di crudeltà, che hanno poi cagionato delle spaventose rappresaglie. I popoli traviati provano in conseguenza i più grandi disastri. Così l'Italia resa infelice per la ribalderia dei suoi, e dei nostri nemici, si vedrebbe ben presto d'ogni intorno rovinata, se i suoi abitatori secondassero per più lungo tempo le funeste trame delle potenze coalizate.

Sono eglino forse i Turchi sempre ignoranti, e sempre feroci che potrebbero rendere la sorte dell'Italia così brillante e felice, quanto può esserlo con l'appoggio, e la potente protezione della Repubblica Francese? Sono forse i Russi, che quasi altrettanto ignoranti, e quasi direi altrettanto barbari, quanto i Turchi, che con la loro alleanza, e protezione sì vana, sì precaria, e sì lontana, possono fare sperare all'Italia il godimento dei vantaggi procurati sempre da una Libertà solidamente stabilita? I Russi sono pur quei popoli di cui la novecento novantanovesima parte è oppressa da una vergognosa schiavitù, che da tempo immemorabile hanno loro imposta po-

che centinaja di Aristocrati più inumani, e più tiranni di quelli, che la Storia della Sicilia, e dell' antica Roma divenuta corrotta ci rammentano come oggetto di odio, e di maledizione a tutte le Generazioni.

Potreste voi per avventura considerare gl' Inglesi come capaci di aprire d' avanti a voi le strade dei paesi Orientali, e tutte quelle che conducono i popoli all' opulenza, procurando loro numerosi rami di Commercio, e di industria? Ma voi abitanti della Repubblica Romana, e di tutta l' Italia, voi avete pur veduto sotto i vostri occhi questi Inglesi medesimi incendiar freddamente, e senza motivo i vascelli dei vostri Compatriotti! Che farebbero poi delle vostre proprietà, se caduti al fine sotto il loro giogo voi voleste una sola volta far prova di scuotere le pesanti catene, con le quali non mancherebbero di stringervi nel tempo stesso, che vi impoverirebbero con enormi contribuzioni! Abbiate presente quanto hanno fatto questi Isolani per rendere il loro commercio esclusivo. La storia, che con caratteri indelebili ha scolpito i loro delitti in Bengala, e in quasi tutte le Regioni dell'Asia, non vi ha ella fatto sapere quanti milioni d' infelici Indiani hanno coperte coi loro tristi ossami le fertili rive del Gange sopra le quali sono stati crudelmente mietuti dalla fame, dalli stenti, e da tutte le miserie della più barbara schiavitù? Questi terribili flagelli erano le conseguenze delle criminose speculazioni di una odiosa Compagnia di avidi Mercanti, della colpevole cupidigia di un Lord Clive forzato dai rimorsi ad uccidersi, e di un Hastings le di cui eccessive ricchezze neutralizzano e rendono inefficaci tutti i Tribunali della Gran Brettagna.

E quest' ultimo scandalo che deve condurre alla disperazione l'Uomo che si opprime, questo scandalo alla vista del quale la mia mano ricusa di delineare nuovi orrori, vi dimostra quanto sarebbero impotenti i vostri lamenti sopra le vessazioni, alle quali sareste condannati sotto il giogo degli Inglesi, se mai gli sforzi colpevoli dei vostri falsi fratelli potessero agevolar loro i mezzi di sogiogarvi. Meno abbondante nelle risorse, che il Bengala, che diverrebbe mai l' Italia se i feroci Brettoni giungessero a stabilirvisi? *Visam Britannos hospicibus feros* (Or. Lib. III. Ode IV.)

Non perdiate di veduta, o abitanti della Repubblica Ro-

mana, che nel mentre che gl' Inglesi vomitano sulle vostre coste degli scellerati che depredano, ed assassinano sì voi, che noi, e che intercettano le vostre comunicazioni, e le vostre relazioni d'industria, e di Commercio, io General Francese Repubblicano, e vostro alleato, io metto in opera tutti i mezzi per impedire che voi siate per più lungo tempo vittime della loro pirateria. Non perdiate di vista che l' Inghilterra tutto sagrifica per saziare la sua ambizione. Si può asserire senza timore di esagerazione, che ogni carico di Garofani, di Cotone, di Canella, di Pepe, o di Tè trasportato dal Commercio Inglese in Europa non ha potuto vegetare, che sopra strati inaffiati dal sangue di intere Nazioni da loro scannate. Considerati i costanti principj della loro cupidigia, ogni Nazione che si lasciasse assoggettare da loro, non può aspettarsi se non una sorte così funesta.

Il giogo degli Austriaci sarebbe senza dubbio ancor più duro, e più disastroso di quello degli Inglesi; poichè la ferocia è sempre tanto maggiore, quanto minori sono i lumi, e gli Austriaci sono lontani ancora dagli Inglesi relativamente ai progressi, che restano a fare nelle cognizioni umane a misura che si perfezionano dalle altre nazioni.

Dopo queste riflessioni, che il tempo non mi permette di svilupparvi, considerate o Cittadini quanto sieno colpevoli, e degni di esemplare. e terribile punizione non solo coloro, che o per una pertinacia di opinione, o perchè sono stati comprati, e corrotti, tenderebbero di favorire le potenze coalizate con le loro azioni, o anche con i loro voti colpevoli; ma ancora quelli infedeli Magistrati, che per la loro cattiva volontà o soltanto per la loro freddezza, inesattezza, e indifferenza potrebbero coadjuvare i complotti dei nemici della cosa pubblica.

Non chiamate o Cittadini, e Magistrati Romani sulle vostre teste delle vendette che sarebbero inevitabili, e tremende con rei maneggi, con criminose corrispondenze, e con prevaricazione; non crediate di potervi sottrarre alla mia vigilanza sulla persuasione di averle ben concertate. Io ve ne scongiuro in nome delle vostre famiglie, delle vostre spose; dei vostri Figli; ve ne scongiuro in nome del vostro proprio interesse, e della vostra Patria.

L'obbligo di conservarle il più religioso attaccamento, e l'amor più sincero, è il più sacrosanto dovere di tutti voi; adempite per l'avvenire esattamente a questo dovere, e l'esito sarà pienamente felice: io me ne rendo responsabile.

BELAIR

(*Affissa, e pubblicata in Roma senza data di Stamperia il dì 29. Fruttifero Anno 7. Repubblicano*).

LIBERTA' Num. 155. EGUAGLIANZA

Roma 30. Fruttifero Anno 7. Rep.

Lunedì 16. Novembre 1799.

Il Comandante la Piazza di Roma ai Cittadini Grandi Edili.

SOno informato, Cittadini, che sotto pretesto che si siano tenuti de' discorsi allarmanti, e tendenti ad avvilire le Autorità Costituite, e per diversi altri motivi molte inique perso ne s' introducono nelle Case dei pacifici, e stimabili Cittadini, per farvi delli arresti, e che le Case Religiose non sono rispettate più di quelle degli altri Cittadini, essendo soggette agli arresti, che vi esercitano questi iniqui medesimi, spesse volte in mio nome, e spesse volte a nome di qualche altra Autorità Civile, o Militare; e come lo scopo di questi scellerati non è che d' ottenere del danaro, per mezzo di qualche piastra mettono di poi in libertà quel pacifico Cittadino, che dovrebbe essere stato sempre rispettato; Conviene, Cittadini Grandi Edili, por fine a questi pericolosi disordini: dite ai pacifici Romani di ben guardarsi, impegnateli ad arrestare qualunque Birbante, che senza un ordine legale, e ben motivato s' introdurrà nelle Case dei Cittadini, per farvi degli arresti. Io non farò mai arrestare alcun Cittadino Romano, se il dovere non mi costringerà a questa dura estremità. Io ne darò l' ordine in iscritto; quest' ordine sarà sottoscritto di mia mano, e munito del mio sigillo; Niuno più di me detesta i ladri: Coloro, che rubbano in mio nome mi strappano il cuore; Saprò assai buon grado a chiunque li arresterà, perchè ne sia dato un severo esempio.

Salute, e Considerazione

Il Comandante la Piazza di Roma

Sottoscritto = *Beaufils*

LIBERTA' Num. 156. EGUAGLIANZA

Martedì 17. Settembre 1799.

LEGGE

IL General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana: Considerando, che alcune Autorità giudiziali usano di una negligenza inescusabile nell'esercizio delle loro funzioni, permettendosi degli abusi, ed ancora delle violazioni delle Leggi, che compromettono i diritti de' Cittadini: Volendo assicurare l'Amministrazione la più pronta, e la più esatta della Giustizia:

In vigore dell'Artic. 369. della Costituz. Romana, Decreta

Art. 1. Il Comitato Provvisorio del Governo è autorizzato a sospendere, e destituire i funzionarj pubblici dell'ordine Giudiziale.

Art. 2. Il Comitato nel pronunciare la sospensione, o destituzione, sarà tenuto di accennare i motivi de' suoi Decreti.

Art. 3. I Funzionarj pubblici dell'ordine Giudiziale sospesi, o destituiti saranno rimpiazzati in conformità delle Leggi dei 24. Pratile, e 29. Fiorile anno 7.

Fatta in Roma il dì 1. Complementario anno 7. Repub.

Il Generale di Divisione *P. Garnier*.

Il Comitato prescrive, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Comitato Breislak.

Pel Comitato = Il Segretario Generale G. Bernard.

Per Copia Conforme *Il Segretario Generale* G. Bernard.

LIBERTA' Num. 157. EGUAGLIANZA

Roma il 2. Complementario Anno 7. Repubblicano.

Il Comitato Provvisorio del Governo Stabilito in virtù della Legge dei 6. Termifero Anno 7. Repub.

Mercordì 18. Settembre 1799.

CONsiderando, che ciascuno deve contribuire alla pubblica sicurezza: Considerando, che molti di quelli, che prestar dovrebbero il servizio personale nel Primo Battaglione de' Volontarj Romani, oltrepassano l'età di anni 45. Considerando, che molti dell'Impiegati sono stati requisiti dal Governo, e che perciò restano esentati dal servizio personale: Considerando, che molte spese indispensabili occorrono per il Battaglione.

Visto il rapporto del Comandante Mazio. Decreta:

Art. 1. Tutti coloro inscritti in S. Carlo nelle note antecedenti, e posterioti, che oltrepassano l'età di anni 45., e che

dichiarano di non voler prestare il servizio personale nel Battaglione de' Volontarj, saranno soggetti al pagamento della stessa Tassa stabilita presso la Guardia Nazionale.

Art. 2. Nell'antecedente articolo sono compresi tutti i Funzionarj pubblici, gl' Impiegati requisiti dal Governo, e quei, che assolutamente si credono necessarj nei diversi Burò.

Art. 3. Dovranno essere soggetti alla stessa tassa quelli già nominati, che per incomodi personali non possono prestare il servizio.

Il Comandante del sudetto Battaglione de' Volontarj resta incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà stampato, e pubblicato.

Il Presidente del Comitato Breislak.
Pel Comitato il Segretario Generale G. Bernard.
Per Copia Conforme all'Originale
Il Comand. del 1. *Batt. de' Volontarj Romani* Mazio.

LIBERTA' Num. 158. EGUAGLIANZA

Roma li 3. *Complementario Anno* 7. *Repubblicano.*
Il Comitato Provvisorio del Governo stabilito in virtù della Legge dei 6. *Termifero anno* 7. *Rep.*

Giovedì 19. Settembre 1799.

COnsiderando, che la scarsezza dell' Olio in questa Centrale di Roma non tanto procede dalla mancanza del genere, quanto dall'avidità de' Monopolisti, e Incettatori, che lo nascondono, per tirarne maggior profitto. Considerando, che nelle circostanze presenti si deve eseguire qualunque misura, che tenda a sollevare più che sia possibile i Cittadini nelle loro indigenze.

Ordina:

Che tutti li Possessori d' Olio in Roma siano obbligati di darne l'assegna al Burò Centrale dentro il termine di tre giorni.

Che tutti quelli, i quali non daranno l'assegna, o la daranno meno esatta, saranno sottoposti alla perdita del genere, che sarà spacciato al Pubblico, e la metà del prezzo sarà rilasciato a favore dell'Accusatore, che sarà tenuto segreto, e l'altra metà sarà applicata in benefizio degli Ospedali di Roma.

Il Citt. de Romanis Membro del Comitato, per la Sezione Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Il Presidente del Comitato Breislak.
Pel Comitato = Il Segr. Generale G. Bernard.
Per Copia Conforme il Segretario Generale G. Bernard.

LIBERTA' Num. 159. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma 3. Complementario anno 7. Repub. Giovedì 19. Settembre 1799.

NOTIFICAZIONE.

IL Decreto sopra enunciato è abbastanza chiaro per se stesso, e non merita interpretazione, o estensione. L'olio, che abbonda ne' Magazzini degli oculati mercanti, e che la favorevole stagione promette di darcene una ubertosa raccolta, è l'oggetto delle cure del Governo. La penuria, che apparisce nella Centrale, e che grava sulla classe più bisognosa, e più interessante della popolazione, è prodotta dalle circostanze, e perciò al migliorare di queste, dovrà anch'essa sparire. Frattanto, chi presiede alle cose, tenta ogni strada per procurare un genere così necessario, ed usa quei mezzi, che, opponendosi alle brame mai sazie de' Monopolisti, possono provvedere al bisogno degl'Individui. Se i ricchi, ed i gran proprietarj, fossero animati da quello spirito di Democrazia, che insegna di dividere il superfluo, con quei, che mancano del necessario; se gli avidi Negozianti si contentassero di un' onesto guadagno; se le miserie pubbliche non irritassero vieppiù la sete dei crudeli Monopolisti; il Governo non sarebbe obbligato a valersi de' mezzi di coazione, e di rigore: Ma disgraziatamente è egli forzato a servirsene. Quindi è, che tutti i possessori di olio, tutti quelli cioè, che hanno nelle loro case, o altrove più di due barili d' olio, sono tenuti a darne l' assegnà nel nostro Burò Centrale dentro il termine di tre giorni dalla data della presente, e di eseguir tutto ciò, che si enuncia nel Decreto suddivisato. La circostanza esige, che si usi dell'estremo rigore nell'esecuzione del medesimo, ed esortiamo perciò ciascuno ad eseguirlo scrupolosamente.

Wan-roy, *Spada*, *Valerj* Grandi Edili.
Serpieri Segretario.

LIBERTA' Num. 160. EGUAGLIANZA

Divisione di Roma. In nome del Popolo Francese.
Sentenza pronunciata dalla Commissione Militare
Seduta delli 3. Complimentario an. 7. Repub. Giovedì 19. Settembre 1799.

LA Commissione Militare stabilita in Roma dal Generale di Divisione Garnier &c. si è adunata nel Convento de' Missionarj a Monte Citorio, luogo ordinario delle sue Sedute, ad effetto di giudicare li nominati, Nicola Marziani di anni 42. na-

tivo di Cisterna; Vincenzo Panzoloni di anni 19. nativo di Zagarola; Antonio Parmigiani di anni 19. nativo di Roma Bovaro, accusati d'avere tenuto nelle loro casse un Coltello, di più a Marziani una Bajonetta, supposti essere Insorgenti, e Giuseppe Minelli di anni 20. nativo di Ascoli Bovaro, supposto anche Insorgente; tutti e quattro arrestati nella Tenuta detta la Marsigliana.

La Commissione deliberando a porte chiuse, il Presidente ha proposta la questione seguente.

„ Li nominati Nicola Marsiani, Vincenzo Panzoloni, An-
„ tonio Parmigiani, accusati di essersi trovato nelle casse di cia-
„ scuno un Coltello, di più a Marziani una Bajonetta, supposti
„ essere Insorgenti, e Giuseppe Minelli, supposto anche Insor-
„ gente; tutti e quattro arrestati nella Tenuta detta la Marsi-
„ gliana, sono rei?

La Commissione Militare ha dichiarato unanimemente li nominati, Nicola Marziani, Vincenzo Panzoloni, Antonio Parmigiani, e Giuseppe Minelli, non colpevoli.

Ordina che siano messi subito in libertà.

Incarica il Capitano Relatore, di far loro restituire tutti gli effetti loro presi, lo incarica egualmente di render conto al Generale della cattiva condotta de' Sbirri, e della maniera arbitraria, ed illegale, colla quale i soprannominati sono stati arrestati, affinchè prenda quelle misure, che crederà esser convenienti, per prevenire simili abusi.

Sottoscritto = *Delhotat Capitano Relatore.*

LIBERTA' Num. 161. EGUAGLIANZA

Divisione di Roma. In nome del Popolo Francese.

Sentenza pronunciata dalla Commissione Militare.

Seduta del 4. giorno Complementario an. 7. Repub.

Venerdì 20. Settembre 1799.

LA Commissione Militare stabilita in Roma dal Generale di Divisione Garnier &c. Si è adunata, in seguito degli ordini del Generale, nel Convento de' Missionarj, a Monte Citorio, luogo ordinario delle sue Sedute ad effetto di giudicare Giuseppe Colasanti, Fortunato Desantis, e Mario Coretti di Veroli.

Essendo stata aperta la Seduta, il Relatore ha letto il Processo verbale d'informazione, e li documenti tanto in favore, che contro gli Accusati.

La Commissione deliberando a porte chiuse, il Presidente ha proposta la questione seguente:

Giuseppe Colasanti, Fortunato Desantis, e Mario Coretti, accusati di essere stati i Capi, e gli Autori dell' Insurrezione, che è accaduta a Veroli li 26. del Mese di Termifero Anno 6., di avere ucciso in quel giorno li Patriotti Gio. Filippo, e Francesco Franchi, padre e figlio, e di aver loro fatto soffrire i tormenti i più raffinati, dando ad uno molti colpi di coltello, e tagliandogli le orecchie, ed all'altro le parti genitali; e di averli gettati di poi l'uno sull'altro in un fuoco ardentissimo, quantunque fossero ancora semivivi: di aver massacrato li 27. dello stesso mese, i Cittadini Giuseppe Federici, soprannominato Coccia, Tommaso Pietrangeli, e li Preti Luigi Maria Meloni, Demetrio, e Paolo Marochi, tutti cinque Patriotti: dando tre colpi di coltello al collo del primo, e strappandogli a forza tutti i Capelli: dando al secondo de' colpi di Ascia, e tagliandogli una mano, e poi il collo; scannando il terzo nella maniera la più barbara, e la più orribile; fracassando la mascella del quarto a forza di colpi, facendolo perire di una morte spaventevole; e facendo morire il quinto come il primo; e di avere di poi tagliate le teste a questi cinque Patriotti, ed averle mostrate al Pubblico sulla piazza di S. Andrea di Veroli, gettandole in aria, e per colmo d'orrore di avervi ballato sopra; sono colpevoli?

La Commissione Militare ha dichiarato unanimemente li soprannominati, colpevoli de' delitti spaventevoli de' quali sono accusati, e li ha condannati a pieni voti alla pena di morte in conformità degli Articoli 1., e 2. della Legge degli 11. Termifero anno 6. &c.

Per Copia Conforme Mathivet *Capitano Relatore.*

LIBERTA' Num. 162. EGUAGLIANZA

Roma 4. Complementario Anno 7. Repubblicano.

Il Comitato Provvisorio del Governo Stabilito in virtù della Legge dei 6. Termifero Anno 7.

COnsiderando l'importanza di attivare l'esecuzione della Legge dei 27. Fruttifero anno 6., 30. Ventoso anno cadente, per assicurare ai difensori della Patria il prodotto dei Beni degli Emigrati: Decreta

Art. 1. I Beni degli Emigrati segnati nella Nota già pubblicata dal Ministro della Glustizia, e Polizia saranno senza ritardo seguestrati, se mai ne rimanessero tuttora alcuni non assoggettati a questa misura prescritta dalle indicate Leggi.

Art. 2. Saranno versati i loro prodotti nella Cassa dei Questori, ne' di cui Circondarj sono situati i fondi a forma dell' Art. XIX. della Legge de' 30. Termifero.

Art. 3. L'Amministrazione del Bollo, Registratura, e Dominio Nazionale è incaricata dell'esecuzione del presente Decreto.

Il Presidente del Comitato Breislak.

Per Copia Conf. *Pel Comitato il Segr. Generale*
Il Segr. Gen. del Comitato G. Bernard. G. Bernard.

LIBERTA' Num. 163. EGUAGLIANZA

L E G G E

Il Gen. Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana.

Venerdì 20. Settembre 1799.

COnsiderando, che lo Spedale della Trinità de' Pellegrini è inabilitato a sussistere per la mancanza de' fondi necessarj:

Considerando, che a questa parte può supplirsi con l'applicazione di fondi spettanti a stabilimenti meno utili:

Visto il Messaggio del Comitato Provisorio del Governo de' 29. del mese corrente;

In virtù dell'Art. 369. della Costituzione Romana Decreta:

Art. 1. Li Stabilimenti conosciuti sotto il nome di *Missione Imperiale, titolo di S. Prassede*, saranno applicati allo Spedale della Trinità de' Pellegrini, ed in conseguenza riuniti ai Beni del medesimo.

Fatta in Roma il 4. Complementario anno 7. Repub.

Il General di Divisione Garnier

Il Comitato prescrive, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Comitato Breislak.
Per il Comitato il Segretario Generale G. Bernard
Per Copia Conforme *Il Segr. Gen.* G. Bernard.

LIBERTA' Num. 164. EGUAGLIANZA

Repubblica Francese. Armata di Napoli. Divisione di Roma.

Sabato 21. Settembre 1799.

Dal Quartier Generale di Roma 5. Complementario Anno 7. Rep.

Pietro Garnier *Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Rep. Romana in stato d'Assedio.*

Festa del 1. Vendemiale anno 8. Rep. = Ordine della Festa.

ALle ore 12. della mattina dell'ultimo giorno Complementario, sarà annunziata la Festa per mezzo dell'Artiglieria del Forte.

Il primo Vendemiale dell'Anno 8. alle ore undici della mattina vi sarà Corsa de' Barberi, e si darà al Vincitore il premio di Piastre 30. A due ore doppo mezzo giorno, le Truppe si riuniranno nella strada del Babuino appoggiando la destra alla Piazza del Popolo, e la sinistra alla piazza di Spagna, per andare in seguito alla gran Piazza del Vaticano. Sarà avanti l'Obelisco ivi formata una Piazza pensile, alla quale s'ascenderà per una maestosa gradinata, ove saranno collocate dodici Ragazze con de' festoni d'alloro; all'ultimo gradino vi saranno in giro 12. Soldati feriti per la Causa della Libertà. Nel mezzo su due Colonne si vedranno collocati i Busti di Bruto, e Cassio, e nel fondo si alzerà una Bigoncia all'antica sulla quale, l'Oratore parlerà al Popolo, ed alla Truppa.

Quivi riceverà dalle mani delle Ragazze le Corone d' Alloro, che egli distribuirà ai bravi fratelli d'Armi feriti.

Nel fondo della Piazza trionferà sopra una solida base il simulacro della Libertà, la quale calpesterà gli Emblemi della Sovranità.

Finalmente comparirà all'improvviso un Genio, e presenterà al Generale, ed alle Autorità costituite dei rami d'alloro.

Nella Piazza avanti l' Anfiteatro del Vaticano si alzerà l'Albero della Libertà.

La sera ad un'ora di notte vi sarà un fuoco Artificiale sulla Piazza del Popolo, ed in seguito una Festa di Ballo gratis.

Ordine della Marcia.

1 Trenta Usseri Civici
2 La Compagnia dei Granatieri Esploratori
3 La Compagnia dei Guastatori
4 L'Artiglieria con quattro pezzi da quattro
5 Trenta Usseri Civici
6 Dodici Soldati feriti sopra de' Carri coperti
7 Li Cacciatori del 25., e li Dragoni a piedi
8 Una Compagnia di Esploratori
9 Li Cacciatori, e Dragoni a Cavallo
10 Il General Francese con lo stato Maggiore
11 La terza Compagnia di Esploratori
12 Il Deposito della settima mezza Brigata
13 La ottava Legera
14 La 27 *idem*

15 Li Dragoni Romani a Cavallo
16 Il Generale Romano con il suo stato Maggiore.
17 La Fanteria Romana
18 La Guardia Nazionale
19 Il Battaglione de' Volontarj
20 Il Deposito della 12 di Battaglia
21 Le tre Compagnie de' Francesi
22 La 62 Brigata
23 La 97 *idem*
24 L'11 Reggimento di Cavalleria
25 I Plutoni saranno di 12 di fronte
26 La Cavalleria di 4

I soli Officiali di stato Maggiore potranno essere a Cavallo con quelli appartenenti alla Cavalleria; gli altri dovranno essere a piedi nei loro Corpi, e Compagnie rispettive; tutti gli altri Cittadini Francesi, e Romani sono invitati ad intervenire alla detta Festa.

Le Autorità Civili sono invitate a portarsi sulla Piazza del Vaticano.

P. Garnier.

LIBERTA' Num 165. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma il 5. Complementario Anno 7. Rep.

Il Comitato Provvisorio del Governo stabilito in virtù della Legge dei 6. Termifero Anno 7. Repub.

Ai Cittadini Romani.

Sabato 21. Settembre 1799.

SOrge, Romani, l'Ottavo Anno della Libertà vendicata dall' oppressione de' secoli, e de' Tiranni. Quest'anno, che già i nemici della ragione, e dell'uomo contavano eternamente perduto per l'Italia, e per Roma fra le congiure de' perfidi, e le minacce de' Re, spunta sul nostro Orizonte messaggero di pace, ma comandata dall'armi, nunzio di felicità per noi, ma stabilita sulla virtù. L'ardimento, ed il coraggio delle armi Repubblicane lo preparò, lo accompagnano i desiderj, e le gioje degli animi liberi, lo seguiranno le vittorie, e i trionfi della giustizia, e della verità sull'ignoranza, e l'ostinazione de' Popoli. Sorge l'Ottavo Anno, o Romani, dacchè la Francia espugnò la sua Libertà coll'esterminio de' suoi Tiranni, e promise quella d'Europa. Che un' Epoca dunque sì memorabile negli annali dell'umanità sia festeggiata da noi col più solenne entusiasmo. Se questa dev'esser sacra per tutti i Popoli, molto più

dev'esser per Voi, o Romani, che celebrate in essa la vostra liberazione da quella servitù lunga, e brutale, che togliendovi interamente alla gloria de' vostri Padri, vi cancellò sin dal novero delle Nazioni. Le Autorità Francesi, e Romane vi chiamano in questo giorno al tripudio, ed alla festività. Ella sarà distinta dalla liberalità verso i poveri, dallo splendor delle armi, dalla semplicità della pompa. Nella gran Piazza del Vaticano il simulacro della Libertà, reso più augusto dai simulacri di Bruto, e Cassio, riceverà gli augurj, e gl' incensi dallo zelo del Magistrato, dalla intrepidità del Guerriero, dalla mano libera, e pura del Cittadino. Mentre il Soldato, che serba nelle ferite le marche insigni del suo fervore per la Repubblica, riceverà dalle mani di giovani donne quel serto di quercia, che incoronò sul Campidoglio la fronte de' nostri Fabj, e de' nostri Scipioni, queste riceveranno un soccorso alla loro onestà dalle mani de' Magistrati. I Parrochi distribuiranno mille scudi fra le famiglie indigenti. Voi nel Proclama del General Garnier ritroverete distinto il tenore, e le particolarità della Festa. Così men dure fossero le circostanze nostre, meno imperiosi i bisogni, come il Governo bramato avrebbe distinguersi con argomenti maggiori di gioja pubblica, e specialmente di liberalità colle famiglie povere, e benemerite della Patria! Queste circostanze però, e questi bisogni debbono raddoppiare la festività de' vostri animi, e per le virtù che v' impongono, e per gli eventi che vi promettono. Sì, o Romani, non poteva quest'anno sorgere nè con più liete speranze, nè con maggiore necessità di virtù. Roma è salva, per il coraggio de' militari Francesi, per la costanza de' Magistrati, per la fermezza de' Patriotti contro i pericoli, per la concordia de' Cittadini, per la subordinazione di tutti alle Leggi. Queste virtù, che ci condussero sino al momento di veder respinte, e battute l'armi, che devastavano il nostro Settentrione; purgato il mare da' Barbari, e da' nemici della pace d' Europa; o vinti, o ravveduti i ribelli; Roma sul punto di riaprir le porte trionfali all' abbondanza, alla quiete, ai voti ingenui, e concordi delle pentite Provincie; queste virtù medesime debbon, Romani, infiammarvi a compire di superare gli ostacoli, che s'oppongono ad una solida prosperità. Non sarà questa lontana, se memori di chi foste una volta, e meditando i destini, che vi prepara il vostro rinascimento alla Libertà, saprete rendervi degni di averla ricu-

perata, e vi dimostrerete gelosi di conservarla. Ci seguiranno secoli interi di felicità, e di splendore per la Repubblica. Ma se è pur vero, che fra i travagli la Libertà si consolida, la virtù si raffina, gli animi vestono quella ferocia d'indipendenza sì necessaria agli Uomini liberi, saran certamente più cari gli anni, che seguiranno; ma sempre illustre sarà fra tutti quello, che con tanti cimenti di costanza, e fortezza li preparò. Viva dunque, Romani, la Libertà: Vivan gli augurj dell'Anno Ottavo.

Il Presidente del Comitato Breislak.

Pel Comitato il Segretario Generale G. Bernard.

LIBERTÀ' Num. 166. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana. Roma li 5. *Complementario Anno* 7. *Rep.*

I Grandi Edili. Notificazione.

Sabato 21. Settembre 1799.

PEr fare, che il buon ordine presieda alla Corsa de' Cavalli del giorno primo Vendemmiale dell'anno VIII. Repubblicano vengono stabilite le seguenti disposizioni.

1. Tutti i Barbereschi, che vorranno fare scrivere i loro Cavalli, Cavalle, e Barbari, si porteranno la mattina del giorno antecedente alla corsa, 6. Complementario nella Sala del Burò Centrale, dove al Commesso da Noi destinato dalle ore 8. fino alle 12. della mattina, e non più tardi, ciascuno de' suddetti Barbereschi, o altra qualunque persona dovrà consegnare la Nota sigillata dei Cavalli, Cavalle, o Barberi, che vorrà esporre alla Corsa coll'indicazione del nome del Cittadino Proprietario, e con tutti i segni di Pelame, e di qualunque altro segno, e qualità naturale, il colore della Testiera, e Penne con tutto quello, che sarà d'ornato del Cavallo, Cavalla, o Barbaro, e colli medesimi segni, e contrasegni dovrà esporsi alla Carriera. Il Commesso destinato a ricevere le dette Note sigillate, ricevute che l'avrà, procederà alle ore dieci in punto immediatamente all'apertura delle medesime, principiata la quale, è proibito espressamente al detto Commesso di poter prendere altre Note, che gli fossero esibite.

2. Scritti, che saranno dal medesimo Commesso i Cavalli, Cavalle, o Barbari s'imbussoleranno, e secondo che saranno estratti il Barberesco dichiarerà, se vorrà correre a Casino, o a Campo aperto, o se il Casino lo vorrà dalla parte della Tromba, o dalla parte dello scrocco. In tal forma si descriverà dal detto Commesso nella Lista.

3. Dandosi il caso, che quelli Barbareschi, che richiedono

i Casini, li volessero tutti dalla parte della Tromba, allora dal Falegname si fanno tutti uniti da quella parte, ed il primo Cavallo, Cavalla, o Barbaro uscito dal bussolo avrà il Casino segnato num. 1. Il secondo uscito avrà il secondo, e così di mano in mano. Si terrà lo stesso regolamento nel caso, che li Barbereschi volessero tutti i Casini dalla parte dello scrocco.

4. Tutti i Cavalli, Cavalle, e Barbari, i quali a richiesta de' Barbereschi saranno descritti per correre a Casino, o a Casotto non potranno in conto alcuno correre a Campo aperto.

5. Si formeranno le schedole uniformi colla descrizione di detti segni ordinati, e distinti del Cavallo, Cavalla, o Barbaro colla dichiarazione a Casino, o a Campo aperto, per poter con tale schedola segnata da Noi, ottenere alla Mossa il luogo, o Casino, che avrà prescelto, e sarà segnato in detta schedola.

6. Non sarà lecito ai Barbareschi, o a chiunque altro di portare li Barberi, Cavalli, o Cavalle al Canapo, se prima non sarà dato il segno colla Tromba, al quale dovranno prontamente ubbidire. Sarà anche loro cura di trattener quieti più, che sarà possibile al Canapo i Cavalli, Cavalle, e Barberi, al quale effetto si proibisce ai medesimi Barbareschi di ritenere, ed in qualunque modo far uso di Nerbi, Bastoni, Fruste, Bacchette, ed altri Istromenti simili atti a spaventarli.

7. Il Trombetta destinato a tale effetto è incaricato di ricevere la lista stampata dei Cavalli, Cavalle, o Barbari, contrasegnata di proprio carattere dagl' Ispettori destinati alla mossa ad effetto di consegnarla a chi devesi, per determinare la consegna del premio al legittimo Vincitore. Rimane abolito l'antico stile tanto per riguardo al pagamento cui erano soggetti i Padroni de' Cavalli, per supplire alle spese occorrenti, quanto per rapporto alle mance, e qualunque altro emolumento, che solea pagarsi dai Padroni dei Cavalli vincitori.

8. Per mantenere il buon ordine del Corso, resta incaricato il Cittadino Comandante Generale della Guardia Nazionale Sedentaria. Tutti dovranno portare rispetto alla Soldatesca destinata alla Custodia del Corso, ed obbedire a' suoi ordini. Per maggior comodo dei Cittadini resta proibito in quel giorno l' ingresso, e passeggio delle Carrozze per il Corso. La sola Uffizialità d' Ispezzione potrà andare a Cavallo.

9. Dopo formato dalli Soldati il Cordone a niuno sarà lecito trattenersi nel Corso tra le due file, nè d'attraversarlo dopo

passato l'Uffiziale, che porta l'ordine della Mossa. Niuno avrà ardire di spaventare in qualsivoglia maniera li Cavalli, o arrestarli, o frastornarli dalla loro Carriera.

10. Oltre l'Ispettori destinati alla Mossa, e alla ripresa vi saranno li Commissarj di Polizia situati nei soliti posti a S. Carlo al Corso; e incontro al Palazzo Bonaccorsi, per dar gli ordini corrispondenti al buon regolamento.

11. All'ore 10. e mezza della matina si farà il primo sparo; ed all'ore 11. succederà il secondo.

12. La Guardia, e l'Uffiziali d'Ispezione sono incaricati dell'esecuzione dei presenti regolamenti.

Wan-roi, Spada, Valerj *Grandi Edili*.

LIBERTA' Num. 167. EGUAGLIANZA

Armata di Napoli. Divisione di Roma. In nome del Popolo Francese.

Sentenza resa dalla Commissione Militare.

Seduta del 6. giorno Complementario an. 7. Repub.

Domenica 22. Settembre 1799.

LA Commissione Militare stabilita in Roma in virtù della Legge de' 14. Fiorile Anno V. &c. Si è riunita nel Convento di Monte Citorio luogo ordinario delle sue Sedute, ad effetto di giudicare Gio. Francesco Sarand figlio, e Domenico Sarand padre; Il primo di anni 23. nativo dall'Aquila; ed il secondo di anni 59. nativo di Agde in Linguadoga.

La Commissione Militare deliberando a porte chiuse, il Presidente ha proposta la questione seguente:

Li nominati Gio. Francesco Sarand figlio, e Domenico Sarand padre arrestati come Spioni, ed apportatori di novelle dell'Armata ai Briganti detenuti nel Forte S. Angelo, volendoli armare contro la Repubblica, avendo tramato una Cospirazione per fare entrare nel detto Forte delle migliaja de' Ribelli, e per armargli egualmente, e volendo in seguito far saltare in aria il magazzino della Polvere, sono loro colpevoli?

Raccolti i voti &c. ha dichiarato all'unanimità il detto Gio. Francesco Sarand colpevole; ed in conseguenza condanna il medesimo alla pena di Morte in virtù degli Articoli 1. e 2. del tit. 4. della Legge dei 3. Annebbiatore anno V.

In quanto al nominato Domenico Sarand padre, la Commissione Militare lo ha dichiarato non colpevole.

Per Copia Copia Conforme il Capitano Rapportore Roussel.

FINE DEL TOMO V.

INDICE CRONOLOGICO

DI TUTTE LE CARTE PUBBLICHE, LEGGI &c.

CONTENUTE

NEL TOMO IV.

Il primo Numero indica l' Era Repubblicana
Il secondo Num. il vecchio stile
Il terzo Num. la Numerazione delle Carte pubbliche

Anno 7. Repub.

Vent.	Feb.	Num.	
1	19	1	NOtificazione d' Affitto de' Beni della Comune di Riofreddo, Porcilj, Scarpa, Vallinfreda, e Vivaro *p.* 3.
3	21	2	Altra, che proibisce i pubblici lavori senza l' approvazione dell' Amministrazione Dipartimentale *p.* 7.
4	22	3	Decreto Consolare sulla distribuzione, ed assegna de' Beni delle soppresse Confraternite: e Corporazioni fatta agli Spedali di Roma *pag.* 8.
		4	Proibizione agli Architetti della Repubblica di esigere il 2 per 100 sopra le tare de' Conti de' lavori fatti per la medesima *p.* 11.
5	23	5	Invito alle Cittadine dotate dalle Corporazioni soppresse ad esibire i loro titoli *p.* 12.
6	24	6	Notificazione di vendita di alcune Case de' Conventi soppressi *p.* 12.
		7	Proibizione di Paste, cioè Pasticci, Pasticcetti, Ciambelle, e simili, durante la scarsezza del Grano *p.* 14.
		8	Il Ministro della Giustizia, e Polizia partecipa la disfatta di alcuni Insorgenti con inserzione di lettere *p.* 14.
		9	Notificazione de' giorni, ne' quali sarà aperto l' Archivio ex-Camerale *pag.* 17.
		10	Proclama dell' Ambasciatore della Repubblica Francese sulla maniera di provvedere i Grani con de' Doni gratuiti, ed Individui destinati a ricevergli *p.* 17.
		11	Decreto Consolare, che proibisce ai Questori di pagare alcun Ordine delle Amministrazioni per le spese locali, se dal Ministro dell' Interno non gli sono stati assegnati i Fondi *p.* 22.
		12	Organizzazione dell' Amministrazione de' Beni Enfiteutici, e Decreto Consolare, che privativamente le attribuisce la riscossione de' Canoni de' sudd. Beni *pag.* 23.
		13	Notificazione d' Affitto di diversi Beni Nazionali posti nei Cantoni di Subiaco, e Palestrina *p.* 25.

Vent.	Feb.	Num.	
7	25	14	Decreto del Direttorio Esecutivo contro i prevenuti di rapine, estorsioni, e dilapidazioni *p.* 34.
8	26	15	Notificazione sul prezzo del Sale, e proibizione d'alterarlo *p.* 35.
		16	Decreto del Consolato sulla cessazione delle Funzioni de' Commissarj spediti ne' Dipartimenti *p.* 35.
9	27	17	Notificazione d' Affitto di Beni Nazionali nel Cantone di Monterotondo *p.* 36.
		18	Proclama del Ministro della Guerra con inserzione del Decreto Consolare su i ricorsi contro le fatte Requisizioni arbitrarie, ed eccessive *p.* 41.
	Marzo		
11	1	19	Sentenza della Comm. Militare contro Francesco Manazzi per delazione d' Armi *p.* 42.
12	2	20	Altra contro Pietro Perioni, e Niccola Manochi finti Commissarj Francesi *ivi*.
		21	Invito agli Agrimensori, Architetti, ed altri Creditori della Nazione per stime de' Fondi Nazionali, rogiti, e specchi, ad esibire i loro Conti *p.* 42.
13	3	22	Notificazione di vendita di alcune Case della ex-Camera Generalizia della Minerva *p.* 43.
		23	Legge sull' estrazione del terzo del Tribunato *p.* 44.
		24	Il Ministro della Giustizia, e Polizia partecipa le vittorie riportate contro gl' Insorgenti, e le Lettere, che le comprovano *p.* 47.
14	4	25	Notificazione di vendita del Mobilio del Palazzo Vescovile di Ostia *p.* 51.
15	5	26	Sentenza della Commissione Militare contro alcuni contumaci per aver disumato il Cadavere di un Polacco, ed assolutoria per Francesco Torrini accusato di complicità *p.* 51.
		27	Altra contro altri contumaci accusati di diversi delitti *p. ivi*.
		28	Altra del Consiglio di Guerra delle Truppe Romane a favore di Giacomo Santoro accusato d' aver abbandonato il posto nell' invasione de' Napolitani *p.* 52.
16	6	29	Manifesto del Ministro della Giustizia, e Polizia sulla necessità, ed utilità del Bollettino delle Leggi, ed invito all'associazione *p.* 52.
		30	Regolamenti provvisorj del Tribunal Civile del Dipartimento del Tevere *p.* 53.
		31	Sentenza della Comm. Militare contro diversi Rei di detenzione d' Armi *p.* 54.
		32	Altra del sud. Consiglio di Guerra a favore del Tenente Luigi Marini accusato di aver abbandonato il suo Corpo *p.* 55.
		33	Simile contro il Sotto-Tenente Carlucci *p.* 55.
17	7	34	Notificaz. di pubblico incanto di diversi Beni Nazionali *ivi*.
		35	Tariffa del prezzo del Pane per i Cittadini, che non sono della classe degl' Indigenti *p.* 57.
		36	Elenco de' Forni a Tariffa *ivi*.

Vent.	Marz.	Num.	
		37	Notificazione sul metodo da tenersi nella vendita del Pane a bajocco per gl' Indigenti *p.* 58.
		38	Proclama dell' Ambasciatore della Repubblica Francese sulle misure, ch' esso prende insieme col Governo per assicurare le sussistenze *p.* 61.
18	8	39	Metodo da continuarsi nella distribuzione del Pane, non essendo ancora fatti i nuovi Biglietti *p.* 62.
		40	Proclama del Ministro dell'Interno sulla deputazione de' Cittadini da invigilare alla distribuzione de' biglietti a tutti gl' Indigenti *ivi*.
		41	Simile del Ministro della Giustizia, e Polizia sulla sicurezza delle sussistenze *p.* 63.
		42	Invito all' affitto di alcuni Orti, e Giardini Nazionali *p.* 64.
		43	Proclama del Gen. Dufresse sulla resa di Civitavecchia *p.* 65.
19	9	44	Sentenza assolutoria del Consiglio di Guerra a favore del Commissario Vezin *p.* 66.
21	11	45	Avviso sulla vendita del Mobilio del Palazzo Vescovile di Porto, che al *num.* 25 per errore fu detto di Ostia *p.* 66.
22	12	46	Sentenza del Consiglio di Guerra contro alcuni Disertori *p.* 66.
		47	Notificazione di vendita in Porto d' Anso di due Tartane, ed una Feluca cariche di Vino di Foria *ivi*.
		48	Certificato del General Merlin della buona condotta, e coraggio de' Patriotti Romani comandati dal Capitano Catena nell' assedio di Civitavecchia *p.* 67.
		49	Decreto Consolare sulla prorogazione del termine ad esibire lo stato de' Vacabili *p.* 68.
		50	Tariffa delle Razioni de' Viveri, e Foraggi dovuto ai Militari secondo il loro grado *ivi*.
23	13	51	Notificazione sul rimborso in Beni Nazionali delle Cambiali date in conto della contribuzione di tre milioni di Piastre *pag.* 70.
		52	Invito ai Creditori per viveri, danaro, ed altro somministrato alle Comuni ad esibirne le Giustificazioni *p.* 71.
24	14	53	Estratto del Registro del Direttorio Esecutivo de' 24. Ventoso sugl' Individui sottomessi alla Coscrizione delle Leggi de' 23. Fruttifero an. 6., e 3. Vendem. passato *p.* 71.
		54	Decreto dell' Ambasciatore della Repubblica Francese sul metodo da tenersi nelle Dogane di Roma, ed alle Porte nella visita, e rilascio delle Balle, Casse, e Valigie *p.* 72.
25	15	55	Sentenza della Commissione Militare contro diversi accusati di sedizione, ed altro *p.* 75.
26	16	56	Osservazioni sul Decreto de' 24. corrente riportato al numero 54. *p.* 74.
		57	Legge, che mette a disposizione del Consolato Centomila scudi in Fondi Nazionali per le sussistenze di Roma *p.* 75.

Vent. Marz. Num.

28 18 58 Invito ai Cittadini a denunziar subito la partenza degli Officiali alloggiati nelle loro Case *p.* 76.

59 Notificazione sul modo, che dovranno tenere gli Albergatori, ed altri nella restituzione de' Pegni *ivi*.

60 Decreto Consolare sulla destituzione de' Municipalisti di Loreto, e loro mancanze *p.* 77.

30 20 61 Legge sulli Emigrati portante il metodo da tenersi dalle Amministrazioni Dipartimentali, dalle Municipalità, e dal Ministro della Giustizia, e Polizia *p.* 78.

62 Legge che da forza di Legge a 12 Decreti fatti in Perugia dalla Commissione del Direttorio Esecutivo dnrante l'invasione de' Napolitani *p.* 82.

Germile

1 21 63 Sentenza del Consiglio di Guerra a favore del Cittadino Chatel *p.* 83.

64 Notificazione sulla riscossione de' Pegni, che sono al Monte da più di 18. mesi *ivi*.

2 22 65 Lista degli Emigrati de' Dipartimenti, e supplemento alle Note già pubblicate del Dipartimento del Tevere *p.* 84.

66 Proibizione di fare dentro Roma de' spari di Fucile, Fuochi d'artifizio, Mortaletti, ed altro *pag.* 91.

3 23 67 Legge sull'affitto della Zecca *pag.* 92.

68 Notificazione sul prezzo degli Agnelli, e vendita delle Carni *pag.* 94.

4 24 69 Legge sul ritiro degli Assegnati dalla circolazione *pag.* 95.

70 Proclama del General Dufresse sulla falsità della marcia dei Ribelli del Circeo verso Roma *pag.* 100.

71 Simile d'invito a' Cittadini di Civitavecchia, delle Alumiere, e della Tolfa, ed altri a rientrare nelle loro proprietà, ed armarsi contro i Ribelli *p.* 102

5 25 72 Simile del Consolato sulla falsità di tali nuove con inserzione del Messaggio dell'Ambasciatore di Francia con diverse Lettere *ivi*.

73 Invito del Ministro della Guerra a chi volesse dare de' generi per le sussistenze della Truppa contro Beni Nazionali *pag.* 105.

6 26 74 Legge portante la dichiarazione d'aver Perugia ben meritato della Patria *pag.* 106.

75 Nota de' Condannati, e trasmessi alla Galera *pag.* 107.

7 27 76 Legge sul rimpiazzo d'un Presidente provvisorio de' Tribunali di Censura, e Criminali in caso di assenza momentanea de' Presidenti ordinarj *pag.* 108.

77 Circolare del Ministro dell'Interno sull'incorporazione provvisoria a favore della Nazione de' Canonicati, e Benefici Curati vacanti, a' quali non è annessa la cura attuale delle Anime. *pag.* 109.

Germ.	Marz.	Num.	
		78	Sentenza della Commissione Militare contro diversi per furto di Galline *p.* 110.
8	28	79	Il Ministro della Giustizia, e Polizia sulla democratizzazione della Toscana *ivi*.
		80	Sentenza della Commissione Militare contro i Fratelli Cornelj autori di rivolta, ed assassinio *p.* 111.
		81	Nota de' Beni Nazionali posti a disposizione del Consolato per le sussistenze di Roma *ivi*.
9	29	82	Sentenza della Commissione Militare contro Pietro Antonio Andreanelli per delazione di pugnale *p.* 120.
		83	Altra del Consiglio di Guerra contro Francesco Ferra accusato di più delitti *pag.* 121.
		84	Altra della Commissione Militare a favore di tre innocenti di Tivoli *ivi*.
		85	Legge derogatoria di quella de' 5. Vendemmiale sul pagamento de' diritti di Dogana *ivi*.
		86	Nota generale degli Emigrati del Dipartimento del Tevere *pag.* 122.
		87	Simile degli Emigrati degli altri Dipartimenti *p.* 131.
11	31	88	Decreto Consolare sul buon ordine, e sistema dell' Amministrazione degli Spedali *p.* 136.
	Aprile		
12	1	89	Proclama del Ministro provvisorio di Guerra Marina, ed affari esteri sul metodo delle sue udienze *p.* 137.
		90	Notificazione proibitiva di qualunque innovazione sugli Archivj fino alla formazione della Legge sull' Archivio Nazionale *p.* 138.
13	2	91	Legge sul perdono accordato agli Abitanti di Ciciliano, e Tivoli *ivi*.
		92	Legge sulle controversie tra Banchieri, e Negozianti, o che nascono da Negoziazione *p.* 139.
		93	Notificazione, che inculca l' osservanza delle Leggi Agrarie, e Catastrali sulla coltura de' Terreni *p.* 140.
		94	Altra con inserzione del Decreto Consolare che dichiara tutt' ora regenti le Contribuzioni conosciute sotto nome di Dazj Camerali *p.* 141.
		95	Altra sul Concambio degli Assegnati di tre, cinque, e 10. bajocchi *p.* 142.
		96	Sentenza del Consiglio di Guerra a favore di Luigi Pasquali *pag.* 143.
14	3	97	Sentenza della Commissione Militare contro diversi accusati di Cospirazione, e Spionaggio della Corte di Napoli *pag.* 143.
		98	L' Ambasciatore di Francia partecipa la democratizzazione seguita della Toscana con inserzione de' Proclami del Ge-

Germ.	Apr.	Num.	
			neral in Capo, e del General di Divisione Gaultier a quel Popolo *p.* 147.
		99	Ordine del General in Capo dell' Armata di Napoli sul sequestro di tutte le proprietà dell' Imperatore, del Gran Duca di Toscana, e de' loro sudditi ne' Territorj Romano, e Napolitano *p.* 150.
		100	Invito a' Proprietarj di Cavalli per il trasporto de' Grani da Civitavecchia *p.* 152.
		101	Notificazione sul pagamento de' diritti di Dogana da farsi in moneta fina per i generi forestieri, e per quelli dello Stato in moneta sonante *p.* 153.
15	4	102	Legge sul libero Commercio del Sale, ed Appalto delle Saline della Repubblica *p.* 153.
		103	Legge sul Mercato di Grano, e di ogni sorte di Granaglia, e Libertà de' Forni *p.* 155.
		104	Proroga di vendita del mobilio del Palazzo Vescovile di Porto *pag.* 157.
16	5	106	Avviso sul metodo da fare il Pane colla Farina di Granturco *pag.* 158.
		107	Nota de' Condannati trasmessi alla Galera, ed all' Opera *pagina* 159.
17	6	108	Notificazione di subasta, e delibera delle merci, ed avviamento di una Bottega d' Artebianca *p.* 160.
		109	Messaggio dell' Ambasciatore di Francia al Consolato sul passaggio dell' Adige fatto dalle Truppe Francesi, e loro vittorie *p.* 160.
		110	Nota di quelli, che restano provvisoriamente cancellati dalla Lista degli Emigrati *pag.* 161.
		111	Sentenza del Tribunal Criminale del Tevere contro Giuseppe Gualtieri per latrocinj, ed omicidio *pag.* 162.
19	8	112	Avviso per guardarsi da' Bastimenti, e Mercanzie, che si sospettano appestati *ivi*.
20	9	113	La Commissione del Potere Esecutivo sopra gl' Impiegati, e Patriotti ai Cittadini Romani *pag.* 165.
21	10	114	Legge sul pagamento del Pane, de' Salariati, ed Operarj da farsi in moneta *pag.* 166.
		115	Legge, che sospende i pagamenti de' debiti con Assegnati fino a tanto non vi sia provveduto con altra Legge *p* 167.
		116	Decreto Consolare su gli Pensionarj de' Beneficj riuniti alla massa de' Beni Nazionali da considerarsi come Creditori della Repubblica *pag.* 168.
22	11	117	Legge sulla continuazione della Gabella del Macinato *p.* 169.
		118	Legge, che abilita due Soldati a ricorrere al Consiglio di rivisione non ostante il lasso del tempo *pag.* 171.
		119	Provvidenze del Ministro della Giustizia, e Polizia sul mo-

Germ.	Apr.	Num.	
			do da eseguirsi da' Cursori gli Atti Giudiziarj, e le Citazioni *pag.* 172.
23	12	120	Notificazione sulle giuocate del Lotto da potersi fare in Assegnati, e moneta sonante *pag.* 174.
24	13	121	Il Gen. in Capo sulla presa di Brindisi *ivi*.
		122	Decreto Consolare sul versamento de' prodotti de' Fondi Nazionali da farsi nella Cassa della Gran Questura in essecuzione del preced. Decreto de' 14. Brumale *p.* 175.
		123	Invito ad esibire le ricevute de' Vitelli, Vacchette, e Suola data nella Requisizione delle Scarpe per liquidare i crediti *pag.* 177.
26	15	124	Legge sulla reintegrazione provvisoria de' Monasteri de' Certosini di Trisulti, e Casamare *ivi*.
		125	Notificazione di Vendita a minuto del Vino venuto a Ripa grande *pag.* 178.
		126	Notificazione sul libero ingresso in Roma del Grano, e Farina, pagando per questa il diritto del Macinato *ivi*.
		127	Ordine del Commissario Civile del Direttorio Esecutivo sulli Crediti, e Mercanzie de' Sudditi di Potenze nemiche *pag.* 179.
27	16	105	Regolamenti da osservarsi nel pubblico Mercato di Grano, e Farina *pag.* 157.
		128	Sentenza della Commissione Militare contro Pietro Branzoni, e Gio. Pietro Giusti *pag.* 180.
		129	Legge sull'organizzazione delle Autorità Civili, Municipalità, e Guardia Nazionale di Civitavecchia *pag.* 181.
		130	Legge sulle spese ordinarie della Repubblica dell'an. VII., e specchio annesso *pag.* 183.
28	17	131	Notificazione sopra le Cave di Puzzolana, ed esigenza della Tassa *p.* 189.
29	18	132	Invito ai Cittadini facoltosi, e che fanno il Pane in Casa, a riportare i Biglietti *pag.* 189.
		133	Decreto Consolare portante la revoca della riduzione della Tassa del prestito forzato relativamente alle Cambiali poste in Commercio *pag.* 190.
		134	Notificazione del nuovo Ministro di Giustizia, e Polizia sulla sua elezione *pag.* 191.
		135	Legge sul modo da fare la stima di tutti i Beni Nazionali *pag.* 192.
		136	Legge sul locale delle Sedute dell'Istituto Nazionale *p.* 195.
		137	Legge portante la translazione del Tribunale di Censura da Sezze a Piperno *pag.* 196.
		138	Piano di organizzazione della Lotteria, per il ritiro degli Assegnati *p.* 197.
30	19	139	Proibizione ai Caffettieri, Osti, e Bettolieri di ammettere

Germ. Apr. Num.

nelle loro Botteghe i bassi Officiali, e Soldati mezzora dopo la ritirata *pag.* 198.

140 Notificazione sul metodo da prendersi il Pane con i Biglietti *p.* 199.

141 Legge in data *de'* 20. *Messifero anno VI.* ora pubblicata sulla Procedura Criminale *p.* 202.

Fiorile

1 20 142 Notificazione per l'Appalto del Macinato *p.* 272.

143 Altra sulla Fiera di Sinigaglia *p.* 274.

144 Decreto Consolare per rimettere la partenza della Posta delle Lettere secondo l'antica consuetudine *p.* 274.

2 21 145 Legge sull'autorità temporanea del Consolato di sopprimere tutti gli Scritti pubblici, Giornali, e Fogli periodici, che giudicherà calunniosi, e sediziosi *p.* 275.

146 Legge sulli Dazj da riscuotersi nella Fiera di Sinigaglia secondo il solito *p.* 276.

147 Sentenza della Commissione Militare a favore di Nunzio Angelo Milani *p.* 277.

148 Altra contro diversi Rei d'insurrezione, e delazione d'armi *ivi*.

149 Legge di soppressione di molti Conventi ne' Dipartimenti, ed incorporazione degl' Individui ad altri *p.* 278.

150 Legge, che sopprime diversi Monasteri di Monache, ed incorpora le medesime ad altri Monasteri *p.* 282.

3 22 151 Sentenza del II. Consiglio di Guerra prò, e contro diversi *p.* 285.

152 Invito per l'Appalto delle Saline *ivi*.

4 23 153 Decreto del Consolato su i Depositi Giudiziali da farsi presso i Questori de' rispettivi Circondarj *p.* 286.

154 Sentenza contro Vincenzo Giordani per discorsi allarmanti *p.* 287.

5 24 155 Legge sulla repressione degli abusi, per assicurare le sussistenze di Roma *pag.* 287.

156 Legge sul trasferimento del Tribunale di Censura da Veroli a Frosinone *pag.* 289.

6 25 157 Notificazione circa il modo da emendare i danni dati ne' Fondi rustici *pag.* 291.

158 Manifesto del Ministro della Giustizia, e Polizia sull' osservanza delle antiche Leggi proibitive i Giuochi d'azzardo *ivi*.

7 26 159 Legge portante il perdono generale a tutti i Disertori delle Truppe Romane *p.* 292.

160 Legge sull' indennizzazione de' danni sofferti dagl' Individui della Repub. dalle Truppe Napolitane, e da' Ribelli *p.* 293.

161 Manifesto, che smentisce le insorte voci allarmanti, ed i vani timori *p.* 294.

Fior.	Apr.	Num.	
8	27	162	Ordine del Consolato sul libero Commercio, ed asportazione de' Grani a Roma *pag.* 295.
		163	Riparto della Tassa forzata da pagarsi in Assegnati da' Vescovi, Capitoli, e Case Religiose del Dipartimento del Tevere *p.* 296.
		164	Proclama del General Belair ai Soldati Francesi esortandogli a reprimere qualunque condotta sediziosa, e ad ascoltar sempre la voce dell' onore *p.* 299.
		165	Notificazione portante il modo, che si terrà nel pagare le vincite del Lotto *p.* 300.
		212	Legge relativa al Diritto della Registratura pubblicata *li 9. Pratile* prossimo *p.* 355.
		213	Legge sull' organizzazione dell' Amministrazione della Registratura, del Bollo, e del Dominio Nazionale pubblicata come sopra *p.* 394.
		214	Legge sopra i diritti del Bollo pubblicata come sop. *p.* 408.
	Mag.	247	Legge Addizionale alla sud. pubblicata li 22. Pratile *p.* 455.
12	1	166	Notificazione d' Affitto della Vigna di S. Giacomo degl'Incurabili *p.* 300.
		167	Altra di vendita di Salviette, e Tovaglie dello Spedale a Ponte Sisto *p.* 301
13	2	168	Il Ministro dell' Interno sull' arrivo giornaliero delle sussistenze *p.* 301.
14	3	169	Invito alla compra di varj generi esistenti nel Magazzino alle Convertite *ivi*.
15	4	170	Il Ministro della Giustizia, e Polizia smentisce le false voci della cattiva situazione delle Armi Repubblicane *p.* 302.
		171	Proibizione di vendere i generi alla Rotonda fuori de' siti soliti *p.* 304.
		172	Notificazione sull' esecuzione della Sentenza contro que' Fornari, che hanno defraudato il Pubblico *p.* 305.
16	5	173	Altra di Affitto di alcune Tenute dello Spedale di S. Spirito *ivi*.
		174	Altra per l' Affitto della Lotteria *p.* 306.
17	6	175	Altra sull' Assento delle Carceri Nazionali *ivi*.
		176	Legge, che accorda un' Amnistia generale per i fatti seguiti per l' Invasione Napolit. con alcune eccezioni *p.* 307.
		177	Messaggio dell' Ambasciatore di Francia al Consolato sulla falsità delle nuove allarmanti venute dal Metauro *p.* 309.
		178	Il Ministro della Giustizia invita i Patriotti Romani ad armarsi contro gl' Insorgenti del Circeo *p.* 310.
		179	Rapporto Officiale del General Gablonovvuski sulla disfatta degl' Insorgenti nell' Accampamento del Vivaro *ivi*.
18	7	180	Legge sulla formazione de' *Boni* per pagare gl' Impiegati a tutto Fiorile *p.* 313.

Fior.	Mag.	Num.	
19	8	181	Invito del Ministro della Giustizia alle Autorità Costituite del Circeo a ritornare ai loro posti abbandonati per le false voci degli Allarmisti *p.* 315.
		182	Ordine del Consolato di conservare gli oggetti d'Arti esistenti ne' Tempj, e Luoghi Pii *p.* 316.
21	10	183	Legge, che da la facoltà ai Militari condannati da un Consiglio di Guerra di appellarsi entro le 24. ore ad un altro Consiglio di revisione *p.* 317.
22	11	184	Decreto dell' Ambasciatore di Francia sull' esenzione degli Officiali, de' loro bagagli, e Vetture dalla visita alle Porte di Roma *p.* 318.
		185	Invito per l' incanto, e delibera dell' Appalto del Macinato del Dipartimento del Tevere *ivi*.
		186	Decreto Consolare sulla conservazione degli oggetti d'Arti esistenti ne' Tempj, e Luoghi Pii. *p.* 319.
		187	Legge sulle regole, e modo di riscossione delle Contribuzioni *p.* 320.
		188	Messaggio dell' Ambasciatore Bertolio sull' insossistenza delle nuove allarmanti degli nemici, che tentano invadere l' Italia *p.* 324.
23	12	189	Sentenza della Commissione Militare contro diversi Fornari, che hanno pregiudicato il Pubblico nel peso, e nella qualità del Pane *p.* 325.
		190	Il Ministro della Giustizia su i giorni, ed ora delle sue udienze *p.* 328.
		215	Legge sul modo del pagamento de' diritti di Registratura, e Bollo pubblicata *li 9. Pratile* prossimo *p.* 419.
24	13	191	Decreto Consolare sulla formazione di un Corpo di Cavalleria volontaria *p.* 329.
		192	Ordini del Ministro della Giustizia per aver notizia degli Emigrati Francesi *p.* 330.
25	14	193	Sentenza del Consiglio di Guerra permanente delle Truppe Romane *p.* 332.
		194	Decreto Consolare, che mette in attività la Commissione incaricata della liquidazione de' Conti della Compagnia Cavagnari *p.* 335.
		195	Notificazione de' Grandi Edili proibitiva del notturno concorso ai Forni *p.* 336.
27	16	196	Legge, che sopprime la Commissione Militare *p.* 338
28	17	197	Notificazione di assegne da darsi per assicurare la provvista della Legna, e Fascina *ivi*.
		198	Proclama del General in Capo Macdonald alle sue Truppe per animarle a nuovi combattimenti *p.* 339.
29	18	199	Pubblicazione della Pastorale dell' Arcivescovo di Napoli contro il Cardinal Ruffo per aver assunto nelle Calabrie il nome di Romano Pontefice *p.* 340.

Fior.Mag.Num.

200 Legge, che accorda il valore della loro Dote alle Monache, le quali volessero maritarsi *p.* 342.

201 Legge sulla nomina per rimpiazzare i posti vacanti nel Tribunato *p.* 343.

216 Legge sulla nomina degli Amministratori, ed Impiegati nell' Amministrazione del Registro, del Bollo, e diritti pubblicata *li 9. Pratile* prossimo *p.* 421.

30 19 202 Legge contenente la nomina del Cittadino Aleandri in Console della Repubblica Romana *p.* 344.

Prat.

3 22 203 Decreto Consolare sopprimente la Nota del Monitore *numero* 18. del secondo Trimestre, e l' *art.* dell' Osservatore di Roma *num.* 5. *p.* 344.

204 Notificazione sulla denuncia da darsi di tutti i Forestieri alloggiati in Roma *p.* 345.

4 23 205 Legge sulla imposizione di una Contribuzione straordinaria sopra i Domestici, Cavalli, Botteghe, Porte, Portoni, e Beni una volta Fedecommissarj *p.* 345.

5 24 206 L' Ambasciatore di Francia esorta tutti i Cittadini a pagare la detta Contribuzione, che tende al comune vantaggio *pagina* 348.

207 Messaggio del d. Ambasciatore al Consolato sulla vittoria riportata dalle Truppe Francesi sopra gli Austro-Russi *pagina* 350.

208 Notificazione de' premj per la prima Lotteria delle Case Nazionali *p.* 351.

6 25 209 Messaggio del Gen. Garnier ai Parochi, perchè conservino il Popolo tranquillo, docile, ed ubbidiente *p.* 353.

217 Legge sull' Amministrazione delle Fabbriche della Polvere, e Salnitro *p.* 422.

218 Legge, colla quale si accorda una pensione annua alla Vedova, e Figli del fù Tribuno Corsiglia *p.* 424.

219 Legge sull' organizzazione della Guardia Nazionale *p.* 425.

7 26 210 Notificazione d' Appalto della Gabella di bajocchi sei per ogni soma di Carbone che s' introduce in Roma *p.* 354.

220 Legge, che stabilisce gli Officiali da presiedere ai Consigli di Guerra, e di revisione *p.* 430.

211 Notificazione d' Appalto dell' esigenza del Dazio di tre quattrini a libbra sul Sale, che s' introduce dall' estero *p.* 355.

9 28 Pubblicazione delle Leggi de' 9. *Fiorile* passato sulla Registratura, e Bollo descritte alli *num.* 212. 213. 214. e 247, e delle Leggi de' 23. e 29. *Fiorile* descritte alli *numeri* 215. e 216.

250 Legge concernente l' Iscrizione Marittima pubblicata li 23. *corrente p.* 459.

Prat.	Mag.	Num.	
		251	Legge sullo stabilimento delle Truppe di Artiglieria di Marina, e loro organizzazione per i diversi servigi, a' quali sono addette, pubblicata come sopra *p.* 467.
		252	Legge concernente l' Amministrazione de' Porti, ed Arsenali della Marina Romana pubblicata come sopra *p.* 472.
10	29	221	Notificazione sulla deputazione di alcuni Esattori della Contribuzione sopra le Botteghe, Portoni, e Porte *p.* 430.
		222	Altra del Commissario Civile del Direttorio Esecutivo sull' assicurazione de' Creditori della Repubblica Francese, e liquidazione de' Crediti *p.* 431.
11	30	223	Decreto del Consolato sulli *Boni* da considerarsi come moneta fina reale nel pagamento della Contribuzione sopra i Beni già Fedecommissarj *p.* 433.
		224	Legge sulla riscossione, ed erogazione de' Crediti dello Spedale di S. Spirito *p.* 434.
		225	Decreto del Commissario Civile del Direttorio Esecutivo sulla liquidazione, e modo del pagamento de' Creditori, che hanno diritto sopra i Beni acquistati alla Repubblica *p.* 434.
		226	Decreto del Direttorio Esecutivo, che autorizza i Commissarj alli Contratti de' Beni acquistati in Italia alla Repubblica *p.* 435.
		227	Decreto del Commissario Civile sul tempo, e modo del pagamento del prezzo de' Beni Nazionali venduti *p.* 436.
		228	Messaggio dell' Ambasciatore di Francia sull' arrivo della Flotta Franc. a Tolone con 15. m. Uomini da sbarco *p.* 437.
		229	Decreto del Ministro della Giustizia, e Polizia sul modo da disbrigare le Cause derivate in grado di ricorso, e di Appellazione da' Tribunali del passato Governo *p.* 438.
Giugn.			
13	1	230	Notificazione del Ministro delle Finanze sull' osservanza de' Bandi Generali del passato Governo relativi all' Appalto del Macinato *p* 439.
14	2	231	Messaggio dell' Ambasciatore della Repubblica Francese al Consolato sulla felice situazione delle Armate Francesi sul Reno, e nell' Elvezia, e sul bussolo per uno de' Membri del Direttorio *p.* 440.
		232	Legge, che accorda la dilazione di una Decade pel pagamento della Contribuzione stabilita dalla Legge de' 4 corrente *p.* 441.
		245	Decreto Consolare, che proibisce la stampa del Monitore *p.* 454.
35	3	233	Notificazione della delibera da farsi dall' Appalto della Lotteria *p.* 441.
		234	Altra per gli Appalti della Gabella sul Sale, e delle Saline *p.* 442.
		235	Proclama del Gen. Garnier portante la dichiarazione, che

Prat.	Giugn.	Num.	
			la Guardia Nazionale servirà solo per sicurezza interna della Città *p.* 442.
		236	Simile, con cui si permettono alle Comuni le Armi per la Guardia Nazionale, e per andar contro gl'Insorgenti *p.* 443.
		237	Notificazione del Ministro della Giustizia, e Polizia a tutti i Forestieri di fornirsi della Carta di sicurezza *p.* 444.
17	5	238	Berthier Capo dello Stato Maggiore in Roma su i vantaggi riportati dalle Truppe Francesi a Forte Urbano, e Pontremolo *p.* 445.
		239	Notificazione dell' Amministrazione de' Beni Enfiteutici per il pagamento de' Canoni *pag.* 446.
18	6	240	Il Ministro della Giustizia, e Polizia previene il pubblico dello sparo dell' Artiglieria da farsi in Castel S. Angelo *ivi*.
		241	Decreto dell' Ambasciatore Bertolio sull' esecuzione di diversi Decreti del Direttorio Esecutivo *ivi*.
		242	Proclama del Consolato sull' assassinio de' Ministri Plenipotenziarj della Repubblica Francese a Rastadt con Messaggio dell'Ambasciatore, e Manifesto del Direttorio Esecutivo *pagina* 448.
19	7	243	Notificazione della prima Estrazione della Lotteria per il ritiro degli Assegnati *pag.* 453.
20	8	244	Notificazione del Ministro delle Finanze per il pagamento della Contribuzione sopra le Porte, Portoni, e Botteghe *pag.* 454.
22	10	246	Simile per il pagamento de' Canoni de' Beni Enfiteutici da farsi alla Gran Questura *p.* 455.
		248	Legge sull' esecuzione delle Leggi degli 11. Termifero anno 6. e 2 Brumale anno 7. contro gli Allarmisti *p.* 456.
23	11	249	Messaggio dell' Ambasciatore di Francia al Consolato sulla liberazione del Tronto da' Ribelli *p.* 458.
		253	Invito del General Garnier a tutti i Cittadini compresi nell' età preseritta dalla Legge de' 6. corrente sull' organizzazione della Guardia Nazionale di adunarsi nelle rispettive Sezioni *p.* 477.
		254	Legge sul modo di pagare i debiti, tolti già gli Assegnati dalla circolazione *pag.* 477.
24	12	255	Proclama del Consolato riguardante il libero Commercio delle derrate *pag.* 482. con inserzione della Legge corrispondente *pag.* 484.
27	15	256	Legge per la liquidazione de' Crediti dell' anno 6. sopra la Repubblica *pag.* 488.
		257	Legge sulla resistenza da farsi da tutte le Communi agl' Insorgenti, che infestano lo Stato della Rep. *pag.* 489.
		258	Notificazione con Specchio del ragguaglio degli Assegnati, e loro corso a tutto li 21 Germile passato *pag.* 491.

Prat.Giugn. Num.
259 Decreto Consolare sull'imposizione di uno Scudo a Rubbio delle Terre del Circondario Pontino per supplire alle spese della loro conservazione *pag.* 494.
260 Notificazione, che abilita i Contribuenti per la Tassa sopra i Beni già Fedecommissarj a pagare alla Gran Questura, ovunque essi siano posti *pag.* 495.
28 16 261 Notificazione sulle misure di vetro per la vendita de'liquidi con Tariffa de' prezzi *pag.* 495.
262 Invito ai Romani ad armarsi contro gl' Insorgenti *p.* 496.
263 Sentenza della Commissione Militare contro tre Assassini *p.* 497.
29 17 264 Notificazione de' Grandi Edili sul modo, e siti da scaricarsi i Calcinacci *p.* 498.
265 Legge sulla soddisfazione del Credito del Cittadino Perego Salvioni in Beni rustici Nazionali *p.* 500.

Fine dell' Indice Cronologico di tutte le Carte pubbliche contenute nel Tom. IV.

INDICE CRONOLOGICO

DI TUTTE LE CARTE PUBBLICHE, LEGGI &c.

CONTENUTE

NEL TOMO V.

Il primo Numero indica l' Era Repubblicana
Il secondo Num. il vecchio stile
Il terzo Num. la Numerazione delle Carte pubbliche

Anno 7. Repub.
Mess.Giug.Num.
1 19 1 NOtificazione del Ministro delle Finanze, che sollecita il pagamento della Contribuzione ordinata dalla Legge de' 4. Pratile, e previene, che in avvenire non si riceveranno i *Boni*, se contemporaneamente non si paga la rata in numerario *pag.* 3.
2 Decreto del Consolato portante a favore della Comune di Rieti la dichiarazione di aver ben meritato della Patria per la resistenza fatta ai Briganti *pag.* 4.
3 Notificazione sull' Appalto della Gabella, già posta in attività, di sei bajocchi a soma del Carbone, che s'introduce in Città, *ivi*.

Mess. Giug. Num.

3 21 4 Messaggio del Cit. Bertolio Ambasciatore della Repub. Francese al Consolato sulle vittorie riportate a Modena, e Parma dal Gen. Macdonald, ed in cui promette di comunicare officialmente le nuove venutegli da Parigi. *ivi.*

4 22 5 Disposizioni de' Grandi Edili, per attivare il Magazzino del Grano di riserva *pag.* 5.

6 Proibizione di scorticare le Bestie morte fuori del sito a tal effetto destinato *pag.* 6.

7 Decreto Consolare, che permette nuovamente la stampa del Monitore di Roma *ivi*.

8 Notificazione sulla denuncia da darsi da quelli, che vorranno aprir Forni di Pan venale. L'Avviamento de' Forni entra nella classe de' diritti privativi aboliti dalla Costituzione *pag.* 7.

9 Ragguaglio del corso delle Cedole in moneta fina, ed in moneta erosa ne' tempi in esso prescritti *pag.* 8.

10 Legge sul metodo da tenersi negli Giudizj, ed esecuzione contro i Debitori della Nazione fin dal tempo del passato Governo *p.* 13.

11 Proclama dell' Ajutante Generale Zanini alla Gioventù Romana, per eccitarla a prender le Armi in difesa della Patria *p.* 14.

12 Simile del Ministro della Guerra ai Soldati Romani *p.* 15.

7 25 13 Legge ordinante la riunione ai loro Corpi in Roma di tutti i sotto-Uffiziali, e Soldati *pag.* 16.

14 Legge sulli premj, ed onori da darsi a' Soldati feriti in Guerra, ed ai Genitori, Vedove, e Figli di quelli, che vi saranno morti. I premj saranno in Beni Fondi degli Emigrati. *p.* 18.

15 Legge portante la facoltà di far stendere, per mezzo di un probo Notaro, e pubblicare tanto gl' Istromenti rogati, e lasciati in matrice dal defonto Notaro Mastricola di Palestrina, quanto quelli non sottoscritti, ma fatto già stendere da altro Notaro *pag.* 20.

16 Legge, che contiene l' istessa facoltà per quattro Istromenti lasciati in matrice dal fù Marsilio Rossi Notaro di Ferentillo *pag.* 21.

8 26 17 Legge proibitiva la fabbricazione, e vendita del Pane senza il Certificato de' Grandi Edili, da cui sarà libero il solo Pane, che da' particolari si fa per uso proprio *p.* 23.

18 Decreto Consolare, per la sollecita liquidazione de' Crediti provenienti dalle somministrazioni delle derrate, ed altro per gli Approvigionamenti Militari *pag.* 23.

19 Simile sulla necessità di venire ad una regolare definitiva liquidazione de' Crediti, per i suddetti Approvigiona-

Mess.	Giugn.	Num.	
			menti, e metodo da tenersi secondo l'epoche de' tempi in esso prescritte *p.* 25.
9	27	20	Legge, che proibisce la permanenza in Roma de' Forestieri, che non ne abbiano ottenuto il permesso dal Governo, e dalle Autorità Francesi *pag.* 27.
		21	Notificazione, con cui si avverte il pubblico, che la necessità del Certificato voluto dalla Legge al *num.* 17. per la fabbricazione del Pan venale avrà luogo dopo altra Notificazione *p.* 28.
		22	Decreto Consolare, che estende a tutte le Comuni della Repubblica il Decreto de' 23. Fiorile sulla formazione di un Corpo di Volontarj a Cavallo *p.* 29.
		23	Legge, che proibisce agli Ecclesiastici Secolari di comparire in pubblico con abiti, e distintivi del di loro Stato *pag.* 30.
11	29	24	Notificazione de' Grandi Edili sulla Tariffa del Pane dalli 20. corrente alli 20. Vendemmiale *p.* 31.
		25	Decreto del Consolato, e Notificazione de' Grandi Edili sulla devoluzione alla Nazione di que' Forni, i cui Padroni non avranno fatta la dichiarazione di continuargli a forma della Legge *p.* 31.
		26	Proclama del Ministro della Giustizia, e Polizia sulla felice posizione delle Armi Repubblicane, e vittorie riportate dal Gen. Macdonald *pag.* 33.
12	30	27	Provvedimenti, per impedire il monopolio sulla vendita del Pane de' Forni liberi, e bajoccanti *p.* 34.
		28	Manifesto del Ministro della Giustizia, e Polizia con inserzioni di lettere sulla bravura degli Abitanti di Poli, e S. Vito nel respingere i Briganti *p.* 34.
	Luglio		
13	1	29	Legge sulle Vacanze de' Consigli Legislativi da incominciare il primo Termifero a tutto li 30. Brumale *p.* 38.
		30	Legge portante l'aumento del Dazio di transito fino a baj. 30. per ogni 100. libre di mercanzie *p.* 39.
		31	Il Ministro della Giustizia, e Polizia previene i Parochi di Roma, che la proibizione de' distintivi Sacerdotali non include l'attuale esercizio delle Funzioni relative al Culto Cattolico, e gli assicura della protezione del Governo fino, che si conformeranno alle Leggi *p.* 40.
		32	Notificazione sulla necessità di un Certificato, per esercitare il libero Commercio de' Grani per lo Stato per terra, o per mare *p.* 41.
16	4	33	Notificazione sull'obbligo de' Fornari di prendere la Bolletta di *Ripasso*, e di pagare una Piastra a Rubbio *p.* 41.

Mess. Lug. Num.

16 4 53 Legge, che stabilisce il modo da pagar le Forniture Militari pubblicata *li 29. corrente p. 61.*

17 5 34 Proclama del Ministro della Giustizia, e Polizia sulle arti de' nemici della libertà, per impedire l'arrivo delle nuove, e sulle vittorie delle Armate Repubblicane *p. 41.*

35 Notificazione de' Grandi Edili sulla Tariffa delle mercedi da pagarsi da' Fornari a' Molinari, per la molitura de' Grani *pag. 43.*

36 Regolamenti da osservarsi nel Mercato de' Grani, Farina, ed altre derrate, che si terrà a Piazza Madama *p. 44.*

18 6 54 Legge, che ordina il pagamento degli Affitti dopo il Giudizio reso in prima Istanza, non ostante, che siasene interposta l'Appellazione; pubblicata li *29. corrente p 64.*

19 7 37 Notificazione sull' incominciamento della vendita del Pane a Tariffa senza biglietti *pag. 47.*

20 8 38 Il Gen. Garnier al Presidente del Consolato sulle Fortezze Napolitane, che si ritengono da' Francesi, e vittorie contro gl' Insorgenti *ivi.*

39 Il detto Generale ai Francesi non impiegati in Roma, perchè si presentino al Burò dello Stato Maggiore *p. 48.*

23 11 40 Legge, che mette la Repubblica Romana in istato d' assedio, e sospende tutte le funzioni de' Corpi Legislativi, e del Consolato, lasciando in attività i Tribunali, le Amministrazioni, ed i Ministri sotto l' ispezione del Gen. Francese Comandante in Roma *pag. 48.*

41 Regolamenti provvisorj del Tribunale Civile del Dipartimento del Tevere, per impedire gli abusi, che tendono a prolungare i litiggi *pag. 51.*

24 12 42 Legge portante la creazione del Comitato di Guerra, e Finanze *pag. 52.*

43 Notificazione del Ministro dell' Interno riguardante la sicurezza delle sussistenze, ed il buon ordine de' Forni *pag. 53.*

44 Invito del Gen. Garnier ai Francesi non impiegati a riunirsi il giorno 25. nella Chiesa di S. Carlo al Corso *p. 54.*

25 13 45 Proibizione di qualunque sparo di fucile, e di altro istromento da fuoco in Città *pag. 55.*

46 Notificazione sul luogo della Seduta del Comitato di Guerra, e Finanze *ivi.*

26 14 47 Il Comitato delle Finanze, e della Guerra prescrive il termine al pagamento della Contribuzione del 2. per 100. sopra i Beni già Fedecommissarj *p. 56.*

48 Manifesto sulla Festa Anniversaria de' 14. Luglio (v. s.) da celebrarsi in Campo Vaccino li 30. corrente *p. 56.*

49 Risoluzione del Tribunale di Censura di Roma, che con-

Mess. Lug. Num.

danna alla pena di scudi 20. come assente il Citt. Bonfilj, il quale estratto per uno de' Giurati di Accusa ha ricusato di prestare il Giuramento, e si è protestato contro qualunque altro giuramento dato precedentemente *p.* 57.

27 15 50 Il Comitato delle Finanze, e Guerra incarica tre Cittadini per l'Approvisionamento di Civitavecchia, e gliene prescrive il modo *p.* 58.

28 16 51 Legge sulla pensione annua da darsi alla Vedova, e Figlie del Defonto Senatore Bafalini *p.* 59.

29 17 52 Legge portante la rinnovazione della Legge *de'* 18. *Fiorile anno 6.* sull' estrazione delle derrate, di cui ne decreta l' esecuzione *p.* 61.

55 Il Gen. Valterre Comandante le Truppe Romane invita la Gioventù a concorrere alla difesa della Patria minacciata da' nemici interni, ed esterni *p.* 64.

30 18 57 Discorso pronunziato nel Foro Romano dal Gen. Garnier nella ricorrenza della Festa de' 14. Luglio (v.s.) *p.* 66.

Termifero

1 19 66 Decreto del Comitato delle Finanze, e della Guerra sull' imprestito di cento mila Piastre da farsi dagli ex-Nobili, e Proprietarj, per i bisogni dell'Armata, affisso, e pubblicato *li 9. corrente, pag.* 74.

2 20 58 Invito ai Patriotti Romani di riunirsi nella Chiesa di S. Carlo al Corso ad effetto di organizarsi, per la tranquillità interna della Città *pag.* 69.

59 Decreto del Comitato delle Finanze, e Guerra sulla Razione Militare da darsi ai Patriotti fuggiti dalle Comuni occupate dagl' Insorgenti *p.* 69.

60 Simile, che per godere di tali Razioni, impone a detti Patriotti l' obbligo di marciare ad ogni ordine contro i Briganti *p.* 70.

4 22 61 Legge repressiva i delitti di diserzione in tempo de' pericoli della Patria, e che impedisce anche l' arrollamento per gli Nemici *p.* 70.

5 23 62 Promessa di premio a chi provasse d'essere state vendute, e dilapidate le derrate dell'approvigionamento di Castel S. Angelo *p.* 72.

63 Invito ai Patriotti, che non poterono riunirsi nella Chiesa di S. Carlo, come al *num.* 58., d' iscriversi presso i rispettivi Capitani *pag.* 72.

24 64 Legge portante la creazione di un Comitato provvisorio del Governo *p.* 73.

8 26 65 Avviso del luogo, e giorni d' udienza de' Ministri componenti il detto Comitato *pag.* 74.

Ter.	Lug.	Num.	
8	26	67	Il Comitato provvisorio del Governo sulle misure da esso prese, per soddisfare alla Legge, ed al dovere *p.* 76.
		68	Legge sopra i Beni Nazionali, loro Amministrazione, Affitti, Conservazione, vendita del Mobilio, e degl' Immobili, ricompra delle rendite, concessione in Enfiteusi, e modo da pagare i Creditori dell'Amministrazione *p.* 78.
11	29	69	Il Gen. Garnier annunzia la vittoria riportata sopra gl'Insorgenti di Ronciglione *p.* 106.
11	29	70	Sentenza del Tribunal Criminale del Tevere di morte, e confiscazione di beni contro Biagio Antonio Olivieri de Pretis per furto con qualità di sfascio *p.* 108.
		71	Il Comitato Provvisorio annulla, come gravosa la Tariffa della Molitura de' 17. passato *p.* 111.
12	30	72	Nuova Tariffa, per la Molitura, e spese *pag.* 112.
		73	Spacciatori di Farina, Vermicellari, ed altri, obbligati a prendere la Bolletta di Ripasso *pag.* 112.
13	31	74	Il Comitato Provvisorio sulla deputazione delle seguenti Commissioni, per il buon ordine delle Amministrazioni *pag.* 113.
		75	Decreto sulla deputazione della Commissione, per il rendimento de' Conti dell' Amministrazione Dipartimentale del Tevere, e delle Municipalità di Roma *pag.* 113.
		76	Simile, per il rendiconto delle Amministrazioni degli Spedali, ed altri Stabilimenti di pubblico soccorso *p.* 114.
		77	Simile per l'Amministraz. delle sussistenze di Roma *p.* 114.
		78	Simile, per l' Amministrazione delle sussistenze Militari *pag.* 115.
		79	Decreto del suddetto Comitato sulla formazione di una Guardia di Polizia in ogni Cantone della Repub. *p.* 115.
		80	Invito ai Patriotti Napolitani di riunirsi nel Tempio del Pantheon, per organizzarne una Compagnia *pag.* 117.
Agosto			
14	1	81	Legge, che annulla tutte le condizioni imposte ne' Testamenti, e Donazioni agli Eredi, Legatarj, e Donatarj, che siano contrarie all' esercizio della libertà personale *p.* 118.
15	2	82	Decreto del Comitato Provvisorio sulle dimissioni, o rinunzie, e rispettive elezioni de' Corpi Amministrativi Dipartimentali, e Municipali, e Prefetti Consolari *p.* 118.
		83	Legge sulla Gabella da pagarsi per il Sale estero, che s' introduce nei Porti della Repub. Rom. *p.* 119.
		84	Decreto dell'Ambasciatore Bertolio, e del Gen. Garnier, che obbligano i Francesi impiegati a fare il servizio Militare *p.* 120.
17	4	85	Lista de' Condannati trasmessi alla Galera, ed all' Opera *p.* 121.

Term.	Agos.	Num.	
18	5	86	A niun Commissario degli Alloggi si permetterà l' ingresso nelle Case de' Cittadini, se non esibirà il Certificato de' Grandi Edili *p.* 123.
		87	Invito del Gen. della Guardia Nazionale a' Cittadini Romani, per l' esecuzione del seguente Proclama del Generale Garnier *p.* 123.
		88	Proclama del Gen. Garnier sull' aumento, ed equipaggio del Corpo degli Usseri Nazionali *p.* 124.
		89	Decreto del Comitato Provvisorio con Quadro annesso de' Contribuenti, e modo da pagare il prestito di scudi 100. mila *p.* 125.
19	6	90	Legge, che fissa il Mercato de' Grani, Farina, e Minuti in Piazza Madama, riunendovi il Mercatello di Campo di Fiori, e la Gabella della Rubbiatella *p.* 134.
		91	Legge contro i Fabbricatori, e Spacciatori di moneta falsa *p.* 135.
20	7	92	Il Comitato Provvisorio sulle misure, per assicurarsi di quegl' Individui, le cui opinioni, e rapporti compromettono la pubblica tranquillità *pag.* 136.
21	8	93	Proclama del suddetto Comitato, che assicura i Volontarj iscritti del premio su i Beni degli Emigrati *p.* 137.
		94	Decreto dell' istesso Comitato, che definitivamente dichiara compresi nella Lista degli Emigrati i Falzacappa di Corneto, e Roma, Argelati, e Barbetti di Velletri, e Paluzzo Altieri Romano *pag.* 138.
		95	Simile contro Gio. Battista Aldobrandini, Pietro Gabrielli, Camillo Massimi, e Gio. Ricci Romani *ivi.*
		96	Simile, che cassa dalla Lista degli Emigrati il Cittadino Ercole Consalvi *p.* 139.
		97	Altro, che lascia fermo il sequestro apposto ai Beni del suddetto Consalvi fino a tanto, che non si sarà purgato da tutte le incolpazioni *ivi.*
		98	Il Gen. Garnier sottopone alle Leggi Militari i Corpi di Guardie Nazionali, e Battaglioni di Volontarj *p.* 140.
		99	Nomina del Citt. Vivaldi in Comandante del Primo Battaglione de' Volontarj Romani coll' approvazione del di lui progetto, e Proclama a' suoi Fratelli d'armi *p.* 141.
		110	Decreto del Comitato Provvisorio su i sequestri delle rendite dello Spedale di S. Gio. in Laterano, e modo da pagare i Creditori, pubblicato li 29. corrente *p.* 153.
22	9	100	Manifesto del Comitato Provvisorio contro alcuni ex-Nobili, che occultandosi si sono sottratti dalle misure prese dal Governo per la sicurezza pubblica *p.* 144.
		101	Notificazione per il discuoprimento di alcuni falsi Commissarj *p.* 145.

Term.	Agos.	Num.	
22	9	102	Notificazione, per gl' Impiegati, che devono prestare il loro servizio, o nel Primo Battaglione de' Volontarj, o nella Guardia Nazionale *p.* 145.
		103	Legge sull' assegna, e prestazione della quota del Grano *p.* 146.
23	10	104	Il Comitato Provvisorio al Popolo di Roma su gli Briganti impostati a Frascati, ed Albano *p.* 148.
		111	Notificazione sull' illuminazione delle Strade di Roma *p.* 154.
24	11	105	Notificazione ordinante la Polizia delle Strade *p.* 149.
25	12	106	Decreto del Gen. Garnier portante la requisizione de' Cavalli, Giumenti, e Muli, per il trasporto degli Ammalati *p.* 150.
26	13	107	Il Generale Garnier sulle misure prese contro gl' Insorgenti dopo la finta ritirata ideata per iscuoprire l'animo de' Romani *p.* 151.
		108	Legge su i Disertori compresi nella Legge de' 4. corr. *p.* 152.
28	15	109	L' istesso Generale ai Patriotti Romani sul servizio, che dovranno prestare nell'attacco da darsi ai Briganti *p.* 152.
30	17	112	Decreto del medesimo, per l'organizzazione del Corpo de' Volontarj *pag.* 155.
Fruttifero 1	18	113	Facoltà a' Fornari di fabbricare il Pane di lusso a baj. 4., e decinante a baj. due la libra *p.* 156.
		114	Sentenza della Commiss. Militare, per falsa moneta *p.* 156.
		115	Altra, per l'istesso oggetto *ivi*.
2	19	116	Legge, per lo stabilimento di un Tribunale Civile temporaneo d'Appellazione *pag.* 157.
		117	Legge sullo stabilimento di un Tribunale Criminale temporaneo *p.* 158.
3	20	118	Proclama del Comitato Provvisorio, che prefigge agli Agricoltori, e Possessori di Grani, e Bestiami nell'Agro Romano il termine, per introdurre il Grano in Roma, ed avvicinare alle mura il Bestiame *p.* 159.
		119	Invito del Comitato Provvisorio ai Cittadini, e Case Religiose, per la somministrazione di letti, e biancheria, per gli Militari ammalati *p.* 160.
5	22	120	Legge, che proibisce di comprare Cavalli, Cavalle, Muli, e Bovi da qualunque Militare senza licenza del General Comandante *p.* 161.
		121	Avviso, ed invito alla compra del Mobilio di diversi Palazzi di ex-Nobili partiti da Roma, o occultatisi *p.* 162.
6	23	122	Legge dichiarante l'*art* 10. delle Leggi Organiche su i Tribunali concernente le Sentenze, e Decreti de' Pretori *ivi*.
		123	Legge sulle vacanze di due Mesi accordate all'Istituto Nazionale *p.* 163.
		124	Sentenza della Commissione Militare contro Francesco, e Sante Capretti *p.* 164.

Frut.	Agos.	Num.	
7	24	125	Simile contro Fedele de Angelis Curato di Ferentino di Campagna *ivi*.
9	26	126	Decreto del Comitato Provvisorio del Governo, per l'Appalto delle Forniture, e Sussistenze Militari *ivi*.
		127	Legge, che, rivocando l'*art.* 11. della Legge de' 6. Pratile passato, ordina di darsi in Appalto l'Impresa del trasporto delle Immondezze delle Strade, e dello Spurgo dei Fossi *p.* 165.
		128	Rapporto del Gen. Garnier sull'attacco dato a' Napolitani, ed agl' Insorgenti, e presa di Albano, e Frascati da essi occupate *p.* 166.
		129	Decreto del Comitato Provvisorio del Governo sull' economia nella distribuzione delle Sussistenze, e Razioni Militari *p.* 169.
12	29	130	Condanna di multa emanata dal Tribunale Criminale del Tevere contro alcuni Giurati, che nel prestare il giuramento Civico pretesero di darlo condizionato *ivi*.
		131	Proclama del Gen. Garnier sulla sicurezza de' Possessori di Bestie da trasporto, che non saranno poste a requisizione *p.* 170.
		132	Legge, che ordina il sequestro, il possesso, la stima, e vendita de' Beni degl' Individui definitivamente dichiarati Emigrati, per indennizzazione de' Militari feriti, e Parenti de' Morti in Guerra *p.* 171.
14	31	133	Legge sul modo da dividere i Beni dei Figli di Famiglia definitivamente descritti nella Lista degli Emigrati *p.* 173.
		134	Sentenza di morte contro due Monetarj falsi, e rispettivamente assolutoria di tre accusati di complicità *p.* 174.
Settembre			
16	2	135	Deliberazioni degli Amministratori della Registratura, Bollo, e Dominio Nazionale, per la ricupera di tutte le somme dovute alla Repubblica *p.* 175.
		136	Sentenza della Commissione Militare contro Carlo Poggi reo di Spionaggio *p.* 177.
17	3	137	Il Comitato Provvisorio minaccia la confiscazione del Grano, ed altri generi delle Tenute dell'Agro Romano, se nel tempo prorogato non vengano trasportati in Roma *ivi*.
18	4	138	Deputazione di una Commissione, per ricevere, esaminare, registrare, e visare i titoli de' Proprietarj de' Luoghi di Monte, e farne rapporto al Comitato, ad effetto di prendere le misure per i rimborsi, come farà in seguito, per i Vacabili, e Giubilazioni *pag.* 178.
		139	Decreto del Comitato Provvisorio, che rende responsabili de' pronti versamenti del prestito forzato di 100. mila scudi oltre i Commissarj altri venti Possidenti di Roma *pag.* 179.

Frut. Settem. Num.

19 5 140 Proclama del Gen. Garnier sulla Congiura scoperta contro la Libertà, e Patriotti, coll' inserzione di due Lettere del Cardinal Ruffo a Rodio Generale de' Briganti *p.* 180.

141 Il Comitato Provvisorio esorta i Romani a vivere tranquilli, ubbidienti alle Leggi, e nemici del disordine, e gli assicura della protezione de' Francesi contro i Briganti, e gli scoperti Congiurati *pag.* 182.

20 6 142 Il Gen. Garnier nomina il Gen. di Brigata Santacroce in Generale della Guardia Nazionale Sedentaria, Battaglione de' Volontarj, e Truppe Romane in luogo del Cit. Lasagni *p.* 182.

21 7 143 Sentenza della Commissione Militare contro Paolo Pecorari, detto Brugnolo reo d' insurgenza, e Spionaggio, *p.* 183.

23 9 144 Decreto del Comitato Provvisorio, che per togliere gli abusi introdotti su le Requisizioni, stabilisce una tassa fissa per supplire a' trasporti dell'Armata *pag.* 183.

145 Destituzione del Citt. Paolo Benzi per frodi nella vendita del Mobilio delli Citt. Bonaccorsi, e Patrizj, ed obblighi da esso, e dal Cit. Castelli estorti al Patrizi *p.* 186.

146 Sentenza della Commissione Militare, che dichiara innocenti Luigi, e Giuseppe Donati di Poggio Mirteto, fatta nella Seduta de' 19., e pubblicata li 23. detto *pag.* 187.

24 10 147 Invito del Comitato Provvisorio ad esibire alla Commissione di Liquidazione i Boni, e Conti colla Ex-Agenzia delle Sussistenze Militari, colli documenti *pag.* 190.

148 Notificazione sul libero ingresso, e sortita in Città de' Vignaroli, e Conduttori di Grascie senza Passaporto, ma con Certificato fisso de' Grandi Edili *p.* 191.

27 13 149 Rapporto del Gen. Garnier sull' Insorgenti battuti, e fugati da Mentana, e Monterondo *ivi*.

150 Legge sulli Beni della Chiesa, e Collegio de' Marchegiani, e del defonto Citt. Barazzi incorporati allo Spedale di S. Gio: in Laterano *pag.* 192.

151 Lista de' Condannati trasmessi alla Galera, ed all' Opera *p.* 193.

29 15 152 Notificazione sulla Tassa definitiva del prezzo delle Moliture del Grano *p.* 194.

153 Sentenza del Consiglio di Guerra, in cui il Citt. Luigi Bonfigli Capo di Battaglione, e Comandante delle Fortezza di Civita Castellana vien dichiarato non esser Reo dell'accusa circa la resa della medesima, e ripristinato nelle sue funzioni *pag.* 195.

154 Proclama del Gen. Belair Comandante a Civitavecchia in stato d'Assedio, e Paesi che la circondano ai Popoli

Frut. Settem. Num.

dell' Italia, e principalmente agli Abitanti di Civitavecchia, e delle Città, e Campagne vicine *p.* 196.

30 16 155 Il Comandante della Piazza di Roma ai Grandi Edili, perchè sia arrestato chiunque entrerà nelle Case de' Cittadini, per farvi degli Arresti senza un' ordine legale, *p.* 200.

Compliment.

1 17 156 Legge, che autorizza il Comitato Provvisorio del Governo a sospendere, e destituire i Funzionarj pubblici dell'Ordine Giudiziale, con accennarne i motivi *pag.* 201.

2 18 157 Decreto del d. Comitato sul pagamento della Tassa da farsi da' Cittadini iscritti nel Battaglione de' Volontarj, da' Funzionarj pubblici, ed Impiegati requisiti, che non vogliono, o non possono prestare il servizio *pag.* 201.

3 19 158 Ordine del medesimo a' Possessori di Olio in Roma di darne una esatta, e veridica assegna *pag.* 202.

159 Notificazione de' Grandi Edili sull'istesso oggetto *pag.* 203.

160 Sentenza della Commissione Militare assolutoria a favore di Nicola Marziani, Vincenzo Panzoloni, Antonio Parmegiani, e Giuseppe Minelli supposti Insorgenti *pag.* 203.

4 20 161 Altra della medesima, che condanna a morte Giuseppe Colasanti, Fortunato de Santis, e Mario Coretti *pag.* 204.

162 Decreto del Comitato Provvisorio sul sequestro da apporsi a' Beni degli Emigrati descritti nella Nota pubblicata dal Ministro della Giustizia, e Polizia *pag.* 205.

163 Legge, che applica allo Spedale della Trinità de' Pellegrini i Stabilimenti sotto nome di Missione Imperiale titolo di S. Prassede *pag.* 206.

5 21 164 Descrizione del General Garnier dell' ordine, che si terrà nella Festa del primo Vendemmiale dell'anno VIII. Repubblicano *pag.* 206.

165 Proclama del Comitato Provvisorio del Governo ai Cittadini Romani sull' istessa Festa *pag.* 208.

166 Notificazione de' Grandi Edili relativa al buon ordine, e Metodo della Corsa de' Barberi *pag.* 210.

6 22 167 Sentenza della Commissione Militare, che condanna a morte Gio: Francesco Sarand; e che dichiara non colpevole Domenico Sarand di lui padre *pag.* 212.

Fine dell' Indice Cronologico di tutte le Carte pubbliche contenute nel Tom. V.

INDICE ALFABETICO

DI TUTTE LE MATERIE

CHE SI CONTENGONO

NEL IV., E V. TOMO

A

Abiti, proibito agli Ecclesiastici Secolari di far uso in pubblico degli Abiti, e distintivi del di loro stato *tom.* 5. *art.* 1. *pag.* 30.

A qual pena soggetti i Contraventori *art.* 2. *ivi*.

Da chi sono arrestati *art.* 4. *ivi*.

Quali eccettuati *pag.* 40. Ed in quali forma, per le funzioni del culto Cattolico *ivi*.

Abbondanza Annonaria affidata al Ministro dell'Interno *tom.* 5. *pag.* 53.

Invita gli Agricoltori, e possessori di Grani ad introdurgli ne' Granari Urbani per loro sicurezza, e per calmare qualunque allarme *ivi*.

E per loro bene, e per assicurare la sussistenza pubblica *p.* 54.

Abbondj Gio: a qual pena condannato per la scienza delle armi detenute in una sua Casa di Campagna *tom.* 4. *p.* 55.

Abusi per prolungare le Liti, come impediti, e tolti *tom.* 5. *pag.* 51.

Accusa, formole, colle quali si ammette, o si rigetta *tom.* 4. *art.* 147. *p.* 223.

Come, essendovi due diversi Atti di accusa *art.* 148. *ivi*.

O se il Giurì crede, abbia piuttosto luogo un' accusa diversa *art.* 149. *p.* 224.

In tal caso come si forma il nuovo Atto di accusa *art.* 150. *ivi*.

Come, se, essendo più incolpati, l'accusa viene ammessa contra alcuni *art.* 156. *ivi*.

Ammessa l'accusa, si fa luogo al Processo avanti al Tribunal Criminale *art.* 169. *p.* 226.

Come allora si procede *art.* 170. *ivi*.

Allorchè l'accusa comprende più persone detenute, come si fa la scelta del Tribunale *art.* 174. *p.* 227.

Accusato vien subito posto in libertà dopo la dichiarazione del Giurì di non esser luogo all'accusa *tom.* 4. *art.* 157. *p.* 225.

Il Direttore a chi deve dare l'avviso *art.* 158. *ivi*.

Per l'istesso fatto non può essere più processato senza un nuovo atto di accusa appoggiato a nuovi indizj *art.* 159. *ivi*.

Come si proceda ammessa l'accusa *art.* 160. *ivi*.

Come s'è stato ammesso, o non ammesso a prestar cauzione *art.* 161. e seg. *ivi*.

Ordini del Direttore, come saranno fatti per esser esenti da nullità *art.* 163. *ivi*.

Quando dalla Casa d'arresto è trasferito a quella di Giustizia *art.* 166. *pag.* 226.

Non arrestato dev' esser preso in qualunque luogo *ivi*.

Non potendo esser preso, si procede in contumacia *art.* 167. *ivi*.

Atti ad istanza del Prefetto Consolare *art.* 169. *ivi*.

In quali casi può ricusare il Tribunal Criminale del luogo, e dimandarne uno de' Dipartimenti più vicini *art.* 171. *ivi*.

A chi deve notificarne la scelta *art.* 172. *ivi*.

Fino a quando può esercitare il diritto di ozione *art.*173. *p.* 227.

Questo diritto non compete all' Accusato, che sia stato arrestato dopo la scelta *art.* 182. *p.* 228.

Essendo più co-Accusati, qual Tribunale sarà preferito, se uno solo sceglie *art.* 174. a 178. *p.*227.

Non accordandosi tra di loro, si estrae a sorte *ivi*.

Fra quanto tempo viene tradotto alla Casa di Giustizia del Tribunale, che ha scelto, o di quello diretto, se non è seguita la scelta *art.*175. *ivi*.

Come non essendo detenuto *art.* 176. *ivi*.

Quando, se vien preso in forza del Mandato di cattura *art.*177. *ivi*.

Entro qual termine dopo l' arrivo alla Casa di Giustizia dev'essere ascoltato *art.* 183. *ivi*.

Avendo Testimonj, che non siano stati sentiti avanti l' Offiziale di Polizia, o Direttore del Giurì, come saranno ricevuti *art.* 185. *ivi*.

Come, se questi abitino fuori del Cantone *art.* 186. *pag.* 229.

Le deposizioni de' medesimi gli devono essere comunicate, altrimenti la procedurà sarà nulla *art.* 187. *ivi*.

Così pure la Copia degli altri documenti *art.* 188. *ivi*.

Può scegliere uno, o più Difensori *art.* 189. *ivi*.

In difetto da chi gli vien destinato *ivi*.

Questa destinazione quando resta nulla *ivi*.

Quando può comunicare col Difensore *art.*190. *ivi*.

In qual caso può esser tenuto in Segreta *art.* 191. *ivi*.

In qual caso ne decide il Tribunale *ivi*.

Avendo giusti motivi,può dimandare, come lo può il Prefetto Consolare, che l' affare venga differito *art.* 201. *p.* 231.

Al Tribunale spetta accordarlo, e fino a qual tempo *art.* 202. *ivi*.

Quando però deve farne l'istanza *art.* 203. *ivi*.

Arrivando alla Casa di Giustizia dopo la convocazione del Giurì, come può essere giudicato dal medesimo *art.* 204. *ivi*.

Come comparisce alla Barra *tit.* 6. *art.* 209. *ivi*.

Quali interrogazioni gli vengono fatte dal Presidente *ivi*. ed *art.*221. *seg. pag.*233.

Cosa promettono i di lui Difensori *art.* 210. *pag.* 231.

Può da se stesso interrogare i Testimonj, e rilevare ciò, ch' è utile alla sua difesa *art.* 221.*p.*223.

Quando fa sortire i suoi Testimonj *art.* 224. e *seg. ivi*.

Qual conto ne fanno i Giurati *ivi*.

Può far sentire de' Testimonj sulla sua buona qualità, e condotta *art.* 225. *ivi*.

Quali persone non può indurre per suoi Testimonj, e non possono essere ascoltate *art.* 226. *ivi*.

Quali può dimandare, che siano intesi nella discussione *art.* 227. *p.* 234.

Può dimandare, che i Testimonj siano intesi alla presenza gli uni degli altri *art.* 229. *ivi*.

Così pure, che si ritirino dall' Uditorio, e siano sentiti di nuovo separatamente, o uniti *ivi*.

Quando gli si presentano gli effetti a lui trovati, per farglieli riconoscere *art.*232. *ivi.*

Come gli si devono far osservare le variazioni, e contradizioni de' Testimonj *art.*234.*p.*235.

Quando a di lui istanza si mette in istato d'arresto il Testimonio evidentemente falso *art.* 235. *ivi.*

E da chi ne vien formato l' atto di accusa *ivi*.

Nel caso non da tutti si parlasse l' istessa lingua, il Presidente nomina un Interprete *art.* 236. *ivi.*

L'Accusato può ricusarlo per giusti motivi, de' quali giudica il Tribunale *ivi*.

Di suo consenso può essere scelta tra i Testimonj,e i Giurati *ar.*237.*ivi*

Risponde alle deposizioni de'Testimonj *art.* 238. *ivi*.

E' sempre l'ultimo ad aver la parola *ivi*.

Allorchè dichiara di non aver altro da dire in sua difesa, il Presidente dichiara terminate le discussioni *art.* 239. *p.* 236.

Può però fare delle osservazioni sulle questioni proposte dal Presidente *art.* 244. *p.* 237.

Quando vien ricondotto alla Casa di Giustizia *art.* 250. *pag.* 238.

Essendovi più Accusati presenti, con qual ordine devono essere presentati alla discussione *ar.*276.*p.*241.

Li Coaccusati presenti possono fare delle osservazioni *ivi*.

Si fa una discussione particolare per ciascuna *ivi*.

Se è dichiarato non convinto, viene subito posto in libertà *tit.* 7. *art.*277. *p.*242.

In quali altri casi vien anche rilasciato *art.* 278. *ivi.*

Può allora procedere per la rifazione de' danni contro l' Accusatore *art.* 279. *ivi.*

Nè può essere di nuovo accusato o preso per l' istesso fatto *ivi*.

Per qual fatto, e come può essere di nuovo arrestato *art.*280.*ivi.*

Come, se durante la discussione, venisse incolpato di altri fatti diversi *art.* 299. *p.* 244.

All'incontro dichiarato convinto, si fa di nuovo comparire, e gli si legge in pubblico la dichiarazione del Giurì *art.* 281. *p.* 242.

Cosa può egli, ed il suo Difensore opporre *art.* 284. *ivi*.

Come se gli pronunzia indi la sentenza *art.* 285. a 292. *p.* 243.

I Giudici gli possono commutare, e addolcire la pena *art.*286.*ivi.*

Cosa gli fa rimarcare il Presidente circa la Sentenza *art.* 292. *ivi*.

Ha tre giorni di tempo per dichiarare di voler ricorrere per la cassazione *art.* 293. *ivi*.

Come, ed in quali casi può ottenere la Cassazione dall' Alta Pretura *tit.* 8. *art.* 309. *p.* 246.

Cosa deve fare dopo il Giudicato dall'Alta Pretura *art.* 310. e *seg. ivi.*

Se l'Accusato è contumace, come si procede *tit.* 9. §. 1. *art.* 315. *a* 335. *p.* 247.

Ved. Atto di accusa: *Contumace*, *Incolpato*, *Condannato*.

Addesli Tommaso contumace condannato a morte per congiura contro la Repubblica *tom.* 4. *p.* 146.

Adige passato dalle Truppe Francesi, e loro vittoria *tom.* 4. *p.* 160.

Affitto de' Beni della Badia della Mentorella nelle Comuni di Poli, e Guadagnolo *tom.* 4. *p.* 26.

Del Beneficio di S. Stefano nel Territorio di Scarpa *tom.* 4. *p.* 5.

Del soppresso Collegio di San Girolamo di Palestrina *tom.*4 .*p.* 29.

De' Marroniti *tom.* 4. *p.* 65.
De' SS. Efrem, e Siro *tom.* 4. *pag.* 65.
Del soppresso Collegio de' Bernabiti di Zagarolo *ivi*.
Del soppresso Convento di Sant' Adriano *tom.* 4. *p.* 64.
Degli Agostiniani di S. Giorgio *tom.* 4. *p.* 32.
Delle Fornaci *tom.* 4. *p.* 65.
Del soppresso Convento di Santa Lucia di Palestrina *tom.* 4. *p.* 28.
Di S. Pancrazio, e S. Stefano de' Mori *tom.* 4. *p.* 65.
De' soppressi Conventi di S. Sabina, e di S. Giorgio in Velabro, ed Ospizio de' Camaldolesi alla Lungara *ivi p.* 12. e 65.
Della Vigna dello Spedale di S. Giacomo degl' Incurabili *tom.* 4. *pag.* 300.
Di diverse Tenute dello Spedale di S. Spirito *tom.* 4. *p.* 305.
De' Beni Ex-Camerali alle Terme *tom.* 4. *p.* 65.
Nel Cantone di Monte Rotondo *tom.* 4. *p.* 39.
De' Beni delle Comuni di Capranica *tom.* 4. *p.* 30.
Di Casape *tom.* 4. *p* 31.
Di Castel S. Pietro *tom.* 4. *p.* 30.
Di Cave *d. p.* 31.
Di Gallicano *tom.* 4. *p.* 27.
Di S. Gregorio *ivi p.* 30.
Di Guadagnolo *ivi p.* 31.
Di Mentana *ivi p.* 40.
Di Monte di Cave *ivi p.* 30.
Di Monte Rotondo *ivi p.* 36.
Di Monticelli *ivi p.* 37. 38. 40.
Di Palombara *ivi p.* 39.
Di Percilj *ivi p.* 4.
Di Pisciano *ivi p.* 32.
Di Poli *ivi p.* 31.
Di Riano *ivi p.* 40.
Di Riofreddo *ivi p.* 4.
Di Rocca Canterano *ivi p.* 33.
Di Rocca di Cave *ivi p.* 30.
Di Rocca di Mezzo *ivi p.* 33.
Di Scarpa *ivi p.* 5.
Di Stazzano *ivi p.* 40.
Di Subiaco *ivi p.* 32.
Di Vallinfreda *ivi p.* 6.
Di Viviano *ivi p.* 7.
Di Zagarola *ivi p.* 31.
Del Patrimonio Ex-Gesuitico nel Cantone di Palestrina *ivi pag.* 27. *e* 30.
Della Zecca *tom.* 4. *p.* 92. *Ved. Zecca*.
Affitti quali diritti pagheranno alla Registratura *tom.* 4. *art.* 12. *a* 14. *pag.* 359.
Dopo il primo Giudicato saranno pagati, non ostante l' Appellazione, che s' interponesse dall' Affittuario *tom.* 5. *p.* 64.
In tal caso però il Proprietario darà una sicurtà per la somma, che riceva *ivi*.
Di Beni Rustici scaduti, e da scadere come si pagheranno relativamente alla Carta Monetata *t.* 4. *art.* 6. *p.* 480.
S' intende però delle somme dovute, non potendosi mettere in questione i pagamenti già fatti anche in conto *art.* 5. *ivi*.
Affitti, e Locazioni de' Beni Nazionali già stipolati saranno mantenuti *tom.* 5. *tit.* 2. *art.* 18. *e* 19. *p.* 81.
In avvenire come, e da chi verranno fatti *ivi art.* 20., *e seguen. pag.* 82.
Per la stipolazione non vi sarà bisogno dell' opera del Notaro *art.* 23. *ivi*.
Da chi sarà sottoscritta la minuta *ivi*.
Per quanto tempo potranno stipolarsi *art.* 24. *ivi*.
Condizioni dell' Aggiudicazione *art.* 25. e *seg. ivi*.

Quali saranno fatti separatamente, e come *ivi art.* 31. e 32. *pag.* 83.

Affittuarj, e Detentori de' Beni Nazionali come, ed in qual termine faranno la dichiarazione de' Beni, ed effetti da essi ritenuti *tom.* 5. *art.* 9. *p.* 80.

Non facendola, decaderanno dall' Affitto, e pagheranno la multa *art.* 10. *ivi*.

Come i Periti visiteranno, e stimeranno gli oggetti affittati coll' intervento de' vecchi, e nuovi Affittuarj *art.* 27. *p.* 83.

Non potranno per qualunque causa pretendere alcuna diminuzione *art.* 28. *ivi*.

Saranno tenuti a tutti i pesi annui, alle riparazioni, ed alle spese dell' Aggiudicazione *art.* 29. *ivi*, *art.* 34. *p.* 84.

Come verrà loro fatto il bonifico nel caso di alienazione di qualche porzione dei Beni da essi ritenuti in Affitto *art.* 35. *ivi*.

A questo effetto come, e da chi saranno nominati i Periti, e se ne aggiungerà un terzo in caso di discordia *ivi*.

Affittuarj, e Canonisti renderanno conto al Direttore del Dipartimento *tom.* 5. *art.* 3. *p.* 176.

Agenti Contabili saranno chiamati a rendimento de' Conti dal Direttore del Dipartimento del Tevere *tom.* 5. *art.* 2. *p.* 176.

Agenzia Centrale del Commissario Civile della Rep. Francese da chi riceverà le dichiarazioni, e di quali Beni in Napoli *tom.* 4. *art.* 1. *pag.* 151.

Quali, e da chi in Roma *art.* 2. *ivi.*

Come sarà eseguito il possesso dei Beni per la detta Repubblica *art.* 3. *ivi*.

Dove stabiliti in Napoli i suoi Burò *ivi*.

Dove in Roma risiede l'Agente *ivi p.* 152.

Agenzia generale per le sossistenze Militari già soppressa, liquiderà i suoi Conti avanti i Commissarj Deputati *tom.* 5. *art.* 4. *p.* 26. *art.* 1. a 3. *p.* 115.

Aggiudicatario de' Beni Nazionali in caso di ritardo de' pagamenti come vi sarà costretto, *tom.* 5. *tit.* 1. *art.* 5. *p.* 79.

Come, e qual sicurtà dovrà dare *tom.* 5. *art.* 30. *p.* 83.

Passato il termine, si farà il nuovo Affitto a tutti suoi danni, ed interessi *ivi*.

Così in caso di vendita *tom.* 5. *art.* 143. *p.* 101.

Entro qual termine in caso di errore potrà domandare la circoscrizione del contratto *tom.* 5. *art.* 130. *p.* 99.

In qual altro caso potrà domandarla *art.* 131. *p.* 100.

Quando per tal causa potrà pretendere l' indennità, e la rifazione de' danni *art.* 132. *ivi*.

Avanti di chi, e quando potrà fare la dichiarazione *pro persona nominanda art.* 133. *ivi*.

Quali spese, quando, ed in mano di chi dovrà pagare, seguita l' Aggiudicazione *art.* 134. *e seguent. ivi*.

Quali altre dovrà rimborsare all' Affittuario *art.* 136. *ivi*.

In qual Cassa, in qual termine, e forma pagherà il prezzo de' Beni acquistati *art.* 137. a 139 *ivi*.

Mancando a qual pena sarà soggetto *art.* 138. *p.* 101.

Quante quietanze Contabili potrà far entrare in pagamento di tal prezzo *art.* 140. *p.* 101.

Locchè non è applicabile alla Repubblica Francese, ed ai Fornitori *ivi*.

Come pagherà il prezzo de' Bestiami, utensilj, e frutti pendenti *art.* 141. *ivi*.

Non entrerà in possesso, se non che dopo d' aver pagata la prima rata *art.* 142. *ivi*.

Decaduto dall' aggiudicazione a quali spese sarà tenuto *art.* 144. *p.* 102.

Aggiudicatario, che non ha soddisfatto i termini scaduti, o altro debito, non può essere ammesso all' incanto *art.* 121. *num.* 2. *ivi*.

Aggiudicazione de' Beni Nazionali previe le Notificazioni dove, e come si farà *tom.* 5. *art.* 22. *p.* 82., ed *art.* 34. *p.* 84.

Come ne saranno regolate le condizioni *art.* 25. e 26. *ivi*.

De' Beni de' stabilimenti Ecclesiastici come, e coll' intervento di chi potrà farsi *t.*5.*ar.* 41. e 42 *p.*86.

In qual caso verrà sospesa, e differita dal Preposto dell' Amministrazione *art.* 43. *ivi*.

E quando i Beni affittati, o posti in aggiudicazione da un Corpo Religioso, passeranno subito alla Nazione *art.* 44. *ivi*.

Quando a' Stabilimenti Ecclesiastici è proibita l' aggiudicazione delle Selve *art.* 46. *p.* 87.

Come, e quando si farà a favore del maggiore, ed ultimo Oblatore *art.* 116. *p.* 98.

Sarà fatta in pubblica Seduta nel Capo-luogo *art.* 118. *p.* 98.

Per mezzo dell' incanto, e ad estinzione di Candela *art.* 119. *ivi*.

Come si farà, allorchè la somma delle auzioni parziali eguaglia l' incanto fatto sulla Massa *art.* 120. *ivi*

Quali oggetti resteranno compresi in un istesso atto di aggiudicazione *art.* 125. *p.* 99.

Riclamando un oblatore contro questa unione, i Beni saranno posti in vendita separatamente *art.* 126. *ivi*.

Così essendo i Beni sotto diverse coltivazioni *art.* 127. *ivi*.

Ved. Affitti, e Locazioni.

Aggiunti ved. Giurati.

Agnello prezzo provvisorio della Carne *tom.* 4. *p.* 94.

Non potrà darsene più di tre libre per Compratore *ivi*.

Proibito agli Osti, e Trattori di cuocerla *ivi*.

Sarà libero il prezzo de' Cervelli, Animelle, Granelli, e Ciorcelli, quali dovranno vendersi nelli soli Macelli *ivi*.

Libera sarà anche la vendita de' spogli *ivi p.* 95.

I Commissarj di Polizia invigileranno sul prezzo, e sul peso *ivi*.

Quali pene sono fissate per i Contraventori *ivi*.

Agricoltori, e Possessori di Grani di Roma, e delle Provincie Annonarie, come saranno quotizzati per formare un Magazzino di riserva *tom.* 4. *art.* 13. *p.* 486.

Dove dovranno dare l' assegna, e sotto qual pena *art.* 14. *ivi*.

Perchè saranno soggetti ad un prezzo equitativo *art.* 15. *ivi*.

Come, e da qual fondo verrà loro pagato il prezzo del Grano *art.* 16., e 17. *p.* 487.

Invitati ad introdurre tutto il Grano ne' Granari Urbani, e perchè *tom.* 5. *p.* 53.

Come dovranno maggesare i Terreni dell' Agro Romano *tom.* 4. *pag.* 140.

Obbligati ad introdurre in Roma tutto il loro Grano in termine di

una Decade ed avvicinare alle mura il Bestiame *tom.* 5. *p.* 160.

Dopo tal termine come l'Armata Francese le farà sua preda, e come l'impiegherà *ivi*, e *p.* 177.

Quando pagano per esimersi dalla requisizione de' Barrozzari, e Bovi *tom.* 5. *art.* 1. *a* 3. *p.* 183.

Agricoltura cagiona la felicità della Nazione *tom.* 4. *p.* 140.

Le Leggi Agrarie, e Catastrali sono tuttavia in vigore *ivi p.* 141.

Agrimensori, Architetti, ed altri Creditori per stima di Fondi Nazionali, Rogiti, Specchi, e simili invitati ad esibire i loro Conti *t.* 4. *p.* 42.

Albano occupato da Napolitani ed Insorgenti preso dalle Armi Repubblicane *tom.* 5. *p.* 166.

Albergatori, ed altri soliti a ritenere Bestie in pegno giudiziale, come dovranno restituirle *tom.* 4. *p.* 76.

Denunzieranno tutti i Francesi, a' quali avranno dato alloggio *tom.* 4. *art.* 1. *p.* 331. *ivi*.

Così qualunque Forestiere *ivi art.* 1. *p.* 348.

Pene in caso contrario *art.* 5. *ivi*, ed *art.* 2. *p.* 345.

Aldobrandini Gio. Battista dichiarato Emigrato definitivamente *tom.* 5. *pag.* 139.

Aleandri Presidente del Senato creato Console della Rep. Romana *tom.* 4. *pag.* 344.

Alessandri Michele condannato alla multa di 20. scudi per non aver voluto prestar il giuramento a forma della Costituzione *tom.* 5. *p.* 169.

Allarmisti, saranno eseguite le pene contro di essi comminate dalle Leggi delli 11. Termifero anno 6., e 2. Brumale anno 7. *tom.* 4. *art.* 1. *p.* 456. e *art.* 12. *p.* 491. e *tom.* 5. *art.* 12. *p.* 50.

Quali Individui saranno giudicati tali *tom.* 4. *art.* 2. a 4. *ivi*.

Trovati con armi come saranno puniti *art.* 5. *ivi p.* 457.

Come saranno giudicati *art.* 7. *ivi*.

Saranno eseguite tutte le Leggi contro di loro emanate *tom.* 5. *art.* 12. *p.* 50.

Allegazioni non distribuite in tempo non si attenderanno dal Tribunale, ed il Difensore per la negligenza dovrà indennizzare il Cliente *t.* 5. *pag.* 52.

Alloggi chiunque gli presta, deve denunziare la partenza degli Officiali *tom.* 4. *p.* 76.

Qual Certificato è necessario *t.* 5. *art.* 3. *p.* 121.

Alonzi Mattia condannato a morte per sedizione, e delazione d' armi *t.* 4. *pag.* 277.

Alta Pretura fra quanto tempo il Condannato vi può ricorrere per la cassazione *tom.* 4. *tit.* 7. *art.* 293. *pag.* 243.

Intanto si sospende l' esecuzione della Sentenza *ivi*.

Nell' istesso termine vi può ricorrere il Prefetto Consolare *ar.* 294. *ivi*

Se però ricorrerà da una Sentenza assolutoria, deve farlo nelle 24. ore *art.* 295. *p.* 244.

La dichiarazione dove viene registrata dallo Scriba *tom.* 4. *tit.* 8. *art.* 300. *p.* 244.

Da chi sottoscritta *art.* 301. *ivi*.

Memoria de' motivi a chi si rimette *art.* 302. *ivi*.

Ne' dieci giorni quali carte si rimettono al Ministro della Giustizia, e da questo all' Alta Pretura *art.* 203. e *seg. p.* 245.

La medesima pronunzia indi dentro un mese *art.* 305. *ivi*.

Annullando il Giudicato, a chi rimette il merito della Causa *art.* 306. *ivi*.

A. chi s' indirizza il Giudicato *art.* 310. *pag.* 246.

Se rigetta l' istanza, a chi si rimette il Giudicato per semplice Estratto *art.* 307. e 308. *pag.* 245.

In quali casi può annullare i Giudicati de' Tribunali Criminali *art.* 309. *p.* 246.

Avanti di chi è tradotto il ricorrente, la cui condanna è stata annullata *art.* 311. *ivi*.

Come si procede, se la Sentenza è stata annullata per falsa applicazione della Legge *art.* 312. *ivi*.

Come se per altre cause *art.* 313. *pag.* 247.

Continuerà ad essere in attività, come tutte le altre Autorità Giudiziarie, non ostante, che Roma, e la Rep. sia in istato d' assedio *tom.* 5. *art.* 5. *p.* 49.

Le istanze, la cui definizione spetta all'Alta Pretura, non saranno ammesse nel Tribunale Civile, e la di loro pendenza non produrrà alcuna inibizione *tom.* 5. *p.* 52.

Le Cause giudicate dal Tribunal Civile del Tevere non potendosi proseguire in grado d' Appellazione a forma della Legge sull' organizzazione dei Tribunali, l'Alta Pretura, duranti le circostanze, che danno tal impedimento, le rimetterà al Tribunale temporaneo d' Appellazione a questo effetto stabilito *tom.* 5. *art.* 4. *p.* 157.

Così anche le Cause Criminali in conseguenza di Cassazione le rimetterà al Tribunale Criminale Temporaneo *ivi art.* 2. *p.* 158.

Come dovrà giudicare per le Cassazioni, che venissero domandate, per i Decreti interlocutorj fatti da' Pretori senza l' assistenza degli Assessori *tom.* 5. *art.* 3. *p.* 163.

Amministratori de' Beni Enfiteutici organizzati, e posti in attività *tom.* 4. *pag.* 23.

Chiamano a rendimento de' Conti i Questori, che avessero esatto de' Canoni *ivi*, e *art.* 2. *p.* 25.

Invitano i Canonisti a versare i Canoni nella Cassa della loro Amministrazione *ivi p.* 24.

In caso di morosità gli minacciano la devoluzione *ivi*.

Inserzione del Decreto Consolare, con cui vengono reintegrati alla riscossione de' Canoni *ivi*.

De' Beni Nazionali fra qual termine, ed a chi devono render conto del di loro prodotto *tom.* 5. *tit.* 4. *art.* 48. *p.* 87.

Come passeranno all' Amministrazione Nazionale lo stato de' Beni venduti *ivi art.* 51. *p.* 88.

Amministratori Nazionali della Registratura, Bollo, e Dominj Nazionali saranno tre, ed a che obbligati *tom.* 4. *tit.* 1. *art.* 4. *p.* 394. e *tit.* 4. *art.* 21. *p.* 400.

Si fanno dal Consolato, e come *ivi art.* 33. *p.* 402.

Informeranno il Ministro de' talenti de' Direttori *art.* 36. *ivi*.

Quale il loro emolumento, e come pagato *art.* 40. *p.* 403.

Qual somma sarà posta ogni anno a loro disposizione per le spese, e come ne renderanno conto *ivi tit.* 8. *art.* 42. *p.* 404.

Proibiti d' accordare alcuna esenzione dai diritti *tit.* 9. *art.* 44. *ivi*.

Prima loro scelta, e nomina *to.* 4. *p.* 421.

Quando incominceranno ad amministrare, e quali Beni *tom.* 5. *tit.* 1. *art.* 1. a 5. *pag.* 78.

Come faranno chiudere i Registri de' Questori Dipartimentali,

e Municipali *ivi art. 6.*, e 8. *p.79.*

Quali Registri, Libri, e Documenti gli verranno consegnati *art.* 7. e 11. *pag.* 79. e 80.

Quali stati, e da chi gli verranno fatti, e consegnati *ivi art.* 13. a 17.

Senza spesa potranno prendere dagli Archivj de' Dipartimenti qualunque Documento *art.* 16. *p.* 81.

Su di che invigileranno *ivi ar.*34. *p.* 84., *tit.* 3. *art.* 36. a 38. *ivi*, *tit.* 7. *art.* 75. *e seg. p.* 91.

Regole nel ricevere i Capitali provenienti da rimborsi, e ricompra *ivi art.* 76. *p.* 92.

Faranno una istruzione per regolare le vendite *ivi art.* 147. *pag.* 102.

Informeranno i Direttori de' Dipartimenti de' Beni, che venissero domandati dalla Rep. Francese, e Fornitori, perchè non siano posti in vendita *ivi art.* 159. *p.* 104.

Amministratori, Agenti Contabili, Affittuarj, Canonisti, ed altri renderanno conto al Direttore del Dipartimento *tom.* 5. *art.* 2. e 3. *pag.* 176.

Amministratori Dipartimentali si annoverano tra i pubblici pesi, da' quali niuno dev' essere esente *t.* 5. *pag.* 118.

La loro frequente diserzione ha cagionato, e cagiona del disordine tendente all' Anarchia *ivi*.

Dimentica i suoi doveri chiunque ricusa i pubblici pesi *ivi*.

Niuno perciò de' Corpi Amministrativi potrà rinunziare l' impiego *art.* 1. *p.* 119.

Ed eletto, dovrà ognuno accettarlo *art.* 2. *ivi*.

Ciascuno resterà fermo al posto, finchè il Comitato non ammetta i motivi della dimissione *art.* 3. *ivi*.

E fintanto che non sia istallato il successore *art.* 4. *ivi*.

Pene in caso di contravenzione *art.* 5. *ivi*.

Amministratori Dipartimentali del Tevere, e Municipalità di Roma renderanno conto del di loro operato dalla prima organizzazione fino al presente *tom.* 5. *art.* 1. *p.* 113.

Quali i Commissarj Deputati *art.* 2. *ivi*.

Loro facoltà *art.* 3. *ivi*.

Amministratori degli Spedali, e Stabilimenti di pubblico soccorso a chi dovranno render conto *tom.* 5. *art.* 1. e 2. *p.* 114.

I Commissarj presenteranno al Comitato i stati esatti dell' operato *art.* 3. *ivi*.

E proporranno i mezzi per ben sistemargli *art.* 4. *ivi*.

Amministratori Generali delle Sossistenze di Roma sono incaricati del loro approvigionamento *to.* 4. *art.* 1. *p.* 287.

Dove faranno trasportare i Grani, ed a chi saranno consegnati *art.* 2. *ivi*.

Regole da osservarsi nella distribuzione del Grano, ed alle Mole *art.* 3. a 7. *p.* 288.

A tal effetto sarà posto a disposizione del Consolato il valore di 100. mila scudi in Beni Nazionali *tom.* 4. *art.* 1. *p.* 75.

Quali sono, e dove posti *t.* 4. *p.* 111. *a* 120.

Come saranno tratti gli ordini per la somma di 64. mila scudi, e come si farà la separazione de' Beni *art.* 2. a 5. *ivi*.

La stima sarà fatta a ragione di dieci volte il fruttato *art.* 6. *ivi*.

Pene per gl'Impiegati, che mancassero al loro dovere *art.* 10. *t.* 4 *p.* 289.

A quali Commissarj renderanno conto *tom.* 5. *p.* 114.

Amministrazione de' Bastimenti Armati come, e da chi sarà esercitata *tom.* 4. *scz.* 6. *art.* 18. e *seg. p.* 475.

Amministrazione de' Beni Enfiteutici come organizzata, e posta in attività *tom* 4. *p.* 23., ed *art.* 1. e 2. *p.* 25.

Amministrazione de' Beni Nazionali resta soppressa, e fino a quando continuerà le sue funzioni *tom.* 4. *tit.* 10. *art.* 54. *pag.* 406.

Fino a qual tempo gl' Impiegati avranno il loro trattamento *tom.* 5. *art.* 172. *pag.* 106.

Amministrazioni Centrali come dovranno regolare i sequestri de' Beni degli Emigrati *tom.* 4. *art.* 16. *p.* 80.

Loro obblighi sull'Appalto, e riscossione del Macinato *tom.* 4. *art.* 4. a 10. *p.* 170.

In qual termine dovranno far registrare i loro atti *tom.* 4. *art.* 19. *p.* 363., e *art.* 25. *p.* 365.

Altri obblighi relativamente alla Registratura *tom.* 4. *art.* 44. *p.* 371., *art.* 50. e *seg. p.* 372.

Per quali atti devono adoperare la Carta Bollata, e quale *tom.* 4. *tit.* 4. *art.* 15. e *seg. p.* 415.

Continueranno le loro funzioni, non ostante che la Repubblica sia in istato d'assedio *tom.* 5 *art.* 6. e 8. *pag.* 49.

Come si regolano sull' interessi de' Stabilimenti soppressi *tom.* 5. *art.* 38. e *seg. p.* 85. *art.* 56. a 70. *pag.* 88.

Come faranno le Vendite de' Beni Nazionali *tom.* 5. *tit* 8. *art.* 84. e *seg. pag.* 93. *art.* 109. *pag.* 96. e 115. a 128. *p.* 97.

Ripartiranno la Contribuzione da pagarsi in Assegnati *tom.* 4. *art.* 5. *pag.* 97.

Come faranno, ed a chi rimetteranno il Processo Verbale sullo stato de' Questori risguardante le Cedole, e gli Assegnati *art.* 8. e 9. *pag.* 98.

Amministrazioni Dipartimentali rimettono al Ministro della Giustizia gli Stati degli Emigrati colle loro osservazioni, anche sulle domande di cassazione *tom.* 4. *art.* 5. e *seg. p.* 79.

Da chi riceveranno le note de' sequestri, e contratti su i loro Beni *ivi* . *art.* 15. e 21. *pag.* 80.

Ricevono le offerte de' generi che si volessero dare contro Beni Nazionali *tom.* 4. *p.* 105.

Rapporto sullo stato delli Spedali, ed applicazione de' Beni delle Confraternite *tom.* 4. *art.* 3. *p.* 136.

Ordineranno l'esigenza delle Contribuzioni dirette, ed indirette a tutto l'anno 6. *tom.* 4. *art.* 2. *p.* 142.

Entro qual termine verseranno i prodotti Nazionali *tom.* 4. *art.* 2. e 5. *p.* 175.

Come subordinate alla Gran Questura *ivi art.* 4. *p.* 177.

Faranno stampare, e consegneranno le Polize per la Lotteria *tom.* 4. *art.* 2. e 3. *pag.* 197.

Stato, e Specchio de' Premj, ed Elenco delle azioni *art.* 6. e 7. *pag.* 198.

Come divideranno l' Estrazioni *art.* 5. *ivi.*

Quando vi daranno principio *art.* 8. *ivi.*

Metodo per il Bussolo *art.* 9. e 10. *p.* 199.

Come daranno il possesso del Bene estratto *art.* 11. *p.* 200.

Quali regole terranno per l'Appalto del Macinato *tom.* 4. *p.* 273.

Provederanno al viaggio delle Monache da una Comune all'altra *tom.* 4. *art.* 3. *p.* 285.

Impediranno l'alienazione di tutti gli oggetti d' Arti *tom.* 4. *art.* 2. *p.* 316. e *art.* 4. *p.* 320.

Come ne faranno la descrizione *art.* 2. e 3. *p.* 319.

Eseguiscono le istruzioni dell' Amministrazione della Registratura *tom.* 4. *art.* 3. *p.* 394.

Faranno lo Stato de' Militari presenti, assenti, ed eccettuati *tom.* 5. *art.* 3. *p.* 17.

Quando potranno dare in Enfiteusi i Beni Nazionali *tom.* 5. *tit.* 9. *art.* 164. *p.* 105.

Amministrazione Dipartimentale del Tevere, e Municipalità di Roma a chi renderanno conto *tom.* 5. *p.* 113.

Amministrazione Municipale faranno Processo verbale dello stato delle Casse de' Questori Municipali in Assegnati, Cedole, moneta, oro, ed argento *tom.* 4. *art.* 9. *p.* 99.

Vi bifferanno le Cedole, e gli Assegnati *art.* 13. e 14. *ivi*.

Gli Emigrati le dovranno presentare le istanze per la cassazione *tom.* 4. *avvert. p.* 130.

Quali Periti eleggono per la misura, e stima de' Fondi Nazionali *tom.* 4. *art.* 2. *p.* 193.

Mancando sono destituiti *art.* 12. *p.* 194.

Come esamineranno le note dell' esigenze dell' imposizione sulle Porte, Portoni, ed altro *art.* 16. *pag.* 347.

I loro Segretarj non impiegheranno per i loro atti se non che Carta bollata *tom.* 4. *tit.* 4. *art.* 15. *pag.* 415.

Come dovranno formare i stati de' Militari da riunirsi ai loro Corpi *tom.* 5. *art.* 3. *p.* 16.

Determinano in ogni Cantone il numero, e le divisioni della Guardia di Polizia *tom.* 5. *art.* 3. *p.* 116.

Ad esse appartiene la nomina dell' Ispettore, e de' Capi delle Divisioni *art.* 6. *ivi*.

Come ripartiranno le spese *art.* 8. *ivi*.

Riscossione per gli Arrestati come si farà *art.* 13. *p.* 118.

Amministrazione della Fabbrica della Polvere, e Salnitro come formata *tom.* 4. *art.* 4. *p.* 422.

A chi sottoposta *art.* 5. *p.* 423.

Donde i Fondi per le spese *art.* 6. *ivi*.

Quali altri rami vi saranno uniti *art.* 11. *ivi*.

Amministrazione de' Porti, ed Arsenali, disposizioni generali *tom.* 4. *tit.* 1. *p.* 473.

Suoi Membri *art.* 3. e 4. *ivi*.

In quanti rami ripartita *tit.* 2. *ivi*.

Cosa comprende *Sez.* 1. *ivi*.

Direzione delle Costruzioni Navali, e lavori *Sez.* 2. *p.* 474.

De' movimenti de' Porti *Sez.* 3. *ivi*.

Amministrazione della Registratura, Bollo, e Dominio Nazionale, sua organizzazione *tom.* 4. *tit.* 1. *pag.* 394.

Quali Beni, e prodotti comprende *art.* 1. *ivi*.

Come corrisponde colle Amministrazioni Dipartimentali *art.* 2. e 3. *ivi*.

Quanti i suoi Burò *art.* 10., e 11. *p.* 395.

Quali i loro Circondarj *ivi tit.* 2. *art.* 12. *p.* 396.

Regole sull' ammissione agl' Impieghi, ed avvanzamenti in avvenire *ivi tit.* 6. *art.* 23. a 37. *pag.* 401.

Emolumenti degl' Impiegati *tit.* 7. *art.* 38. a 41. *p.* 403.

Tabella de' medesimi *ivi p.* 407.

Altre spese *tit.* 8. *p.* 404.

Disciplina generale su quello che a' di lei Membri è permesso, o proibito *tit.* 9. *art.* 44. a 52. *ivi*.

Disposizioni particolari *tit.* 10. *pag.* 406.

Sostituito il Citt. Quenard in Amministratore *art.* 173. *ivi*.

Sezioni aggiunte al suo Burò Centrale *art.* 174. *ivi*.

Ved. Beni Nazionali uniti sotto la d. Amministrazione.

Vendita de' Beni.

Amministrazione delle Sossistenze della Comune di Roma sotto l' ispezione del Ministro dell' Interno *tom.* 4. *art.* 1. *p.* 287.

Già terminata a chi renderà conto *tom.* 5. *art.* 1. e 2. *p.* 114.

Ved. Beni posti a disposizione del Consolato.

Amministrazione di Vigilanza a qual effetto formata, e da chi composta *tom.* 4. *p.* 19.

Come si faranno i Contratti sotto la di lei approvazione *ivi*.

Amnistia generale accordata per i fatti accaduti dopo l' invasione de' Napolitani *tom.* 4. *art.* 1. *p.* 308.

Quali Rei eccettuati *art.* 2. *ivi*.

Chi ne deciderà *art.* 3. *ivi*.

Non perciò resta derogato alle leggi contro i Sediziosi, Allarmisti, e simili *art.* 4. *ivi*.

Ancona è in istato di gran difesa *tom.* 4. *p.* 458., e 459.

Andreanelli Pietro Antonio condannato alli ferri per delazione di pugnale, non costando del cattivo uso *tom.* 4. *p.* 120.

De Angelis Fedele Curato di Ferentino per quali delitti condannato a morte *tom.* 5. *p.* 164.

Felice assoluto, perchè falsamente accusato di discorsi sediziosi *t.* 4. *pag.* 73.

Animali neri proibiti in Roma per le strade, e Cortili per l' incomodo, ed insalubrità dell' aria, che cagionano *tom.* 5. *p.* 150.

De Antonio Domenico assoluto dal Consiglio di Guerra, credendolo punito colla carcerazione sofferta *tom.* 4. *p.* 285.

Appalto, Appaltatori delle Carceri Nazionali per il mantenimento de' Detenuti *t.* 4. *pag.* 306.

Delle Forniture per le sossistenze delle Truppe Francesi, e Romane *tom.* 5. *p.* 164.

Della Gabella di bajoc. sei per soma sul Carbone, che s' introduce in Roma, invito per le offerte *tom.* 4. *p.* 354.

A chi concesso *tom.* 5. *p.* 4.

Delle immondenzze, e spurgo de' Fossi si darà al miglior Oblatore *to.* 5. *art.* 1. e 2. *p.* 165.

Le condizioni saranno comunicate precedentemente *art.* 3. *ivi*.

La risposta da pagarsi dall' Appaltatore come sarà ipotecata *art.* 4. e 5. *ivi*.

Della Lotteria, sopra qual somma, e condizioni si daranno le Offerte *tom.* 4. *p.* 306.

Quando sarà deliberato *tom.* 4. *pag.* 441.

Del Macinato si darà per un anno in ciascun Dipartimento al maggiore, ed ultimo Oblatore *t.* 4. *art.* 4. a 6. *p.* 170. *p.* 272.

Come ricevute le Offerte, ed aggiudicato l' Appalto *art.* 4. e 5. *d. p.* 170.

Quando, e come sarà pagato l' Affitto *art.* 7. e 8. *ivi*.

In qual moneta *d. p.* 272.

Tutti dovranno prendere la Bolletta *ivi*.

Ma ciascuno andrà a macinare dove gli pare *p.* 273.

Come saranno pubblicate le Offerte *ivi*.

Quando avrà luogo il nuovo incanto *ivi*,

Cosa si avrà in considerazione per conoscere, se le offerte sono ragionevoli *ivi*.

Specchio delle Popolazioni *ivi*.

Offerte parziali per alcune Comuni *tom.* 4. *p.* 318.

A chi aggiudicato quello del Dipartimento del Tevere *tom.* 4. *pag.* 439.

Saranno osservati i passati Bandi generali *ivi*.

Del Sale Forestiere, e Saline di Ostia *tom.* 4. *pag.* 285., 355., 442.

Ved. Sale: Saline.

Delle Sossistenze Militari della Truppa Francese, e Romana. *Ved. sopra delle Forniture.*

Della Zecca con quali condizioni concesso per tre anni al Citt. Sozzi, e Compagni *tom.* 4. *p.* 92. ed *art.* 1. a 3. *p.* 93.

Qual moneta potrà fabbricare *art.* 3. e 4. *ivi.*

Quanto mettallo di Campane gli sarà dato *art.* 5. *ivi*.

Cosa l' Appaltatore pagherà alla Repub. *art.* 5. *ivi*.

Tratta da darsegli *art.* 7. *ivi*.

L' Appaltatore darà una sicurtà *art.* 8. *ivi*.

Clausole, e condizioni saranno stabilite dal Consolato *art.* 9. *ivi*.

Appellante come, e quando deve passare la sua dichiarazione sottoscritta alla Cancellaria del Tribunale *tom.* 4. *art.* 111. *p.* 218.

Appellazione nelle Cause Civili giudicate dal Pretore con gli Assessori inappellabilmente, se dall'Appellato non si attende, non fa luogo a purgazione di attentati *tom.* 5. *p.* 52.

Da' Giudicati del Tribunal Civile del Tevere sarà portata al Tribunal temporaneo d' Appellazione *t.* 5. *art.* 3. *p.* 157.

Ed al medesimo le Cause saranno rimesse per il nuovo esame *art.* 4. *ivi*

Nelle Cause Criminali come, quando, da chi s' interpone, e si sottoscrive *tom.* 4. *art.* 111 a 114. *pag.* 218.

In qual caso si decade dall' Appello *art.* 112. *ivi*.

E' portata al Tribunal Criminale del Dipartimento, e come questo rende il suo Giudizio *art.* 115. a 118. *ivi*.

Apprendisti Marittimi quanti ne manterrà la Repubblica *tom.* 4. *sez.* 4. *art.* 41 *p.* 465.

Come, e per quanto tempo arrollati *art.* 42. *ivi*.

Rimpiazzo, soldo, e vestiario *art.* 43. ivi.

Approvigionamento di Civitavecchia a chi affidato. *Ved. Civitavecchia.*

Architetti stipendiati dalla Repubblica proibiti di esigere il 2. per 100. sopra le tare de' Conti de' lavori fatti per la medesima *tom.* 4. *p.* 11.

Creditori per stime de' Beni Nazionali, ed altro a chi esibiscono i loro Conti *t.* 4. *p.* 42.

Ved. Vendita.

Arcivescovo di Napoli, Proclama a' Fedeli della sua Diocesi, ed ai Popoli Repubblicani del Territorio Napolitano *t.* 4. *p.* 340.

Ved. Napoli.

Archivio ex-Camerale, o sia del soppresso Tribunale del Tesorierato posto incontro al Palazzo Palombara quando sarà aperto *tom.* 4. *p.* 17.

Nazionale, il Tribunato si occupa per la di lui formazione *tom.* 4. *p.* 138.

Intanto non si farà innovazione

sulle Scritture degli Archivj particolari *ivi*.

Questi provvisoriamente saranno sotto la custodia de' rispettivi Notari *ivi*.

Essi continueranno a percepirne gli emolumenti *ivi*.

Perciò gli saranno restituite le Chiavi *ivi*.

Armata d'Italia, e Napoli gl' Impiegati accusati di rapine, esazioni, e dilapidazioni saranno condotti avanti un Consiglio di Guerra *tom.* 4. *art.* 1. *p.* 34.

Vi sarà particolarmente tradotto il Citt. Bassal *art.* 2. *ivi*.

Il Decreto sarà posto all' ordine del giorno di detta Armata *art.* 3. *ivi*.

Armata Romana sarà di 6000. Uomini *tom.* 5. *art.* 1. *p.* 18.

Cittadini, che vi faranno un servizio attivo, dopo la pace avranno un fondo di 200. scudi *art* 2. *ivi*.

Feriti, e mutilati di qualche membro come avranno il possesso di un Fondo di 300. scudi *art.* 3. *ivi*.

Come avranno un ugual Fondo le Vedove, e Figli de' morti in Guerra *art.* 4. *p.* 19.

Quali un Fondo di 200. scudi *art.* 5. *ivi*.

Così i Genitori de' morti *art.* 6. *ivi*.

A tal effetto sono destinati i Beni degli Emigrati *art.* 7. *ivi*.

In mancanza come si supplirà *art.* 8. *ivi*.

Perciò si farà un Quadro di tali Beni *art.* 9. *ivi*.

Dove sarà impresso il nome de' Difensori della Patria morti in Guerra *art.* 10. *ivi*.

Armi proibita la delazione *tom.* 4. *art.* 4. *p.* 457. *tom.* 5. *art.* 16. *p.* 51.

A chi permessa *pag.* 457.

Come punito chi sarà arrestato con armi di giorno, o di notte *art.* 5. *ivi*,

Da chi sarà giudicato *art.* 7. *ivi*.

Arresto sotto quali pene proibito senza Mandato, o Decreto *tom.* 4. *art.* 379. *p.* 256.

Proibito a chiunque non vi sia autorizzato dalla legge *art.* 385. e segg. *p.* 257.

Arbitrario come si punisce *art.* 385. *p.* 257.

Ved. Mandato d'arresto.

Artiglieria Avviso dello sparo da farsi in Castel S. Angelo *tom.* 4. *p.* 446.

Di Marina, di quanti Uomini sarà composto il di lei Corpo, e come diviso *tom.* 4. *tit.* 1, *p.* 467.

Suo abbigliamento, armamento, ed equipaggiamento *ivi titol.* 2. *pag.* 469.

Servizio in terra, ed in mare *tit.* 3. e 4. *p.* 470.

Istruzione, e disposizioni generali *tit.* 5. e 6. *p.* 471.

Artisti, che impiegano Istromenti, che possono servire a coniar moneta, qual dichiarazione, ed obbligo devono fare *tom.* 5. *art.* 4. *p.* 135.

Assegnati discreditati per l'altrui malizia, desidera il Popolo, che siano tolti dal commercio *tom.* 4. *p.* 95.

Saranno pagati quelli di tre, cinque, e dieci bajocchi, e come *art.* 1. *p.* 96.

Dove, e quando *p.* 142.

In qual termine saranno pagate in Assegnati lerate della contribuzione del 2. per 100. *art.* 2. *ivi*.

Sotto qual pena *ivi*.

Così per la contribuzione sull' Agro Romano *art.* 3. *ivi*.

Come pagheranno i Debitori de' Canoni de' Beni Enfiteutici *art.* 4. *p.* 97.

In ogni Dipartimento sarà imposta una Contribuzione di 60. mila

scudi da pagarsi in Assegnati, e da chi *art.* 5. *ivi*.

Come l'altra di 130. mila scudi sopra i Vescovati, Capitoli, e Monasteri *art.* 6. *ivi*.

Quali tassati *tom.* 4. *p.* 296.

Vendita di Case Nazionali in forma di Lotteria *art.* 7. *ivi*.

Stati delle Casse di tutti gli Questori *art.* 8. e segg. *p.* 98.

Proibiti di far alcun pagamento in Assegnati *art.* 11. *p.* 99.

Cedole depositate come saranno pagate in Boni, e biffate *art.* 12. e 13. *ivi*.

Saranno anche biffatti gli Assegnati, e quali *art.* 14. *ivi*.

Tutti saranno mandati alla Gran Questura, da cui saranno brugiati *art.* 15. e 16. *ivi*.

In qual giorno cesserà il corso forzato degli Assegnati, e le Cedole resteranno annullate *art.* 17. *p.* 100.

Fino a quando continuerà l'ipoteca de' Beni Enfiteutici *art.* 18. *ivi*.

Non saranno più ricevuti ai Forni *tom.* 4. *art.* 1. *p.* 167.

Neppure da' Salariati, ed Operarj *art.* 2. *ivi*.

Sospesi per i pagamenti de' Debiti fino ad una nuova legge sul modo di pagare d. *p.* 167.

Tolti affatto dal commercio *tom.* 4. *p.* 477.

Perciò è anche tolta la detta sospensione *art.* 1. *p.* 479

Quali pagamenti sospesi dovranno farsi in moneta fina *art.* 2. *ivi*.

Come il Consolato fisserà il corso delle Cedole, ed Assegnati *art.* 3. *ivi*.

E come si faranno i pagamenti in moneta ragguagliata al corso *art.* 4. *p.* 480.

I pagamenti già fatti anche in conto non ammettono ragguaglio *art.* 5. *ivi*.

Come saranno pagati gli affitti de' Beni Rustici scaduti, ed in avvenire *art.* 6. *ivi*.

Come le pigioni di Case *art.* 7. *ivi*.

In qual moneta saranno restituiti i Depositi volontarj *art.* 8. *p.* 481.

Quali saranno a rischio del Deponente *art.* 9. *ivi*.

Metodo per i Depositi giudiziali *art.* 10. e 11. *ivi*.

Consegnati in esecuzione di Giudizj come saranno ricevuti nelle Casse pubbliche *art.* 12. *ivi*.

Le istanze contro i Debitori della Repubblica, come, ed in qual caso saranno sospese *art.* 13. *ivi*.

Quali debiti sono eccettuati *ivi*.

Ragguaglio secondo l'epoche diverse *tom.* 4. *p.* 492.

Assenti dalli Dipartimenti della Repubblica in supplemento delle Note pubblicate *tom.* 4. *p.* 84.

Ved. Emigrati.

Come, ed a chi devono ricorrere quelli, che vi fossero stati scritti erroneamente *ivi avvert. p.* 91.

Fuggiti, o occultati per eludere le misure del Governo su gli Ostaggi a qual pena soggetti, non ritornando fra tre giorni *tom.* 5. *p.* 144.

Quali sono *ivi*.

Di quali già si apre la vendita del di loro Mobilio *tom.* 5. *pag.* 162.

Assenza momentanea de' Presidenti di Censura, e Tribunali Criminali non deve sospendere il corso della Giustizia *tom.* 4. *p.* 108.

Perciò supplirà il Giudice più anziano del Tribunale *art.* 1. *ivi*.

Ed il Tribunale da chi verrà completato *art.* 2. *ivi*.

Assessori, senza la di loro assistenza, sono validi i Decreti provvisorj,

ed interlocutorj del Pretore *tom.* 5. *art.* 2. *p.* 163.

Non osta l' *art.* 10. delle Leggi Organiche, parlando quelle di Sentenze, e Decreti definitivi *art.* 1. *ivi.*

Atti, e Convenzioni per rendergli sicuri, e garantirgli dalle falsità, si sottomettono alla Registratura *tom.* 4. *p.* 355.

Aboliti tutti i diritti, che avevano luogo nell' antico Governo, quali sono gli Atti soggetti alla Registratura *art.* 2. *p.* 356.

Come saranno registrati, e qual diritto pagato per gli Atti Civili giudiziali, ed estragiudiziali *art.* 3. a 6. *ivi*.

Per quali Atti è dovuto, o non dovuto il diritto di Registratura *art.* 7. a 12. *p.* 358.

Pubblici entro qual termine dovranno esser registrati *tit.* 3. *p.* 363.

Quali sono *art.* 19. e 20. *ivi*.

Privati in quali casi, e termini sono soggetti alla Registratura *art.* 21. *p.* 364.

Dilazione per la Registratura *art.* 22. e *seg. ivi*.

Il giorno della data non è compreso nel termine della dilazione *art.* 24. *p.* 365.

Così quando l'ultimo giorno cade ne' giorni di Decade, di Festa Nazionale, e Complimentarj *ivi*.

In quali Burò i Notari, Scribi, Cursori, Segretarj delle Amministrazioni devono far registrare i loro Atti *tit.* 4. *ivi*.

Non registrati nel termine stabilito sono nulli, ed a quali pene sono soggetti i negligenti *tit.* 6. *p.* 368

Quali eccettuati *art.* 39. *p.* 369.

Quali all' incontro saranno soggetti al diritto di doppia registratura *art.* 40. *p.* 370.

Da qual giorno acquisteranno la loro ipoteca *art.* 41. *ivi*.

Quando valeranno come per segnatura privata, e chi risarcirà i danni alla Parte *ivi*.

Quali Atti sono eccettuati *ivi*.

Pene per le omissioni, e Contrapoche *art.* 42. e 43. *ivi*.

I Tutori, e Curatori vi saranno tenuti del proprio d. *art.* 42. *p.* 371.

Obblighi particolari de' Notari, Cursori, Scribi, Segretarj, Giudici, ed altri relativamente agli Atti, che potranno, o no fare in brevetti, copia, o spedizione *tit.* 7. *ivi*.

Quali atti devono essere registrati in debito *tom.* 4. *tit.* 11. §. 1. *p.* 391.

Quali da registrarsi gratis §. 2. *ivi*.

Quali esenti dalla formalità della registratura §. 3. *ivi*.

Si descrivono gli Atti, che sono soggetti al diritto del Bollo *tom.* 4. *tit.* 2. *art.* 10. a 13. *p.* 411.

Descrizione di quelli, che ne sono esenti *tit.* 3. *art.* 14. *p.* 413.

Atto di Accusa quando il Direttore del Giurì stende l'Atto di Accusa, non essendovi querelante, o denunciante *tom.* 4. *art.* 127 *p.* 220.

Come essendovi il querelante, o denunciante *art.* 128. *ivi*.

Quando lo stende di concerto co' medesimi *art.* 130. *p.* 221.

Non convenendo fra di loro, ognuno stende il suo separatamente *art.* 131. *ivi*.

Si stende solo per delitto, che porti pena afflittiva, o infamante *art.* 132. *ivi*.

Cosa in esso si espone *art.* 133. *ivi*.

Essendovi Processo Verbale sul Corpo del delitto vi si annette *art.* 135. *ivi*.

Quando viene presentato al Giurì *art.* 134. *ivi*.

E nullo, non osservata le disposizioni prescritte *art.* 136. *ivi*.

Quando sono permessi più Atti di accusa *art.* 137. *ivi*.

In qual caso proibiti per l'istesso Individuo, e delitto *art.* 138. *ivi*.

Apposto che vi sia il *Visto* del Prefetto Consolare, vien convocato il Giurì *art.* 139. *ivi*.

Quando il Direttore lo legge *art.* 142. *p.* 223.

In qual caso non può ricusare di stenderlo *art.* 146. *ivi*.

Ed in quali egli, ed il Querelante ne puo formare uno nuovo *art.* 150. *p.* 224.

La dichiarazione dal Giurì si pone in fine dell' Atto di Accusa *art.* 152. *ivi*.

Si legge dallo Scriba in pubblica Seduta *art.* 212. *p.* 232.

Formola dell'Atto di Accusa *tom.* 4. *num.* 11. *p.* 268.

Attrezzi, e generi, che sono ne'Beni Nazionali come si stimano *tom.* 5. *art.* 7. *p.* 62.

Ved. Vendita.

Autori, Spacciatori, e Stampatori di Opere tendenti a turbar l' ordine, e ad eccitare la rivolta, e la sedizione avanti qual Tribunale saranno tradotti *tom.* 4. *art.* 3. *p.* 276.

In qual caso sono puniti colla morte *tom.* 4. *art.* 8. *p.* 457.

Autorità Civili, e Municipali di Civitavecchia quali soppresse, e quali nominate *tom.* 4. *art.* 1. e 2. *p.* 181.

Come organizzata la sua Guardia Nazionale *art.* 3. a 10. *ivi*.

Civili, e Militari obbligate all' esecuzione della Legge su i Militari assenti *tom.* 5. *art.* 11. *p.* 18.

Giudiziarie, ed Amministrative continueranno a corrispondere co' Ministri, non ostante lo stato d'assedio *tom.* 5. *art.* 8. *p.* 49.

Autorità pubblica qualunque non può accordare alcun rilascio, o moderazione dei diritti della Registratura, e pene stabilite *tom.* 4. *art.* 62. *p.* 376.

Avviamenti di Botteghe, e Spacci qualunque sono aboliti *tom.* 5. *art. fin. p.* 7.

Perciò anche quelli de'Forni non sono più in commercio, nè capaci di valore *ivi*.

Auzione nella vendita de' Beni Nazionali si riceve pubblicamente *tom.* 5. *art.* 116. *p.* 98.

Termine tra la prima, è seconda pubblicazione *ivi*.

Per quali somme sarà ammessa relativamente ai prezzi de'Beni *art.* 117. *ivi*.

Ved. Vendita.

B

Balle, che entrano in Roma come saranno aperte, visitate, e sigillate *tom.* 4. *art.* 1. a 6. *p.* 72.

Banchieri, Negozianti, e particolari, a quali Tribunali si rimettono le loro controversie di commercio pendenti avanti a'Giudici Ordinarj *tom.* 4. *p.* 140.

Barazzi Francesco, i di lui Beni Ereditarj incorporati allo Spedale di S. Gio. in Laterano *tom.* 5. *art.* 2. *p.* 193.

Barberi Ex-Fiscale di Roma contumace perchè condannato a morte *tom.* 4. *p.* 143. a 147.

Barozzari, e Barrozze *Ved. Carrretieri, e Barrozzari*.

Bassi Antonio Ministro della Giustizia partecipa al Pubblico la sua elezione *tom.* 4. *p.* 191.

Bassotti Petronio condannato a morte per cospirazione contro la Repub.

blica Francese, e Romana *tom.* 4. *p.* 143. e 146.

Battaglione I. de' Volontarj chi il suo Comandante *tom.* 5. *p.* 141.

In esso resteranno tutti quelli già iscritti *ivi*. *art.* 1. *p.* 155.

Quali saranno puniti, e destituiti *art.* 2. *ivi*.

Quali resteranno in Roma, o andranno contro l'inimico *art.* 3. *ivi*.

Gl' Impiegati, e Funzionarj pubblici al di sotto di 45. anni obbligati ad ascriversi sotto pena della destituzione *art.* 4. *ivi*.

Prestando il servizio fuori di Città, avranno la razione *art.* 5. *ivi*.

Qual beneficio godranno, marciando contro i Briganti *ivi*.

Come sarà punito chi mancherà al servizio *ivi*.

Ved. Guardia Nazionale. Volontarj.

Beaufils Comandante della Piazza di Roma invita i Grandi Edili a far arrestare chiunque in suo nome, senza esserne autorizzato, andasse per le Case per minacciare degli arresti, ed estorcerne danaro *tom.* 5. *p.* 200.

Bellair Gen. di Divisione Comandante l' Armata di Roma disapprova la condotta tenuta da' Soldati per la mancanza del Pane, e gli esorta alla subordinazione, ed alla gloria *tom.* 4. *p.* 299.

Comandante in Civitavecchia espone lo stato infelice dell'Italia cagionato dalle insorgenze *tom.* 5. *p.* 196.

Esorta gli Abitanti a non lasciarsi sedurre dalle manovre de' nemici, per non divenire loro vittime *ivi*.

Bellocchi Antonio condannato a cinque anni di ferri come ausiliario di congiura contro la Repubblica *tom.* 4. *p.* 143. a 147.

Benefizj, e Canonicati Curati vacanti in qualunque modo provvisoriamente sono incorporati alla Nazione *tom.* 4. *p.* 110.

Eccettuate le Prebende Parocchiali *ivi*.

Beni Enfiteutici come amministrati. *Ved. Amministrazione di detti Beni*.

Pagamento de' Canoni deve farsi nella Cassa dell' Amministrazione *tom.* 4. *p.* 446.

Beni Nazionali da darsi in affitto *Ved. Affitto*.

Da vendersi quali *tom.* 4. *p.* 12.

Casa dell' Ospizio de' Camaldolesi *tom.* 4. *p.* 56.

Tre Rimesse di S. Sabina *ivi*.

Giardini di S. Dorotea, e di San Giuseppe alla Lungara *ivi*.

Il prezzo sarà pagato in Piastre, o in Assegnati al valor nominale, esclusa la moneta Plateale *ivi*.

Da chi saranno dati i schiarimenti ai Compratori *p.* 57.

Ved. Vendita.

Posti a disposizione del Consolato per il valore di 100. mila scudi per la provvista delle sossistenze di Roma *tom.* 4. *art.* 1. *p.* 75.

Cambiali tratte sulla Cassa dell' Amministrazione delle sossistenze per la somma di 64. mila scudi *art.* 2. *ivi*.

In qual termine dovranno scontarsi *art.* 3. *ivi*.

Quale sconto gli si accorda *art.* 4. *ivi*.

Perciò da detti Beni verranno separati quelli, che si daranno in pegno delle dette Cambiali *art.* 5. *ivi*.

La stima si farà a ragione di dieci volte il fruttato *art.* 6. *ivi*.

Quali sono i Beni già separati, e dove posti *tom.* 4. *p.* 111. a 120.

Altri posti a di lui disposizione per il valore de' *Boni* dati all' Impiegati *tom.* 4. *art.* 11. *p.* 314.

Uniti sotto l'Amministrazione della Registratura, Bollo, e Dominio Nazionale quali sono *tom.* 5. *tit.* 1. *art.* 1. *p.* 78.

Come saranno amministrati *art.* 2. a 17. *ivi*.

Della validità degli *Affitti*, e modo da farsi in avvenire *tit.* 2. *art.* 18. a 35. *p.* 81.

Del sequestro, loro conservazione, e ricerca *tit.* 3. *art.* 36. a 47: *p.* 84.

De' Conti da rendersi dagli antichi Contabili *tit.* 4. *art.* 48. a 52. *p.* 87.

Del Mobilio, e sua vendita, e degli oggetti riservati *tit.* 5. *art.* 53. a 70. *p.* 88.

Delle dichiarazioni de' Depositarj, e detentori di effetti Nazionali *tit.* 6. *art.* 71. a 74. *p.* 91.

Della ricompra delle rendite *tit.* 7. *art.* 75. a 83. *ivi*.

Delle vendite degl' Immobili, e del loro modo *tit.* 8. *art.* 84. a 163. *p.* 93.

Delle concessioni in Enfiteusi de' Beni Urbani *tit.* 9. *art.* 164. a 167. *p.* 105.

Del modo di pagare i Creditori della detta Amministrazione *tit.* 10. *art.* 168. a 171. *ivi*.

Disposizioni particolari *tit.* 11. *art.* 172. a 175. *p.* 106.

Posti a disposizione del Ministro della Guerra non potranno applicarsi ad altro *tom.* 5. *art.* 11. *p.* 63.

Rustici, ed Urbani come saranno stimati *tom.* 6. *art.* 3. a 5. *p.* 62.

Bensi Paolo Ispettore Generale delle Dogane destituito, ed inabilitato all' esercizio di altre Cariche per frodi commesse nelle vendite del Mobilio delli Cittadini Patrizj, e Bonaccorsi *tom.* 5. *art.* 2. *p.* 187.

Costretto a restituire a Patrizj gli obblighi da esso estorti in unione del Citt. Castelli *art.* 1. *ivi*.

Bertolio Ambasciatore della Repubblica Francese esorta il Popolo a vivere tranquillo per non attraversare le misure, che da esso si prendono sulle sossistenze *tom.* 4. *p.* 61.

Smentisce le nuove allarmanti, e partecipa lo stato dell' Armata Francese, e le sue vittorie *tom.* 4. *pag.* 103.

Dichiara false le voci allarmanti del Metauro *tom.* 4. *p.* 309.

Nuove dell' Armata *tom.* 4. *p.* 324.

Insinua il pagamento della Contribuzione *tom.* 4. *p.* 348.

Nuove vittorie *ivi p.* 350.

Bestiami esistenti nei Beni Nazionali come si stimano *tom.* 5. *art.* 7 *p.* 62.

Esistenti nelle Tenute de' particolari entro qual termine, e sotto qual pena si devono avvicinare alle mure di Roma *tom.* 5. *p.* 177.

Bestie morte dove si devono portare per essere scorticate *tom.* 5. *p.* 6.

Biglietti per prendere il Pane ai Forni; i Facoltosi, e quelli, che fanno il Pane in Casa, gli riportino *tom.* 4. *p.* 189. 201.

Si danno i nuovi *tom.* 4. *p.* 201.

Partenza da una Sezione all'altra sarà denunziata *ivi*.

Ved. Pane.

Bollatori quale il loro impiego, ed a chi subordinati *tom.* 4. *tit.* 4. *art.* 20. *p.* 400.

Bolletta del Ripasso da quali Spacciatori deve prendersi, e pagarsi *tom.* 5. *p.* 112.

Bollettino delle Leggi, sua utilità, ed Associazione dove aperta *tom.* 4. *p.* 52.

Cosa comprende *p.* 53.

Bollo, e *Bolli* dove, come, e presso chi saranno depositati *tom.* 4. *art.* 19. *pag.* 399.

Come saranno adoperati *ivi*.

L'Amministrazione avrà un Bollo particolare per i suoi pieghi *art.* 51. *p.* 405.

Il suo diritto sarà stabilito su tutte le Carte destinate agli Atti Civili, e Giudiciarj, ed alle scritture da prodursi, e far fede in Giudizio *tom.* 4. *tit.* 1. *art.* 1. *p.* 408.

Uno è regolato dalla dimensione della Carta, l'altro dalle somme, che conterranno le Carte di commercio *art.* 2. *ivi*.

Le Carte come saranno fabbricate, e distribuite *art.* 3. *ivi*.

Ciascuna avrà il suo Bollo particolare, e come inciso *art.* 4. *p.* 409.

Dove sarà adattato *art.* 5. *ivi*.

Sarà apposto anche a Carte diverse, o a Cartapecora, e con quali diritti *art.* 6. e 7. *ivi*.

Ved. diritti del Bollo.

Quali pene contro chi abusasse del Bollo *art.* 26. *p.* 418.

A carico di chi sarà il Bollo delle quietanze fornite alla Repubblica, o rilasciate in suo nome *art.* 27. *p.* 418.

Le Scritture private quando, ed a qual Bollo soggette *art.* 28. *ivi*.

Quali Scritture d'Avvocati, e Difensori sono esenti dal Bollo *tom.* 4. *art.* 1. *p.* 455.

Sono esenti le Citazioni avanti a'Pretori nelle Istanze che, non eccedono scudi trenta *art.* 2. *p.* 456.

Sopra alli scudi 30. saranno soggette al diritto fisso dei baj. 5. *ivi*.

Ved. Legge.

Bonfili Avvocato condannato alla multa di scudi venti per aver ricusato di prestare il giuramento, e rivocato quello dato altra volta come Giurato *tom.* 5. *p.* 57.

Luigi Comandante della Piazza, e Fortezza di Civita Castellana assoluto, come non Reo nella resa della medesima, e reintegrato alle sue Funzioni *tom.* 5. *pag.* 195.

Boni per pagare i trattamenti decorsi degl' Impiegati come, e da chi saranno formati, e distribuiti *tom.* 4. *art.* 1. a 9. *p.* 313.

Considerati come moneta fina nell' acquisto de'Beni Nazionali *art.* 10. *p.* 314.

Perciò sarà messa a disposizione del Consolato una massa di dd. Beni del valore de'*Boni art.* 11. *ivi*.

Come moneta fina saranno anche valutati quelli, che verranno pagati per metà della Contribuzione sopra i Beni Fedecommissarj *t.* 4 *p.* 433.

Da darsi a Creditori della Repubblica Francese come, e per qual somma saranno ammisibili in pagamento de' Beni Nazionali *tom.* 4. *art.* 4. a 9. *p.* 432.

Ai Famigliari, e Pensionarj, che abbiano diritto ad una gratificazione, in qual somma gli verranno dati i Boni per l'acquisto di Beni Nazionali *tom.* 4. *art.* 3. e 4. *p.* 435.

Questi saranno ricevuti come moneta fina in pagamento de'Beni Rurali *art.* 4. *ivi*,

Restano annullati subito che saranno dati in pagamento de' Beni *ar.* 5. *ivi*.

Come saranno dati, ed esatti per le derrate per l'approvigionamento di Civitavecchia *tom.* 5. *art.* 9. *p.* 59.

Dati dall'Agenzia delle sossistenze a chi si esibiscono per essere bollati *tom.* 5. *p.* 190.

Non presentati in tempo restano nulli *ivi p.* 191.

I Creditori niente più potranno pretendere, ed i Debitori saranno perseguitati *ivi*.

Bonifico, e diminuzione. *Ved. Affittuarj.*

Bottega d'Artebianca in Panico si subasta *tom.* 4. *p.* 160.

Brazzoni Pietro condannato ad un anno di carcere per il saccheggio dato alla Casa del Cittadino Molinari in occasione dell' ingresso de' Napolitani *tom.* 4. *p.* 180.

Briganti. *Ved. Insorgenti*.

Brindisi sbarco, e presa fatta dalle Truppe Francesi *tom.* 4. *p.* 174.

Bufalini Vedova, e Figlie del fù Senatore le si assegna la pensione di scudi 50. l' anno per cadauna, e come le sarà pagata *tom.* 5. *art.* 1. a 4. *p.* 60.

La perderanno, trasportando il domicilio fuori del Territorio Romano *art.* 5. *ivi*.

Quando comincerà ad aver effetto *art.* 6. *ivi*.

Fino a qual tempo, ed età la percepiranno *art.* 7. *ivi*.

Come potrà soffrire de' cambiamenti *art.* 8. *ivi*.

Burò dell' Amministrazione della Registratura quanti sono *tom.* 4. *art.* 9 a 11. *p.* 395.

Loro circondario *art.* 12. *p.* 395.

In quali devono essere registrati gli Atti, e traslazioni *tom.* 4. *tit.* 4. *art.* 25. a 29. *p.* 365.

Bussolo per contestare le diverse dichiarazioni de' Giurati, quando, e come si adopera *tom.* 4. *art.* 263. a 267. *p.* 239.

C

Caffè, Osterie, Bettole, non vi sarà ricevuto alcun basso Officiale, e Soldato mezz' ora dopo la ritirata *tom.* 4. *p.* 200.

In caso di renuenza ne daranno avviso al Burò Centrale *tom.* 4. *pag.* 201.

Caffettieri, Pasticcieri, ed altri proibiti di fare, e spacciare Pasticci, Pasticcetti, Ciambelle, ed altre Paste fino a qual tempo *tom.* 4. *p.* 14.

Calcinacci dove si devono scaricare *tom. p.* 498.

Regole da osservarsi *ivi*, e *p.* 499.

Ved. Carrettieri: Immondezze.

Cambiali somministrate dalla Repubblica a conto della contribuzione de' tre milioni di Piastre dove, e quando saranno presentate *tom.* 4. *pag.* 70.

Canonicati, e Benefizj Curati in qualunque modo vacanti restano incorporati a' Beni Nazionali, eccettuate le Prebende Parocchiali *tom.* 4. *p.* 109.

Capitali, e frutti scaduti prima del discredito della Carta monetata come saranno pagati *tom.* 4. *art.* 2. *pag.* 479.

I pagamenti già fatti per l' intiero, o a conto, ed accettati dal Creditore, non saranno posti in questione *art.* 5. *p.* 480.

Ved. Assegnati.

Caporali Andrea detto *Brigadiello* contumace condannato a morte per cospirazione contro la Repubblica, e Patriotti *tom.* 4. *pag.* 143. a 147.

Caporigli Giuseppe condannato a morte per sedizione, e delazione d'armi *tom.* 4. *p.* 277.

Capretti Francesco, e Sante perchè condannati a morte *tom.* 5. *pag.* 164.

Carbone, e Legna, per assicurarne le provviste dovrà darsi l'assegna de' tagli delle Macchie *tom.* 4. *pag.* 338.

Si dovrà anche far seguire l'imposta alle rive del Fiume per comodo dell' imbarco *ivi*.

Gabella di sei bajocchi per soma di quello, che s' introduce in Roma riattivata, ed a chi data in Appalto *tom.* 5. *p.* 4.

Carceri, nuovo Assento per il man-

tenimento de' Carcerati *tom.* 4. *pag.* 306.

Sono sotto la cura degli Edili del luogo *tom.* 4. *art.* 381. e *segg. pag.* 256.

E sotto la vigilanza de' Prefetti Consolari, e delle Amministrazioni Dipartimentali *ar.* 375. e 376. *ivi.*

Ved. Casa di Giustizia.

Cariche d' Amministratori Dipartimentali, Edili, e Prefetti Consolari, annoverandosi tra i pubblici pesi, non possono ricusarsi senza legittima causa *tom.* 5. *p.* 118.

La di loro frequente disezione da' posti cagiona l' Anarchia *ivi.*

Dimentica i doveri di Cittadino chiunque le ricusa *ivi p.* 119.

Niuno perciò potrà rinunziarle *art.* 1. *ivi.*

Gli eletti saranno tenuti accettarle *art.* 2. *ivi.*

Non potendo n' esporranno le cause al Comitato *art.* 3 *ivi.*

Niuno abbandonerà il posto finchè il Successore non sia istallato *art.* 4. *ivi.*

Pene per i Contraventori *art.* 5. *ivi.*

Carlucci Vincenzo come condannato per l' abbandono del suo Corpo *tom.* 4. *p.* 55.

Carrettieri, e Barrozzari qual modo devono tenere nel trasporto, e scarico de' Calcinacci, ed altre materie *tom.* 4. *p.* 499.

Tenuti a far numerare le Carrette, e Barrozze *ivi.*

Pene in caso di contravvenzione *ivi.*

Quanto pagheranno il mese per esser esenti dalla requisizione di Bovi, e Barozze *tom.* 5. *art.* 1. a 3. *pag.* 183.

Carrozze, Carri, e Cavalli all' occorrenza quanto sarà la Vettura *t.* 5. *p.* 184.

Carte bollate loro fabbricazione, dimensione, bollo, e prezzi *to.* 4. *tit.* 1. *art.* 1. a 9. *p.* 408.

Quali soggette al diritto del Bollo *tit.* 2. *p.* 411.

Quali eccettuate *tit.* 3. *p.* 413.

Obbligazioni de' Notari, ed altri relative alle Carte Bollate, e pene *tit* 4. *p.* 415.

Impiegate per spedizioni quante righe per pagina devono contenere *tit.* 4. *art.* 18. *p.* 416.

Servite per un atto non potranno servire per un altro, nè contenere atti diversi *art.* 20. e 21. *ivi.*

Quali atti sono eccettuati *ivi.*

A chi proibito di venderle, e distribuirle *art.* 25. *p.* 417.

Casa, niuno può ricusare di aprire la sua Casa di giorno, essendovi un ordine per la visita *tom.* 4. *art.* 389. *pag.* 258.

Come si procede in caso di resistenza *ii.*

Casa d' arresto, vi è presso ogni Direttore del Giurì di accusa per ritenervi quelli, che vi sono condotti con Mandato dell' Officiale di Polizia *tom.* 4. *tit.* 10. *art.* 374. *p.* 255.

E' sotto la vigilanza de' Prefetti Consolari *art.* 375. *p.* 256.

A chi confidata la custodia *art.* 376. *ivi.*

Qual registro deve tener il Custode *art.* 377. *ivi.*

L' Esecutore prima di consegnar l' Arrestato come deve far registrare l'atto di consegna *art.* 378. e *seg. ivi.*

L' Edile invigila sul nutrimento *art.* 382. *p.* 257.

La Polizia appartiene all' Amministrazione Municipale *art.* 383. *ivi.*

Per quali cause può l' Edile far ristringere il detenuto *ivi.*

E' distinta dalle Prigioni *art.* 384. *ivi*.

Non può esservi messo un condannato *ivi*.

Casa di Giustizia ve n' è una presso ogni Tribunal Criminale per quelli, contro i quali vi è il Decreto di cattura *tom.* 4. *art.* 374. *p.* 255.

A chi commessa la custodia, la Polizia, il mantenimento de' Detenuti *art.* 375. e *segg. p.* 256.

Registro da chi, e come si tiene *art.* 377. e *segg. ivi*.

Casarecci, quelli che fanno il Pane per loro uso, da qual peso esenti *tom.* 5. *art.* 6. e *segg. p.* 32.

Quanto pagano per la Molitura *tom.* 5. *art.* 3. *p.* 194.

Case Religiose invitate a somministrare Letti forniti, o parte di essi per gli Ospedali, atteso l' accrescimento degli Ammalati *tom.* 5. *p.* 160.

Cassazione de' Giudicati *tom.* 4. *tit.* 8. *pag.* 244.

Come, quando, e da chi si fa la dichiarazione del ricorso *art.* 300. a 304. *ivi*.

In quanto tempo l' Alta Pretura ne giudica *art.* 305. *p.* 245.

A chi si rimette la Causa, annullando il Giudicato *art.* 306. *ivi*.

Come, se rigetta l' istanza *art.* 308. *ivi*.

Il Giudizio dell' Alta Pretura a chi s' indirizza *art.* 310. *p.* 246.

Non compete contro i Giudizj in contumacia che al solo Prefetto Consolare *art.* 326. *p.* 249.

Ved. Alta Pretura.

Castelli Nicola costretto a restituire al Citt. Patrizj gli Obblighi estortigli, e dicharati nulli dal Comitato *tom.* 5. *art.* 1. *p.* 187.

Catena Giorgio Capit. Comandante la Compagnia de' Patriotti Romani nell' Assedio di Civitavecchia lodato con questi dal Gen. Merlin *tom.* 4. *p.* 67.

Cavallaria, ne sarà organizzato un Corpo di Patriotti Romani di 200. ed anche più *tom.* 4. *art.* 1. *pag.* 330.

Saranno sotto gli ordini della Guardia Nazionale, e mantenuti a proprie spese *ivi*.

A ciascuno di loro viene assicurata la proprietà del Cavallo, che non sarà posto in requisizione *art.* 2. *ivi*.

Cavalli, Giumenti, e Muli in requisizione per il trasporto degli Ammalati, ed Artiglieria *tom.* 5. *art.* 1. e 2 *p.* 150.

Niuno potrà comprare da' Militari senza licenza del Gen., e come *tom.* 5. *art.* 1. a 4. *p.* 161.

Prezzo della Vettura *art.* 5. *p.* 184.

Addetti al trasporto delle derrate, ed all' Agricoltura non saranno requisiti, cessato il bisogno *tom.* 5. *pag.* 170.

Da Vettura non potranno affittarsi senza il permesso del Comitato *tom.* 5. *art.* 4. *p.* 183.

Cave di Puzzolana loro tassa *tom.* 4. *pag.* 189.

Censi, e Canoni dovuti dagli Enfiteuti de' Beni Nazionali si pagano alla Gran Questura *tom.* 4. *p.* 455.

Da chi si prendono le licenze *ivi*.

Si osservano le antiche Leggi *ivi*.

Cerasani Francesco condannato a cinque anni di ferri come ausiliario di congiura *tom.* 4. *p.* 143. a 146.

Certosini, Monasteri di Trisulti, e Casamara soppressi sono provvisoriamente conservati, e ristabiliti nell' amministrazione, e godimento de' loro Beni *tom.* 4. *art.* 1. a 3. *p.* 177.

Chatel Francesco posto in libertà, e restituito alle sue funzioni, perchè non colpevole *tom.* 4. *p.* 83.

Chiesa del soppresso Collegio de' Marchegiani resterà aperta, ed i pesi da soddisfarsi saranno a carico dello spedale di S.Gio.in Laterano *tom.* 5. *art.* 1.*pag.* 192.

Chiggi Francesco detto Mastro Checco il Festarolo, perchè condannato *tom.* 4.*pag.* 51.

Ciani Paolo detto l' Acetaro condanto a morte per congiura *tom.* 4. *p.* 143 a 146.

Ciciliano, il successo di quella Comune non può attribuirsi a spirito di rivolta *tom.* 4. *p.* 138.

E' proprio dell' umanità il porre fine alla vendetta Nazionale *ivi*.

Perciò ad essa, ed alla Comune di Tivoli si accorda un general perdono *art.* 1. *p.* 139.

Annullati i Processi su tal fatto *art.* 2. *ivi*.

I Commissarj, ed altri restituiranno il danaro da essi riscosso *art.* 3. *ivi*.

Circeo, è esagerato il numero degl' Insorgenti, e come dissipati *tom.*4. *p.* 315.

Autorità costituite invitate a ritornarvi *ivi*.

Citazioni, ed atti giudiziali da chi, e come saranno eseguite *tom.* 4. *art.* 1. a 8. *p.* 172.

Fino a qual somma sono esenti dal diritto della Registratura *tom.* 4. *art.* 2. *p.* 456.

Avanti di chi si fanno per delitto, la cui pena non ecceda il valore di tre giornate di lavoro, nè di tre giorni di prigionia *tom.* 4. *ar.* 2. *p.* 202.

Come vi pronunzia il Tribunale di Polizia *art.* 3. *ivi*.

Come si da, e notifica *art.* 4. e 5. *p.* 203.

Passato il termine, si fa luogo alla condanna in contumacia *ar.*6. *ivi*

Quando il citato domanda d'esser inteso, rifatte le spese *art.* 7. *ivi*.

Passati i dieci giorni il Giudicato contumaciale resta definitivo *art.* 8. *ivi*.

Come si procede per la difesa, e giudizio *art.* 9. a 11. *ivi*.

Come si fanno, e si rimettono ne' Tribunali di Censura *tom.* 4. *tit.* 3. *art.* 99. e *seg. p.* 216.

Civita Castellana, resa della Piazza, e Fortezza per mancanza di Truppa, e di monizione *tom.* 5. *p.* 195. *Ved. Bonfili*.

Civitavecchia come resa alla Repubblica *tom.* 4. *p.* 65.

Come provveduto al di lei Governo. *Ved. Autorità Civile, e Municipali*.

Suo approvigionamento a chi commesso *tom.* 5. *art.* 1. *p.* 58.

Metodo per le provviste *art.* 2. a 6. *ivi*.

Come saranno pagate le derrate *art.* 7. a 9. *p.* 59.

Colasanti Giuseppe condannato a morte, come uno degli autori dell'insorrezione di Veroli, e reo d'assassinio di cinque Patriotti barbaramente uccisi *tom.* 5. *p.* 205.

Colizzi ex-Provveditore delle Truppe di Roma a chi dovrà dare i suoi Conti *tom.* 5. *art.* 4. *p.* 26. e *pag.* 115.

Collegio, e Chiesa de' Marchegiani come incorporati i suoi Beni allo Spedale di S. Gio. in Laterano *tom.* 5. *art.* 1. *p.* 192.

Comitato di Guerra, e di Finanze quando creato *tom.* 5. *art.* 1. *p.* 52.

Da chi composto, e loro attribuzioni *art.* 2. e 3. *ivi*.

Dove stabilite le sue Sedute *tom.* 5. *p.* 55.

Minaccia l'esecuzione Militare a

chiunque non pagherà puntualmente la contribuzione del 2. per 100. *ivi p.* 56.

Comitato Provvisorio del Governo, sua creazione, e Membri *tom.* 5. *art.* 1. e 2. *p.* 73.

Attribuzioni *art.* 3. *ivi*.

Le sue deliberazioni avranno forza di Decreti Consolari *art.* 4. *p.* 74.

Come regolerà le sue operazioni *art.* 5. *ivi*.

Dove, ed in quali giorni terrà le Udienze d. *pag.* 74.

Proclama ai Cittadini Romani *tom.* 5. *pag.* 76.

Commercio la di lui libertà cagiona l'abbondanza de' generi, e la discretezza de' prezzi *tom.* 4. *p.* 155.

Da chi sarà favorita *ivi art.* 5. *p.* 485.

Necessità del Certificato *art.* 7. a 9. *ivi*.

Commissarj degli *Alloggi* con qual certificato potranno introdursi nelle Case *tom.* 5. *p.* 123.

Civili autorizzati dal Direttorio Esecutivo all' alienazione de' Beni acquistati alla Repubblica Francese *tom.* 4. *art.* 1. a 3. *p.* 436.

Deputati dal Comitato Provvisorio per sistemare le Amministrazioni *tom.* 5. *p.* 113.

Non potranno non accettare *ivi*.

Quali nominati per il rendiconto dell'Amministrazione Dipartimentale *del Tevere*, e Municipalità di Roma *art.* 1. e 2. *ivi*.

Cosa dovranno fare *art.* 3. *ivi*.

Quali per l'Amministrazione *delli Spedali*, e stabilimenti di pubblico soccorso *art.* 1. e 2. *p.* 114.

Quali per l'Amministrazione *delle sossistenze* Militari *ivi art.* 1. e 2. *p.* 115.

Del Consolato, cessato il bisogno, torneranno *tom.* 4. *art.* 1. e 2. *p.* 35.

A chi renderanno conto dell'operato *art.* 3. *ivi*.

Dell'Ostaggio sono falsi *tom.* 5. *p.* 145.

Del prestito forzato di 100. mila scudi sono responsabili del pronto versamento *tom.* 5. *art.* 1. *p.* 179.

Facoltà di scegliere altre venti Famiglie da partecipare della detta responsabilità *art.* 2. *ivi*.

Quali già scelte *ivi p.* 180.

Autorizzati a fare nel riparto de' cambiamenti *art.* 3. d. *p.* 179.

Ed a fare l'esecuzione Militare contro i morosi *ivi*.

Commissione su i Luoghi di Monti di chi composta *tom.* 5. *p.* 178.

A qual effetto nominata, e quando si adunerà *ivi*.

Termine a' Proprietarj de' Luoghi di Monti per produrre i loro titoli *ivi*.

Quando si stabilirà la Legge de' rimborsi *p.* 179.

E si occuperà il Comitato al rimborso de' Vacabili, ed al pagamento delle Giubilazioni *ivi*.

Commissione del Potere Esecutivo a' Cittadini per la condotta tenuta dagl' Impiegati, e Patriotti in occasione de' Napolitani *tom.* 4. *p.* 165.

Militare resta soppressa *tom.* 4. *art.* 1. *p.* 338.

I Processi pendenti si rimettono a' Tribunali Ordinarj *art.* 2. *ivi*.

Le Carte, e documenti si rimettono al Ministro della Giustizia *art.* 3. *ivi*.

Compagnia Cavagnari come la Commissione deputata liquiderà i di lei conti *tom.* 4. *art.* 1. a 9. *p.* 336., *tom.* 5. *art.* 2. *p.* 24. *art.* 2. *e seg. p.* 25.

Come sarà pagata de' suoi Crediti *t.* 4. *art.* 6. e 8. *p.* 337.

De' Patriotti Romani lodata nell'

assedio di Civitavecchia *tom.* 4. *p.* 67.

Compagnie, e Provveditori. *Ved. Creditori*.

E Confraternite. *Ved. Corporazioni*.

Complice di fabbricazione di falsa moneta in qual caso resta esente dalla pena *tom.* 4. *art.* 355. *e seg. p.* 252.

Quando riceve anche una ricompensa *ivi*.

Compratori de' Beni acquistati alla Repubblica Francese come ne pagheranno il prezzo per liberarsi da' danni della rivendita *tom.* 4. *art.* 1. *p.* 437.

Mezzi per facilitare il pagamento *art.* 2. e 3. *ivi*.

Ved. Commissarj Civili.

Comuni come abilitate alle armi *tom.* 4. *p.* 443.

Di quali delitti sono responsabili *tom.* 4. *art.* 9. *p.* 458.

Quali saranno dichiarate d' aver ben meritato della Patria *tom.* 4. *art.* 1. *p.* 489.

Monumenti da inalzarsi *art.* 2. *ivi.*

Quali indifferenti alla Patria *art.* 3. *ivi*.

Quelle, che si riuniranno con gl' Insorgenti, saranno Ribelli, ed a quali pene soggette *art.* 4. *ivi*.

Come potranno liberarsene *art.* 5. *p.* 490.

A quali contribuzioni si assoggettano i Fondi nelle Comuni dichiarate indifferenti *art.* 6 *ivi*.

Come saranno applicate quelle imposte alle Comuni ribelli *art.* 7. *p.* 491.

Il Consolato è autorizzato a farne i Decreti, ed il riparto *art.* 8. *ivi*.

Intanto quali già dichiarate, e come *art.* 9. a 11. *ivi*.

Conclusioni del Prefetto Consolare, del Querelante, e dell'Incolpato si riducono in iscritto *tom.* 4. *art.* 105. *p.* 217.

Condanna come, e quando si eseguisca *tom.* 4. *art.* 296. e *segg. p.* 244.

Condannati trasmessi alla Galera, ed all' opera, e per quali delitti *tom.* 4. *p.* 107. 159. *tom.* 5. *p.* 121. *p.* 193.

Ad un'ammenda di scudi 50. a favore del Cittadino Salviati per furto di Galline *tom.* 4. *p.* 110.

Condannato Ved. Alta Pretura: Cassazione.

In contumacia *Ved. Contumace: Contumacia*.

Condizioni contrarie alla libertà personale apposte ne' Testamenti, e Donazioni sono affatto nulle *tom.* 5. *p.* 118.

Conduttori di Grascie in Roma come esentati dall' obbligo del Passaporto *tom.* 5. *p.* 191.

Congiura scoperta in Roma contro la libertà, ed i Patriotti *tom.* 5. *p.* 180.

I Francesi promettono la loro difesa *ivi p.* 182.

Misure per la sicurezza *p.* 181.

Lettere del Cardinal Ruffo *ivi*.

Consalvi Ercole cassato definitivamente dalla Lista degli Emigrati *tom.* 5. *p.* 139.

Fino a quando però continuerà il sequestro de' suoi Beni *art.* 1. e 2. *ivi*.

Consigli di Guerra, e di Revisione chi vi presiederà *tom.* 4. *art.* 1. e 2. *p.* 430.

Deroga alle leggi contrarie *art.* 3. *ivi*.

Per i Corpi armati di Guardie Nazionali, e Battaglioni di Volontarj come composti *tom.* 5. *p.* 140.

Legislativi, dichiarata la Repubblica in istato d' assedio, restano sospese le loro funzioni *tom.* 5. *art.* 1. *p.* 48.

Consolato, Beni posti alla sua disposizione quali, e perchè. *Ved. Beni Naz.*

Consoli sospesi dall' esercizio delle loro funzioni; essendo dichiarata la Repubblica in istato d'assedio *tom. 5. art. 1. p. 48.*

Intanto renderanno conto del loro operato *art. 2. ivi.*

Il Segretario di che incaricato *p. 49.*

Ex-Conte della Cerra contumace condannato a morte per cospirazione contro la Repub. *tom. 4. p. 143. a 147.*

Contrapoca per segnatura privata quando sarà nulla, ed a qual emenda soggetta *tom. 4. art. 43. p. 371.*

Contratti a qual diritto proporzionale di Registratura sono soggetti *tom. 4. tit. 2. art. 13. num. 3. a 11. p. 359.* e *art. 14. a 18. p. 360.*

Per l'approvigionamento di Carte, ed altro per l'Amministrazione della Registratura come saranno fatti *ivi tit. 9. art. 52.* e seg. *p. 406.*

Contribuzioni, la mancanza della riscossione cagiona de'disordini *tom. 4. p. 320.*

Regole, e metodo per assicurarne l'esigenza senza aggravio, e malevolenza *art. 1. a 8. ivi* ed *art. 14. a 22. p. 322.*

Quando avrà luogo l' arresto, e Guardie a spese del debitore *art. 9.* e *10. p. 321.*

A qual Questura si pagano *art. 11. p. 322.*

Non sarà ammesso alcun riclamo, finchè non sia seguito il pagamento *art. 12. ivi.*

Come i Questori ne terranno registro, e quale sarà la loro mercede *art. 14. a 22. ivi.*

Le leggi precedenti restano in vigore *art. 23. p. 323.*

Contribuzioni decorse a tutto l'anno *6.* non sono abolite dalla Legge de'13. *Vendemmiale* anno *7. tom. 4. p. 141.*

Neppure lo sono state le *indirette*, e quali disordini ha cagionato questa falsa opinione *tom. 4. p. 169.*

Tutte quelle del passato Governo sotto nome di Dazj Camerali Communitativi, o privilegiati sono perciò dovute *art. 1. p. 142. ivi.*

Contribuzione del Macinato continuerà in tutta la Repubblica, ed a quanto per Rubbio *tom. 4. art. 1.* e *2. p. 169.*

Riscosso ne' Dipartimenti a chi, e come sarà pagato *tom. 4. art. 9. a 11. p. 170.*

Ved. Appalto del Macinato.

Contribuzione straordinaria per provvedere alla sossistenza del Governo senza gravare la classe degl'Indigenti *tom. 4. p. 345.*

Sarà imposta per una sol volta in tutte le Comuni, che oltrepassano le 6000. Anime *art. 1. p. 346.*

Come ripartita a' Cittadini, che anno Gente di servizio *art. 2.* e *3. ivi.*

Quali eccettuate *art. 4.* e *5. ivi.*

Come a quelli, che anno Cavalli, e quali esenti *art. 6. a 8. ivi.*

Fra quanti giorni, a chi si paga, e sotto quali pene *art. 9.* e *10. ivi.*

Dilazione di un'altra Decade *tom. 4. p. 441.*

Come si faranno l'esecuzioni Militari a quelli, che non avranno pagato, e le denuncie *tom. 4. p. 454.*

Quanto, e come per le Botteghe, Porte, e Portoni da Carozza *tom. 4. art. 11. a 16. p. 347.*

Quali Cittadini ne faranno l'esigenza *tom. 4. p. 430.*

Gl' Inquilini se ne rimborseranno sopra le pigioni *art. 13. ivi.*

Come, e quanto si pagherà per i Beni Fedecommissarj divenuti liberi *art. 17.* e *18. ivi.*

Come se ne farà la stima, e quali eccettuati *art.* 19. e 20. *ivi*.

A chi si devolveranno in caso di frode *art.* 21. *ivi*.

Per detti Beni avrà luogo in tutta la Repubblica *art.* 23. *p.* 348.

In qual moneta sarà pagata *art.* 24. e 25. *ivi*.

L'Ambasciatore di Francia invita tutti a pagarla come tendente al bene pubblico d. *p.* 348.

Per detti Beni Fedecommissarj i Forestieri domiciliati in Roma pagheranno alla Gran Questura *tom.* 4. *p.* 495., e *tom.* 5. *p.* 3.

Per questi non si riceveranno i Boni, se contestualmente non sarà pagata la rata in numerario d. *p.* 3.

Contribuzione volontaria, come l'Ambasciatore di Francia vi eccita i Cittadini per assicurare le sussistenze, e quali Ricevitori sono destinati *tom.* 4. *p.* 17.

Contumace: in quali casi il Presidente del Tribunal Criminale decreta la di lui perquisizione *tom.* 4. *tit.* 9. §. 1. *art.* 315. *p.* 247.

Come si pubblica, a chi si notifica, e dove si affigge il Decreto *art.* 316. *ivi*.

Dopo i dieci giorni come si procede *art.* 317. a 319: *ivi*.

Non si ammette Difensore *art.* 320. *p.* 248.

Quali casi eccettuati *art.* 320. e 321. *ivi*.

Metodo della Procedura *art.* 322. a 324. *ivi*.

Dove si affigge la Condanna *art.* 325. *ivi*.

Ricorso per la Cassazione compete al solo Pref. Consolare *art.* 326 *pag.* 249.

La contomacia dell' Accusato non sospende la procedura riguardo alli Coaccusati presenti *art.* 327. *ivi*.

Neppure impedisce la restituzione degli effetti depositati *ivi*.

Dalli frutti, e rendite quali soccorsi, ed a chi si accordano *art.* 328. *ivi*.

Se si costituisce, o è preso, il Giudizio fatto è annullato *art.* 329. *ivi*.

Come si valutano le deposizioni de' Testimonj morti durante la di lui contumacia *art.* 330. *ivi*.

Costituito rientra ne' suoi diritti *art.* 331. *ivi*.

Venendo assoluto, o che resta condannato per correzione *art.* 332. *ivi*.

La condanna si prescrive nel termine di 20. anni *art.* 333. *p.* 250.

Passato tal tempo non può presentarsi *art.* 334. *ivi*.

Quando i di lui Beni vengono restituiti agli Eredi *art.* 334. e segg. *ivi*.

Conventi quali soppressi, ed in quali incorporati i Religiosi *tom.* 4. *p.* 278.

Cornili Giuseppe per quali delitti condannato a morte *tom.* 4. *p.* 111.

Coretti Mario condannato a morte, come uno degli Autori dell' insurezione di Veroli, e reo d' assassinio di cinque Patriotti barbaramente uccisi *tom.* 5. *p.* 204.

Corpi Militari di Guardie Nazionali, e Battaglioni di volontarj a quali leggi sottoposti *tom.* 5. *p.* 140.

Come saranno puniti i delitti, e da qual Consiglio di Guerra *art.* 2. *ivi*.

Corporazioni Laiche soppresse, i loro Beni come, ed a quali Spedali di Roma assegnati *tom.* 4. *art.* 1. *pag.* 8.

A dd. Spedali vengono anche trasferiti i Crediti, Debiti, azioni, e pesi, Carta, Chiavi, ed altro *art.* 2. e 4. *p.* 10.

Eccettuati i Legati Pii *art.* 3. *ivi.*

Non però le Doti, che dovranno soddisfarsi *art.* 6. *p.* 11.

Corpo di delitto, in qual caso, e come il Pretore ne fa il Processo verbale *tom.* 4. *art.* 61. *p.* 211.

Da chi si fa accompagnare per peritarne la natura *art.* 62. *ivi*.

Come, trattandosi di Omicidio, o di morte, la cui cagione è sconosciuta, o sospetta *art.* 63. *ivi*.

Quando viene inumato il Cadavere *ivi*.

Chi vi fa comparire *art.* 64. *ivi*.

Loro dichiarazioni come stese, e sottoscritte *art.* 65. *p.* 212.

Il Pretore proibisce agli astanti di uscir di Casa *art.* 66. *ivi*.

Quando, e come ordina delle visite domiciliari *art.* 67. *ivi*.

In qual caso può far arrestare degl' Individui presenti senza Mandato di accesso *art.* 68. *ivi*.

Questi atti quando si fanno dal Pretore del luogo del delitto, e come si passano al Pretore, che procede *art.* 69. *ivi*.

Corpo di Volontarj, *Ved. Guardie Nazionali*.

Corpo di Patriotti a cavallo come sarà formato *tom.* 4. *art.* 1. *p.* 330.

Come saranno equipaggiati, e mantenuti *ivi*.

Viene loro assicurata la proprietà del Cavallo *art.* 2. *ivi*.

Corrieri, dopo aver lasciato i Dispacci alla Posta saranno condotti alla Dogana colle Casse, ed altro *tom.* 4. *art.* 6. *p.* 73.

Corsa de' Barbari. *Ved. Festa*.

Corsiglia Moglie, e tre figli del defonto Tribuno, pensione di sc. 100. per ciascuno come sarà pagata *tom.* 4. *art.* 1. a 7. *p.* 424.

La perderanno, trasferendo il domicilio fuori del Territorio della Repubblica *art.* 5. *p.* 425.

Crediti, e Mercanzie de' sudditi delle Potenze in Guerra colla Repub. Francese dove saranno versate *tom.* 4. *art.* 1. a 4. *p.* 179.

Creditori dell' Amministrazione de' Beni Nazionali come, e da chi saranno pagati, e come sarà fatta la liquidazione *tom.* 5. *tit.* 10. *art.* 168. a 171. *p.* 105.

Per approVigionamenti Militari a chi esibiranno i Conti per farne la liquidazione *tom.* 5. *art.* 1. a 5. *p.* 24 e *pag.* 190.

Come saranno corrette le omissioni *art.* 6. *p.* 25.

Le Compagnie, e Fornitori di quali danni saranno responsabili *art.* 7. *ivi*.

Della Repub. Francese come saranno liquidati i loro Conti *tom.* 4. *art.* 2. e segg. *p.* 432.

Saranno pagati in Boni ammisibili in pagamento de' Beni Nazionali, come, ed in quanto tempo *art.* 3. a 8. *ivi*.

Non impiegando tutta la somma de' Boni, avranno un Resto *art.* 7. *ivi*.

Per quanto tempo avranno valore i Boni, o come resteranno annullati *art.* 5. e 8. *ivi*.

I Beni gli saranno venduti all' incanto, e come ne avranno il possesso *art.* 9. e 10. *ivi*.

Qualunque ipoteca in quali sarà trasferita *art.* 1. *p.* 431.

Come sarà provveduto all' interesse, che ci avessero gli antichi Domestici, e Famigliari *art.* 11. *pag.* 433.

Disposizioni del Decreto de' 29. Brumale a quali Crediti applicabili *tom.* 5. *art.* 1. *p.* 25.

Epoche da considerarsi nelle liquidazioni *art.* 3. a 5. *ivi*.

La liquidazione da chi approvata *art.* 6. *p.* 26.

Come se ne farà il rapporto al Consolato *art.* 7. *ivi*.

Della Repub. Romana dell' anno 6. a chi, ed in quanto tempo esibiranno i loro Conti per la liquidazione *tom.* 4. *art.* 1. a 4. *pag.* 488.

Saranno pagati in Beni Nazionali posti a disposizione del Consolato *art.* 5. *ivi*.

Per viveri, danaro, ed altro somministrati alle Comuni esibiscano le Giustificazioni *tom.* 4. *art.* 71.

Cursori, ed altri, che anno facoltà di far Atti, e Processi verbali, in qual pena incorrono non registrandogli in tempo *tom.* 4. *tit.* 6. *art.* 36. *pag.* 368.

L'atto sarà anche nullo *ivi*.

A quali obblighi tenuti relativamente alla Registratura *ivi tit.* 7. *art.* 44. a 55. *p.* 371.

Qual Carta dovranno adoprare *tom.* 4. *tit.* 4. *art.* 15. e segg. *p.* 415.

Custodi, *Custodia*, affidata all' Amministrazione del Dipartimento *tom.* 4. *art.* 376. *p.* 256.

Obblighi de' Custodi *art.* 377. e segg. *ivi*.

D

Danno dato dagli Animali viene risarcito a' forma delle antiche Leggi, Costituzioni, e Statuti *t.* 4. *pag.* 291.

Dazio del Sale forestiere si dà in Appalto unitamente a quello delle Saline d' Ostia *tom.* 4. *p.* 355.

Del Transito delle Merci forestiere da bajocchi dieci per ogni 100. libre si aumenta a bajocchi 30. *to.* 5. *pag.* 39.

Debitori della Nazione per debiti anteriori alla Repubb. come saranno costretti al pagamento *tom.* 5. *art.* 1 a 6. *p.* 13.

Come sarà fatta l' esecuzione *art.* 7. *p.* 14.

Qualunque eccezione non la ritarda, essendo proponibile dopo il pagamento *art.* 8. e 9. *ivi*.

Degli Emigrati definitivamente dichiarati tali sotto qual pena, ed a chi ne faranno la dichiarazione *to.* 5. *art.* 7. e 8. *p.* 174.

Decreti fatti in Perugia dalla Commissione del Direttorio Esecutivo avranno forza di Leggi *tom.* 4. *pag.* 82.

Quali, e quanti sono *ivi*.

Saranno inserti nel Bollettino delle Leggi *art.* 2. *p.* 83.

Delinquenza in Officio de' Giudici, come si procede, e modo di chiamargli in Giudizio per motivo delle loro funzioni *tom.* 4. *tit.* 9. §. 4. *art.* 365. a 373. *p.* 254.

Delitti sono più, e meno gravi a misura dell' intenzione di chi gli commette, e dell' articolo, che si oppone alla libertà *tom.* 4 *p.* 307.

Delitti di terza classe sono giudicati dal Tribunale di Polizia, e ad istanza di chi *tom.* 4. *tit.* 1. *art.* 1. e 2. *pag.* 202.

Quando il Tribunale pronuncia in ultima istanza *art.* 3. *ivi*.

Il Citato come si presenta *art.* 9. *p.* 203.

La procedura è pubblica *art.* 10. *ivi*.

Metodo della procedura *ivi*.

Quando il Pretore manda al Presidente di Censura l' estratto de' Giudicati *art.* 11. *ivi*.

Delitti di 2. e 1. classe relativamente

alle procedure di Polizia Giudiziaria, e Mandati di accesso, di comparsa, e di arresto *tom.* 4. *tit.* 2. *pag.* 204.

Come il Pretore fa comparire avanti di se l' Incolpato *art.* 12. e seg. *ivi*.

Come se questo ricusa di ubbidire *art.* 15. *ivi*.

Da chi viene arrestato in caso di fragante delitto *art.* 16. e 17. *ivi*.

Qual caso si parifica a questo *art.* 18. *ivi*.

Metodo per l' esame dell' Incolpato *art.* 19. e 20. *ivi*.

Quando vien posto in libertà *art.* 21. *ivi*.

In quali casi può essere di nuovo processato per l' istesso fatto, non essendo l' atto del Pretore, che una decisione provvisoria di Polizia *art.* 22. e 23. *p.* 205.

Come procede il Pretore allorchè il delitto si punisse coll' ammenda del valore di tre giorni di lavoro *art.* 24. *ivi*.

Come se merita la prigionia di più di tre giorni, o pena infamante, o afflittiva *art.* 25. *ivi*.

Ved. Mandato d' accesso, e di arresto. Pretore.

Delitto di falso, i Documenti accusati di falsità depositati nella Cancellaria sono sottoscritti dallo Scriba, e contrasegnati in margine dall' Incolpato sotto pena di nullità *tom.* 4. §. 2. *art.* 336. *p.* 250.

Le querele si ricevono, ancorchè i Documenti trovansi prodotti in Giudizio Civile *art.* 337. *ivi*.

Qualunque Depositario come è tenuto consegnargli sotto pena di carcerazione *art.* 338. *ivi*.

Documenti per confronto da chi devono essere sottoscritti sotto pena di nullità *art.* 339. *ivi*.

Come gli consegnano i Depositarj pubblicj *art.* 340. *ivi*.

Come si estraggono i Documenti originali *art.* 341. *p.* 251.

I Testimonj sottoscrivono in margine il Documento, sopra cui depongono *art.* 342. *ivi*.

Quando si cita la parte a dichiarare, se vuol far uso del Documento, e come si procede dopo la dichiarazione *art.* 343. a 346. *ivi*.

Chi è tenuto a denunziare, e perseguitare gli autori, e complici di falsità *art.* 347. *ivi*.

L' Accusato non può essere costretto a produrre le prove della falsità *art.* 348. *ivi*.

Quando il Presidente spedisce il Mandato d' accesso *art.* 349. *ivi*.

Come si procede quando un atto autentico è stato dichiarato falso *art.* 350. *ivi*.

Nel resto si procede come negli altri delitti *art.* 51. *p.* 252.

Quali persone sono autorizzate ad aprir Porte, far visite domiciliari, ad assicurarsi de' Documenti, ed a far mettere l' Incolpato in istato d' arresto *art.* 352. e seg. *ivi*.

Delitto di fabbricazione di falsa moneta, e spaccio, i Direttori, ed altri, che anno incominciate l' inquisizione, come la continueranno *art.* 354. *ivi*.

Complice quando esente dalla pena, *art.* 355. a 357. *ivi*.

Ved. Complice. Moneta.

Denuncia Officiale da chi, e di quali delitti si da, e quali indizj, ed atti si trasmettono al Pretore, perchè possa decretare il Mandato di accesso *tom.* 4. *art.* 40. a 45. *p.* 208.

Denuncia Civica ogni Cittadino, che sia stato testimonio di un delitto, deve denunziarlo al Pretore *art.* 46. *pag.* 209.

Modo da tenere *art.* 47. a 50. *ivi.*

Può ritrattarla nelle 24. ore, e come *art.* 51. e 52. *ivi*.

Non ostante il Pretore deve prendere cognizione de' fatti d. *art.* 52.

Denunciante, che può trarne profitto, non può essere Testimonio *tom.* 4. *art.* 226 *p.* 234.

Deodati Lorenzo, e Vincenzo contumaci condannati a morte per cospirazione contro la Repubblica *tom.* 4. *p.* 143. a 147.

Depositarj di Registri, Rolli, Archivj, e simili, quali i loro obblighi relativamente alla Registratura *tom.* 4. *art.* 57. *p.* 374.

Quali atti eccettuati *ivi*.

Depositarj di Mobili, e Scritture *Ved. Mobilio*.

Depositaria Nazionale, non si restituiscono i pegni senza Mandato de' Giudici *tom.* 4. *p.* 76.

Scribi obbligati ad esibire gli Atti, e le Assegne di tutte le descrizioni, aggiudicazioni, ed altro *ivi p.* 77.

Depositi come devono farsi, e riceversi *tom.* 4. *art.* 1. *p.* 286.

Si fanno presso il Questore del luogo, dov'è dovuto il pagamento *art.* 2. *ivi*.

Volontarj, e *Giudiziali* come si devono restituire relativamente alla Carta monetata *tom.* 4. *art.* 8. a 12. *pag.* 481.

Derrate dell' approvigionamento di Castel S. Angelo, che si dicono vendute, misure per il discoprimento *tom.* 5. *p.* 72.

Detenuto illegalmente, come si procede *art.* 385. a 396. *p.* 257.

Come sarà visibile *art.* 392. e 393. *p.* 258.

Dichiarazioni de' Giurì *Ved. Giurati. Giurì di accusa. Giurì di Giudicazione.*

Direttore del Giurì d' accusa come Officiale di Polizia Giudiziaria a quali denuncie, ed in quali delitti, e negligenze procede *tom.* 4. *art.* 92., e 93. *p.* 215.

In quali Comuni procede come tale sopra i delitti di falso, fallimento doloso, concussioni, peculato, furto in materie di Finanze, e di Commercio *art.* 94. *ivi*.

In quali per tali delitti procede il Pretore, e come *art.* 95. e 96. *ivi.*

Ricusando il Pretore, si ricorre al d. Direttore *art.* 97. *ivi*.

Regole, che deve osservare *art.* 98. *ivi*.

Modo, che tiene nella procedura *tom.* 4. *tit.* 4. *art.* 119. a 125. *p.* 219.

Quando provvisoriamente può mettere in libertà l' Incolpato, dando sicurtà di rappresentarsi *art.* 126 *pag.* 220.

Quando, e come stende l' atto di accusa, non essendovi Querelante *art.* 127. *ivi*.

Come essendovi *art.* 128. a 131. *ivi*.

Come parla, ed espone a' Giurati l' oggetto dell' accusa *art.* 140. a 142. *p.* 222.

Omissione, o contravenzione, che porta *nullità art.* 143. *ivi*.

Ved. Atto di accusa.

In qual caso non riceve le dichiarazioni de' Giurati, e pronunzia della nullità *art.* 153. *p.* 224.

Quando ordina, che si adunino di nuovo, e gli condanna ad un' ammenda *art.* 154. e 155. *ivi*.

In qual caso mette in libertà l'Incolpato *art.* 157. *p.* 225.

Come procede, ammessa l' Accusa *art.* 160. a 168. *ivi*.

Ved. Accusa: Accusato.

Direttori dell' Amministrazione della Registratura, Bollo, e Dominio

Nazionale quale il loro Officio *tom.* 4. *art.* 18. *p.* 398.

Del Tevere eserciterà le funzioni de' Direttori degli altri Dipartimenti *tom.* 5. *art.* 1. *p.* 176.

Quali Debitori chiamerá a rendimento de' Conti *art.* 2. e 3. *ivi*.

Come riscuoterà, ed accetterà le devoluzioni, ed informerà l'Amministrazione *art.* 4. a 7. *ivi*.

Direttorio del Potere Esecutivo di Parigi sortita di uno de' Direttori *tom.* 4. *p.* 440.

Diritti della Registratura per quali Atti è dovuto, e quali eccettuati *tom.* 4. *tit.* 1. *p.* 356.

Di due sorti, e quali *art.* 3. *ivi*. *Ved. Atti*.

Valori, sopra i quali è fissato il diritto proporzionale *tom.* 4. *tit.* 2. *art.* 13. e 14. *p.* 359.

Se le valute non sono determinate, come si supplisce *art.* 15. *pag.* 360.

In quali casi ha luogo la Perizia, da chi si domanda, e come vien fatta *art.* 16. a 18. *p.* 362.

Chi farà le spese, e pagherà il diritto sopra il supplemento di stima *art.* 17. *ivi*.

Da chi saranno pagati i diritti degli Atti da registrarsi *tit.* 5. *art.* 30. a 34. *p.* 367.

Pene per mancanza di Registratura, omissioni, false stime, e contrapoche *tit.* 6. *art.* 35. a 43. *pag.* 368.

Diritti *acquisiti*, e prescrizione *tit.* 8. *art.* 63. a 65. *p.* 376.

Tasse *tit.* 10. *art.* 70. segg. *p.* 377.

Proporzionali *art.* 71. e segg. *p.* 385.

Tassa, e Tariffe de' diritti della Registratura fissati per gli Atti ivi nominati *tit.* 10. *art.* 69. a 71. *pag.* 377. a 390.

Quali saranno pagati in moneta fina, e quali in moneta grossa *art.* 1. a 4. *p.* 419.

Ved. Legge.

Diritto del Bollo, altro regolato in ragione della dimensione della Carta, altro delle somme *tom.* 4. *tit.* 1. *art.* 1. e 2. *p.* 408.

Tariffa per il diritto in ragione della dimensione *art.* 7. *p.* 410.

Altra per il diritto in ragione delle somme *art.* 8. e 9. *ivi*.

In qual moneta sarà pagato *art.* 5. e 6. *p.* 420.

Ved. Legge.

Disertori delle Truppe Romane ancorchè giudicati, gli si accorda il perdono generale, ritornando prima de' 10. Pratile *tom.* 4. *art.* 1. e 2. *pag.* 292.

Sono eccettuati quelli, che avessero portate le armi contro la Repubblica *art.* 4. *p.* 293.

Facoltà al Consolato per Congedi, e gradi *art.* 5. *ivi*.

Saranno giudicati da una Commissione Militare *tom.* 5. *art.* 1. *pag.* 71.

Così quelli, che avranno arrollato per l'Inimico *art.* 2. *ivi*.

Gli uni, e gli altri saranno puniti di morte *art.* 4. *ivi*.

Quali saranno reputati Disertori *art.* 3. *ivi*.

La Commissione di quanti Membri sarà composta, e come si adunerà *art.* 5. e 6. *ivi*.

Dalle di lei Sentenze non si ammetterà appello, o revisione *art.* 7. *ivi*.

Come saranno giudicati quelli, che avessero nascosto de' Disertori, o comprato effetti Militari *art.* 8. e 9. *ivi*.

Da chi se ne procurerà l'arresto *art.* 10. *ivi*.

Quali eccettuati *art.* 11. *ivi*.

Quali compresi *tom.* 5. *p.* 152.

Distruzione, o sottrazione di Documenti, ed Atti Criminali per incendio, invasione de' nemici, o altra cagione, come si procede ne' Giudizj non ancora eseguiti *tom.* 4. §. 3. *art.* 358. a 364. *p.* 254.

Divisione de' Beni degli Emigrati come sarà fatta per indennizzare i Difensori della Patria *tom.* 5. *art.* 6. *pag.* 172.

Documenti di Convinzione, e a discarico presso l' Incolpato, come il Pretore vi appone i Sigilli, e ne fa l' Inventario in di lui presenza *to.* 4. *art.* 84. e 85. *p.* 214. e *art.* 89.

Come, essendo fuori del Circondario *art.* 87. e 88. *ivi*.

Quando gli contrasegna in margine, o in altro foglio, e come *art.* 90. e 91. *p.* 215.

Come l' Incolpato gli deve contrasegnare *art.* 88. *p.* 214.

Documenti accusati di falsità. *Ved. Delitto di falso*.

Dogana, Decreto dell' Ambasciatore Bertolio per assicurarsi degli effetti rubbati, e dilapidati ne' Stati di Napoli, e per iscoprirne gli autori *tom.* 4. *p.* 74.

Resta abolita la Legge de' 5. Vendem. *tom.* 4. *art.* 1. *p.* 122.

E sarà eseguita la Legge de' 26. Fruttifero an. 6. *art.* 2. *ivi*.

I diritti per generi forestieri, o che si estraggono dal Territorio Romano, saranno pagati in moneta fina *tom.* 4. *p.* 153.

Per quelli dello Stato in moneta sonante *ivi*.

Domestici, ed antichi Familiari, che anno diritto sopra i Beni acquistati alla Repub. Francese, come saranno pagati *tom.* 4. *art.* 1. a 5. *p.* 434.

Donati Luigi, e Giuseppe dichiarati innocenti delle molte accuse calunniose *tom.* 5. *p.* 187.

Facoltà di agire per i danni contro i Calunniatori *ivi p.* 190.

Doti promesse dalle Corporazioni soppresse saranno pagate dagli Spedali *tom.* 4. *art.* 6. *p.* 11.

Loro Creditrici esibiranno i titoli alla Contabilità del Circondario *tom.* 4. *p.* 12.

Dufresse Gen. Comandante la Divisione di Roma annunzia la resa di Civitavecchia *tom.* 4. *p.* 65.

Esorta il Popolo ad essere tranquillo, ed ubbidiente alle Leggi *ivi*.

Smentisce le false voci quanto al Circeo *ivi p.* 100.

Invita i Cittadini di Civitavecchia, delle Alumiere, della Tolfa, e Bracciano a ritornare alle loro Case, ed armarsi contro gl' Insorgenti *ivi p.* 102.

E

Ecclesiastici proibiti di adoperare in pubblico Abiti, e distintivi del loro stato *tom.* 5. *art.* 1. *p.* 30.

Pene contravenendo *art.* 2. e 3. *ivi*.

Non così quando sono in attuale esercizio delle Sagre Funzioni *t.* 5. *p.* 40.

Le Cerimonie del Culto, fra le quali la Inumazione, ed il Santissimo Viatico si faranno nelle solite forme *ivi*.

Emigrati quali Cittadini cadono sotto questa classe *t.* 4. *art.* 1. *p.* 78.

Certificati di residenza da chi saranno approvati *art.* 2. *p.* 79.

Niuno potrà partire senza Passaporto *art.* 3. *ivi*.

Metodo per le Liste da darsi dalle Amministrazioni Dipartimentali *art.* 4. e 5. *ivi*.

Cosa dovrà osservarsi nelle domande di cassazione *art.* 6. a 13. *ivi*.

Le Municipalità come apporranno ai di loro Beni i sequestri, ed i sigilli *art.* 14. a 16. *p.* 80.

Modo circa l'affitto, e riscossione del prodotto de' medesimi *art.* 17. a 22. *p.* 81.

Resta in vigore la Legge de' 27. Fruttifero *art.* 22. *ivi*.

Assenti dai Dipartimenti *tom.* 4. *p.* 84. a 91.

Chiunque vi si credesse descritto per errore, come deve riclamare alla Municipalità d. *p.* 91. e 130.

Assenti dal Dipartimento del Tevere *tom.* 4. *p.* 122.

Emigrati di altri Dipartimenti *tom.* 4. *p.* 131.

Quali provvisoriamente cancellati dalla Lista *to.* 4. *p.* 161.

I Fondi degli Emigrati sono assegnati a' Volontarj Difensori della Patria *tom.* 5. *p.* 137.

Ed all' indennità de' loro Genitori, Figli, e Vedove *tom.* 5. *art.* 4. a 7. *p.* 19. *art.* 5. e 6. *p.* 172.

Da chi si apporanno le biffe, e si prenderà possesso de' loro Beni *tom.* 5. *art.* 1. a 3. *p.* 171.

Quali dichiarati definitivamente *tom.* 5. *p.* 138.

Emigrati Figli di Famiglia, come saranno descritti, sequestrati, e divisi i Beni del Padre, e della Madre *tom.* 5. *art.* 1. a 3. *p.* 173.

I Nipoti abili a succedere per rappresentazione, conteranno per una sola testa *art.* 4. *ivi*.

Fatte le porzioni, si estrarranno a sorte *art.* 5. e 6. *ivi*.

La Repubblica entrerà in possesso di quella, che sarà toccata all' Emigrato d. *art.* 5.

Come de' di lui Beni Castrensi, e Crediti *art.* 7. *p.* 174.

I Debitori sotto quali pene ne daranno le note *ivi*, ed *art.* 7.

Sotto l' istessa pena i Notari dichiareranno i Contratti degli Emigrati *art.* 9. *ivi*.

Saranno eseguite le Leggi antecedenti *art.* 10. *ivi*.

I Beni di quelli descritti nella Nota pubblicata dal Ministro della Giustizia saranno sequestrati *tom.* 5. *art.* 1. *p.* 205.

I prodotti in qual Cassa saranno versati *art.* 2. *ivi*.

Ved. Multe.

Emigrati Francesi, quali Cittadini sono obbligati a denunziargli *tom.* 4. *art.* 1. a 5. *p.* 331.

Emolumenti degl' Impiegati nell' Amministrazione della Registratura *tom.* 4. *tit.* 7. *art.* 38. a 40. *p.* 402. e 407.

In quali casi lo perdono, e si accresce ai presenti *art.* 41. *p.* 403.

Emolumento detto delle *Fogliette* a chi si paga, ed in che somma nella molitura del Grano *tom.* 5. *p.* 112. e *art.* 1. *p.* 194.

Enfiteusi, quali Beni Nazionali, e come gli Amministratori Dipartimentali potranno concedere a tal titolo *tom.* 5. *tit.* 9. *art.* 164. *p.* 105.

Come sarà fissato il Canone *art.* 165. *ivi*.

In quali casi avrà luogo la caducità *art.* 166. e 167. *ivi*.

Eredi, Donatarj, e Legatarj, mancando alla Registratura de' Beni trasmessigli, a qual ammenda saranno soggetti *tom.* 4. *art.* 42. *p.* 370.

Degl' Impiegati nell' Amministrazione della Registratura di quali spese saranno rimborsati dal Successore *tom.* 4. *art.* 48. *p.* 405.

Eremiti Camaldolesi il loro Ospizio si vende *tom.* 4. *p.* 13.

Esame de' Testimonj *tom.* 4. *art.* 70. a 83. *p.* 212.

Ved. Testimonj.

Esame avanti il Giurì di Giudizio *t. 4. tit. 6. p. 231.*

Il Prefetto Consolare presenta la lista de' Testimonj, e di quali *art. 214. p. 232.*

Lettura della medesima, e ritiro de' Testimonj *art. 215. e 216. ivi.*

Richiamati con qual ordine depongono uno dopo l' altro *art. 217. ivi.*

Il Presidente cosa gli fa promettere, e gli domanda *art. 218. e 219. 221. e 222. p. 233.*

Il Testimonio come depone *art. 220. ivi.*

I Giudici, il Prefetto Consolare, e gli Giurati come, e su di che possono interrogarlo *ar. 222. ivi.*

Dopo le deposizioni fino a quando i Testimonj restano nell'Uditorio *art. 223. ivi.*

Quando sono sentiti i Testimonj dell' Accusato *art. 224. ivi.*

Quali Testimonj non possono essere ascoltati *art. 226. ivi.*

Benchè non abbiano prima deposto in iscritto, possono essere intesi nella discussione, purchè siano nella lista *art. 227. p. 234.*

Non possono interpellarsi fra di loro *art. 228. ivi.*

Di che i Giurati, il Prefetto Consolare, ed i Giudici possono prender nota *art. 231. ivi.*

Non possono esser lette le Deposizioni scritte di Testimonj assenti *art. 233. p. 235.*

Quali deposizioni scritte, ed a qual effetto vi possono esser lette *art. 234. ivi.*

Dopo le deposizioni vocali sono intesi il Prefetto Consolare, ed il Querelante *art. 238. ivi.*

Il Presidente come riassume l'affare *art. 240. p. 236.*

Cosa fa avvertire ai Giurati *ivi.*

Come fissa le questioni, e cosa contengono *art. 241. e 242 p. 237.*

Come ne' delitti, che rinchiudono delle circostanze indipendenti *art. 243. ivi.*

Ogni contravenzione a' suddetti articoli porta nullità *art. 246. pag. 238.*

Indi il Presidente rimette ai Giurati le questioni, e li documenti invitandogli a ritirarsi *art. 247. e segg. ivi.*

Ved. Accusato: Giurati.

Esenzione, e riduzione de' diritti della Registratura è proibita a tutti gl' Impiegati, Corpi Amministrativi, e Tribunali *t. 4. art. 44. e 45. p. 404.*

Quali le pene oltre la nullità *ivi.*

Estrazione di Grano per qual quantità si accorda all' Appaltatore della Zecca *tom. 4. art. 7. p. 93.*

In qual caso gli si darà per altre derrate *ivi.*

Estrazione delle derrate dal Territorio della Repubblica, proibita colla Legge dei 18. Fiorile anno 6. è confermata *tom. 4. art. 6. p. 485. e tom. 5. p. 61.*

Estrazione della Lotteria per il ritiro degli Assegnati, quando si farà la prima *tom. 4. p. 453.*

F

Fabbrica, e vendita della Polvere, e Salnitro si farà dalla Repubblica *tom. 4. art. 1. p. 422.*

Proibita ad altri la fabbricazione *art. 2. ivi.*

La Repubblica sarà preferita nella compra delle prime materie *art. 3. ivi.*

Amministrazione affidata a cinque membri *art. 4. ivi.*

Donde si desumeranno i Fondi per le spese *art. 6. p. 423.*

E rescisso l'Affitto *art.* 7. e 8. *ivi.*

La Nazione comprerà i Capitali da pagarsi in Beni Nazionali *art.* 9. e 10. *ivi.*

Non avrà luogo l' Affitto stabilito dall'antico Governo *art.* 12. *ivi.*

A che autorizzato il Consolato *art.* 13. *ivi.*

Falso. Ved. delitto di falso.

Famigliari. Ved. Domestici.

Farina deve servire per far Pane a sfamo del Popolo, non per le Paste a sfogo degli oziosi, e Parasiti *tom.* 4. *p.* 14.

Perciò si proibiscono le Paste di lusso durante la scarsezza del Grano *ivi.*

Ved. Caffettieri.

Di Gran turco ottima per far Pane, e come *tom.* 4. *p.* 158.

Fedecommessi, i Beni divenuti liberi a quali contribuzioni soggetti. *Ved. Contribuzione.*

Ferra Francesco per quali reità condannato ai ferri, ed inabilitato a qualunque grado *tom.* 4. *p.* 121.

Ferrari Antonio di quali delitti dichiarato innocente *tom.* 4. *p.* 121.

Festa Anniversaria de' 14. Luglio quando, e dove sarà celebrata *tom.* 5. *p.* 56.

Discorso recitato nel Foro Romano dal Generale Garnier *ivi p.* 66.

Festa del primo Vendemmiale anno VIII. Repubblicano Descrizione, e metodo da tenersi d'ordine del Gen. Francese *tom.* 5. *p.* 206. e seg.

Proclama del Comitato Provvisorio del Governo *ivi p.* 208.

Ordine, e metodo da tenersi nella Corsa de'Barberi *ivi p.* 210. e seg.

Fiera di Sinigaglia si aprirà colle solite regole *tom.* 4. *p.* 274.

Continuerà la proibizione per le merci di Paesi nemici della Francia *ivi.*

Vi sarà la solita deputazione nella Dogana, e chi invigilerà al buon ordine *ivi.*

Vi si pagheranno i Dazj soliti, ed in moneta fina *tom.* 4. *art.* 1. e 2. *p.* 276.

Qual Proclama farà il Consolato *art.* 3. *p.* 277.

Fidejussore, che fa la sicurtà perchè sia posto in libertà un Incolpato, qual obbligazione deve fare *tom.* 4. *art.* 126. *p.* 220.

Figli di Famiglia emigrati, i loro Beni, come peculio Castrense, si acquistano alla Repubblica *to.* 5. *art.* 7. *p.* 174.

Ved. Emigrati.

Fiorentino Tommaso come condannato per detenzione d'armi *tom.* 4. *p.* 54.

Firrau Pietro contumace come condannato per sedizione *tom.* 4. *p.* 73.

Fissazione de' diritti della Registratura *tom.* 4. *tit.* 10. *p.* 377.

Flaminj Bartolomeo dichiarato innocente *tom.* 4. *p.* 121.

Flotta Francese partita da Brest arrivata a Tolone con 15. mila Uomini da sbarco *tom.* 4. *p.* 437.

Fondi Nazionali entro qual termine saranno tutti stimati *t.* 4. *art.* 1. *p.* 193.

Quali Periti, e da chi saranno eletti *art.* 2. *ivi.*

In quanto tempo faranno le Perizie *art.* 3. e 6. *ivi.*

Quale la mercede *art.* 5. e 8. *ivi.*

Come sarà pagata *art.* 9. *ivi.*

La consuetudine regolerà il prezzo de'Fondi rustici *art.* 4. *ivi.*

Le Perizie come si conserveranno *art.* 10. *p.* 194.

Ricadendo Fondi alla Nazione, se ne farà la stima *art.* 11. *ivi.*

Non eseguendosi, le Amministrazioni sono destituite *art.* 12. *ivi.*

Come punita la frode de' Periti *art.* 13. *ivi.*

Resta abrogato l'art. 6. della Legge de'5.Germile anno 6.*art.*14.*ivi*.

Forestieri devono essere cogniti al Governo *tom.* 4. *p.* 345.

Come saranno denunziati da chi gli alloggia *art.* 1. e 2. *ivi*.

Domiciliati nelle Comuni della Repubblica a chi devono presentarsi per avere la Carta di sicurezza *tom.* 4. *p.* 444.

In mancanza ne sono allontanati *ivi*.

Invitati a presentarla, o a provvedersene *ivi*.

Come saranno puniti, contravvenendo *ivi*.

Sarà eseguita la legge de'6. Termifero anno 6. *tom* 5. *art.* 1. *p.*27.

Non avendo ottenuto il permesso di restare in Roma, in qual termine, e sotto qual pena dovranno partirne *art.* 2. *ivi*.

Nè potranno più averlo *art.*3.*ivi*.

Sono eccettuati i Patriotti Napolitani *art.* 4. *ivi*.

Cosa dovranno far quelli, che anno ottenuto il permesso *art.* 5. *ivi*.

Niuno entrerà nel Territorio della Repubblica senza Passaporto *art.* 6. *p.* 28.

Pena per chi facilitasse il soggiorno di un Forestiere non munito del permesso *art.* 7. *ivi*.

Formole di Atti relativi alla procedura de' Giurati *tom.* 4. *p.* 259.

Della Querela al Pretore Officiale di Polizia Giudiziaria, stendendosi dal Querelante *num.* 1. *ivi*.

Stendendosi dall'Officiale di Polizia, se ne fa Processo Verbale *p.* 261. *in fin.*

Del Processo Verbale d' accesso de ll'Officiale di Polizia giudiziaria, e quando ha luogo *num.* 2. *p.* 262.

Della Cedola per chiamare i Testimonj *num.* 3. *p.* 264.

Della Relazione dell'intimazione fatta in virtù di d. Cedola *n.*4.*ivi*.

Del Processo Verbale delle dichiarazioni de'Testimonj *num.* 5.*ivi*.

Del Mandato di Accesso *num.* 6. *p.* 265.

Del Processo Verbale steso dal Portatore del Mandato di Accesso *num.* 7. *ivi*.

Del Mandato di Arresto *num.*8. *p.* 266.

Della Ritrattazione della Querela *num.* 9. *ivi*.

Della Denuncia Civica *num.* 10. *p.* 267.

Dell'Atto di Accusa *num:* 11. *p* 268.

Del Mandato di Cattura *num* 12. *p.* 269.

Come, se l'Incolpato trovasi nella Casa d' arresto *p.* 270.

O se è stato ammesso a sicurtà *ivi*.

Dell' Intimo al Giurato di non essere stata ammessa la sua scusa *num.* 13. *ivi*.

E' l' istessa per il Giurì di Giudizio, mutati i termini *ivi*.

Della Sentenza del Tribunale *ivi p.* 271.

Fornari dovranno aprire i loro Forni a punta di giorno *tom.* 4. *p.* 63.

Che distrarranno Grano, o Farina come puniti *tom.* 4. *art.* 9.*p.*288.

Quelli, che anno defraudato il Pubblico, come condannati *tom.* 4. *p.* 305.

Giudicati dalla Commissione Militare *ivi. p.* 325.

In qual caso perdono il Forno, e si devolve alla Nazione *tom.* 5. *p.* 31.

Senza che possano pretendere al-

cun prezzo per l'Avviamento del Forno *ivi*.

Regole da osservarsi dalli Fornari, e Spacciatori di Pane *tom.* 4. *p.* 58. e *tom.* 5. *art.* 1. a 10. *p.* 32.

Da che eccettuati i Casarecci *art.* 6. e seg. *ivi*.

Obbligati a prendere la Bolletta del Ripasso *ivi art.* 5. e *p.* 41.

I Custodi, e Molinari ne saranno responsabili *ivi*.

Come dovranno bollare il loro Pane *tom.* 5. *art.* 1. e 2. *p.* 34.

Qual Tariffa dovranno osservare per le mercedi della molitura *tom.* 5. *p.* 43.

Annullata *tom.* 5. *art.* 1. *p.* 111.

Nuova moderata *ivi p.* 112.

Ultima fatta per togliere tutte le controversie tra Fornari, e Molinari *ivi art.* 1. *p.* 194.

Saranno reintegrati sulla molitura della mancanza nel peso, o non essendo ben macinato *art.* 4. *ivi*.

Facoltà di fare il Pane di lusso, e decinante, ed a qual prezzo *ivi p.* 156. *Ved. Pane*.

Forni, quali destinati per il Pane a tariffa *tom.* 4. *p.* 58.

Quali per il Pane a bajocco *ivi p.* 60.

Regole, che vi osserveranno *ivi p.* 58.

Regole per la distribuzione del Pane a bajocco per gl' Indigenti *t.* 4. *p.* 58. 62. 63.

Proibito l'attruppamento notturno per aspettare la distribuzione del Pane *tom.* 4. *p.* 337.

Liberi, quali obblighi dovrà assumere chiunque voglia aprirgli *t.* 4. *art.* 2. e 3. *p.* 485., e *tom.* 5. *p.* 7.

Avviamento non riceve prezzo, essendo abolito *ivi*.

Perciò non può dedursi in contratto *ivi*.

Quando avrà luogo la necessità del Certificato *tom.* 5. *p.* 28.

In mancanza d' Impressarj da chi saranno esercitati *tom.* 5. *art.* 17. e 18. *p.* 148.

Libertà di aprir Forni, e spacci di Pane, e Farina *tom.* 4. *art.* 1. *p.* 485.

Come sarà regolata la tariffa *art.* 4. *ivi*.

Quanto pagheranno per molitura, ed altro *tom.* 5. *p.* 194.

Forniture Militari somministrate per contratti col Governo saranno pagate in Beni Nazionali *tom.* 5. *art.* 1. *p.* 62.

Come quelle date senza precedente contratto *art.* 2. e seg. *ivi*.

In che modo saranno stimati i Beni *art.* 3. a 6. *ivi*.

Come il di loro frutto pendente, Bestiame, ed altro *art.* 7. e seg. *ivi*.

Spese della Perizia *art.* 9. *p.* 63.

In avvenire come potrà il Governo stipolarne il pagamento *art.* 10. *ivi*.

Fornitori Creditori della Repubblica quali *Boni* riceveranno in pagamento *tom.* 5. *art.* 154. a 158. *p.* 103.

Come potranno mettergli in commercio *art.* 56. *ivi*.

Ved. Agenzia generale: *Compagnia Cavagnari*: *Creditori*: *Liquidazione*.

Fortezze di Napoli, Capua, e Gaeta loro stato, e sortite contro gl' Insorgenti *tom.* 5. *p.* 43. e 47.

Francesi sottomessi alla coscrizione in qualunque modo impiegati ritornino al loro Corpo *tom.* 4. *art.* 1. e 3. *p.* 71.

Pene per gli Contraventori *art.* 2. e 4. *ivi*.

Non impiegati nell' Armata, o nelle Amministrazioni Romane, a quali Decreti dal Direttorio sono

soggetti *tom.* 4. *art.* 1. a 7. *p.* 447.

Pene per chiunque dasse loro l' Alloggio contro i sud. Decreti *ar.* 8. e 9. *p.* 448.

Devono riunirsi nel Burò dello Stato maggiore *tom.* 5. *p.* 48.

Invitati a riunirsi in S. Carlo al Corso *tom.* 5. *p.* 54.

Non iscritti come riguardati *ivi pag.* 55.

Quali eccettuati *ivi*.

Tutti sotto quali pene obbligati al servizio Militare *tom.* 5. *art.* 1. e 2. *pag.* 121.

Quali, e sotto qual pena obbligati al servizio Militare *tom.* 5. *art.* 1 e 2. *pag.* 121.

Certificato per essere alloggiati *ar.* 3. *ivi*.

Senza questo a qual pena sono sogg tti i Padroni delle Case *ivi*.

I nomi de' refrattarj saranno rimessi al Direttorio *art.* 4. *ivi*.

Funzionarj pubblici esenti dal servizio personale della Guardia Nazionale suppliscono col pagamento *tom.* 4. *art.* 23. *pag.* 429.

Funzionarj pubblici dell' ordine Giudiziale potranno essere sospesi, e destituiti dal Comitato Provvisorio *tom.* 5. *art.* 1. *pag.* 201.

Ne' Decreti di sospensione, o destituzione ne saranno accennati i motivi *art.* 2. *ivi*.

Come saranno rimpiazzati *art.* 3. *ivi*.

Funzioni degl' Impiegati dell' Amministrazione della Registratura *tom.* 4. *tit.* 4. *pag.* 396.

Chi ne abusa, è indegno di goderle *tom.* 5. *pag.* 186.

Fusconi Antonio contumace condannato a morte per cospirazione contro la Repubblica *t.* 4. *p.* 143. a 147.

G

Gabella di bajoc. sei a Soma del Carbone, che s' introduce in Roma. *Ved. Appalto*.

Del Macinato come si paga per la Farina, che entra in Roma *tom.* 4. *p.* 179.

Come per quella, che compra-no i particolari per venderla, o per farne Pane casareccio *ivi*.

Ved. Appalto del Macinato.

Del Sale provveniente dall' estero, come si darà in Affitto. *Ved. Appalto del Sale*.

Garnier Gen. Comandante in Capo in Roma invita i Parocchi a mantenere il Popolo docile, ubbidiente, e tranquillo *tom.* 4. *p.* 353.

Gli assicura, che la Religione non verrà alterata nelle sue funzioni *ivi*.

Gli esorta al buon ordine ed all' esercizio delle virtù *ivi. p.* 354.

E ad insinuare al Popolo a soffrire per altro poco tempo la scarsezza del Pane *ivi*.

Garofalo Pietro Paolo condannato a morte per insurrezione, e delazione d' armi *tom.* 4. *p.* 277.

Giardini entro la Città sono annoverati tra i Beni rustici *tom.* 5. *art.* 6. *pag.* 62.

Giordani Vincenzo condannato a morte per discorsi allarmanti *tom.* 4. *pag.* 287.

Giornali, ed altri Scritti, come il Consolato può proibirgli *tom.* 4. *art.* 1. e 2, *p.* 276.

Giornalisti come saranno responsabili degli articoli calunniosi, e sediziosi, che inseriranno ne' loro Fogli *tom.* 4. *art.* 2. *p.* 344.

Giubilazioni, per la di loro soddisfazione il Comitato provvisorio vi si occuperà, dopo che avrà preso

cognizione del debito de' Luoghi di Monti *tom.* 5. *p.* 179.

Giudici, ed Arbitri sotto qual pena sono proibiti di pronunziare sopra Atti non registrati *tom.* 4. *art.* 50. *pag.* 372., ed *art.* 22. *p.* 416.

Perciò nelle Sentenze, e deliberazioni faranno menzione del pagamento del diritto *art.* 51. d. *p.* 372.

Come devono essere chiamati in Giudizio per delinquenze in Officio *tom.* 4. *art.* 365. a 373. *pag.* 254.

Giudizio, ed esecuzione *tom.* 4. *tit.* 7. *art.* 277. a 299. *p.* 242.

Giuochi d'azzardo proibiti a forma delle antiche Leggi veglianti *tom.* 4. *pag.* 291.

Giurati di Accusa anno per Capo il più anziano, il quale presiede, e raccoglie i voti *tom.* 4. *art.* 144. *pag.* 223.

Non possono esaminare qual pena meriti il delitto *art.* 145. *ivi*.

Formola, della dichiarazione, se il maggior numero ammette l'Accusa *art.* 147. *ivi*.

Formola non ammettendola *ivi*.

Come se vi sono più Atti di Accusa *art.* 148. e segg. *ivi*.

La dichiarazione è datata, e sottoscritta dal Capo sotto pena di nullità *art.* 151. *p.* 224.

Quando possono dividere le loro dichiarazioni *art.* 156. *ivi*.

E quale la formola *ivi*. *Ved. Accusa*. *Accusato*.

Giurati di Giudizio sono dodici, e tre Aggiunti *tom.* 4. *art.* 205. *p.* 231.

Come si adunano, e prendono posto *art.* 206. a 208. *ivi*.

Discorso del Presidente ai medesimi *art.* 211. *p.* 232.

Come domandono all' Accusato, e Testimonj i schiarimenti *art.* 222. *pag.* 233.

Possono prender nota di ciò che credono importante *art.* 231. *pag.* 234.

Non può essergli letta alcuna deposizione di Testimonj non presenti *art.* 233. *p.* 235.

Gli si fanno rimarcare dal Presidente le principali prove, e le funzioni, che devono adempire *art.* 240. *p.* 236.

Possono fare delle osservazioni sulle questioni *art.* 244. *p.* 237.

Quando possono essere interrogati sopra circostanze non mentovate nell' Atto di accusa *art.* 245.

Quali documenti vengono dati al loro Capo *art.* 247. *p.* 238.

Dove si ritirano per fare le discussioni *art.* 251. *ivi*.

Quale il loro capo *ivi*.

Come danno le loro dichiarazioni *art.* 252. a 260. *ivi*.

Proibiti di pronunziare sopra delitti non compresi nell' Atto di Accusa *art.* 261. *p.* 239.

Formola di pronunziare le dichiarazioni *art.* 262. *ivi*.

Metodo da contestare le dichiarazioni col Bussolo *art.* 263. a 267. *ivi*.

Come se ne stende il risultato in iscritto *art.* 268. *p.* 240.

Al di loro ritorno nell' Uditorio come si pubblicano le dichiarazioni *art.* 269. *ivi*.

In qual caso la dichiarazione è nulla, e rigettata, e come si riuniscono *art.* 270. *ivi*.

Giurì di Accusa, e di Giudizio. *Ved. Legge sulla Procedura Criminale*.

Ved. Accusato: *Bussolo*.

Giusti Gio. Pietro come condannato per più delitti, *tom.* 4. *pag.* 181.

Gorirossati Aldobrando condannato all' ammenda di scudi 20. per aver ri-

cusato di prestare il giuramento libero *tom.* 5. *p.* 169.

Grano vi sarà il libero commercio *tom.* 4. *p.* 482.

Chi ne farà il commercio per acqua, o per terra di qual Certificato deve provvedersi *tom.* 4. *art.* 7. a segg. *p.* 485. e *tom.* 5. *p.* 41.

In Roma vi sarà un Magazzino di riserva *tom.* 4. *p.* 483., e *art.* 12. *p.* 486.

Da chi provveduto *ivi*.

Formato dalla quotizzazione di quali Proprietarj *art.* 13. *ivi*.

Dove daranno l' assegna, e sotto quali pene *art.* 14. *ivi*.

Lo daranno a prezzo equitativo *art.* 15. *ivi*.

Come gli si pagherà *art.* 16. *pag.* 487.

E con quali prodotti *art.* 17. e seg. *ivi*.

Come sarà impiegato, e rimpiazzato *art.* 19. *ivi*.

Impiegati al Magazzino *art.* 20. *ivi*

Loro Salario *art.* 21. *ivi*.

I proprietarj fra quanti giorni daranno l' assegna *tom.* 5. *art.* 1. *p.* 146.

A qual pena soggetti per la di lei infedeltà *tom.* 5. *art.* 2. *p.* 147.

Obbligati a dar la quota *art.* 3. *ivi*.

Quali eccettuati *art.* 4. *ivi*.

Esente la panatica, ed il seme *art.* 5. *ivi*.

Fino a qual tempo dovranno conservarlo *art.* 7. *ivi*.

Mancando alla prestazione, si provede a loro danno *art.* 8. *ivi*.

Come si fa l' estrazione delli quotizzati *art.* 9. a 12. *ivi*.

Il prezzo come sarà fissato *art.* 13. e seg. *ivi*.

Sarà pagato alla consegna del Grano *art.* 15. *p.* 148.

Eccedente la quota come si potrà impiegare *art.* 19. *ivi*.

Non ne sarà fatta alcuna requisizione per quello, che s' introdurrà in Roma *tom.* 4. *art.* 1. *p.* 295.

Così del Granturco, ed altre derrate *ivi*.

Come punite le Autorità che contravenissero *art.* 2. *ivi*.

Contratti non potranno farsi che nelle Piazze, e Mercati *tom.* 4. *art.* 11. *p.* 486.

Ved. Mercato.

Grimaldi Biagio condannato a cinque anni di ferri per complicità di cospirazione, e spionaggio *tom.* 4. *p.* 143. a 147.

Gualtieri Giuseppe condannato a morte per due ladrocinj, ed Omicidio *tom.* 4. *p.* 162.

Guarda Magazzino del Bollo quali le sue incombenze *tom.* 4. *art.* 19. e segg. *p.* 399.

Guardia Nazionale come organizzata *tom.* 4. *art.* 1. a 28. *p.* 426.

Quali Cittadini esenti dal servizio personale della Guardia *art.* 23. *p.* 429.

Ammende, che si pagano da chi manca, come saranno distribuite *art.* 24. *ivi*.

Squadroni d' Usseri esenti da tale organizzazione *art.* 25. *ivi*.

Sarà sotto gli ordini del General Francese *art.* 28. *ivi*.

Destinata al solo mantenimento della tranquillità interna *tom.* 4. *pag.* 442. e 496.

Cittadini compresi nell' età, dove dovranno adunarsi per la formazione delle Compagnie, e nomina degli Officiali *tom.* 4. *p.* 477.

L' antica fino a qual tempo continuerà il servizio *ivi*.

Il Consolato darà le istruzioni *ivi*.

Come si formerà nelle Comuni,

ed unirà contro gl' Insorgenti *tom.* 4. *p.* 443.

Abusando delle armi, come trattati *ivi p.* 444.

Guardia Nazionale, e Corpo di Volontarj saranno sottoposti alle Leggi Militari *tom.* 5. *p.* 140.

Per insurbordinazione come puniti *ivi*.

Come per altri delitti *ivi*.

Sarà formato un Consiglio di Guerra *ivi*:

Destinati al solo servizio interno *ivi*.

Nomina del Gen. Santacroce in luogo del Citt. Lasagni *tom.* 5. *pag.* 182.

Guardia di Polizia come sarà formata ne' Cantoni della Repub. *tom.* 5. *art.* 1. *p.* 115.

Ripartita in divisioni *art.* 2. *ivi*.

Da chi determinate le forze *art.* 3. *p.* 116.

Come comandata *art.* 4. *ivi*.

Formata di un terzo a cavallo, e due a piedi *art.* 5. *ivi*.

Ispettori, e Capi di Divisioni come nominati *art.* 6. *ivi*.

Soldo, e riparto delle spese *art.* 7. e 8. *ivi*.

Pene per il ritardo *art.* 9. *ivi*.

Arrestati dove tradotti *art.* 10. *ivi*.

Pagamento ed impiego da chi sarà fatto per gli arrestati *art.* 11. a 13. *p.* 117.

I

Jacomini condannato alli ferri, facoltà di ricorrere al Consiglio di revisione *tom.* 4. *pag.* 172.

Illuminazione delle Strade sotto qual pena rinnovata *tom.* 5. *pag.* 154.

Immondezzari, come saranno indicati per gettarvi le immondezze *tom.* 5. *p.* 149.

Immondezze quali materie sotto questo nome, e dove si buttano *tom.* 5. *pag.* 149.

Quali non vi s' includono *ivi*.

Quali dovrà ciascuno mandare al Tevere *ivi p.* 150.

Impiegati Creditori del loro trattamento, i rispettivi Ministri come ne faranno lo Stato *tom.* 4. *art.* 1. *pag.* 313.

Vi saranno compresi tutti i Funzionarj pubblici *art.* 2. *ivi*.

Approvati, ogni Ministro formerà tanti *Boni* col nome del Funzionario *art.* 3. e 4. *ivi*.

Come saranno distribuiti *art.* 5. a 9. *p.* 314.

Come saranno considerati, ed ammessi *art.* 10. *ivi*.

Ved. Boni.

Come presteranno il loro servizio o nel Battaglione de' Volontarj, o nella Guardia Nazionale Sedentaria *tom.* 5. *p.* 145.

Nell' Amministrazione de' Beni Nazionali fino a qual tempo avranno il loro trattamento *tom.* 5. *art.* 172. *p.* 106.

Nell'Amministrazione della Registratura, Bollo, e Dominio Nazionale *tom.* 4. *p.* 421.

Quali obbligati a dar sicurtà, *tom.* 4. *tit.* 3. *art.* 13. *pag.* 396.

Loro funzioni *art.* 14. a 21. *p.* 396.

Ammissione, e regola di avvanzamento *tit.* 5. e 6. *p.* 401.

Emolumenti *tit.* 7. *p.* 402. e 407

In quali casi perdono il loro salario *tom.* 4. *art.* 41. *p.* 403.

Come sono rimborsati delle spese di Processure *art.* 49. *p.* 405.

Con quali licenze possono assentarsi *art.* 50. *ivi*.

Quali gl'Impiegati *tom.* 4. *p.* 421.

Imposizione di uno scudo a Rubbio sulle Terre del Circondario Ponti-

no come, ed in qual Cassa sarà pagata *tom.* 4. *art.* 1. e 2. *pag.* 494.

Imprestito di centomila Piastre per le Sossistenze, e Soldo della Truppa da chi dovrà farsi *t.* 5. *art.* 1. *p.* 75.

Come sarà pagato, ed a chi affidato *art.* 2. a 5. *ivi.*

Qual prodotto assegnato per il rimborso degli Azionarj *art.* 6. *ivi.*

La rendita di tal prodotto sarà a disposizione de' Commissarj *ivi.*

Ved. Commissarj del prestito forzato.

Incanto pubblico di Case, ed altro di Stabilimenti soppressi *t.* 4. *p.* 12.

Il prezzo sarà pagato in Piastre, o Assegnati, esclusa la moneta erosa *ivi*, e *p.* 43.

Come saranno fatti *tom.* 4. *art.* 120. *p.* 98.

Quali persone non vi saranno ammesse *art.* 121. *ivi.*

In che modo puniti quelli che turbassero la libertà degl' incanti *art.* 122. e 123. *ivi.*

I Giudici, che non procedessero contro i medesimi, come saranno puniti *art.* 124. *p.* 99.

Ved. Aggiudicazione.

Incettatori, e Monopolisti, misure del Governo per impedire le loro manovre, ed introdurre l'abbondanza *tom.* 4. *p.* 482.

Incolpato preso per Mandato di arresto vien subito condotto alla Casa di arresto, e come consegnato *tom.* 4. *art.* 38. 39. *p.* 208.

In qual caso gli si fa la visita domiciliare, e come *art.* 84. e *seg.* *p.* 214.

Come si procede nell' Udienza del Tribunal di Censura *art.* 103. a 108. *p.* 217.

Quando è posto in libertà *art.* 121. *p.* 219.

In qual caso deve dare una sicurtà *art.* 126. *p.* 220.

Obbligo del Fidejussore *ivi.*

Ordine di presentarsi *art.* 161. *p.* 225.

Quando si ha come contumace *ar.* 315. *p.* 247.

In qual caso può mandare la sua scusa *art.* 320. *p.* 248.

Ved. Accusato: Atto di Accusa: Delitti: Direttore.

Indennizzazioni quali, e come saranno accordate agl' Individui, che hanno sofferto delle perdite per parte delle Truppe Napolitane, e dei Ribelli *tom.* 4. *art.* 1. e 7. *p.* 294.

Individui, che colle loro opinioni minacciano la pubblica tranquillità, saranno arrestati *tom.* 5. *p.* 137.

Quali lodati per la loro sommissione alle Leggi *ivi.*

Insorgenti vinti, e fugati in più luoghi dalle Armi Repubblicane, e cessati i disordini, che vi cagionavano *tom.* 4. *p.* 14. 47. 48.

Del Circeo come, e dove battuti *tom.* 4. *p.* 49 50. 310. 496.

Del Vivaro Cantone di Riofreddo da chi battuti, e chi vi si è distinto *tom.* 4. *p.* 310.

Di Albano, e Frascati come saranno attaccati *tom.* 5. *p.* 148.

Come battuti, e vinti *tom.* 5. *p.* 166.

Del Clitunno *tom.* 4. *p.* 16. 48. 78. 111.

Del Musone *tom.* 4. *p.* 48.

Del Tronto *tom.* 4. *p.* 458.

Di Mentana, e Monte Rotondo come battuti, e fugati *t.* 5. *p.* 191.

Interessi de' Capitali prestati dal Banco di S. Spirito saranno percetti dall'Ospedale *tom.* 4. *art.* 1. *p.* 434.

Ipoteca qualunque inerente ai Beni venduti come liberi, viene trasferita sopra gli altri appartenenti alla Repub. Francese nel Territorio Romano *tom.* 4. *art.* 1. *pag.* 431.

Ved. Crediti : Creditori .

Iscrizione Marittima di Cittadini per la navigazione *tom. 4. sez. 1. art. 1. a 7. p. 459.*

Suoi Circondarj , Quartieri , e Sindacati *sez. 2. art. 8. a 23. p. 461.*

Vantaggi de' Marittimi iscritti *sez. 3. art. 24. a 40. p. 463.*

Apprendisti Marittimi *sez. 4. art. 41. a 43. p. 465.*

Chiamata degli Operaj adatti ai lavori de' Porti *sez. 5. art. 44. a 46 ivi.*

Ricevimento de' Capitani di Bastimenti mercantili , ed altri *sez. 6. art. 47. a 55. p. 466.*

Piloti de' Porti *art. 53.* e *seg. ivi.*

Corpo d' Artiglieria in servizio della Marina *tit. 1. p. 467.*

Abigliamento , armamento , ed equipaggiamento *tit. 2. pag. 469.*

Servizio in Terra , Mare , Porti, e Spiagge *tit. 3. e 4. p. 470.*

Istruzione *tit. 5. p. 471.*

Disposizioni generali *tit. 6. ivi.*

Tariffa del loro Soldo per tutti i gradi *pag. 472.*

Amministrazione de' Porti , ed Arsenali , e disposizioni generali tit. *1. p. 473.*

Dipartizione degli attributi tit. *2. ivi .*

Amministrazione , e Contabilità *sez. 1. ivi .*

Direzione delle Costruzioni Navali , e loro lavori *sez. 2. p. 474.*

Direzione de' movimenti de' Porti *sez. 3. ivi.*

Direzione dell'Artiglieria *sez. 4. p. 475.*

Dettagli accessorj, e Viveri *sez. 5. ivi .*

Amministrazione de' Bastimenti armati *sez. 6. ivi.*

Ispettori dell' Amministrazione della Registratura , Bollo , e Dominio Nazionale quali i loro obblighi *tom. 4. art. 17. p. 397. art. 46. p. 405.*

Loro passaggio *art. 30. p. 401.*

Quali ritenzioni godranno nel caso di scoprimento dell' altrui mancanza *art. 46. p. 405.*

Perciò quali spese non gli saranno bonificate *art. 47. ivi .*

Istanze inibitorie , come potranno reiterarsi *tom. 5. p 51.*

Per la Cassazione de' Decreti de' Pretori in qual caso non saranno ammesse , e non inibiranno *ivi.*

Ne' Giudicati inappellabili de' Pretori quando non si ammetterà l' istanza per la purgazione degli attentati *ivi p. 52.*

Qualunque istanza , la cui decisione spetti all' Alta Pretura , non sarà ammessa , nè indurra inibizione *ivi.*

Istituto Nazionale terrà le sue Sedute ordinarie alla Sapienza *tom. 4. art. 1. p. 195.*

Le pubbliche al Vaticano *art. 2. ivi*

Derogato l'art. 20. della Legge de' 13. Germile an. *6. art. 3. ivi .*

Sue Vacanze *tom. 5. p. 163.*

L

Ladri con qualità di sfascio , e notturni saranno puniti con dieci anni di ferri *tom. 4. art. 6 pag. 457.*

Armati, colla pena di morte *ivi.*

Lang Carlo condannato a tre anni di ferri come complice di cospirazione *tom. 4. pag. 143. a 147.*

Lavori pubblici non possono farsi senza l' approvazione delle Amministrazioni Dipartimentali *tom. 4. pag. 7.*

Altrimenti a niente sarà tenuto l'Erario pubblico *ivi .*

Legati Pii, resta sospeso l'adempimento , come anche i pesi *tom. 4. art. 3. pag. 10.*

Legge sulla Procedura Criminale tratta

Delle Procedure contro i delitti di terza Classe *tom.* 4. *tit.* 1. *p.* 202.

Delle Procedure di Polizia giudiziaria contro i delitti di seconda, e prima classe *tit.* 2. *pag.* 204.

De' Mandati d'Accesso, di comparsa, e di arresto §. 1. *ivi*.

Delle Procedure, ed Atti, che devono precedere, o seguire li Mandati di Accesso, di Comparsa, e di Arresto §. 2. *pag.* 208.

Della Denuncia Officiale *ivi*.

Della Denuncia Civica *pag.* 209.

Della Querela *pag.* 210.

Delle Procedure d'Officio *p.* 211.

De' Processi Verbali *ivi*.

Dall' Esame de' Testimonj *p.* 212.

Delle prove in iscritto, e de' Documenti di convinzione *pag.* 214.

Delle Procedure del Direttore del Giurì di Accusa, considerato come Officiale di Polizia Giudiziaria *pag.* 215.

Della Procedura ne' Tribunali di Censura *tit.* 3. *pag.* 216.

Della Procedura avanti il Giurì di Accusa *tit.* 4. *pag.* 219.

Delle Procedure dopo la dichiarazione affermativa del Giurì di Accusa *tit.* 5. *pag.* 226.

Dell' Esame avanti il Giurì di Giudizio *tit.* 6. *pag.* 231.

Del Giudizio, e dell'Esecuzione *tit.* 7. *pag.* 242.

Della Cassazione de' Giudicati *tit.* 8. *pag.* 244.

Delle Procedure particolari *tit.* 9. *pag.* 246.

De' Contumaci §. 1. *ivi*.

Della Procedura particolare sul delitto di falso §. 2. *pag.* 250.

Delle Procedure in caso di distruzione, o di sottrazione di Documenti, o di Atti Criminali §. 3. *pag.* 253.

Delle disposizioni particolari sopra le delinquenze in Officio de' Giudici, e sopra il modo di chiamargli in Giudizio per motivo delle loro funzioni §. 4. *pag.* 254.

Delle Prigioni, e Case d'Arresto *tit.* 10. *pag.* 255.

Dei mezzi di assicurare la libertà de' Cittadini contro le Detenzioni illegali, ed altri Atti arbitrarj *tit.* 11. *pag.* 257.

Delle Formole di diversi Atti relativi alla procedura de' Giurati *p.* 259.

Legge sulla creazione della Registratura tratta

Della Registratura dei diritti, e della loro applicazione *tom.* 4. *tit.* 1. *p.* 356.

Delli valori, su i quali il Diritto proporzionale è fissato, e della Perizia *tit.* 2. *pag.* 359.

Delli termini per la Registratura degli Atti, e dichiarazioni *tit.* 3 *p.* 363.

De' Burò, dove gli Atti, e traslazioni devono essere registrati *tit.* 4. *pag.* 365.

Del pagamento dei diritti, e di quelli, che devono soddisfargli *tit.* 5. *pag.* 367.

Delle pene per mancanza di registratura negli Atti, e dichiarazioni nelli termini, e di quelle prescritte relativamente alle omissioni, alle false Stime, ed alle Contrapoche *tit.* 6. *pag.* 368.

Degli obblighi de' Notari, Cursori, Scribi, Segretarj, Giudici, Arbitri, Amministratori, ed altri Officiali, o Funzionarj pubblici, delle Parti, o dei Ricevitori, indipendentemente da quelli imposti sotto i titoli precedenti *tit.* 7. *p.* 371.

Dei diritti acquisiti, e delle prescrizioni *tit.* 8. *pag.* 376.

Delle Processure, ed Istanze *tit.* 9. *ivi*.

Della fissazione dei diritti *tit.* 10. *pag.* 377.

Degli Atti, che devono essere registrati in debito, o gratis, e di quelli, che sono esenti da questa formalità *tit.* 11. *p.* 391.

Dell' esecuzione della Legge *tit.* 12. *ivi*.

Legge sull' Amministrazione della Registratura tratta.

Dell'organizazione dell' Amministrazione *tit.* 1. *p.* 394.

Del Circondario de'Burò *tit.* 2. *p.* 396.

Della sicurtà *tit.* 3. *ivi*.

Delle Funzioni degl' Impiegati dell'Amministrazione *tit.* 4. *ivi*.

Dell' Ammissione agl' Impieghi per la prima organizzazione *tit.* 5. *p.* 401.

Dell' Ammissione agl' Impieghi, e regole di avvanzamento in avvenire *tit.* 6. *ivi*.

Delli Emolumenti degli Impiegati *tit.* 7. *p.* 402.

Delle altre spese dell'Amministrazione *tit.* 8. *p.* 404.

Della disposizione di disciplina generale *tit.* 9. *ivi*.

Delle disposizioni particolari *tit.* 10. *p.* 406.

Legge sopra il diritto di Bollo tratta

Dello stabilimento, e della fissazione dei Diritti *tom.* 4. *tit.* 1. *p.* 408.

Dell' applicazione del diritto *tit.* 2. *p.* 411.

Degli Atti, e Registri non soggetti alla formalità del Bollo *tit.* 3. *p.* 413.

Delle obbligazioni rispettive de' Notari, Cursori, Scribi, Segretarj delle Amministrazioni, Arbitri, o Periti, delle diverse Autorità pubbliche, dei Preposti alla Registratura, e dei Cittadini, e delle pene pronunciate contro i Contraventori *tit.* 4. *p.* 415.

Delle disposizioni particolari *tit.* 5. *p.* 418.

Legge su i diritti di Registratura, e di Bollo da pagarsi in moneta fina, o in moneta grossa *tom.* 4. *p.* 419.

Addizionale relativa ai diritti di Registro, e di Bollo *tom.* 4. *p.* 455.

Leggi vegliano in vano, quando se ne trascuri l' osservanza *tom.* 4. *p.* 7.

Della Patria deve conoscerle ogni buon Cittadino, e formare da esse le regole delle sue operazioni *tom.* 4. *p.* 52.

Perciò i Greci, e Romani le tenevano sculte nel Foro, e le consegnavano alla memoria de'Fanciulli *ivi*.

Donde indi nacque la fattale necessità di una complicata Legislazione *ivi*.

Quali necessarie per un Popolo libero *ivi*.

Queste si presentano *nel Bollettino detto delle Leggi ivi*, e *p.* 53.

Utile che se ne ricava *ivi*.

Associazione aperta in tutti gli Offici di Posta *ivi*.

Allorchè perdonano offrono a' Cittadini l' esempio di dimenticare le offese, e le passioni particolari *tom.* 4 *p.* 307.

L'osservanza è affidata al Potere Esecutivo *tom.* 4. *p.* 444.

Ed il Governo le richiama alla primiera istituzione, allorchè s'introducono degli abusi *ivi*.

Letti, requisizione volontaria per gli Ammalati de'Spedali Civili, e Militari *tom.* 5. *p.* 160.

Liquidazione. Ved. Compagnia Cavagnari: Crediti.

Liti, e Cause appartenenti al Tribunale Temporaneo d' Appellazione come s' intendono rimesse a quel Tribunale, in cui i Collitiganti potrebbero convenire *tom.* 4. *art.* 1. *p.* 438.

Il consenso non potrà cadere sopra il Tribunale d'un Pretore *art.* 2. *ivi*.

Quando l'ozione del Tribunale spetta all'Appellante *art.* 4. *ivi*.

Non convenendo, qual Tribunale si destina *art.* 3. *ivi*.

In qual caso si destina dall'Alta Pretura *art.* 5. *p.* 439.

Come devono essere definite per non gravare i Litiganti *ivi*.

Loreni ex-Giudice Criminale del Governo Provvisorio de' Napolitani contumace condannato a morte per cospirazione *tom.* 4. *p.* 143. a 147.

Loreto, Municipalisti perchè destituiti *tom.* 4. *art.* 1. e 2. *p.* 77.

Quali sostituiti *art.* 3. *p.* 78.

Lotteria per il ritiro degli Assegnati qual è il piano *tom.* 4. *p.* 197.

Metodo da tenersi dalle Amministrazioni Dipartimentali per la Polizia *art.* 2. 3. e 4. *p.* 198.

Come saranno divise l' Estrazioni *art.* 5. *ivi*.

Modo da distribuire i premj *art.* 6. e 7. *ivi*.

Quando avranno principio l'Estrazioni *art.* 8. *p.* 199.

Formola d' imbussolare le Cartelle *art.* 9. *ivi*.

Come si farà l' Estrazione *art.* 10. *ivi*.

Invito per la prima colla nota de'premj *tom.* 4. *p.* 351.

Lotto, le vincete si pagheranno in Assegnati, o moneta sonante nell' istesso modo, che saranno state fatte le Giocate *tom.* 4. *p.* 174.

Così in moneta fina, o erosa secondo il pagamento della Giocata *tom.* 4. *p.* 300.

Si darà in affitto *tom.* 4. *p.* 306.

Luoghi de'Monti. *Ved. Commissione su i medesimi*.

M

Macdonald Gener. in Capo dell' Armata di Napoli descrive le vittorie colà riportate sopra i Ribelli, e gl' Inglesi *tom.* 4. *p.* 302.

Proclama per animare i suoi Soldati alla Guerra contro gli Autro-Russi resi padroni della Lombardia', e parte della Toscana *tom.* 4. *pag.* 339.

Vittorie riportate a Modena, ed altrove *tom.* 5. *p.* 5.

Macinato, il suo diritto a quanto fissato per ogni Rubbio di Grano, e di Granturco *tom.* 4. *art.* 2. *p.* 170.

Ved. suo Appalto.

Manazzi Francesco come condannato per delazione d' armi proibite *tom.* 4. *p.* 42.

Mancini Carlo Antonio condannato a morte come Capo di congiura *tom.* 4. *p.* 143. a 147.

Mandato di accesso da chi, come, e contro chi si da *tom.* 4. *art.* 12. e 13. *p.* 204.

Quando si adopera la forza pubblica per eseguirlo *art.* 14. e 15. *ivi*.

Sorpreso in fragante come viene arrestato, e tradotto senza tal Mandato *art.* 16. a 18. *ivi*.

Di comparsa quando ha luogo, e e cosa porti *art.* 24. *p.* 205.

Di arresto in quali delitti ha luogo, cosa contiene, e come si spedisce *art.* 25. e 26. *ivi*.

Per quali mancanze è nullo *ivi*.

Come, e dove si eseguiscono i Mandati di accesso, e d' arresto *art.* 27. e 28. *p.* 206.

In quali casi si eseguiscono anche fuori del Circondario del Pretore, che gli ha rilasciati *art.* 29. *ivi*.

Quando ha luogo l' arresto provvisorio, e come *ivi*.

Quale il Giudice competente per spedirlo *art.* 30. e 31. *ivi*.

Come quando è stato rilasciato da due Pretori *art.* 32. a 33. *p.* 207.

A chi vien consegnato il Mandato d' arresto *art.* 34. e 35. *ivi*.

Non seguendo l' arresto, dove si notifica il Mandato, e cosa fa l' Ufficiale *art.* 36.

Cosa il Pretore *art.* 37. *p.* 208.

Quali atti devono precedere, e seguire i detti Mandati §. 2. *art.* 40. e seg. *ivi*.

Il Mandato di Cattura deve inoltre contenere l' ordine di condurre l' Accusato alla Casa di Giustizia *art.* 164. *p.* 225.

Da chi viene esaminato, se sono state osservate le formalità *art.* 190. e seg. *p.* 229.

In quali casi, e da chi vien dichiarato nullo *art.* 195. a 198. *pag.* 230.

Ved. Accusato. Arresto. Detenuto. Incolpato.

Monachi Nicola come condannato per atti arbitrarj, e violenti *tom.* 4. *pag.* 42.

Mappa Andrea condannato a morte per Congiura *tom.* 4. *p.* 143. a 147.

Marina della Repub. Romana.

Ved. Iscrizione Marittima.

Marini Luigi assoluto da falsa accusa *tom.* 4. *p.* 55.

Giuseppe come condannato per atti arbitrarj *ivi p.* 66.

Virgilio condannato a morte per aver violato la sicurezza delle persone, e delle proprietà *ivi p.* 73.

Marziani Nicola supposto Insorgente assoluto, perchè non colpevole, per cui gli furono restituiti i suoi effetti, ed ordinato, che s' informasse il Generale della maniera arbitraria tenuta da' Sbirri nel di lui arresto *tom.* 5. *p.* 204.

Massaruti Gio. Battista perchè destituito del posto di Foriere *tom.* 4. *p.* 334.

Massimi Camillo ex-Marchese contumace perchè condannato a morte *tom.* 4. *p.* 143. a 147.

Matricola Giuseppe fù Notaro di Palestrina, facoltà al Cognato di far stendere gl' Istromenti lasciati in Matrice, e di far pubblicare quelli fatti stendere da altro Notaro *tom.* 5. *pag.* 20.

Mauri Francesco, ed altri posti in libertà, perchè non trovati colpevoli *tom.* 4. *p.* 278.

Mazzoneschi Nicola contumace condannato a morte, per fabbricazione di moneta falsa *tom.* 5. *p.* 174.

Mercato pubblico, in cui si venderà il Grano, Farina, ed ogni sorta di Granaglia, a chi ne apparterrà la polizia *tom.* 4. *art.* 1. e 2. *p.* 155.

In quali giorni si farà *ivi*.

Ognuno potrà comprarvi il Grano e convertirlo in Pane da cuocere ne' Forni in Casa, o liberi, e venderlo al prezzo, che verrà fissato *art.* 3. e 4. *ivi*.

Locchè niente innoverà circa i Forni bajoccanti *ivi*.

La circolazione de' Grani sarà libera per tutta la Repubblica, e come esenti dal Dazio *art.* 5. e 6. *pag.* 156.

Premio per chi lo porterà dall' estero *art.* 7. *ivi*.

Luogo ove sarà fissato, e Magazini *art.* 8. *ivi*.

Destinato in Campo Vaccino, e con quali comodi *tom.* 4. *p.* 157.

Regolamenti da osservarvisi *ivi*.

Trasportato in Piazza Madama, e nel Cortile del Burò Centrale *tom.* 5. *art.* 1. e 2. *pag.* 44., e *art.* 1. *p.* 134.

Vi sarà riunito il Mercatello di

Campo di Fiori *art.* 2. d. *p.* 134.

Regole da osservarvisi *art.* 5. e segg. d. *pag.* 44., ed *art.* 3. a 7. d. *p.* 134.

I prezzi saranno liberi *art.* 8. d. *p.* 44.

Vi sarà anche trasportata la Dogana della Rubiatella art. 11. *p.* 45.

Restano in pieno vigore le Leggi della d. Dogana *art.* 5. d. *p.* 134.

Pene per i contraventori *art.* 6. e 7. *ivi*.

Perció non vi saranno adoperati che pesi, e misure della Rubiatella *art.* 13. e 14. *ivi*. art. 5. *p.* 134.

Regole da osservarsi da' Caporali, Facchini, Misuratori, Fornari, e Vetturali *art.* 15. a 19. detta *pag.* 45.

Altre per gli Orzaroli, Pizzicaroli, Albergatori, e simili *art.* 20. a 27. *p.* 46.

Metallo delle Campane quanto, ed a che prezzo sarà dato dalla Repub. all' Appaltatore della Zecca *tom.* 4. *p.* 92. e *art.* 5. *p.* 93.

Mezzi di assicurare la libertà de' Cittadini contro le detenzioni illegali, ed altri atti arbitrarj *tom.* 4. *tit.* 11. *pag.* 257.

Milani Nunzio Angelo assoluto per pretesi discorsi sediziosi *tom.* 4. *pag.* 277.

Militari condannati da un Consiglio di Guerra sono abilitati ad appellare ad un Consiglio di revisione, ancorchè sia passato il termine della Legge *tom.* 4. *art.* 1. *p.* 317.

Il Presidente, pronunziata la Sentenza, dovrà avvertirgli di tal facoltà *art.* 2. *ivi*.

Feriti, o i Parenti indigenti de' morti in Guerra a chi esibiranno i loro titoli per essere ammessi alla divisione de' Beni degli Emigrati *tom.* 5. *art.* 4. a 6. *p.* 172.

Ved. Emigrati.

Minelli Giuseppe supposto Insorgente assoluto, come il sopradetto Marziani *tom.* 5. *p.* 204.

Ministro della Giustizia, e Polizia, giorni, ed ore delle sue Udienze *tom.* 4. *p.* 328.

Assicura il Popolo delle Sossistenze, e lo esorta a non farsi sovvertire dagli Allarmisti *tom.* 4. *pag.* 63.

Della Guerra autorizzato a fare i Contratti di generi di sossistenza per l' Armata contro Beni Nazionali *tom.* 4. *p.* 105.

Sue Udienze *ivi p.* 137.

Misure di vetro, tariffa de' loro prezzi *tom.* 4. *p.* 495.

Mobilio del Palazzo Vescovile di Porto per errore detto di Ostia posto in vendita *tom.* 4. *p.* 51.

Differita *ivi p.* 66. e 157.

Nazionale si distingue in due classi, e quali *tom.* 5. *tit.* 5. *art.* 52. *p.* 88.

Metodo da tenersi da' Commissarj nel farne l' Inventario, e la stima *art.* 53. a 65. *ivi*.

Le vendite saranno fatte a contanti, ed il prezzo versato nella Cassa del Ricevitore dell' Amministrazione Nazionale *art.* 66. a 90. *p.* 90.

I Processi verbali, ed altri atti saranno soggetti ai diritti di Registratura, e Bollo *art.* 67. *ivi*.

Dal prezzo sarà levato il 5. per 100 per supplire alle spese *art.* 68. *ivi*.

Come non bastando *art.* 70. *p.* 91.

Qual sarà l' onorario degl' impiegati nelle vendite ed Inventarj *art.* 69. *ivi*.

Destinato per il Museo, e Biblioteca Nazionale *art.* 53. *p.* 88.

Depositarj, e Custodi a che saranno tenuti *art.* 71. e 72. *p.* 91.

Pene in caso d'occultazione *art.* 74. *ivi*.

L' istesse per i Depositarj de' Registri, Carte, e titoli de' Beni *art.* 73. *ivi*.

Mogliazzi Angelo per qual preteso delitto assoluto *tom.* 4. *p.* 121.

Molinari, e Molitore, che ricusassero la Tariffa della Molitura, a qual pena soggetti *tom.* 5. *p.* 112.

Sono responsabili del pagamento della Bolletta del Ripasso, oltre le pene, se moliranno senza quella *tom.* 5. *p.* 41.

Sono responsabili del peso, e della buona lavorazione della Farina sul prezzo della Molitura *tom.* 5. *art.* 4 *p.* 194.

Quanto il prezzo ultimo fissato per la Molitura a' Fornari *art.* 1. *ivi*.

Non potranno più pretendere la Verta, o altro *art.* 2. *ivi*.

Devono riportare la Farina di giusto peso, e ben macinata *ivi*.

Qual prezzo fissato per i Casarecci *art.* 3. *ivi*.

Ved. Emolumento della Foglietta.

Monache maritandosi qual Dote avranno, ed in quali Beni *tom.* 4. *art.* 1. e 2. *p.* 342.

Come se il valore de' Beni eccedesse la Dote, o fossero stati venduti *art.* 3. e 4. *ivi*.

Il possesso si darà seguito il Matrimonio *art.* 5. *ivi*.

Monasteri di Trisulti, e Casamara conservati provvisoriamente, e restituiti nell' Amministrazione *tom.* 4. *art.* 1. e 2. *p.* 177.

Di Monache quali soppressi, ed in quali incorporate le Monache *tom.* 4. *p.* 282.

Il Consolato potrà a queste variare il luogo *art.* 2. *p.* 284.

Il viaggio delle medesime a spese del Monastero soppresso *art.* 3. *p.* 285

Moneta d' argento, ed oro da fabbricarsi di qual saggio *t.* 4. *art.* 3. *p.* 93.

Di Rame con lega di metallo quale *art.* 6. *ivi*.

Ved. Appalto della Zecca.

Falsa, e Rei da chi saranno giudicati *tom.* 5. *art.* 1. *p.* 135.

La pena sarà di morte *art.* 2. *ivi*.

Chi ne sarà Reo *art.* 3. *ivi*.

Spacciatori dolosi come puniti *art.* 5. *p.* 136.

I Beni de' Rei come confiscati *art.* 6. *ivi*.

Premj per chi denuncierà, o farà arrestare i Rei *art.* 7. *ivi*.

Ved. Artisti.

Monitore di Roma, ed Osservatore quali numeri proibiti *tom.* 4. *art.* 1. *pag.* 344.

Sarà responsabile de' suoi Scritti come principale Autore *art.* 2. *ivi*.

Resta soppresso *tom.* 4. *p.* 454.

Se ne permette nuovamente la stampa *tom.* 5. *p.* 6.

Monte della Pietà, i generi impegnati non vi si ritengono più di 18. mesi *tom.* 4. *p.* 83.

Termine a riscuoter quelli, che vi sono da più lungo tempo *ivi p.* 84.

Montenovo Antonio come condannato per complicità nella fabbricazione di moneta falsa *tom.* 5. *p.* 173.

Monti Gio. Battista condannato a cinque anni di ferri per insurrezione, e delazione d' armi *tom.* 4. *p.* 278.

Moutte Luigi Min. della Guerra, invita i Soldati Romani a consagrarsi alla gloria, ed alla libertà *tom.* 5. *p.* 15.

Multe, quali stabilite per le contravenzioni alla Legge del Bollo *tom.* 4. *art.* 24. *p.* 417.

Come, ed in qual moneta saranno versate nel Tesoro pubblico *ivi*. *art.* 7. a 9. *p.* 420.

Quale sarà pagata da' Debitori degli Emigrati, che non ne faran-

no la dichiarazione *tom.* 5. *art.* 8. *pag.* 174.

Quale da' Notari, che non dichiareranno i contratti a' medesimi appartenenti *art.* 9. *ivi*.

Ved. Preposti.

N

Napoli. Proclama del Cardinal Arcivescovo a' Fedeli della sua Diocesi, ed a' Popoli Repubblicani del Territorio Napolitano *tom.* 4. *p.* 340.

Forte S. Elmo non ancora attaccato *tom.* 5. *p.* 47.

Fortezze di Capua, e Gaeta, sortita contro gl' Insorgenti vinti, e posti in fuga *ivi p.* 48.

Nazione fondata sulla libertà non è che una gran Famiglia *tom.* 4. *p.* 349.

Questa non può sossistere senza rendite, e senza il prodotto delle Contribuzioni da pagarsi in proporzione di ciò che si possiede *ivi*.

Dove non bastano i mezzi ordinarj, si ricorre alli straordinarj *ivi*.

Questi sono saggi, quando tendono alla comune salvezza, e non gravitano sopra gl' Indigenti *ivi*.

Tali sono quelli presi dalla Legge de' 4. Pratile *ivi*.

Questi si eseguiscano, perchè portano la comune salvezza *ivi*.

Nipoti abili a succedere all'Avo per la rappresentanza de' loro Genitori, qual parte riceveranno nel riparto de' Beni degli Emigrati *to.* 5. *art.* 4. *pag.* 173.

Nomina degl' Impiegati nell'Amministrazione della Registratura, Bollo, e diritti annessi *tom.* 4. *pag.* 421.

Notari, che trascurino di far registrare i loro Atti, a qual pena soggetti *tom.* 4. *art.* 35. *pag.* 368.

Quali i loro obblighi relativi alla registratura *ivi tit.* 7. *art.* 44. e segg. *p.* 371.

Carta, che devono adoprare *tom.* 4. *tit.* 4. *art.* 11. e segg. *p.* 415.

Proibiti di prendere deliberazioni sopra Atti scritti in carta non bollata *art.* 22. *pag.* 416.

Ved. Leggi. Obblighi.

Nuove allarmanti del Metauro come smentite *tom.* 4. *p.* 309.

Come quelle del Circeo *ivi p.* 315.

E delle Frontiere della Repub. Romana *ivi pag.* 324.

Della Vittoria de' Francesi verso Alessandria *ivi p.* 350.

Dell' Armata di Francia, e sue vittorie *ivi p.* 440.

Della vittoria sopra Forte Urbano, ed altrove *ivi p.* 445.

Delle vittorie riportate dal Gen. Macdonald, e della sconfitta degl' Insorgenti in più luoghi *tom.* 5. *p.* 33.

Di altre riportate nel Reno, e nella Lombardia, e sopra altri Insorgenti *to.* 5. *p.* 42.

O

Obblighi de' Notari, Cursori, Scribi, Segretarj, Giudici, Arbitri, ed altri Officiali, o Funzionarj pubblici, delle Parti, e de' Ricevitori relativamente alla Registratura, e Bollo *tom.* 4. *tit.* 7. *p.* 371.

Oggetti d' Arti devono conservarsi, interessando alla pubblica Istruzione *tom.* 4. *p.* 316. e 319.

Quali, e dov'esistenti *art.* 1. *ivi*.

Chi ne farà la descrizione, e come *art.* 2. e 3. *ivi*.

Sotto quali pene ne sono proibiti i Contratti *art.* 4. *pag.* 320.

Olio, tutti quelli, che ne hanno in Roma, in qual termine dovranno darne l'assegna *tom.* 5. *p.* 202.

A qual pena soggetti quelli, che non la daranno esatta *ivi*.

Motivi, per i quali il Governo

deve in ciò servirsi de' mezzi di coazione *ivi.*

Tutti quelli, che ne hanno più di due Barili, obbligati a darne l'assegna nel Burò Centrale *p.*203.

Onori Gio. condannato a morte per detenzione d'armi proibite cariche, e muzioni *tom.* 4. *p.* 54.

Opere tendenti a turbar l'ordine, e ad eccitare la rivolta, e la sedizione, come saranno puniti gli Autori *tom.* 4. *art.* 8. e 9. *p.* 457.

Orefici, che per la loro arte ritengono Istromenti atti a coniare moneta, devono denunciarli *tom.*5.*art.*4. *p.* 135.

Orti ancorchè dentro l'abitato non sono reputati Beni Urbani *tom.*5.*art.* 6. *p.* 62.

Ospedali. *Ved. Spedali*.

Osservatore di Roma quali articoli soppressi *tom.* 4. *p.* 344.

Ostaggi, le misure prese sopra di essi riguardano soltanto la sicurezza pubblica *tom.* 5. *pag.* 144.

Quelli, che cercano di sottrarsene, attentano al bene politico, e diffidano del Governo *ivi*.

Quali in questo numero *ivi*.

Pene, che gli si minacciano *ivi*.

Come sarà distribuito il prezzo de' loro effetti *ivi*.

Commissarj falsi *tom.*5. *pag.*145.

Quali Cittadini lodati *tom.* 5. *p.* 137.

Ozione nella scelta di uno de' Tribunali Dipartimentali in quali Cause appartiene all' Appellante *tom.* 4. *art.* 4. *p.* 438.

Ved. Accusato.

P

Pagamento de' diritti della Registratura, e di quelli, che devono soddisfargli *tom.* 4. *tit.* 5. *art.* 30. e 34. *pag.* 367.

Pane per i Cittadini non indigenti, la Pagnotta sarà di tutta Farina di una libra, e come segnata *tom.* 4. *pag.* 57.

Quale il prezzo *ivi*.

Come puniti i Contraventori *ivi*.

Di Farina di Granturco come si fa *tom.* 4. *p.* 158.

Chi obbligato a riportare il biglietto *tom.* 4. *p.* 189.

Non potrà prendersi a' Forni bajoccanti, che col biglietto *tom.* 4. *p.* 201.

E con un solo *ivi*.

Facoltosi, che lo pigliassero col biglietto, saranno denunciati, e puniti *ivi*.

Non saranno duplicati neppure in caso di perdita *ivi p.* 202.

Di che incaricati i Commissarj *ivi*

Donde provvenuta la scarsezza *tom.* 4. *p.* 287.

Mezzi da togliere gli abusi *ivi*.

Come sarà regolato a tariffa *tom.* 4. *art.* 3. e 4. *p.* 485.

Sarà libera la fabbricazione, e lo spaccio, ma con quali obblighi *art.* 2. e 3. *ivi*, e *tom.* 5. *art.* 1. *p.* 23. e 47.

Quando comincerà ad aver luogo *tom.* 5. *p.* 28.

La fabbricazione per uso proprio sarà libera *tom.* 4. *ar.* 3. *p.* 23.

Potrà fabbricarsi di qualunque forma, e peso *tom.* 5. *p.* 47.

Ma a peso a baj.tre la libra *ivi*.

Questo prezzo potrà essere diminuito, ma non alterato *tom.* 5. *p.* 31.

De' Forni non potrà rivendersi da alcuno impunemente *ivi*.

Perciò da tutti i Fornari sarà bollato *tom.* 5. *p.* 34.

Qualità, e cottura *tom.* 5. *p.* 54.

Facoltà a' Compratori di farselo pesare *ivi*.

Ved. Fornar i : Forni .

Panzoloni Vincen zo supposto Insorgente assoluto *tom.* 5. *p.* 204.

Papi Mariano complice di fabbricazione di moneta falsa condannato alli ferri *tom.* 5. *p.* 156,

Paradisi ex Luogotenente Criminale del già Tribunale del Governo contumace perchè condannato a morte *tom.* 4. *pag.* 143. a 147.

Parmigiani Antonio supposto Insorgente assoluto , come il sopradetto *Panzaloni tom.* 5. *p.* 204.

Paroni Gaetano assoluto come non Reo di falsa moneta *tom.* 5. *p.* 156.

Pasquali Luigi assoluto per falsa accusa *tom.* 4. *p.* 143.

Accusatori ristretti in Castello *ivi* .

Pasticci , e Pasticcetti proibiti durante la scarsezza del Grano *tom.* 4. *p.*14.

Patriotti Romani lodati dal Gen. Merlin per la buona condotta nell'assedio di Civitavecchia *tom.* 4. *p.*67.

Loro Rollo *ivi* .

Invitati a prendere le armi contro gl' Insorgenti del Circeo *tom.* 4. *pag.* 310.

Si permette la formazione di un Corpo di 200. Uomini a Cavallo *tom.* 5. *art.* 1. *p.* 29.

Viene loro assicurata la proprietà del Cavallo *art.* 2. *ivi* .

L' istessa facoltà si stende a tutte le Comuni *tom.* 5. *art.* 1. *p.* 30.

Faranno parte della Guardia Nazionale Sedentaria *art.* 2. *ivi* .

Invitati ad unirsi in S. Carlo al Corso *tom.* 5. *p.* 69.

A quelli delle Comuni occupate dagl'Insorgenti, che sono fuggiti in Roma , gli si accorda una Razione Militare *tom.* 5. *art.* 1. *p.* 69.

Come gli sarà rilasciata *art.* 2. e 4. *ivi* .

Fino a quando l'avranno *art.* 5. *ivi.*

Saranno però tenuti a marciare contro gl' Insorgenti *ivi art.* 1. *p.*70.

Registro , in cui saranno iscritti *art.* 2. e 3. *ivi* .

Non riuniti in S. Carlo , dove s' iscriveranno *tom.* 5. *p.* 72.

In qual Corpo devono prestare il loro servizio *tom.* 5. *p.* 142.

Chi non sarà iscritto in detto Corpo , non potrà aver impiego nella Repubblica *ivi* .

Privileggi per quelli , che marceranno contro il nemico *ivi* .

Invitati ad unirsi a'Francesi per marciare contro i Briganti *tom.* 5. *p.* 152.

Napolitani invitati ad unirsi per organizzarne una Compagnia *tom.* 5. *p.* 117.

Pecoraro Paolo condannato a morte per intelligenza co.l' Insorgenti *tom.* 5. *p.* 183.

Pellegrini Vincenzo condannato a morte per fabbricazione di falsa moneta *tom.* 5. *p.* 156.

Pene per mancanza di Registratura negli Atti , e dichiarazioni nelli termini , ed altre relative alle omissioni , alle false stime , ed alle contrapoche *tom.* 4. *tit.* 6. *art.* 35. a 43. *pag.* 368.

Pensionarj sopra Beneficj uniti alla massa de' Beni Nazionali divengono Creditori della Repubblica *tom.* 4. *art.* 1. *p.* 168.

Perciò dove saranno iscritti *art.* 2. *ivi* .

Perioni Pietro finto Commissario condannato a morte per Atti arbitrarj , e violenti *tom.* 4. *p.* 42.

Periti , Perizia . *Ved. Affittuarj : Vendita de' Beni stabiliti Nazionali* .

Perugia dichiarata benemerita della Patria *tom.* 4. *art.* 1. *p.* 106.

Come , e dove ne sarà scolpita la Legge *art.* 2. *ivi* .

Peste, gl' Inglesi tentano di portarla in Italia *tom.* 4. *p.* 163.

Provvedimenti presi per evitarla *ivi*.

Piamonti Ministro della Giustizia, e Polizia nell'intraprendere la sua Carica partecipa delle notizie molte consolanti *tom.* 5. *p.* 33.

Pigioni di Case come saranno pagate relativamente all' epoche delle Cedole, ed Assegnati *tom.* 4. *art.* 7. *p.* 480.

Pinci Gio. condannato a morte per attruppamento con armi, ed assassinio *tom.* 4. *p.* 497.

Poggi Carlo condannato a morte per spionaggio, e corrispondenza cogl' Insorgenti *tom.* 5. *p.* 177.

Poggioli Stampatore Nazionale, gli si accorda la stampa del Monitore *tom.* 5. *p.* 6.

Polelli Marco Reo di Cospirazione, e spionaggio condannato a morte *tom.* 4. *p.* 143. a 147.

Poli, la Comune ha ben meritato della Patria per la resistenza fatta a' Briganti *tom.* 5. *p.* 34. e 35.

Polvere, e Salnitro come cessato l'Affitto *tom.* 4. *p.* 422.

Ved. Fabbrica.

Porcari Abate contumace condannato a morte per cospirazione *tom.* 4. *p.* 143. a 147.

Porci grossi, e piccoli proibiti di tenergli per le Strade, e ne' Cortili de' Palazzi *tom.* 5. *p.* 150.

Porta di Roma, nell' ingresso tutti vi saranno visitati *tom.* 4. *p.* 318.

Chi eccettuato *ivi*.

Porta Leone, le Bestie morte non potranno scorticarsi fuori del sito solito *tom.* 5. *p.* 6.

Possessori di Grani. *Ved. Agricoltori. Quotizzati*.

Posta, e Corrieri colle lettere dell' interno della Repubblica, e dell' esterno in quali giorni partiranno *tom.* 4. *art.* 1. *p.* 275.

E' rivocato ogni Decreto precedente *art.* 2. *ivi*.

Avrà principio a' 19. Fiorile *ivi*.

A che ora partiranno *ivi*.

Un Cartello affisso alla Posta indicherà i giorni della loro partenza *ivi*.

Porzioni come saranno regolate su i Beni degli Emigrati tra i Genitori, Nipoti, ed altri *tom.* 5. *art.* 3. a 6. *p.* 173.

Prefetto Consolare sue funzioni nelle procedure Criminali *tom.* 4. *art.* 2. *p.* 202. *art.* 4. 92. 105. 109. e 117. *art.* 134. 153. 170. 181. 185. 192. e segg. 199. 201. 226. 227. 230. e seg. 238. 282. 294. 325. 347. 366. 375.

Ved. Accusato: Alta Pretura: Giurati.

Premj stabiliti a' Difensori della Patria *tom.* 5. *art.* 1. e segg. *p.* 18.

A chi scuoprirà, e farà arrestare i Monetarj falsi *tom.* 5. *art.* 7. *pag.* 136.

Ved. Emigrati. Moneta falsa.

Preposti alla Registratura autorizzati a trattenere tutti gli Atti in contravvenzione, purchè i contravventori non paghino subito la multa *tom.* 4. *art.* 29. *p.* 418.

In caso di renunzia cosa faranno *art.* 30. *ivi*.

Le Sentenze saranno senz'Appellazione *ivi*.

Dove esibiranno le inpronte de' Bolli *art.* 31. *ivi*.

Ved. Multe.

Presidente del Tribunal Criminale in qual caso destina il Difensore all' Accusato *tom.* 4. *art.* 189. *p.* 229.

Quando può differire, che l'Accusato comunichi col Difensore, e tenerlo in segreta *art.* 191. *ivi*.

Metodo nell' esame avanti al Giurì di Giudizio *tom.* 4. *tit.* 6. *art.* 209. e segg. *p.* 231.

Come fa presentare all'Accusato gli effetti ad esso trovati *art.* 232. *p.* 234.

Quali delle deposizioni scritte può far leggere nella Seduta *art.* 234. *p.* 235.

Cosa deve fare sembrandogli evidentemente falsa qualche deposizione *art.* 235. *ivi*.

In qual caso nomina un Interprete *art.* 236. *ivi*.

Come riassume, e riduce l'affare *art.* 240. *p.* 236.

Fissa le Questioni *art.* 241. *p.* 237.

Cosa devono contenere, e quali vietate *art.* 242. a 349. *ivi*.

Da chi fa ricevere le dichiarazioni de' Giurati *art.* 252. *p.* 238.

Come si da il giudizio, e si pronunzia la Sentenza *art.* 277. a 292. *p.* 242.

Ved. Accusato : Esame avanti al Giurì di Giudizio : Giurati.

Prestito, e requisizione relativo alle sossistenze di Roma fino a quando sospeso *tom.* 4. *p.* 19.

Prestito forzato, le riduzioni, e moderazioni di tasse già fatte sono dichiarate nulle relativamente alle Cambiali versate in Cassa della Gran Questura, e poste in commercio *tom.* 4. *art.* 1. *p.* 191.

Tali riduzioni daranno però luogo ad una indennizazione *art.* 2. *ivi*.

Prestito di scudi 100. mila per provvedere ai bisogni dell' Armata, si farà dagli Ex-Nobili, e proprietarj di Roma *tom.* 5. *art.* 1. *p.* 75.

Come, ed in quali generi oltre il numerario sarà pagato *art.* 2. *ivi*.

A chi affidato il riparto, e riscossione *art.* 3. *ivi*.

Termine, in cui sarà pagato *art.* 4. *ivi*.

Per il rimborso resta ipotecato il prodotto netto della Registratura, e Bollo *art.* 6. *ivi*.

I Commissarj sono personalmente responsabili *art.* 5. *ivi*, ed *art.* 1. *p.* 179.

Come, ed in qual termine sarà versato nella Cassa della Gran Questura *tom.* 5. *art.* 1. e 2. *p.* 125.

In qual caso si procederà all'esecuzione Militare *art.* 3. e 4. *ivi*.

Non comparendo il Padrone del Fondo, o l' Agente, si avrà per derelitto, e resterà confiscato *art.* 5. *ivi*.

E'annullato il Decreto del 1. Termifero, e riparto fatto *art.* 6. *ivi*.

Quali Possidenti tassati *p.* 126.

Facoltà a'Commissarj di scegliere altre venti Famiglie possidenti *ar.* 2. *p.* 179.

E di fare de' cambiamenti costringendo i morosi coll'esecuzione Militare *ar.* 3. *ivi*.

Quali Possidenti aggiunti *ivi p.* 180.

De Pretis Olivieri Biagio condannato a morte per furto di due Cavalli con violenza alla Porta *tom.* 5. *p.* 108.

Pretore quando rimetta al Presidente della Censura l' estratto de' Giudicati del Tribunale di Polizia *tom.* 4. *art.* 11. *p.* 203.

Come procede nel dare il Mandato d'accesso *art.* 12. a 23. *p.* 204. *art.* 44. *p.* 209.

Come per il Mandato di comparsa *art.* 24. *ivi art.* 56. e segg. *p.* 210.

Come pel Mandato d'arresto *art.* 25. e 26. *ivi*.

In qual caso mette in libertà l' Accusato *art.* 27. *ivi*.

Del luogo del delitto, e della

residenza dell'Accusato sono egualmente competenti *art.* 31. *p.* 207.

Quando è preferito quello del luogo del delitto *art.* 32. *ivi*.

Quando quello della residenza abituale all'altro della momentanea *art.* 33. *ivi*.

In qual caso il Pretore del luogo del delitto rimette l'affare a quello della residenza *art.* 58. *p.* 210.

In quale deve procedere per officio *art.* 59. *p.* 211.

In caso di fragante delitto, o alle grida pubbliche fa arrestare l'Incolpato *art.* 60. *ivi*.

O non seguendo l'arresto rilascia il Mandato d'accesso *ivi*.

Come ne' Processi Verbali *art.* 61. e segg. *ivi*.

Con qual metodo procede nell'esame de' Testimonj *art.* 70. a 76. *p.* 212.

Si porta in Casa del Testimonio, quando questo è inabilitato a comparire *art.* 77. *p.* 213.

Come procede trovando falsa tal inabilità *art.* 80. *ivi*.

Commette l'esame al Pretore del Luogo, se il Testimonio è fuori del suo Circondario, e dal medesimo gli si rimette la deposizione *art.* 78. e 79. *ivi*.

Come, ed in qual caso fa la visita domiciliare per rinvenirvi delle prove *art.* 84. a 91. *p.* 214.

In quali Comuni, e per quali delitti esercita le funzioni di Polizia Giudiziaria *art.* 95. *p.* 216.

Quali denuncia, e documenti rimettono al Giurì di Accusa *art.* 96. *ivi*.

Ved. Accusa. Accusato. Incolpato. Delitti: Denuncia Civica. Direttore del Giurì d'Accusa.

Prigioni, e Case d'arresto *tom.* 4. *tit.* 10. *p.* 255.

Procedura Criminale, o sia Pratica da osservarsi da' Pretori, Presidenti de' Tribunali, ed altri. *Ved. Legge sulla Procedura Criminale.*

Processo Verbale si fa sul luogo del delitto colla descrizione in dettaglio di tutto ciò, che può servire a convinzione, ed a discarico *tom.* 4. *ar.* 61. a 69. *p.* 211.

Vi si chiamano tutti quelli, che possono dare degl' indizj *art.* 64. *ivi*.

Come devono essere scritte, e sottoscritte le dichiarazioni di chi v'interviene *ar.* 65. *p.* 212.

Processure, ed Istanze relative alla percezione dei diritti di registratura *to.* 4. *tit.* 9. *ar.* 66. a 68. *p.* 376.

Prodotto de' Fondi Nazionali sarà versato nella Cassa della Gran Questura *tom.* 4. *ar.* 1. *p.* 175.

Benchè applicato a qualunque particolare oggetto *ivi*.

Entro qual termine gli Amministratori, ed altri ne' Dipartimenti lo verseranno nella Cassa di que' Questori *ar.* 2. *ivi*.

E' compresa la partita di scudi 6000. data da'Vaccinari a titolo di Contribuzione volontaria *art.* 3. *ivi*.

In qual termine i Questori ne daranno conto *ar.* 4. *ivi*.

Pene in caso di contravvenzione *ar.* 6. *p.* 176.

A che tenuto il Ministro delle Finanze, le Municipalità, ed altri *ar.* 1. a 4. *ivi*.

Proprietà spettanti all'Imperatore, e suoi sudditi poste nelli Territorj Romano, e Napolitano sequestrate in nome della Repubblica Francese *tom.* 4. *ar.* 1. *p.* 150.

Così quelle appartenenti al Gran Duca di Toscana *art.* 2. *ivi*.

I detentori ne faranno la denuncia *art.* 3. a 5. *ivi*.

Agenti destinati a questo effetto *art.* 1. a 4. *p.* 151.

Proprietarj de' Vitelli, Vacchette, e Suola dati nelle requisizioni delle Scarpe invitati alla liquidazione *tom.* 4. *p.* 177.

De' Grani come, ed a qual effetto daranno l'Assegna *tom.* 5. *ar.* 1. e segg. *p.* 146.

Prove in iscritto, e documenti di convinzione come si acquistano dalla Casa dell' Incolpato *tom.* 4. *art.* 84. a 91. *p.* 214.

Ved. Documenti. Pretore.

Puzzolana chi deputato per l' esigenza della Tassa delle Cave *tom.* 4. *p.* 189.

Le nuove Cave si apriranno con licenza de' Grandi Edili *ivi.*

Q

Quenard Amministratore de' Beni Nazionali eletto Amministratore della Registratura *tom.* 5. *art.* 173. *p.* 106.

Querela da chi può esporsi *tom.* 4. *art.* 53. *p.* 210.

Non basta senz' altra prova a decretare il Mandato di accusa *art.* 56. *ivi.*

Ma cosa deve procedere *ivi.*

Ved. Incolpato. Pretore.

Questori non devono pagare alcun Ordine delle Amministrazioni per le spese locali, se non gli sono stati assegnati i Fondi *tom.* 4. *art.* 1. *p.* 22.

Altrimenti non gli si abboneranno i pagamenti *art.* 3. *ivi.*

E saranno destituiti *art.* 3. *ivi.*

Quietanza dell' Amministrazione della Registratura su qual Atto sarà posta, e cosa esprimerà *tom.* 4. *art.* 60. *p.* 375.

Contabile come sarà ammessa in pagamento delle Aggiudicazioni *tomo* 5. *art.* 140. *p.* 101.

Ved. Aggiudicazione. Aggiudicatarj.

Quotizzati per la prestazione del Grano qual quantità potranno riservare *tom.* 5. *art.* 5. *p.* 147.

Dovranno avere la custodia della lor quota *art.* 7. *ivi.*

Pena per mancanza della prestazione *art.* 8. *ivi.*

Da chi saranno estratti a sorte, e come *art.* 9. a 12. *ivi.*

Come gli sarà fissato il prezzo *art.* 13. *ivi.*

Quando, e da chi gli sarà pagato *art.* 15. *ivi.*

Ved. Fornari. Grano.

R

Rastadt partecipazione del Delitto ivi commesso in persona de' Ministri Plenipotenziarj della Repub. Francese *tom.* 4. *p.* 448.

Rapporto dell' Ambasciatore al Consolato sull' istesso oggetto *ivi. pag.* 449.

Manifesto del Direttorio Esecutivo a tutti i Popoli, e Governi *p.* 450.

Razioni di viveri, e Foraggi. Tariffa di quelle sono dovute a' Militari de' differenti gradi, che viaggiano nella Repub. Rom. *tom.* 4. *p.* 68.

Supplemento alla Tariffa per gl' Impiegati delle Amministrazioni Militari *pag.* 69.

Accordate a' Patriotti fuggiti dalla Patria per gl' Insorgenti *tom.* 5. *art.* 1. *p.* 69.

Con quali condizioni, e fino a qual tempo *art.* 2. a 5. *ivi.*

E coll' obbligo di marciare contro gl' Insorgenti *art.* 1. *p.* 70.

Quelli, che hanno diritto di a-

verla sono sottoposti alla rivista del Commissario Ordinatore *tom.* 5. *art.* 1. *p.* 169.

Sarà perciò formato uno Stato nominativo de' medesimi *art.* 2. *ivi.*

Il Comm. viserà solo i Boni rispondenti allo stato *art.* 3. *ivi.*

Cosa si osserverà nella formazione dello Stato, e nella rivista *art.* 4. *ivi.*

Registratura, quali diritti stabiliti dall' antico Governo restano rivocati *tom.* 4. *art.* 1. *p.* 356.

Quali Atti de' Notari, ed altri, che hanno diritto di fargli, sono soggetti alla medesima *art.* 2. *ivi.*

In quante classi sono divisi i diritti per il pagamento, ed a quali atti si applicano *art.* 3. a 12. *ivi.*

Ved. Atti: Diritti: Legge sulla Registratura.

Rendite dello Stato sono i prodotti delle Contribuzioni *tom.* 4. *p.* 349.

Tutti devono pagarle in proporzione di ciò, che posseggono *ivi.*

Chi non ha, niente paga *ivi.*

Il Governo Romano non ne ha più avuto dopo l'invasione de' Napolitani *ivi.*

Repertorj da tenersi da' Notari, Cursori, Scribi, e Segretarj delle Amministrazioni Centrali, e Municipali, come saranno fatti, e quali Atti vi saranno trascritti *tom.* 4. *art.* 52. *e seg. p.* 373.

Come saranno muniti del Visa de' Ricevitori della Registratura *art.* 54. *ivi.*

Quando devono comunicargli ai Preposti della medesima per verificargli *art.* 55. *ivi.*

E coll'assistenza di chi *ivi.*

Da chi saranno notati, e contrasegnati *art.* 56. *p.* 374.

Quali saranno visati dal Pretore *art.* 74. *p.* 393.

Repubblica Romana posta in istato d'assedio *tom.* 5. *art.* 1. *p.* 48.

Sospese le funzioni del Senato, Tribunato, e Consolato *ivi.*

I Consoli di che incaricati *art.* 2. *p.* 49.

Di che il Segretario *art.* 3. *ivi.*

I Ministri resteranno al loro posto *art.* 4. *ivi.*

In che s' impiegheranno *art.* 10. a 14. *p.* 50.

I Tribunali continueranno a rendere la Giustizia *art.* 5. *ivi.*

Quali altre Autorità continueranno nelle loro Funzioni *art.* 6. a 9. *ivi.*

Nulla sarà innovato nel Culto pubblico *art.* 15. *p.* 50.

La delazione dell'Armi, e Bastoni ferrati, o impiombati continua ad essere proibita *art.* 16. *p.* 51.

Requisizione volontaria per le sossistenze *tom.* 4. *p.* 19.

Comuni, ed altri, che pretendano di essere stati gravati, invitate a dedurre le loro ragioni *tom.* 4. *art.* 1. *ivi.*

I ricorsi siano giustificati *art.* 2. *ivi.*

Il Consolato prenderà le misure contro i delinquenti *art.* 3. *ivi.*

Proibita sopra i Grani, Granturchi, ed altri generi comestibili introdotti in Roma *tom.* 4. *art.* 1. *p.* 295.

Chiunque contraverrà, come punito *art.* 2. *ivi.*

De' Cavalli per il trasporto degli Ammalati dallo Spedale *tom.* 5. *pag.* 150.

Visite domiciliari, e pene per quelli, che non si presteranno *art.* 2. *ivi.*

Agricoltori, e Possessori de' Bovi, e Barozze saranno esenti *tom.* 5. *art.* 1. *p.* 183.

A qual tassa però saranno soggetti per supplire alle spese de' trasporti militari *art.* 2. *ivi*.

A chi affidata la riscossione, e come *art.* 3. a 8. *ivi*.

Quali i Cittadini tassati *ivi p.* 184.

Ricevitori della Registratura loro obblighi d'officio *tom.* 4. *art.* 58. a 61. *p.* 374., e *art.* 14. e 15. *p.* 396.

Quali emolumenti percepiranno per le ricerche, ed estratti *art.* 61. *p.* 375.

Proibiti di registrare alcun atto sopra Carta priva del Bollo, e del *Visa*, e di ammettere Protesti di Cambiali, e Carte Commerciali, che non siano in forma *art.* 23. *p.* 417.

Di quali operazioni incaricati circa i Beni degli Emigrati *tom.* 5. *art.* 1. a 5. *p.* 171.

Procederanno all' Inventario de' Beni de' di loro Genitori *tom.* 5. *art.* 2. *p.* 173.

Faranno le porzioni de' medesimi *art.* 5. *ivi.*

Per supplire alle funzioni de' Ricevitori de' Dipartimenti, come procederà quello del Tevere per il rendiconto de' Contabili, e ricupera delle somme dovute alla Repub. *tom.* 5. *art.* 1. a 7, *pag.* 176.

Richard Giuseppe condannato a morte per attruppamenti con armi, ed assassinj commessi *tom.* 4. *p.* 497.

Ricti, la Comune vien dichiarata d'aver ben meritato della Patria, per la resistenza fatta agl' Insorgenti *tom.* 5. *p.* 4.

Rivoluzioni cagionano de' delitti, che in altre circostanze non avrebbero avuto luogo *tom.* 4. *p.* 307.

Rocchi, perchè degradato da Sargente Maggiore a semplice Volontario *tom.* 4. *p.* 334.

Romani invitati ad iscriversi per andare contro i Briganti del Circeo *tom.* 4. *p.* 496. e *tom.* 5. *p.* 14. e 15.

Romanini Francesco perchè condannato alli ferri, ed all' espulsione dal servizio delle Truppe Romane *tom.* 4. *p.* 285.

De Romanis Mariano Ministro dell' Interno invigila per l' abbondanza, e per distruggere il Monopolio *tom.* 5. *p.* 53.

Ronciglione battuto, e preso da' Francesi con perdita degl' Insorgenti, e loro fautori *tom.* 5. *p.* 106.

Rosa Matteo contumace condannato a morte, per fabbricazione di moneta falsa *tom.* 5. *p.* 156.

Rossi Nicola fu Notaro di Ferentillo, facoltà al Fratello di far stendere quattro Istromenti da quello lasciati in Matrice *tom.* 5. *pag.* 21.

Rotinelli Clemente, Gio. Bat., e Giacomo suoi Figli contumaci, ed altri condannati a morte per più delitti *t.* 4. *p.* 51.

Rotonda, in quali siti della Piazza è proibita la vendita del Pesce, Salumi, ed altri generi *tom.* 4. *p.* 304.

Rubbiatella, Dogana dove trasportata, e come si paga *tom.* 5. *art.* 11. e segg. *pag.* 45.

Ruffo Fabrizio Cardinale, due Lettere scritte a Rodio Generale degl' Insorgenti *tom.* 5. *pag.* 181.

Rufini Giudice, e *Rufini* Sostituto del Governo Napolitano contumaci condannati a morte per cospirazione *tom.* 4. *pag.* 143. a 147.

S

Sale non ha sofferto alcuna alterazione, e quale il suo prezzo *tom.* 4. *p.* 35.

Niuno potrà aumentarlo *ivi*.

Non vi sarà diversità di moneta *ivi*.

Il Commercio ne sarà libero *tom.* 4. *art.* 1. *p.* 153.

Perciò resta soppresso qualunque privilegio sulla vendita *ivi*.

A qual diritto di Dogana resta soggetto il Sale estero *art.* 2.

Giustificandosi il pagamento alla Dogana di Frontiera, potrà liberamente circolare per tutto il Territorio *art.* 3. *p.* 154.

Estero introdotto ne' Porti di Ancona, Sinigaglia, e Civitavecchia, ed altri a qual Gabella soggetto *tom.* 5. *art.* 1. *p.* 119.

Eccettuato quello introdotto per transito *art.* 2. *p.* 120.

Scaricandosi, dove sarà depositato *art.* 3. *ivi*.

Saline saranno date in affitto, e come *tom.* 4. *ar.*4.e segg.*p.*153., *p.* 285. 442.

Ved. Appalto del Sale.

Salomoni Carlo condannato al pagamento di scudi 20. per aver ricusato di prestare il Giuramento a forma della Costituzione *tom.* 5. *p.* 169.

Salvioni Luigi Perego Creditore delle stampe fatte per i Consigli Legislativi sarà soddisfatto in tanti Beni Rustici *tom.* 4. *art.* 1. *p.* 500.

Come liquidato il prezzo delle stampe *art.* 2. e 3. *ivi*.

Quando il Consolato farà seguire l' aggiudicazione *art.* 4. *ivi*.

Santacroce ex Principe già Gen. di Brigata fatto Generale della Guardia Nazionale sedentaria del Battaglione de' Volontarj, e de' Soldati Romani in luogo del Cittadino Lasagni *tom.* 5. *p.* 182.

De Santis Fortunato condannato a morte come autore d' insurrezione di Veroli, e di assassinio di più Patriotti *tom.* 5. *p.* 200.

Santoro Giacomo assoluto dal Consiglio di Guerra, e restituito alle sue funzioni *tom.* 4. *p.* 52.

Sarand Gio. Francesco condannato a morte per spionaggio, e cospirazione tramata per dar l' ingresso a' Ribelli nel Forte S. Angelo, ed armargli, e per far saltare in aria il Magazzino della Polvere *tom.* 5. *p.* 212.

Domenico di lui Padre assoluto e posto in libertà, perchè non colpevole *ivi*.

Scaccia Fortunato condannato a cinque anni di ferri per insurezzione, e delazione d' armi *tom.* 4. *p.* 278.

Scribi, che trascurino di far registrare i loro Atti, a qual pena sono tenuti *tom.* 4. *tit.* 6. *art.* 37. *p* 369.

Quali Atti eccettuati *art.* 39. *ivi*.

Obblighi relativi alla Registratura *tit.* 7. *art.* 44. a 55. *p.* 371.

Qual carta devono impiegare *tit.* 4. *art.* 15. e segg. *p.* 413.

Scritti pubblici ne sono responsabili gli Autori *tom.* 4. *p.* 275.

Contro i calunniatori, e sediziosi procede il Consolato *ivi*.

Da chi saranno soppressi *art.* 1. *pag.* 276.

Ed apposte le biffe alla Stamperia *art.* 2. *ivi*.

Gli Autori da chi saranno giudicati *art.* 3. *ivi*.

Non potranno pubblicarsi senza il nome dello Stampatore *art.* 4. *ivi*.

In mancanza del nome esso ne vien creduto Autore, e sarà punito come tale *art.* 5. *ivi*.

Tendenti a turbar l' ordine, e ad eccitare la rivolta sono proibiti *tom.* 4. *art.* 8. *p.* 457.

Come puniti gli Autori, e Stampatori *ivi*.

Scritture private, dovendosi produrre in Giudizio, come dovranno farsi bollare *tom.* 4. *art.* 28. *p.* 418.

Secardini Giglio condannato a dieci anni di ferri per detenzione di Fu-

cile senza licenza *tom.* 4. *pag.* 55.

Segretarj delle Amministrazione Centrali, e Municipali a quale ammenda soggetti, trascurando di sottoporre in tempo i loro Atti alla Registratura *tom.* 4. *art.* 38. *p.* 369

Quali Certificati daranno nella decade a' Ricevitori della medesima *art.* 39. *ivi*.

A quali obblighi sono tenuti relativamente a d. Registratura *ivi*. *tit.* 7. *p.* 371.

Sentenza Criminale, la disposizione è divisa in due parti, e quali *tom.* 4. *art.* 107. *p.* 217.

In quale viene iscritto il Testo della Legge penale *ivi*.

I Giudici qual metodo devono tenere nel deliberare *art.* 288. *p.* 243.

Chi la scrive, e sottoscrive *art.* 290. e 291. *ivi*.

Si pronunzia ad alta voce in presenza del Pubblico, e dell'Accusato sotto pena di nullità *art.* 288. *ivi*.

Si eseguisce ad istanza del Prefetto Consolare *art.* 109. *p.* 218., *art.* 297. *p.* 244.

In una delle pubbliche Piazze *art.* 298. *ivi*.

Come si sospende per l' Appellazione *art.* 111. a 118. *p.* 218.

In qual modo per la Cassazione *art.* 292. a 295. *p.* 243.

Quali contravvenzioni portano nullità *art.* 103. *p.* 218.

Ved. Accusato. *Alta Pretura*, *Cassazione*.

Sequestri opposti da' Creditori sopra i Beni dello Spedale di S. Gio. in Laterano saranno tolti, e resa libera l' Amministrazione *tom.* 5. *pag.* 154.

I Creditori però saranno dimessi a rata dalla metà delle rendite, anche quelli, che non anno apposto i sequestri *ivi*.

Senato, restano sospese le sue funzioni da che la Rep. Romana e stata dichiarata in istato d' assedio *tom.* 5. *art.* 1. *p.* 48.

Sgambati Franc. Saverio condannato alla multa di 20. scudi per aver ricusato di prestare il Giuramento a forma della Costituzione in qualità di Giurato *tom.* 5. *p.* 169.

Sicurezza pubblica è preferibile a tutte le Leggi *tom.* 4. *p.* 307.

Perciò la punizione seguita immediatamente il delitto *ivi*.

Cessando il pericolo della causa pubblica, i principj della Sociabilità acquistano la loro forza *ivi*.

E possono esercitarsi la pietà, e la condiscendenza nel perdonare gli errori, e l' ignoranza *ivi*.

Facendo sì che il pentimento riconduca i traviati, e la Patria, che perdona, acquisti sopra di essi nuovi diritti di attaccamento, e riconoscenza *ivi*.

Soldati, e bassi Officiali non saranno ricevuti ne' Caffè, Bettole, ed Osterie, mezz' ora dopo il segno della ritirata *tom.* 4. *p.* 200.

I renuenti saranno denunziati al Burò Centrale *p.* 201.

Entro qual termine dovranno riunirsi in Roma a' loro Corpi *tom.* 5. *art.* 1. *p.* 16.

Quali eccettuati *art.* 2. *ivi*.

Le Amministrazioni Dipartimentali come ne formeranno, ed a chi ne rimetteranno i stati *art.* 3. a 8. *ivi*.

Quali saranno reputati Disertori *art.* 9. *p.* 17.

Da chi saranno questi denunziati *art.* 10. *ivi*.

Le Autorità costituite invigileranno per l' esecuzione sotto pena d' essere destituite *art.* 11. *p.* 18.

Soppressione di diversi Conventi ne'

Dipartimenti del Territorio della Repub. *tom.* 4. *art.* 1. *p.* 278.

I Religiosi saranno distribuiti in altri Conventi *art.* 2. *p.* 281.

Quale indennizzazione sarà loro accordata *art.* 3. *p.* 282.

Sossistenze vi erano in abbondanza fino alla raccolta *tom.* 4. *p.* 17.

Le circostanze esiggono un soccorso straordinario *ivi*.

L' Ambasciatore di Francia propone quello di aprire una sottoscrizione volontaria *p.* 18.

Come sarà eseguita in tutte le Sezioni di Roma, e quali Cittadini vi presiederanno *p.* 19.

Come, e da chi sarà impiegato il ritratto *p.* 20.

Spari di Fucile, o di altro Istromento proibiti in Città *tom.* 5. *p.* 55.

Così de' fuochi d' artificio, mortaletti, pilaccie, razzi, botti, e perchè *tom.* 4. *p.* 91.

Chi incaricato d' arresto de' Contraventori *ivi*.

Spedali, a provvedergli de' necessarj soccorsi, provisoriamente gli vengono applicati tutti i Beni stabili, e mobili delle soppresse Confraternite, ed altre Corporazioni Laiche di Roma *tom.* 4. *art.* 1. *p.* 8.

Quali assegnati allo Spedale di S. Spirito *ivi*.

Quali a quello di S. Gio. in Larano *p.* 9.

Quali all' altro della Consolazione *ivi*.

Quali allo Spedale di S. Giacomo degl' Incurabili *p.* 10.

E quali a quello di S. Gallicano *ivi*

Gli si trasferiscono tutti i Crediti, Debiti, azioni, diritti, e pesi *art.* 2. *ivi*.

Dai pesi sono eccettuati i Legati Pii, de' quali resta sospeso l'adempimento *art.* 3. *ivi*.

Gli si passeranno tutte le Carte, Chiavi, ed altro *art.* 4. *p.* 11.

Le Municipalità renderanno conto del maneggio da esse avuto *art.* 5. *ivi*.

Dovranno soddisfare intieramente il debito delle Doti promesse *art.* 6. *ivi*.

La di loro amministrazione interessa di molto l' umanità *tom.* 4. *pag.* 136.

Perciò i Grandi Edili, e gli Edili nelle Comuni presenteranno i di loro stati *art.* 1. *ivi*.

Cosa questi conterranno *art.* 2. *ivi*.

Qual rapporto dovranno fare le Amministrazioni Dipartimentali *art.* 3. *ivi*.

E quale il Ministro dell' Interno al Consolato *art.* 4. *p.* 137.

Di S. Spirito saranno versati nella sua Cassa gl' interessi de' Capitani prestati dal suo Banco in caso di riscossione *tom.* 4. *art.* 1. *pag.* 434.

Il Consolato prenderà delle misure per mettere a livello le di lui rendite, e spese *art.* 2. *ivi*.

Della Trinitá de' Pellegrini, gli si uniscono i Stabilimenti della Missione Imperiale titolo di S. Prassede *tom.* 5. *pag.* 206.

Sperduto Antonio condannato a morte per insurezione, e delazione d'armi *tom.* 4. *p.* 277.

Spese locali non si pagano, se il Min. dell' Interno non ne avrà assegnato gli Fondi *tom.* 4. *p.* 22.

Ved. Questori.

Ordinarie dell' anno VII. a qual somma fissate *tom.* 4. *art.* 1. *p.* 183.

Come corretto lo specchio inserto nella Legge de' 13. Vendemmiale *art.* 2. e 3. *ivi*.

Nuovo Specchio delle med. *ivi*.

Ristretto di tutte le spese ordinarie *pag.* 188.

Stabilimenti Ecclesiastici come potranno affittare i loro Beni *tom.* 5. *tit.* 3. *art.* 41. a 44. *p.* 86.

Proibiti di prendere alcun' anticipazione *art.* 45. *ivi*.

Di procedere ad alcun taglio, o aggiudicazione di Selve senza licenza *art.* 46. *pag.* 87.

E di vendere alcuna proprietà *ar.* 47. *ivi*.

Debiti da essi contratti dopo li 10. Termifero anno 7. saranno considerati come personali, a' quali non sarà tenuta la Nazione *ivi*.

Soppressi, come gli Amministratori Nazionali apporranno i sequestri, e faranno fare gl' Inventarj, e lo stato attivo, e passivo *tom.* 5. *art.* 37. a 40. *pag.* 84.

Stampatori, e Spacciatori di Opere, Memorie, Libelli, e Giornali, tendenti a turbare l' ordine attuale, e ad eccitare la rivolta, e la sedizione contro le Autorità Francesi, e Romane, in qual caso saranno puniti colla morte *tom.* 4. *art.* 8. *pag.* 457.

Stima de' Beni Nazionali come sarà effettuata *tom.* 4. *art.* 1. e 2. *p.* 193.

I Periti Agrimensori, ed Architetti come faranno la misura, e stime per stabilirne il prezzo *art.* 3. a 7. *ivi*.

Quale la loro mercede, e come sarà pagata *art.* 8. e 9. *ivi*.

Dove saranno conservate le Perizie *art.* 10. *pag.* 194.

Periti in caso di frode come saranno puniti *art.* 13. *ivi*.

Ved. Architetti. *Vendita*.

Strade proibito di gettarvi dalle Fenestre acqua, orina, immondezze, ed altre materie *tom.* 5. *pag.* 149.

Ved. Immondezze.

Subasta di Bottega d' Artebianca, invito alla compra *tom.* 4. *pag.* 160.

T

Tare de' conti di lavori fatti per la Repubblica, proibito agli Architetti di esigere il 2. per 100. *tom.* 4. *p.* 11.

Tariffa del Corso degli Assegnati dopo il loro discredito *tom.* 4. *p.* 492.

Delle Cedole in diverse epoche del discredito *tom.* 5. *p.* 8.

Della Molitura. *Ved. Fornari*.

Tassa forzata da pagarsi in Assegnati come ripartita ai Vescovi, Capitoli, e Case Religiose *tom.* 4. *p.* 296.

Stabilita per la Guardia Nazionale sarà anche pagata da' Cittadini iscritti maggiori d'anni 45., che non vorranno prestare il servizio personale nel Battaglione de' Volontarj *tom.* 5. *art.* 1. *p.* 201.

Così i Funzionarj pubblici, ed Impiegati requisiti per necessità de' Burò *art.* 2. *ivi*.

Ed anche quelli inscritti, che non possono prestarlo per incomodi personali *art.* 3. *ivi*.

Tassati i trasporti dell' Armata, perchè esentati dalla requisizione de' loro Cavalli, Barozze, e Bovi *tom.* 5. *p.* 184.

Tavolieri Pietro Angelo assoluto per pretesa insurrezione *tom.* 4. *p.* 278.

Termini per la Registratura degli Atti, e dichiarazioni *tom.* 4. *tit.* 3. *p.* 363.

Testamenti consegnati a' Notari devono essere registrati dopo tre mesi dalla morte del Testatore *art.* 20. *ivi*.

Testimonj, metodo da tenersi dal Pretore nel di loro esame *tom.* 4. *art.* 70. a 83. *p.* 212.

Quale nell'Udienza del Tribunale di Censura *art.* 103. e seg. *pag.* 217.

Come avanti al Giurì di Accusa

art. 129. *p.* 220. *art.* 142. *p.* 223.

Metodo dell' esame avanti il Giurì di Giudizio *tit.* 6. *art.* 209. *pag.* 231. *art.* 214. a 238. *p.* 232. e seg. *art.* 272. e segg. *p.* 241. *art.* 324. 330. 342. *p.* 251.

Ved. Accusato: *Esame avanti al Giurì*: *Incolpato*. *Presidente*. *Pretore*.

Tivoli, perdono accordato alla Comune.

Ved. Ciciliano.

Torre Giuseppe condannato a morte per cospirazione *tom.* 4. *p.* 143. a 147.

Torrini Francesco assoluto per non essersi trovato reo dell' accusa *tom.* 4. *p.* 51.

Toscana come democratizzata *tom.* 4. *p.* 110.

Ingresso della Truppa Francese in Livorno, e partenza del Gran Duca *ivi p.* 111. e *p.* 147.

Giudici, Tribunali, Amministratori, ed altri continueranno provvisoriamente ad esercitare le loro funzioni *art.* 1. *p.* 148.

Di quali inconvenienti saranno responsabili *art.* 2. *ivi*.

Provvisoriamente restano confermate le imposizioni, che vi sono *art.* 3. *ivi*.

Manifesto del Gen. in Capo al Popolo della Toscana *ivi*.

Proclama del Generale Gaultier al medesimo, ch' esorta ad esser tranquillo, ed assicura, che saranno rispettati il Culto, le proprietà, e le persone *ivi p.* 149.

Transito, il Dazio viene aumentato fino a baj. 30. per ogni 100. libre di peso *tom.* 5. *p.* 39.

Tribunale di Censura procede ne' delitti di sua competenza o per remissione del Direttore del Giurì, o per Citazione del Querelante *tom.* 4. *tit.* 3. *art.* 99. *p.* 216. e *tit.* 4. *p.* 219.

La Citazione deve contenere la Querela *art.* 100. d. *p.* 216.

Nè può essere notificata al Tribunale, se non dopo il *Visto* del Direttore *art.* 101. *ivi*.

Questo si appone, se il delitto compete al Tribunale *ivi*.

Quando si fa luogo all' Udienza *art.* 102. *p.* 217.

Come si procede *art.* 103. e seg. *ivi*.

Situato in Sezze come, e perchè sarà trasferito a Piperno *tom.* 4. *art.* 1. e 2. *p.* 196.

Altro di Veroli perchè trasferito in Frosinone *tom.* 4. *art.* 1. a 3. *p.* 290.

Civile del Dipartimento del Tevere, regolamenti provvisorj *tom.* 4. *p.* 53.

Oltre le sedute del primo, e sesto dì, vi sarà ogni nonodì una seduta per la pubblicazione delle Sentenze, e Decreti emanati nella Decade *ivi p.* 54.

Vi si proporranno, e decideranno le Istanze, che da' Litiganti si vorranno proporre al pieno Tribunale *ivi*.

Quali Istanze saranno ricevute nelle altre Sedute *ivi*.

Come saranno intimate le Cause per le Sedute del primo, e secondo dì *ivi*.

In quali Cause, e quando sarà luogo a nuova discussione in altra Seduta *ivi*.

Istanze inibitorie da leggersi nella Seduta del nonodì non riprodotte, reiterandosi senza sottoscrizione del Presidente, nè potranno inibire, nè indurranno attentati *tom.* 5. *p.* 53.

Non saranno ammesse le Istanze

di Cassazione de' Decreti de'Pretori in Cause non eccedenti il valore di scudi 30. *ivi*.

Le Appellazioni interposte da' suoi Giudicati, non potendosi proseguire ne'Tribunali de'Dipartimenti, attese il loro stato attuale, come saranno portate al Tribunale Civile temporaneo d' Appellazione a questo effetto stabilito *tom.* 5. *art.* 1. a 5. *p.* 157.

Ved. Allegazioni. Alta Pretura.

Criminale come rigetta l'Appellazione, o annulla il Giudicato *tom.* 4. *art.* 118. *p.* 219.

In qual caso giudica de'delitti di competenza de'Tribunali di Polizia, e di Censura *art.* 287. *p.* 243.

Le Sentenze del medesimo, che annullate in Giudizio di Cassazione, dovrebbero portarsi a'Tribunali Criminali del Cimino, e del Circeo, saranno rimesse, duranti le circostanze, al Tribunale Criminale temporaneo *tom.* 5. *art.* 2. *pag.* 158.

Ved. Legge sulla Procedura Criminale.

Tribunali di Censura, e Criminale, in caso di assenza momentanea de' Presidenti, chi verrà loro surrogato *tom.* 4. *ar.* 1. e 2. *p.* 108.

Tribunale Civile temporaneo d'Appellazione perchè, e come stabilito in Roma *tom.* 5. *art.* 1. *p.* 157.

Quali i suoi Membri *art.* 2. *ivi*.

Loro trattamento, e durata *art.* 5. e 6. *ivi*.

Quali Cause gli verranno rimesse *art.* 3. e 4. *ivi*.

Criminale temporaneo stabilito in Roma, quali Cause gli apparterranno, suoi Presidente, Giudici, e trattamento *art.* 1. a 6. *tom.* 5. *p.* 158.

Tribunato, saranno eseguiti gli *art.* 2. e 10. della Legge de' 2. Germile sull' organizzazione de'Consigli Legislativi *tom.* 4. *art.* 1. *p.* 45.

Perciò l' estrazione del terzo del Tribunato si farà in pubblica Seduta *ivi*.

Come si farà la nota de'24. Tribuni, che dovranno sortire *ivi*.

Modo dell' appello nominale, e della lista *art.* 2. e 3. *ivi*.

Metodo dell' estrazione *art.* 4. a 8. *ivi*.

Estrazione definitiva come si farà *art.* 9. a 12. *p.* 46.

Le adunanze de'Comizj Tribuli, ed Elettorali sono sospese *art.* 13. *ivi*.

L' art. 368. della Costituzione fino a quando sarà in vigore *ivi*.

Nomina de' nuovi Tribuni da rimpiazzare i posti vacanti *tom.* 4. *p.* 343.

Sospese le di lui funzioni, come quelle del Senato, e Consolato, perchè messa in istato d'Assedio la Repubblica Romana *tom.* 5. *art.* 1. *p.* 48.

Ved. Repubblica Romana.

Tromba contumace condannato a morte per cospirazione *tom.* 4. *p.* 143. a 147.

Tronto, Dipartimento liberato da'Ribelli *tom.* 4. *p.* 458.

Truppa in servizio della Marina Romana.

Ved. Iscrizione Marittima.

Regolata, e stipendiata dalla Repubblica Romana sarà completata fino a 6000. Uomini *tom.* 5. *art.* 1. *p.* 18.

Quali Cittadini dopo la pace saranno posti in possesso di un Fondo di scudi 200. *art.* 2. *ivi*.

Feriti in Guerra come avranno

un Fondo del valore di scudi 300. *art.* 3. *p.* 19.

Vedove, Figli, e Genitori di quelli, che moriranno in Guerra, o per ferite, quali Fondi riceveranno in proprietà *art.* 4. a *6. ivi.*

Sono a ciò destinati i Beni Fondi degli Emigrati *art.* 7. *ivi.*

Non essendo sufficienti, si supplirà con altri Beni Nazionali *art.* 8. *ivi.*

Sarà fatto un Quadro degli Emigrati, e de' loro Beni *art.* 9. *ivi.*

Dove saranno impressi i nomi de'Difensori della Patria *art.* 10. *ivi.*

I loro Genitori, Vedove, e Figli avranno un posto distinto nelle Feste Civiche *ivi.*

Di Artigliaria di Marina sua formazione *tom.* 4. *tit.* 1. *p.* 467. a 471.

Tutori, e Curatori, che trascurano le dichiarazioni da farsi alla Registratura a qual pena sono sottoposti *tom.* 4. *art.* 42. *p.* 371.

V

Vacabili, si proroga il termine accordato a' Proprietarj di esibirne lo Stato *tom.* 4. *p.* 68.

Quando il Comitato si occuperà per il di loro rimborso *t.* 5. *p.* 179.

Vacanze de' Consigli Legislativi loro principio, e termine *tom.* 5. *p.* 38.

Dell' Istituto Nazionale *tom.* 5. *p.* 163.

Valterre Gen. di Brigata Comandante le Truppe Romane espone i pericoli, ne'quali è la Rep., ed eccita i Cittadini tutti alla difesa della Patria *tom.* 5. *p.* 64.

Vittoria riportata sopra i Briganti di Ronciglione *tom.* 5. *p.* 107.

Varini Francesco condannato a morte per fabbricazione di moneta falsa *tom.* 5. *p.* 174.

Vaticano, il Palazzo destinato per le Sedute dell' Istituto Nazionale, è incomodo per la lontananza *tom.* 4. *p.* 195.

Perciò vi si terranno le sole Sedute pubbliche *art.* 2. *ivi.*

Ved. Istituto Nazionale.

Vendita all' incanto di Case appartenenti alla ex-Camera Generalizia della Minerva *tom.* 4. *p.* 43.

Di Salviette, e Tovaglie del soppresso Spedale a Ponte Sisto *tom.* 4. *p.* 301.

Di Cera, Biancheria, e Legnami alle Convertite *ivi.*

Di Beni di alcuni Conventi soppressi *tom.* 4. *p.* 55.

Di due Tartane, ed una Filuca con carico di Vino provveniente da preda in Porto d'Anzo *tom.* 4. *p.* 66.

De'Beni stabili Nazionali come si farà, e da chi *tom.* 5. *tit.* 8. *art.* 84. e segg. *p.* 93.

Entro qual termine se ne faranno le stime ne' Dipartimenti, eccettuato le selve, e le Foreste di maggior estensione di Rub. 100. *art.* 86. *ivi.*

I Periti come faranno le loro operazioni *art.* 87. a 98. *ivi.*

Come valuteranno il Pascolo *art.* 99. *p.* 95.

Come le Case Coloniche, Fontanili, e fabbriche rustiche *art.* 100. *ivi.*

Capitali, frutti, diritti, e pesi gli calcolaranno a ragione del cinque per 100. *art.* 101. *ivi.*

Canoni, e Censi a ragione del 2. e mezzo per 100. *ivi.*

Come i Bestiami, attrezzi, stigli, e frutto pendente *art.* 102. *ivi.*

Terreno delle Selve, e Foreste cedue sarà stimato ragguagliatamente al frutto *art.* 103. e 104. *ivi.*

A che si deve aver riguardo nella

stima delle Macchie di alto fusto *art.* 105. *p.* 96.

Da qual prodotto, e deduzioni sarà regolata la stima delle Mole, Ferriere, e simili Opificj *art.* 106. *ivi*

Come saranno stimate le Fabriche di abitazione, e di delizia *art.* 107. *ivi*.

Nella stima delle Chiese, e Conventi soppressi dovrà aversi riguardo all' uso, a cui potranno destinarsi *art.* 108. *ivi*.

Come si farà la deduzione de' pesi reali *art.* 109. *ivi*.

Processo Verbale, che sarà formato da' Periti, a chi verrà rimesso *art.* 110. *ivi*.

Loro onorarj da chi regolati, e pagati *art.* 111. *p.* 97.

Dove, e quando sarà affisso lo stato de' Beni stimati *art.* 112. *ivi*.

A chi si rimette *ivi* e *art.* 115.

Cosa dovrà fare il Direttore dell' Amministrazione, perchè siano posti in aggiudicazione *art.* 113. e 114. *ivi*.

Offerte, auzioni, incanti, ed aggiudicazioni *art.* 116. a 120. *pag.* 98.

Chi non sarà ammesso agl' Incanti *art.* 121. a 124. *ivi*.

I Beni saranno venduti a corpo, non a misura *art.* 128. *p.* 99.

Qual errore darà luogo alla circonscrizione della vendita *art.* 129. a 131. *ivi*.

In qual caso la circoscrizione porta la rifazione de' danni, ed interessi *art.* 132. *ivi*.

Cosa dovrà fare l' Aggiudicatario *art.* 133. e segg. *ivi*.

L' acquirente quali spese deve rifare all' Affittuario *art.* 136. *ivi*.

In qual modo, moneta, e Cassa sarà versato il prezzo delle Vendite *art.* 137. a 140. *ivi*.

Il prezzo de' Bestiami, stigli, e frutto pendente sarà pagato in moneta fina *art* 141. *p.* 100.

Purchè l' acquisto non si faccia dalla Rep. Francese *ivi*.

Il Compratore non entrerà in possesso, se non avrà pagato la prima rata *art.* 142. *ivi*.

In mancanza di pagamento si procederà alla rivendita a danno dell' Aggiudicatorio *art.* 143. e seg. *ivi*.

Stati de' medesimi da chi si manderanno *art.* 145. e segg. *p.* 102.

Sono proibite le vendite a Tavolino, o sia all' amichevole *art.* 148. *ivi*.

Perciò il Consolato cesserà di disporre de' Fondi, che gli erano assegnati, e gli sarà aperto un nuovo Conto di prelazione, per gli approvigionamenti *ivi*, ed *art.* 149.

Metodo nella vendita, e prelazione a favore della Rep. Francese, e Fornitori *art.* 151. a 160. *pag.* 103.

Le vendite, e promesse stipolate prima della Legge de' 29. Messifero anno 7. avranno il loro effetto *art.* 101. *p.* 104.

Quali saranno nulle *art.* 162. *ivi*

Come potranno essere sanate *art.* 163. *ivi*.

Verificatori dell' Amministrazione della Registratura, Bollo, e Dominio Nazionale quale il loro impiego *tom.* 4. *tit.* 4. *art.* 16. *p.* 397.

Come saranno avvanzati *art.* 30. *pag.* 401.

Verlicco Gioacchino condannato per sedizione a cinque anni di ferri, non avendovi preso gran parte *tom.* 4. *pag.* 74.

Vermicellari, Maccaronari, Spacciatori di Farina, Ciambellari, e tutti gli Venditori di Paste obbligati alla Bolletta del Ripasso *tom.* 5. *pag.* 112.

Vetro, Misure, e Tariffa del loro prezzo *tom.* 4. *pag.* 496.

Restano ferme le disposizioni dell' antico Appalto de' Pesi, e misure *ivi p.* 495.

Vetture, ch'entrano in Roma con roba saranno condotte in Dogana *tom.* 4. *art.* 1. *p.* 72.

Ved. Balle. Dogana.

E Sacchi requisizione per i trasporti de' Grani da Civitavecchia *tom.* 4. *pag.* 152.

Per i trasporti per l'Armata come stabilita in contribuzione fissa *tom.* 5. *art.* 1. e 2. *pag.* 183.

Non potranno fissarsi per fuori di Roma senza licenza del Comitato *art.* 4. *ivi*.

Obbligate all'occorrenza a ragione di scudi due, e baj. 50. moneta fina al giorno *art.* 5. *p.* 184.

Vezin Commissario di Guerra assoluto, perchè non trovato reo degli atti arbitrarj, de' quali era stato accusato *tom.* 4. *p.* 66.

Vignaroli, che portano le Grascie in Roma, non avranno bisogno di Passaporto, bastando un Certificato del Burò Centrale *tom.* 5. *p.* 191.

Vigne poste nell'abitato non sono riputate tra i Beni Urbani *tom.* 5. *art.* 6. *p.* 62.

Ville, sebbene poste nell'abitato, non si annoverano tra i Beni Urbani *tom.* 5. *art.* 6. *p.* 62.

Vino forestiere giunto a Ripa Grande, disposizioni, perchè si venda a minuto *tom.* 4. *p.* 178.

Si deputa un Commissario di Polizia per l'esecuzione *ivi*.

Viola Ferdinando contumace condannato a morte per cospirazione *tom.* 4. *p.* 143. a 147.

S. Vito, la Comune ha ben meritato della Patria, per la resistenza fatta agl' Insorgenti *tom.* 5. *p.* 35. e 37.

Vivaldi ex-Marchese nominato Comandante del I. Battaglione de' Volontarj *tom.* 5. *pag.* 141.

Suo progetto approvato dal Comitato *ivi p.* 142.

Proclama a' suoi Compagni d'Arme *ivi p.* 143.

Volontarj, che si arrollano, e prestano un servigio attivo, fanno parte dell'Armata Romana *tom.* 5. *art.* 2. *p.* 18.

Ved. Truppa.

Difensori della Patria, quali i loro premj, e su quali Fondi gli si promettono *ivi*, e *p.* 137.

Non scritti in questo Corpo, non avranno impieghi nella Rep. *ivi p.* 142.

Marciando contro il nemico, quali esenzioni godranno *ivi*.

Quanto percepiranno per ogni Marcia *ivi*.

Ruolo di tutti gl' Impiegati, che vorranno prestare il servizio in detto Battaglione *tom.* 5. *p.* 146.

Invitati a marciare contro i Briganti, che occupano Albano, e Frascati *tom.* 5. *pag.* 149. e 153.

Ed iscritti nel loro Battaglione a qual Tassa soggetti non potendo, o non volendo prestare il servizio personale *tom.* 5. *p.* 201.

Ved. Guardia Nazionale. Tassa.

Volta-Foglio, quale il loro impiego nell'Amministrazione del Bollo, e sotto l' ispezione di chi *tom.* 4. *art.* 20. *pag.* 400.

Vssari Nazionali stabiliti per mantenere il buon ordine nell' interno, e dividere le fatighe colla Guardia Nazionale *tom.* 5. *p.* 124.

Invitati i ricchi Proprietarj, Negozianti, e Banchieri, che non possono essi stessi agire in tal servizio, ad equipaggiarne a proprie spese *ivi*.

Z

Zaccarini Gio. Battista, ed altri Fucilieri della I. Legione condannati a cinque anni di ferri per diserzione *tom.* 4. *p.* 66.

Zecche della Repub. si danno in Appalto per tre anni, ed a quali condizioni *tom.* 4. *art.* 1. a 9. *p.* 93.

Qual estrazione di generi vien accordata all'Appaltatore *art.* 7. *ivi.*

Zecchini Pietro condannato a morte per cospirazione *tom.* 4. *pag.* 143. a 147.

Zerga Francesco condannato a morte per l'istesso delitto *ivi.*

Zobboli Antonio deputato Esattore della Tassa per i trasporti Militari *tom.* 5. *art.* 2. *pag.* 183.

Quali le sue incombenze, ed a che autorizzato *art.* 3. e 6. a 8. *ivi.*

Zura Carlo condannato a morte per attruppamento con armi, ed assassinio *tom.* 4. *p.* 497.

Fine dell' Indice Alfabetico di tutte le Materie contenute nel IV. e V. Tomo.

COLLEZIONE &c.

Anno VIII. Repubblicano.

LIBERTA' Num. 1. EGUAGLIANZA

Bertolio Ambasciadore della Repub. Francese presso la Repub. Romana
P. Garnier Gen. di Div. Comand.la Rep.Romana in istato di assedio

Ai Cittadini Romani.

IL destino di questa gran Comune dipende dalla calma, e dalla tranquillità de' suoi Abitanti. Romani le vostre persone, e le vostre proprietà saranno sicure e garantite, finchè non avverrà fra di voi alcun movimento d' insorgenza, o di sedizione; ma al primo moto di fermento, e di disordine, le fazioni verranno severamente represse. I mezzi ne son preparati, ed una punizione terribile piomberà sopra il delitto. Continuate a vivere in seno alla pace, ed alla sicurezza; l' Autorità Francese veglia incessantemente sopra di voi. I vostri interessi le sono tanto cari, quanto i suoi proprj; e coloro che osano di darvi ad intendere che sarete proditoriamente abbandonati alla vendetta, ed all' odio dei vostri nemici, sono traditori, ed impostori. No, i Francesi non consentiranno giammai che voi divenghiate la preda degl' Insorgenti, e dei Briganti. Eglino son decisi a perire tutti con voi, piuttosto che permetterlo; e sotto questo punto di vista v' invitano, e vi esortano a prepararvi a combattere insieme con loro. Tutte le sollecitudini dei Francesi però diverrebbono inutili, qualora il buon' ordine, e la tranquillitá interna restassero turbati. Egli è per evitare questa sciagura che si prescrivono i seguenti Articoli, i quali saranno eseguiti col più severo rigore.

Art. I. Tutti gli attruppamenti, e tutte le riunioni nei Luoghi, e Piazze pubbliche, e alle Porte della Città, specialmente sulla piazza ed alla Porta di S. Giovanni, ed a Piazza Colonna sono severamente proibite.

Art. II. Qualsivoglia riunione di cinque persone sarà dissipata dalle pattuglie col semplice invito del Comandante: e dopo due inviti verbali l'attruppamento verrà dissipato colla forza. Tutti quei che resisteranno, saran puniti colla Morte.

Art. III. Gli Articoli precedenti non impediscono ai pacifici Cittadini di tenere i loro passeggi ordinarj nei soliti luoghi, purchè non siavi alcun' apparenza di riunione premeditata.

Art. IV. E' vietato a chichessia, e sotto qualunque pretesto di salire sulle mura, rampari, e porte della Città. Le Sentinelle sono autorizzate a far fuoco sopra tutti quei che vi si presentassero.

Art. V. Gli Spettacoli, ed i Teatri continueranno secondo il solito: ma incominceranno in modo da poter finire un' ora prima della mezza notte.

Art. VI. Passate le ore undici, e mezza della sera, niuno camminerà per le strade sia in Vettura, sia a piedi, senza lume. Tutti quei che contraverranno al presente Articolo saranno arrestati, e tradotti dal Comandante della Piazza, che nella mattina veniente esaminerà se siano domiciliati in

Roma, e se abbiano diritto di risiedervi, ed imporrà loro la pena che esigeranno le circostanze.

Art. VII. La Legge dei 22. Pratile Anno 6. verrà rigorosamente osservata; perciò tutti coloro che saranno arrestati con dei Bastoni nodosi, dei Bastoni ferrati, delle Canne con stocco, delle Pistole, degli Stilj, ed altre armi proibite, saranno puniti sul fatto, e militarmente conforme all'enunciata Legge.

Art. VIII. In conformità della Legge mentovata resta egualmente proibita la delazione delle Armi a chiunque non sia militare in attività di servizio, o non è attualmente impiegato nella Guardia Nazionale, ovvero in qualche altro Corpo autorizzato dalle Leggi, o dai Decreti del Generale.

Art. IX. Chiunque sparerà nell' interno della Città dei colpi di fucile, pistole, ed altre armi da fuoco, anche sotto pretesto di colpire le Palombelle, o altri uccelli, sarà punito colla morte.

Art. X. Tutt' i ladri che verranno sorpresi sul fatto, ed *infragranti* del delitto cogli effetti derubati saranno tradotti dal Comandante della Piazza: e quindi sulla deposizione semplice di due testimonj, e la verificazione degli effetti involati, saranno fucilati all' istante senza formalità di processo.

Art. XI. Resta vietato sino a nuov' ordine, e sotto qualsiasi pretesto di sonare le Campane delle Chiese, Conventi, Monasteri, ed altri luoghi. I Curati, i Superiori, Superiore dei Conventi, Monasteri, ed altri pubblici stabilimenti sono responsabili dell' esecuzione del presente Articolo. In caso di contravvenzione saranno arrestati al momento, puniti colla pena di morte, e le Chiese, Cappelle, ed altri luoghi ove le campane si sono sonate, saranno demoliti, e rasati entro le 24. ore.

Art. XII. Il precedente Articolo non nuoce punto al culto pubblicoeche sarà esercitato secondo il solito, e continuerà a rimanere sotto la prot, zione della Autorità Francese, come ancora i suoi Ministri, sintantochè resteranno sommessi alle Leggi preesistenti, e manterranno il popolo nel buon' ordine, e nella tranquillità. Fatto a Roma li 4. Vendemmiale An.8.Rep.

L' Ambasciadore della Rep. Francese presso la Rep.Romana *Bertolio*

Il General Divisionario *P. Garnier*

LIBERTA' Num. 2. EGUAGLIANZA

Il General Garnier Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano in stato di assedio,

Romani.

LE imperiose circostanze della guerra hanno resa necessaria una negoziazione con l'inimico. Dessa è terminata, e la lealtà Francese vi ha stipolato i vostri interessi con quel calore che conviene ad una causa che ci è comune. I Romani non saranno molestati, purchè obbediscano alle Leggi, e non diano colla loro condotta motivo ai castighi del Governo. Quelli, che si vorranno ritirare, hanno una piena libertà di farlo, e seguire i Francesi, portando con loro le proprietà particolari.

Continuate, o Romani, a restare nella calma, e nella tranquillità; sono dati gli ordini i più severi per mantenerla, e la pena seguirebbe nell'istante chiunque ardisse disturbarla conforme all'ultimo Proclama dei 4., che rimane nel suo pieno ed intero vigore. Roma 7. Vendemmiale Anno VIII.

Il General di Divisione *Garnier.*

ARTICOLI PROPOSTI

Per la Convenzione fra il General Divisionario Garnier, Comandante in capite le Truppe Francesi, Italiane, e altre Alleate esistenti nella Repubblica Romana in Stato d' Assedio, ed il Sig. Comodor Troubridge Comandante la Squadra Brittannica al Blocco di Civitavecchia.

I. COnsiderando che le Truppe Francesi, e quelle dei loro Alleati a Roma, Civitavecchia e nei posti dipendenti alle medesime, non sono state regolarmente assediate dalle Truppe di S M. Siciliana, ne quelle dei suoi Alleati; S. M. il Re delle Due-Sicilie, acconsenta che le Truppe Francesi, e Italiane, o Pollacche che sono di Servizio colle stesse, gl' Impiegati, le Donne, e Bambini, che loro dipendono, evacuando lo Stato Romano, per essere condotte nei Porti delle Città Francesi, o a Antibo sopra dei Vascelli, che saranno dati dal Sig. Comandante le Forze Britanniche, ben inteso, che gli Ufiziali, Truppe di transito, e Impiegati dell'Armata, saranno nutriti convenevolmente dal Governo Inglese durante il tempo del tragitto, salvo a contribuire questa anticipazione fra la Repubblica Francese, ed il Governo Inglese.

Risp. Considerando, che Civitavecchia Corneto, Tolsa, e tutto lo Stato Romano sotto il Comando del General Garnier, non è stato regolarmente assediato, ma soltanto bloccato, si accorda alle Truppe delle rispettive Guarnigioni, di sortire dalla Piazza con tutti gli onori della Guerra, di tenere i loro Fucili, Spade, Bajonette, e Giberne, e non saranno considerati come Prigionieri di Guerra conducendoli in Francia, o in Corsica, come sarà più conveniente. Il General Francese avrà le provvisioni dai Magazzini pubblici per la sua rotta in Civitavecchia.

II. Le Truppe suddette si riuniranno nello spazio di giorni otto a contare dall'accettazione della presente convenzione a Civitavecchia, e vi dimoreranno sotto la loro propria vigilanza, con gli onori della Guerra, fino all' arrivo, e riunione delle Navi da trasporto, sopra le quali saranno convenevolmente imbarcate, e subito che i Vascelli necessarj all' imbarco saranno riuniti, le Truppe sopraddette sfileranno per imbarcarsi a suon di Tamburi, Bandiere spiegate, miccia accesa, conducendo con esse due pezzi di Cannone da Campagna, un Obizzo, e i loro Cassoni, le Truppe condurranno ancora i loro Fucili, Bajonette, Spade, o Sciabole, Giberne, come pure tutti gli effetti appartenenti a ciascun individuo delle Truppe suddette, e non saranno Prigionieri di guerra.

Risp. I trasporti sono pronti quando S. Angelo, e le Dipendenze sotto gli ordini del Generale Garnier dall' altra parte di Tolsa, saranno consegnate alle Truppe regolari sotto il Comando del General Bourghard. La Guarnigione Francese sortirà con tutti gli onori della Guerra, a suon di Tamburi, Bandiere spiegate, quarant' otto ore dopo la firma della Capitolazione, ma senza Cannoni, nè Obizzi, soltanto i Fucili, Bajonette, Spade, e Giberne, e non saranno considerati come Prigionieri di Guerra.

III. Nello spazio di 24. ore della sottoscrizione, o accettazione della presente convenzione, un Distaccamento di quattrocento uomini Inglesi, sbarcherà dai Vascelli di S. M Britannica, cento uomini di questo Distaccamento resteranno a Civitavec-

chia, ed occuperanno inseguito l'opera a Corne dalla Porta Romana, con ugual numero di Truppe Francesi, trecento si porranno in rotta come in scorta di un Distaccamento Francese; arrivando a Roma questa Truppa sarà messa in possesso della Porta dei Cavalleggieri, come pure degli Ospedali, ove d'altronde vi resteranno in questi medesimi due posti, un numero eguale di Francesi, fino alla perfetta evacuazione di Roma.

Risp. Civitavecchia, e Corneto saranno consegnate alle Forze Britanniche; come pure subito che gli Articoli saranno sottoscritti si spedirà un Corriere a Roma e la Guarnigione sarà imbarcata, e inviata in Francia. Il General Bourghard darà la direzione per una Guardia sufficiente di Truppe Regolari per scortare la Guarnigione Francese di Roma, e sue Adjacenze a Civitavecchia.

IV. I malati Francesi, o quelli dei loro Alleati fuori di Stato di essere trasportati, dimoreranno a Roma, e Civitavecchia, sotto la protezione immediata di S. M. Britannica, e di quella dei suoi Alleati, saranno sotto la polizia di un Commissario di Guerra, o aggiunto Francese per essere trattati, e curati da Ufficiali di salute Impiegati; e Infermieri che resteranno a tale oggetto in queste due Piazze. Le spese del trattenimento dei malati saranno rimborsate dalla Repubblica Francese, a chi è di diritto. Immediatamente che i detti malati saranno stabiliti, saranno condotti per mare al primo Porto Francese, come pure gli Ufficiali di Salute, o Impiegati agli Spedali dove la loro presenza non sarebbe punto necessaria a Roma, o Civitavecchia, dopo il ristabilimento della totalità dei malari.

Risp. I malati delle Guarnigioni Francesi saranno assistiti dai loro proprj Chirurghi a spese della Repubblica Francese, e saranno inviati in Francia subito che saranno guariti.

V. Si lascerà a Roma per l'esecuzione del precedente Articolo un Aggiunto, o Commissario di Guerra, che sarà incaricato di fare eseguire negli Spedali i Regolamenti Francesi, invigilerà acciò che i malati siano trattati secondo i medesimi usi, o indirizzar domande per tale oggetto al Comandante delle Truppe Inglesi, o Alleate, che sarebbe a Roma, o Civitavecchia. Il General Francese nominerà un ufficiale, che piglierà il Comando del deposito che sarà stabilito a Civitavecchia per i convalescenti a misura che sortiranno dagli Spedali.

Risp. Il General Garnier potrà lasciare gli Assistenti per i suoi malati che giudicherà necessarj.

VI. Sarà accordato alle Truppe Francesi, e Alleate partendo di Roma per Civitavecchia le Vetture di trasporto necessarie ai loro Bagagli, come pure il numero sufficiente dei Battelli per trasportare i malati, che saranno giudicati dagli Ufficiali di Salute di evacuare alla volta di Civitavecchia, i mezzi di trasporto di diverse contabilità, tanto dei Corpi d'Amministrazione, come Commissioni Civili, Tesorerie Nazionali, Poste Civili, e Militari ec. ec. saranno egualmente munite alla diligenza di un Comandante Inglese, o delle Truppe Alleate entrate in Roma, secondo l'Articolo III. della presente Convenzione, e preferirà a tale oggetto a tutte le domande che gli saranno presentate per i Commissarj di Guerra incaricati in Capite del servizio della Divisione.

Risp. Il General Bourghard fornirà li Carri, Battelli, e tuttociò che è necessario per il Servizio della Guarnigione Francese di S. Angelo, e sue dipendenze, e per i Bagagli che gli appartengono si avranno tutte le premure per far trasportare tutti i Soldati malati, o feriti che potranno essere in stato di passare a Civitavecchia. Se non si potranno trovare nell'istante dei Carri sufficienti, s'invieranno in Francia alla prima occasione.

VII. Le Truppe Francesi, e alleate si renderanno a Civita Vecchia in due giorni di marcia regolata, si fermeranno il primo giorno a Monteroni, ed il secondo si renderanno alla destinazione, esse prenderanno nei Magazzini di Roma le Sussistenze necessarie per questo viaggio, e queste saranno condotte alla diligenza del Comandante delle Truppe Inglesi, o Alleate.

Risposto. Innanzi.

VIII. Tutte le Proprietà individuali, tanto funzionarie, che mobiliarie, che i Francesi, o i loro Alleati posseggono nello Stato Romano, saranno rispettate e lasciate alla loro libera disposizione, o a quella dei loro Agenti.

Risposto. Le proprietà private non saranno mai molestate.

IX. Tutte le proprietà, che gli oggetti d'arti spettanti alla Repubblica Francese in tutta l'estensione della Repubblica Romana saranno regolarmente rispettate, e restesà all'Autorità Francese la libertà di lasciare a Roma uno, o più agenti incaricati della loro gestione, e conservazioone, fino a che il Governo Francese dia a questo riguardo le ulteriori determinazioni che crederà le più convenevoli all'interesse Nazionale.

Risp. Proprietà pubbliche non è mai stato richiesto nel lungo corso del servizio, ed in conseguenza intieramente inammissibili. Tutte le proprietà pubbliche devono essere rilasciate.

X. Sarà accordato ai Corpi di Cavalleria Francese, ed Alleate la libertà di ritirarsi in Francia per terra coi loro Cavalli, Armi, e Bagagli; saranno scortati da un Distaccamento di 50. Cavalleggieri Austriaci, o Alleati fino ai posti avanzati dell'Armate Francesi, cioè la più vicina; Tutti gli Uffiziali Francesi, o Alleati che desidererebbero ritirarsi al seguito dei Corpi di Cavalleria coi loro Cavalli, Servi, Vetture, e Bagagli, ne saranno ancora i Padroni, e gli Alloggi, Viveri, e Foraggi saranno dati a questa piccola Colonna per il suo Viaggio, per la mediazione, e buoni uffizi del Sig. Commodor Troubrigedai Governi nel Territorio dei quali queste Truppe passeranno.

Risp. I Cavalli essendo proprietà pubbliche devono essere rilasciati, ed il resto dell'Articolo è inammissibile.

XI. Sarà nominato un Uffiziale d'Artiglieria tanto da una parte, che dall'altra per formare lo stato delle munizioni di guerra, e attiragli d'artiglieria esistenti nella Piazza nel *Castel S. Angelo*, *in Civita Vecchia*, *Corneto*, *e di tutte le sue adiacenze* Sarà parimente nominato da entrambi le parti un'Uffizia del Genio per la ricognizione dello Stato attuale dell

dette Piazze, a motivo di farne la rimessa, come pure i piani, e carte che loro dipendono.

Risp. Accordato.

XII. I Cittadini Romani, e altri che fanno, o hanno fatto parte delle autorità constituite della Repubblica Romana, quelli che hanno servito la causa della Repubblica, sia per i loro travagli patriottici, sia colle armi, saranno liberi di partire con le Truppe Francesi, e all' istesse condizioni accordate, o di restare nello Stato Romano, senza che possono essere molestate in alcuna maniera per le loro opinioni politiche, o la loro gestione durante ch' essi avrebbero esercitato delle funzioni civili, e militari.

Risp. Se i Romani si condurranno bene, e saranno obbedienti alle Leggi, non saranno molestati. I Romani, che preferiscono d' imbarcarsi colla guarnigione, ne hanno la mia piena permissione, conducendo con loro le proprietà private.

XIII. Il Sig. Commodor Troubridge da parte di S. M. B. e dei suoi Alleati, e sotto la garanzia Inglese, che nessun individuo nello Stato Romano non sarà molestato, nè perseguitato per le sue opinioni; che le loro Persone, e le loro Proprietà, saranno egualmente rispettate, che d' altronde gli sarà loro accordato i passaporti necessari per sortire dallo Stato Romano, ed ogni libertà per l' alienazione, o qualsivoglia disposizione della loro proprietà.

Risp. nell' Articolo precedente.

XIV. I Bastimenti neutri esistenti nel Porto di Civitavecchia, potranno servire al trasporto delle Truppe, ed inseguito saranno liberi di entrare nei loro Stati respettivi. I Vascelli che sono nel medesimo Porto appartenenti alle Repubbliche Francesi, e Romana, saranno ancora impiegati al medesimo trasporto, e non saranno considerati come buone prese.

Risp. Saranno provveduti dei Trasporti necessarj.

XV. Sarà accordato due Bastimenti coperti, cioè a dire esenti di visita, presi nel numero di quelli appartenenti alla Repubblica Francese, o Romana.

Risp. Inammissibile.

XVI. I Magazzini di Civitavecchia dimoreranno sotto le mani del Governo Francese, fino al momento dell' Imbarco delle Truppe; Il Generale vi prenderà la sussistenza della Divisione, spacciando la sua parola di non permettere alcuna dilapitazione, e di non servirsene, se non che dei bisogni dell' Armata.

Risp. Fintanto che la Guarnigione vi rimarrà, ella avrà i magazzini, ma non sarà permesso altro, che il giornaliere bisogno.

XVII. L' Imbasciatore della Repubblica Francese presso la Repubblica Romana, goderà pienamente delle prerogative addette al suo carattere per il diritto delle genti; Egli avrà la libertà di abbandonar Roma, e di trasferirsi in Francia per la via di terra, o di quella del mare, egli potrà avere seco lui il numero delle Vetture, che egli giudicherà necessarie per il trasporto della sua Persona, di quelle del seguito dell' Imbasciata: se egli preferisce la via di mare, sarà condotto con tutti i suoi effetti, e di quelli delle Persone del suo seguito, e gli Archivj dell' Imbasciata, sopra un Vascello Inglese nel Porto di Città Franca, Antibo, o Tolone: Nel presente Articolo vi sono compresi i Segretarj d' Imbasciata, i Secretarj, ed altre Persone attaccate all' Imbasciata, le genti, ed il seguitò dell' Imbasciatore. Sono egualmente compresi nel presente Articolo i Preposti della Commission Civile della Repubblica Francese al seguito della divisione di Roma, i loro Agenti e le Persone impiegate alla detta Commissione, sarà libero ai detti Preposti di condurre con essi li scritti della Commissione Civile, come pure gli effetti, e quelli appartenenti alle persone addette alla Commissione.

Risp. Un Bastimento proprio e pronto per ricevere l' Imbasciatore, ed il suo seguito, affine di essere trasportati coi loro Bagagli in Francia. I scritti pubblici appartenenti allo Stato Romano saranno rimessi al General Bourgard. Alcun scritto pubblico non potrà essere preso, che abbia la minima relazione allo Stato Romano. I suoi Agenti saranno trasferiti in Francia per mare.

XVIII. La Città d' Ancona sottomessa ad un Comandante particolare, non è compresa nella presente convenzione.

Risp. Le Piazze, che devono essere rimesse sono quelle che si trovano sotto il comando del General Garnier. Ancona ne è esclusa.

XIX Gli Articoli della presente convenzione non potranno nuocere, nè pregiudicare in alcuna maniera ai diritti della Sovranità, nè all' indipendenza della Repubblica Romana.

Risp. E' un Articolo da non notarsi.

XX. In caso di difficoltà per l' interpretazione degli Articoli della presente convenzione, essi saranno schiariti in favore dei Francesi, o dei loro Alleati.

Risp Accordato.

Fatto e determinato nel Consiglio di Guerra il duodecimo giorno del Mese di Vendemiaire, ottavo anno della Repubblica Francese, una ed indivisibile. Settembre. 4. Ottobre 1799.

Sottoscritto G. GARNIER.

Articoli addizionati alla Convenzione fatta fra il General di Division GARNIER Comandante nella Repubblica Romana in stato di Assedio, ed il Generale TROUBRIDGE Comandante le forze di S. M. Britannica in faccia a Civita-vecchia.

ARTICOLO I.

LE Truppe di S. M. Britannica prenderanno possesso del Forte, e della Piazza di Civita Vecchia ai 29. Settembre dopo mezzo giorno: le Truppe Francesi della guarnigione dimoreranno nelle Caserme nella maniera seguente. Esse avranno alle Porte della loro Caserma una Guardia d' onore della propria Nazione. Le Truppe Inglesi piglieranno possesso di Corneto nella mattina dei 30. Settembre: le Truppe Francesi si trasferiranno nel medesimo giorno a Civita-vecchia per esservi Casernati nella guisa sopra indicata. Il medesimo giorno le Truppe Cantonate alla Tolsa evacueranno detto Posto sopra a Civita-vecchia. Le Truppe di S. M. Siciliana prenderanno possesso di Roma, e del Forte S. Angelo li 30. Settembre a due ore dopo mezza notte in nu-

27. Settembre 1799.

Capitolazione della Città di Roma.

mero sufficiente, e saranno postate secondo le disposizioni che avrà indicato il General Bourcard, in maniera ad assicurare la tranquillità della Città, e proteggere l'evacuazione dei Francesi. I Francesi daranno principio all' evacuazion di Roma li 30. Settembre; una seconda Colonna partirà il giorno susseguente. Tutti si renderanno a Monteroni il medesimo giorno della partenza di Roma, ed il giorno in seguito a Civita-vecchia. Essi condurranno al loro seguito due pezzi di Cannone, ed un Obizzo, che essi rimetteranno al Comandante Inglese al loro arrivo in Civita-vecchia.

ARTICOLO II.

Il General Garnier, o per esso il Comandante Francese della Piazza di Roma d' accordo col General Bourcard, continueranno a dare ai Francesi, o Romani, che seguitano l' Armata gli ordini pubblici, per assicurare, e regolare la loro evacuazione, fino al momento della partenza della seconda Colonna Francese.

ARTICOLO III.

Il primo Ottobre le Truppe Francesi Casermate a Civita-vecchia saranno imbarcate in guisa che il loro alloggio possa essere occupato dalla prima Colonna venente di Roma, che verrà il medesimo giorno a Civita-vecchia; questa Colonna sarà imbarcata il giorno seguente del suo arrivo per far luogo alla seconda Colonna; essa sarà imbarcata li 4. Ottobre per fare parimente luogo alla terza, che s' imbarcherà il l' indomani del suo arrivo.

I Malati saranno gli ultimi ad essere imbarcati, ed i Vascelli più comodi saranno loro riservati.

Sottoscritto a Bordo del Colloden li 27. Settembre 1799.

Sottoscritto GARNIER, e TROUBRIDGE

Certifico il presente perchè è la vera copia dell' Originale

Sottoscritto T. TROUBRIDGE.

In Firenze 1799. Per Gaetano Cambiagi Stampatore Granducale.

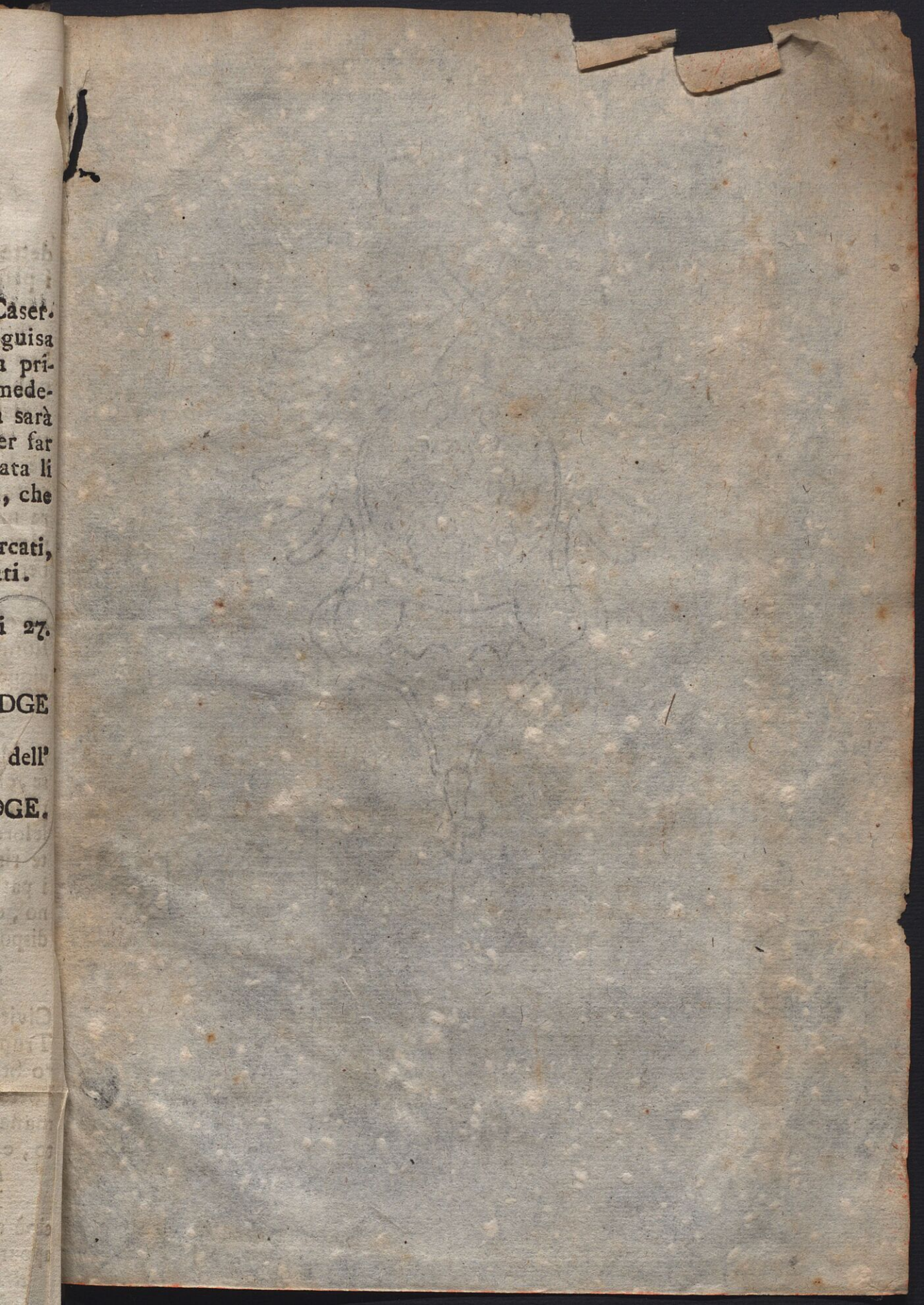

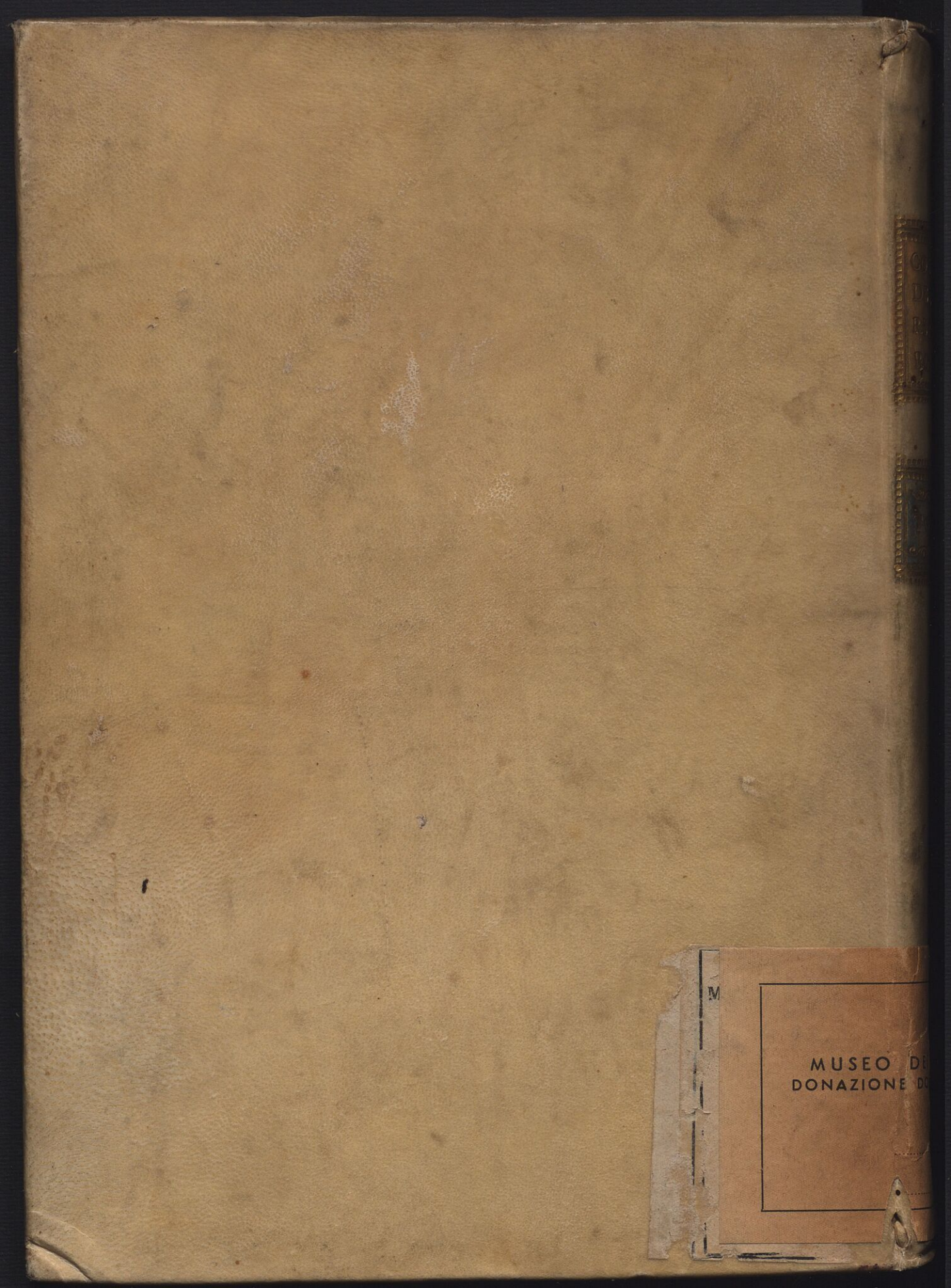
MUSEO DI
DONAZIONE